PER

La Principeſſa di Avella.

CONTRO

Al Principe di Melfi.



J. M. J.



On perche il presente giudizio sia una volta riuscito infelice alla Principessa di Avella, perciò non risveglia idee di meraviglia, e di stupore nell'animo di chiunque rimiri come un crudo inusitato esempio, il privrasi i figli de' beni del padre, e 'l vedersi, che in una serie di discendenti s'nterrompa in mezzo al corso il godimento di que' beni, che a tutti loro il natural dritto destina. Tenta in questo giudizio il Principe di Melfi di svellere dalla Casa ancora aperta delli Duchi di Tursi i beni, che la sostengano, dopoche per lo spazio di cento quarantadue anni, vi anno spase tenacemente le radici. Tenta di privar la Principessa delli beni legittimamente posseduti dal Duca di Tursi suo padre, e d'interromperne in lei il possesso, dopoche per lunga serie di discendenti si son mantenuti nella linea, in cui è ella compresa: Lo tenta col pretesto, che come femina sia ella incapace di goderli, non ostante che a goderli sia invitata dalla natura, e dalla legge. Lo tenta egli, che non solo è di linea diversa: ma è rimoto al Duca in undecimo grado, e lo tenta, o lo presume sù l'incertissimo appoggio d'un vano, o almen dubbiosissimo fedecommesso.

Non in queste gravi circostanze nò, ma in circostanze di minor momento àn sempre mai le leggi difesi ne' figli i beni goduti da' Genitori. Onde giustamente attendea la Principessa, che in lei le difendesse il S. C. maggiormente, che a conservarle que' beni, le faceano scudo, oltre il natural dritto, le azzioni ancora di molti crediti, che per ritenerli in ogni caso, avea ella dedotti. Ma così non avvenne, o perche è allo spesso incostante delli giudizj il fato; o perchè ella troppo lusingata di un propizio evento, lasciò incautamente trascorrere una anticipata vantaggiosa idea, che con arte disseminò il Principe, di sua supposta ragione; E così succumbè infelicemente nel giudizio.

Or che per lo gravame delle nullità da lei proposto dee richiamarsi a nuovo esame la contesa, spera ella diversa la sorte: e perciò espo-nemo oni di nuovo le sue ragioni.

Prese occasione il Principe di Melfi di promuovere il litigio da un contratto celebrato tra il Duca di Tursi, e la Principessa sua figlia nel dì 23. Giugno 1741. Il Duca in quel contratto refutò alla figlia gran parte delli suoi beni, cioè i beni tutti, che egli possedea nel nostro

A Re-

Regno, facendole, così godere un anticipata successione. Onde appena ciò seguito, insorse per disturbarla il Principe di Melfi, con esporre nel S.C., che i beni a lei refutati, in gran parte derivavano da Gio: Andrea Doria seniore Principe di Melfi, commune stipite della sua, e della famiglia del Duca: Che quel Gio: Andrea avendo trè figliuoli maschi, Andrea Marchese di Turiglio primogenito, Giannettino, e D. Carlo Duca di Tursi, fece il Marchese erede universale, ed istituì per tutti e tre i suoi figliuoli, trè distinti particolari fedecommessi, e Maggiorati, assegnando a ciascheduno il proprio: Che li sustituì reciprocamente fra loro, e con reciproca sustituzione chiamò ancora le loro linee mascoline. Seguitò ad esporre, che mancò Giannettino senza prole; onde al fedecommesso per lui istituito, era succeduto D. Carlo: che la linea mascolina di D. Carlo si sarebbe estinta appunto nel Duca di Tursi refutante, ultimo maschio della medesima, rimanendo superstite soltanto la linea mascolina di Andrea Marchese di Turiglio, di cui è egli discendente primogenito. E quindi conchiuse, che dovesse dichiararsi di spettare a lui, non ostante la esistenza della Principessa, che è figliuola femina del Duca, i fedecommessi istituiti per Giannettino, e per D. Carlo, e di dovere egli perciò succedere alli beni tutti a que' fedecommessi soggetti, e specialmente allo Stato di Avella, che il Testatore al fedecommesso di D. Carlo avea assegnato.

Anzi soggiunse, che la refuta fatta dal Duca in sua vita alla figlia, non invitata in que' fedecommessi, dovea riguardarsi come una alienazione seguita contro al divieto del Testatore: onde senza attendersi la morte del Duca, dovesse dichiararsi deferita dal punto della refuta medesima, in suo beneficio, la successione de' Maggiorati *fol. 1. ad 5. proc. curr.*

Questa fù l'azzione, che istituì il Principe di Melfi. La Principessa di Avella da altra parte sebbene rifletteva, che dalla disposizione istessa di Gio: Andrea nasceano per lei efficacissime eccezzioni per ributtare la pretenzione del Principe: pure per la importanza di una causa, che poneva in disputa la maggior parte delle di lei sustanze, s'impegnò a pensare più oltre. Sapea, che il Duca suo padre rappresentava molti crediti sulli beni soggetti a fedecommessi, e molti altri contro allo stesso Principe di Melfi; Onde non fù contenta di opporre le sole eccezzioni, che nascevano dal testamento, ma come cessionaria del padre dedusse nel giudizio medesimo la ragion di molti gravissimi crediti, domandando la ritenzione de' beni soggetti, in ogni caso di sinistro avvenimento nella contesa de' fedecommessi *fol. 263. 434. & 518. dict. proc.*

Oppose in oltre la Principessa due altre eccezzioni, che eran dirette ad impedire l'ingresso al litigio. Oppose, che qualunque fusse la ragione del Principe, era immaturo il tempo di sperimentarla, poiche se egli supponeva di esser chiamato nella mancanza de' maschi di Giannettino, e di D. Carlo, la esistenza del Duca di Tur-

Turſi di lei padre; non facea certamente ancor verificare la di lui chiamata *fol.214. dict. proc.* Ed oppoſe, che Gio: Andrea Teſtatore ordinò, fra le ſue diſpoſizioni al Marcheſe ſuo erede univerſale, di formare un' Archivio di tutte le ſcritture della ſua eredità, per commodo delli di lui figli, e diſcendenti, il quale già eraſi formato. Soggiunſe, che dovea ragionevolmente ella ſperare di rinvenire nel comune Archivio documenti, ed iſtrumenti a lei ignoti, per aggiugnere maggior forza alla ſua difeſa: Ma che richieſto il Principe di Melfi a darle l'adito in quello, erale ſtato negato: onde domandò di permetterſele l'ingreſſo all'Archivio, con ſoſpenderſi in tanto il corſo del giudizio *fol.235. dict. proc.*

Fra li beni ſottopoſti al ſedecommeſſo di D. Carlo noveravaſi lo Stato di Avella. Supponea la Principeſſa, di non poterſi quello Stato ſottoporre a ſedecommeſſo, ſenza il Regio Aſſenzo. Ma ſupponea il contrario il Principe, ſul motivo, che quel feudo non fuſſe già di qualità miſta, come tutti gli altri del Regno: ma fuſſe bensì ereditario ſemplice, onde fuſſe nella libera diſpoſizione di Gio: Andrea. Quindi la Principeſſa oppoſe finalmente, che dipendendo in quanto a quello Stato la diſputa, dal conoſcerſi la qualità del feudo, non al S. C., ma al Tribunale della Regia Camera della Summaria ne apparteneſſe la cognizione *fol.477. dict. proceſs.*

Queſte ſono tutte le arme, che impugnò la Principeſſa per ſua difeſa contro l'azzion promoſſa dal Principe. Non volle impedire il S. C. l'ingreſſo al giudizio per le due eccezzioni, che furon propoſte a tal fine; onde rimeſſe queſte al tempo della ſpedizion della cauſa, fù impartito il termine, il quale ſi vide velocemente compilato. Finalmente il S. C. procedè al proferimento della ſentenza ſotto il dì 24. di Aprile 1744. *fol.523. dict. proc.*, che inſelicemente riuſcì quaſi in tutt' i punti alla Principeſſa dannoſa. Si dichiarò, che i beni ſottopoſti alli ſedecommeſſi del Cardinal Giannettino, e del Duca D. Carlo ſpettaſſero al Principe di Melfi nella mancanza ſenza figliuoli maſchi del Duca di Turſi, ma ſenza far parola delle due eccezzioni di eſſere immaturo il giudizio, e dell'adito domandato nell' Archivio; e ſolo in riguardo dello Stato di Avella ſi deferì all'iſtanza della Principeſſa; poichè ſi ordinò, che ſi attendeſſe dalla R.Cam.la dichiarazione della qualità di quello Stato, per farſi poi altra proviſta. *Per hanc noſtram diffinitivam ſententiam dicimus, decernimus, ſententiamus, atque declaramus, bona fideicomiſſo ſubjecta per qu. Illu. Principem Melphiæ D. Joannem Andream ab Auria in beneficium qu. Reverendiſſimi Cardinalis Jannettini, & Ducis Turſii D. Caroli ejus filiorum ſpectare, & ſpectaviſſe in beneficium hodierni Illuſtris Principis Melphiæ D. Joannis Andreæ ab Auria Landi, ſequuto tamen obitu abſque filiis maſculis legitimis, & naturalibus hodierni Illuſtris Ducis Turſii D. Joannis An-*

dreæ ab Auria, verum respectu Status Abellarum Partes adeant Regiam Cameram Summariæ pro declaratione controversiæ qualitatis Status prædicti, quo exitu viso providebitur super petitis per præfatum Illustrem Principem fol. prædict. 52. Proferì parimente il S. C. la sua determinazione sopra i crediti, della quale non facciamo ora parola, poichè più propriamente ne parlaremo nel capo, in cui si giustificarà la ragione de' medesimi; bastando solo di prevenire, che a riserba di pochi, in tutti gl' altri crediti rimase parimente la Principessa perditrice. Questo fù l'infelice successo del gran conflitto. Per ripararne la Principessa i danni si gravò della sentenza con 26. capi di nullità; 13. de' quali furono diretti contro a quella parte, in cui furon giudicati i fedecommessi, ed i restanti 13. contro all'altra, che contiene la determinazione de' crediti, con essèrvi tra questi ancor que' capi, che dimostrano il gravame, per non essersi giudicato sulle due eccezzioni dell'immaturo giudizio, e dell'adito non permesso nell'Archivio *fol. 540., & seqq. dict. proc.*

Ecco qual fù la occasione, e quale il corso della presente controversia, quale fù la sua decisione, e quale sia ora il gravame, che dee dal S. C. discutersi.

Or da quanto abbiam narrato ben si vede, che due sono i punti, sulli quali si raggira la contesa; l'un riguarda la successione nelli due fedecommessi, che furono istituiti da Gio: Andrea in beneficio del Cardinal Giannettino, e del Duca D. Carlo; l'altro riguarda la ragion de' crediti, che come cessionaria del Duca suo padre rappresenta la Principessa, così sù i beni soggetti alli fedecommessi medesimi, come direttamente contro il Principe di Melfi, che è ora in giudizio. Partitamente dunque procederemo all'esame delle ragioni della Principessa, che riguardano l'un punto, e l'altro: E facendo capo da quelle, che riguardano i fedecommessi, uopo egli è, che esponiamo in prima le disposizioni di Gio: Andrea, dalle quali la disputa dipende.

GIo: Andrea Doria Testatore avea procreati, con Zenobia del Carretto, cinque figli, fra' quali tre maschi, che furono, come abbiam detto, Andrea Marchese di Turiglio primogenito, Giannettino, che fù Cardinale di S. Chiesa, e Carlo Duca di Tursi.

Era egli divenuto uno de' più ricchi personaggi, che poteano nella nostra Italia additarsi; Avea ereditato in prima le riguardevolissime ricchezze della sua casa, composte in gran parte di cospicui Feudi, e di ampj Stati nella Lombardia. Cumulò poi a queste le moltissime altre, che produsse la propria industria, situate quasi tutte nel nostro Regno. Vi si accrebbero quelle, che accompagnarono in sua casa Zenobia sua moglie, fra le quali si noverò lo specioso Stato di Melfi; E vi si aggiunsero finalmente l'altre ancora ri-

riguardevoli dell'intiera fucceffione nella eredità di Sforzandrea del Carretto Marchefe del Finale, con cui fece fpecialmente acquifto dello Stato di Avella, e della Baronia di Summonte, che furono la ricompenza delle ragioni del Finale cedute nel 1598. da Sforzandrea al Monarca delle Spagne.

Varie, fecondo la varietà de' tempi, e delle circoftanze furono le idee di Gio: Andrea in provedere i fuoi figli. Era egli Capitan Generale in Mare della Maeftà Cattolica, e da quell'impiego quafi ereditario in fua cafa, eran nate le fue maggiori glorie, e l'accrefcimenro delle fue ricchezze. Nudriva egli la natural paffione di mantener la perpetuità della fua cafa: Ma nudriva nel tempo ifteffo maggior paffione di veder continuato in alcun de' fuoi difcendenti quell'efercizio militare Maritimo, per cui avea mirabilmente accrefciuto, e tuttavia accrefceva le fue grandezze. Fifsò egli in prima raginevolmente gl'occhi nella perfona del Marchefe Andrea, come primogenito, in cui fperò di poterfi adempiere ambi gli oggetti delli fuoi defiderj; Onde nel 1590 fè teftamento, e lo iftituì erede univerfale, lafciando folo un competente legato vitalizio alli due fecondigeniti *fol.723.vol.fcript.Abell.*

All'ora le ricchezze di Gio: Andrea non erano ancor giunte al punto, al quale poi giunfero, e li fuoi figluoli ancor teneri d'età, non aveano dato alcun fegno della loro inclinazione; Ma la fcopriron poi col correr degl'anni. Andrea primogenito Marchefe di Turiglio, o per la debole fua falute, o perche nudriva idee oppofte a quelle del padre, non volle abbracciare l'efercizio maritimo, al quale il padre, e gli Avoli eranfi gloriofamente impiegati. Giannettino moftrò la fua paffione per la via Ecclefiaftica; E D. Carlo il terzogenito, divenuto già adulto, non folamente fi moftrò dedito all'efercizio del Mare, ma uniformò a tal fegno il fuo al coftume di Gio: Andrea, che ad ognuno pareva di mirare in lui la imagine del Genitore.

Conofciuta da Gio: Andrea la indole delli fuoi figliuoli, cominciò egli a riguardare con particolar diftinzione D. Carlo moffo dal naturale iftinto, che ci fpinge verfo coloro, i quali più ci raffomigliano: e la forza di quefto amore lo traffe a penfare, con nuovo fiftema, alla fituazione, ed al provedimento de' figli. Pensò di aprire una nuova cafa in D. Carlo, ed in fatti circa l'anno 1596. lo maritò con D. Placidia Spinola fua congiunta, procurandogli anche il vantaggio di una ricca dote; Ed aperta così in lui la nuova, cafa rivocò il teftamento del 1590., ed altro di nuovo, con nuove difpofizioni compofe.

Gli fpeciofi Stati, e feudi, e gli altri beni, che poffedea egli nel dominio di Genova, ed in altri luoghi della Lombardia erano nella maggior parte gentilizj; Le rendite, che poffedeva nel noftro Regno confiftevano in arrendamenti, e fifcali in fomma di annui

A 3 du-

ducati 35. mila: Vi possedea ancora rendite vitalizie, e la Città di Tursi, colle difese di Trisaja, e Caramola, tutte da lui, colla propria industria acquistate; e vi possedea ancor lo Stato di Avella, e Summonte.

Nel concepir egli la idea della nuova disposizione, riguardava la necessità di provedere i suoi figliuoli, ma colla circostanza di essersi fra loro già aperte due case, e di doversi per conseguenza nelli loro discendenti considerare due diverse famiglie. Riguardava la qualità de' suoi beni, che componeansi di gentilizj, pervenutigli dalli suoi maggiori, e delli proprj, da esso lui acquistati. Con tai riguardi s'impiegò a regolare una giusta, e prudente disposizione, e nell' anno 1604. la, celebrò col suo ultimo testamento.

Volle in prima render ragione, che 'l cangiamento dell'antecedente disposizione era nato dalla nuova conoscenza della indole de' figli, e dal bisogno della sua casa; e poi senza altra preambola general dichiarazione, cominciò a dar le particolari provedenze. Fra queste la principal sua cura fù di ordinare trè particolari fedecommessi, per provedere, con ciascun di quelli, ciascuno delli trè suoi figliuoli maschi, talche li ordinò sopra beni distinti, e li distinse con nomi, e con leggi diverse. Nel destinarli, si regolò egli col giusto riguardo della qualità delli figli; poichè pensò con provido consiglio, che i beni gentilizj situati nella Lombardia dovean tramandarsi interamente ad Andrea Marchese di Turiglio, ed alli suoi discendenti, che essendo della linea primogenita dovean rappresentare la sua antica casa, e famiglia, onde sopra questi formò il particolar fedecommesso, che poi destinò ad Andrea primogenito. Stimò di collocare gl'altri due secondigeniti su gl'altri beni, che eran nuovi situati nel Regno, e perciò sopra alcuni beni del Regno compose gli altri due fedecommessi, ed a' secondigeniti destinolli, colla mira però, che mancando facilmente senza discendenti il Cardinal Giannettino, i beni anche del di lui fedecommesso si cumulassero in D. Carlo, e nelli di lui discendenti, parendogli giusto, che i nuovi beni, come parto delli suoi sudori, dovessero essere il sostegno della sua nuova passione, che era la nuova casa aperta in D. Carlo.

Non incominciò ad ordinare que' fedecommessi dal primogenito, come parea ragionevole, ma la premura di stabilir la nuova casa gli presentò nell'idea, prima di ogni altro oggetto, i due secondogeniti, onde dalle loro persone diè principio alle disposizioni. Nell'istituire il fedecommesso, che volle destinare pe'l Cardinale lasciò al Cardinale medesimo ann. duc.24.m. delle sue rendite perpetue, che possedea nel nostro Regno da sceglierli a sua elezione: proibì espressamente ogni alienazione: ed indi dichiarò, che capo, e principio di quel fedecommesso fusse il Cardinale, sua vita durante, e poi-

che

che non era egli ancora *in sacris*, onde avrebbe potuto eleggere lo stato maritale, e lasciar figliuoli, volle prudentemente a questi altresì provedere, ancorche rimotamente sperati. Chiamò dopo la morte del Cardinale il di lui figlio primogenito maschio, e tutti li suoi discendenti maschi legitimi, e naturali di linea mascolina. Nella mancanza della linea del primogenito, chiamò il secondogenito, e la sua linea mascolina, e così anche per ordine successivo chiamò il terzogenito, quartogenito, e gl'altri ulteriori discendenti maschi del Cardinale, secondo la prerogativa dell'età, e l'ordine di primogenitura.

Prevedeva egli nondimeno, che non sarebbe avvenuto facilmente il cangiamento dello stato del Cardinale. Onde avendo sempre avanti gli occhi, che i beni del Regno rimanessero per sostegno della nuova casa aperta in D.Carlo, soggiunse, che nella mancanza in qualsisia modo delli discendenti di Giannettino fusse succeduto, e subentrato il Duca D.Carlo, se era vivente, o altrimente il possessore del fedecommesso, e maggiorasco dello Stato d'Avella, cioè il possessore di quel maggiorato, che come or ora dirassi, istituì per D.Carlo, e per gli suoi discendenti maschi, e lo nominò il fedecommesso di Avella: Ma poiche non volle, che succedendo D.Carlo, o alcun suo discendente al Cardinale, i beni del fedecommesso di costui divenissero liberi, ordinò, che verificandosi la condizione, che gli annui ducati 24. mila si fossero incorporati nel fedecommesso di Avella, dovessero esser soggetti alli vincoli stessi, che per lo fedecommesso di Avella avrebbe egli appresso ordinati.

Quali annui ducati 24. mila di rendita ordina, e comanda, e proibisce detto Signor Testatore, che non si possino in tutto, o in parte in alcun tempo vendere, obbligare, nè in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia causa, o titolo alienare, o trapassare, nè pervenire in altri, così per atto fra vivi, come per ultima volontà, o sia per successione etiam ab intestato, nè meno per qualsivoglia causa privilegiata, ancorche fusse di dote, salvo, come in appresso si dirà; Ma che solo, vivente detto Illustrissimo Signor Cardinale, a lui spettino, e appartenghino, come capo, e principio di questo fideicommisso, maggiorato, o sia primogenitura, e doppo sua morte succeda il suo figlio primogenito maschio, legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio; poiche non essendo ancora detto Illustrissimo Signor Cardinale in sacris potrebbe elegger il stato conjugale, ed accasarsi, e così di primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, e di linea mascolina legitima, e naturale, come sopra in infinito, e mancando la medesima linea di detto primogenito, succeda il secondogenito, e sua linea mascolina legitima, e naturale, come sopra, e così per ordine successivo, e secondo la prerogativa dell' età, e l' ordine di primogenitura succedino tutti l'al-

tri terzo, e quartogeniti, e altri discendenti maschi legitimi, e naturali, e nati di legitimo matrimonio, e di linea mascolina in infinito di detto Illustrissimo Signor Giovannettino, e mancando essi in qualsivoglia modo, overo in caso che detto Illustrissimo Signor Giovannettino non avendo figliuoli in tutto come sopra, entrati in qualche Religione di Monaci Frati, o altri Religiosi Regolari, e vi facesse professione, succeda, e subentri l'Illustrissimo Signor D.Carlo Duca di Tursi figlio legitimo, e naturale, e terzogenito di detto Signor Testatore, se sarà vivo, se non il possessore del fedecommesso, o sia maggiorato dello Stato d'Avella, ed altro, come si dirà in appresso fol.42. at. proc. curr. num.2. del Testam. in stampa.

Quali rendite restando allora incorporate, ed unite con detto fedecommesso, o sia maggiorasco d'Avella, ed altro, si debba di esso osservare in tutto, e per tutto, come resta ordinato, e disposto in detto fedecommesso, e maggiorasco.

Non si diffuse Gio: Andrea in altro circa il fedecommesso del Cardinale, e solo aggiunse, che morendo il medesimo senza discendenti avesse la facoltà di disporre di duc. 50. mila de' beni fedecommessati.

Tosto poi fece passaggio a disporre il fedecommesso, e maggiorasco in favor di D.Carlo, e delli suoi discendenti maschi. Sottopose a questo fedecommesso lo Stato d'Avella, ed annui ducati 11. mila delle rendite, che in perpetuo possedeva egli nel Regno: e gli diè il nome di Maggiorasco d'Avella: Volle, che capo, e principio di quel fedecommesso fusse D.Carlo, e dopo di lui vi fusse succeduto il suo figlio primogenito maschio legitimo, e naturale di linea mascolina, e così gli altri discendenti maschi da primogenito in primogenito, uniformandosi in tutto alle chiamate disposte per gli discendenti del Cardinale. Nella mancanza delli discendenti maschi di D. Carlo chiamò vicendevolmente il Cardinale, e prevedendo il caso, benche rimoto del cangiamento del suo stato, in mancanza di lui invitò la sua linea, e discendenza mascolina, secondo l'ordine, con cui l'avea invitata nel di lui fedecommesso.

Nella mancanza poi della linea del Cardinale invitò colui, che sarebbe stato possessore del maggiorato di Fasciolo, il quale dovea essere o il Marchese di Toriglia, o li suoi discendenti maschi, per gli quali appresso dovea ordinare quel maggiorato: e dispose, che facendosi luogo a tal sostituzione, gli annui ducati 11. mila, e lo Stato d'Avella s'incorporassero, e restassero soggetti alle leggi, e condizioni del maggiorato di Fasciolo. E poiche da questa sostituzione del Possessor di Fasciolo nasce or la controversia, è egli quì con particolarità da notarsi, che concepì il Testatore quella sostituzione nel caso che fusse mancato D.Carlo, e i suoi discendenti maschi, e fusse ancor poi mancato il Cardinale, e la sua linea:

tal-

talche doveva quegli succedere, quando certamente ambi i fedecommessi del Cardinale, e del Duca D.Carlo eran congiunti. E pure in quel caso spiegò il Testatore, che non già i beni di ambi i fedecommessi di D.Carlo, e del Cardinale, ma il solo Stato d'Avella, e gli ann.duc.11.mila si fussero al maggiorato di Fasciolo incorporati, e lo Stato d'Avella, e gli annui duc.11. mila restassero alle leggi del medesimo fedecommesso soggetti.

Finì il Testatore la disposizione per lo maggiorato d'Avella, con ordinare, che il Possessore di quello Stato si fusse denominato Doria Carretto per memoria di esser pervenuto da Sforza Andrea del Carretto Marchese del Finale; ordinando altresì, che se il Cardinale avesse eletto lo stato conjugale, si fusse lasciato in suo benefizio lo Stato d'Avella, ed in escambio di quello si fusser dati ducati 10. mila annui a D. Carlo degli annui duc. 24. mila delle rendite lasciate al Cardinale.

Lascia al detto Illustrissimo Signor D.Carlo Duca di Tursi, sotto però le sostituzioni, e vincoli sequenti, il Stato di Avello nel Regno di Napoli con tutte sue ragioni, azzioni, e pertinenze; secondo che sono descritte, ed enunciate nelli privilegj, ed altre scritture dell' acquisto di detto Stato a quali si abbi relazione.

E più annui ducati 2. m. di moneta di Napoli di rendita a vita compri in sua testa, sopra le quattro grana a fuoco del Regno di Napoli, e più annui duc. 11. m. di rendita di quelle rendite ad hæredes, che esso Signor Testatore al tempo di sua morte averà in detto Regno.

Quale Stato d'Avella con tutte sue ragioni, come sopra, e detti annui ducati 11. mila di rendita ad hæredes, ordina, comanda, e proibisce detto Signor Testatore, che non si possino in tutto, o in parte in alcun tempo vendere, nè obbligare, nè in qualsivoglia modo alienare in tutto, e per tutto, come si è detto di sopra delli annui ducati 24. mila di rendita lasciati al detto Illustrissimo Sign. Cardinale, le parole di qual proibizione qui si abbino per reiterate, e repetite di parola, a parola, ma che solo vivente detto Illustrissimo Signor D. Carlo a lui spettino, e partenghino, come capo, e principio di questo fideicommisso, maggiorasco, o sia primogenito, e dopò sua morte succede il suo figlio primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, e così di primogenito in primogenito maschio legitimo, e naturale, e finalmente in tutto, e per tutto, come si è detto sopra del primogenito, ed altri discendenti maschi di detto Illustrissimo Signor Cardinale, le quali parole dette sopra qui si abbino per reiterare, mutato solo il nome di detto Illustrissimo Signor Cardinale, e mancando detti maschi discendenti, legitimi, e naturali, come sopra di detto Signor D. Carlo succeda il detto Illustrissimo Signor Cardinale se sarà vivo, se non, la sua linea, e discendenza mascolina legitima, e natura-

le, e nato di legitimo matrimonio in infinito per ordine successivo; e secondo la prerogativa dell' età, e l'ordine di primogenitura in tutto, come si è detto di sopra del fideicommesso, maggiorasco, e primogenitura di dette rendite lasciate al detto Signor Cardinale, le cui parole qui s'abbino per reiterate.

E mancando detta linea in qualsivoglia modo, succeda, e subentri il possessore del fideicommisso, maggiorasco, e primogenitura del palazzo, ed altri beni di Fasciolo, e del Marchesato di Turiglia, ed altri beni, come si dirà in appresso.

Quali rendite di duc.11.mila annui di rendita, e detto Stato d'Avella restando allora incorporate, ed unite, incorporato, ed unito, come in detto caso detto Signor Testatore ordina, e comanda, che s'incorporino, ed unischino col detto fideicommisso, maggiorasco, e primogenitura del palazzo, ed altri beni di Fasciolo, e si debba di detto Stato, e di dette rendite osservare in tutto, e per tutto, come resta ordinato, e disposto in detto fideicommisso, maggiorasco, e primogenitura, fol.44. d. proces. n.5. 6. 7. 8. 9.

Fin qui si trattenne il Principe Gio: Andrea a stabilir le leggi, e le condizioni, colle quali doveano esser regolati i due particolari fedecommessi lasciati al Cardinal Giannettino, ed al Duca D. Carlo, e si occupò nello stabilimento di quelle due disposizioni fino al 13. Capitolo del suo testamento. Passò poi ad altri indifferenti ordinamenti fino al Capitolo 38., che punto non riguardarono nè i due primi fedecommessi istituiti per gli due secondogeniti; nè l'altro di Fasciolo, che dovea in appresso stabilire per lo Marchese di Turiglia. Poichè diè la providenza per la cautela delle doti di D.Placidia Spinola sua Nuora, moglie del Duca D.Carlo. Dichiarò, che avea comprato in testa di D. Carlo il feudo di Tursi con idea, che intieramente restasse in suo beneficio. Lasciò a D.Carlo con altro particolar legato libere le Difese di Trisaja, e Caramola. Vietò, che i due secondogeniti potessero alcuna parte per legitima, o per altra cagione chiedere dell' eredità della loro comune madre, ed anche della propria. Ordinò, che il testamento, e le sue disposizioni non dovessero alterarsi, o mutarsi, ma occorrendo, dovessero spiegarsi secondo il senso delle nude sue parole, che rimise all' interpetrazione di Paolo Doria suo confidente. Ristabilì un fedecommesso in beneficio di D.Carlo, e de' suoi discendenti, che pria avea formato per atti tra vivi sopra il palaggio di Strada nuova in Genova, ed indi lo avea riformato per cautelare le doti di D. Placidia Spinola moglie di D.Carlo: E dispose dell' offizio di Protonotario del Regno nominandovi il Marchese di Toriglia suo primogenito.

Tutte queste, ed altre simili indifferenti disposizioni distinte, e separate dall'idea delli tre fedecommessi frapose il Testatore, fra i primi due, e quello di Fasciolo, e poi dopo il Capitolo 38. allo stabi-

limen-

limento di quest' ultimo nella maniera ; che or narreremo, si accinse.

Descrisse in prima il Palaggio, e Villa di Fasciolo, che asserì di essergli pervenuto dal Principe D.Andrea Doria. Descrisse ancora la casa, che possedea in Genova nella piazza Doria, la quale allo stesso Principe D.Andrea per marca de' suoi segnalati, e troppo noti meriti, avea quella Repubblica donata. Descrisse la Villa di Pegli, il Marchesato di Turiglio, e i feudi al medesimo congiunti, fra' quali il feudo di Loano. E descrisse finalmente il Marchesato di S.Stefano, che erano i beni tutti situati nella Lombardia, pervenutigli dalli suoi Maggiori.

Quì il Testatore dichiarò il fine, per cui stabiliva sopra quei beni il Maggiorato, e fedecommesso in beneficio del suo primogenito, che nol dichiarò negli altri due antecedenti; disse, che desiderava di stabilire quei beni nella sua casa, e nella sua discendenza, nella maniera, che avrebbe disposto in appresso In ordinare il fedecommesso di Fasciolo. Diè principio alle providenze dalla proibizione dell'alienazione: prescrisse poi, che seguita la sua morte, o 'l Marchese di Toriglio, o chi fusse chiamato al godimento di quel Maggiorato avesse fatto un solenne Inventario di quelli beni da lui descritti; ed indi passò a disporre le chiamate. Ordinò, che fusse capo, e principio di quel Maggiorato Andrea suo figlio primogenito Marchese di Toriglio, e dopo di lui il suo figlio primogenito maschio legitimo, e naturale, e così da primogenito in primogenito maschio di linea mascolina, nato di legitimo matrimonio in infinito.

Nella mancanza delli discendenti maschi del Marchese, o nella mancanza di lui senza maschi, chiamò il Cardinal Giannettino, e li suoi discendenti maschi di linea mascolina con ordine di primogenitura, siccome avea disposto per gli discendenti del Marchese medesimo. Ed indi mancando la linea del Cardinale, o mancando lui senza discendenti invitò il Duca D.Carlo, ed i suoi discendenti maschi di linea mascolina parimente con ordine di primogenitura.

Di più sapendo il detto Eccellentissimo Signor Testatore, che hà, e tiene un palazzo nella Villa di Fasciolo fuori della Città di Genova lasciatoli dalla felice memoria dell'Eccellentissimo Signor Principe Andrea Doria, colli Giardini così verso la marina, come sopra verso tramontana con due Casette, che vi sono, e le stanze alla marina fabbricate da esso Signor Testatore, ed una Casa posta dentro la Città di Genova, appresso la Porta di S. Tomaso; e similmente la Casa posta in piazza Doria, che era della felice memoria di detto Signor Principe Andrea, e che a lui fu donata dalla Repubblica insegno di gratitudine per la libertà ricoperata per

suo mezzo, ed una Casetta in detta Casa contigua, e la Villa di Pegli con la Casa, che era già del detto Signor Adam Centurione, ed il Casotto nuovamente fabbricato da esso Signor Testatore in esso luogo di Pegli unito con detta Villa verso la marina, e più due Casette contigue con tutte le ragioni, e pertinenze delli detti beni, e qualsivoglia di loro. E più il Marchesato di Turiglia con tutte le Terre, Feudi, Giurisdizioni, e Vassalli a detto Marchesato uniti, e soggetti, cioè esta Giurisdizione, e Villa di Turiglia, Carrega, con tutta la sua Giurisdizione, Ottone, Croce, Foresèto, Casanuova, ed altri luoghi, e Ville in Val de Trebia, Cremonte, e sua giurisdizione, Garbagna, Grondona, Vargo, ed altre Ville, e giurisdizione di detta Garbagna, Gremiasco, Bagnara, e Fabbrica con tutte le Ville, e tutta la giurisdizione di essi, e la partecipazione di Monte acuto, Loano con sua giurisdizione, e tutti li Vasialli, Terre, fitti, ed altre rendite, ed ogni qualità de' beni stabili, così feudali, come allodiali, che esso Signor Testatore hà nelli sudetti luoghi, e giurisdizione di essi, e similmente tutti li feudi, e Vassalli, che ha acquistati, ed acquistarà nelle parti circonvicine alli sudetti feudi.

E più il Marchesato di S. Stefano con sue ragioni, e pertinenze, con tutti li beni così allodiali, come feudali compresi nella sua giurisdizione, e parimente tutti li altri beni, così immobili, come mobili, ori, argenti, gioje, suppellettili, arnesi, rendite, ed ogn' altra cosa, che per la morte di esso Signor Testatore possa spettare al suo erede in virtù di ultima sua volontà, in maniera che la specialità, non deroghi alla generalità, nè è contra, e desiderando di stabilire li detti beni in sua Casa, e nelli suoi descendenti nel modo, e forma, che si dirà in appresso.

Perciò ordina, comanda, e proibisce, che non possino detti beni esser venduti, obbligati, ne in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia causa, o titolo alienarsi, o trapassare, ne pervenire in altri, così per atto tra' vivi, come per ultima volontà, o sia per successione ancora, che ab intestato, se sieno per qualsivoglia causa privilegiata, ancorche fosse di dote, salvo come in appresso si dirà.

Anzi dichiara, ed ordina di più, che subito, seguita la morte di esso Signor Testatore, il detto Illustre Signor Andrea suo figlio, o chi fosse allora chiamato al presente fideicommisso, maggiorasco, o primogenitura prima di pigliare il possesso delli sudetti beni sia tenuto fare diligente inventario per mano di Notare delli beni di sopra espressi, coll'intervento del fideicommissario . . . . , e vuole che tutti li sudetti beni sopra espressi, ed accennati, e proibiti alienare di qualsivoglia qualità, primieramente spettino, e partenghino al detto Illustre Signor Andrea Marchese di Turi-

glio,

glio, figlio legitimo, e naturale, e primogenito di esso Signor Testatore, e che detto Illustre Signor Andrea sia capo, e principio di questo maggiorasco, e primogenitura, e dopo sua morte succeda in essi il primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio di detto Signor Andrea, e così di primogenito in primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, e di linea mascolina in infinito.

E mancando la suddetta linea di detto primogenito succeda il secondogenito, e sua linea mascolina legitima, e naturale, come sopra, e così per ordine, e secondo la prerogativa dell' età, e l'ordine di primogenitura succedino li discendenti maschi per linea mascolina nati di legitimo matrimonio di detto Illustrissimo Signor Andrea.

E mancando essi in qualsivoglia modo, o morendo detto Signor Andrea senza descendenti maschi, come sopra, succeda il detto Illustrissimo Signor Cardinale secondogenito di esso Signor Testatore, e li suoi descendenti maschi, e di linea mascolina nati di legitimo matrimonio nel medesimo modo, e forma, e secondo la prerogativa dell'età, e raggioni di primogenitura, come si è detto delli discendenti di detto Signor Andrea.

E mancando in qualsivoglia modo la linea di detto Illustrissimo Signor Cardinale, o morendo senza detti descendenti maschi, come sopra, succeda il detto Signor D.Carlo terzogenito, e li suoi descendenti maschi, e di linea mascolina legitima, e naturale, e nati di legitimo matrimonio, secondo la prerogativa dell'età, e le ragioni di primogenitura, ed in tutto, come si è detto della linea, o sia descendenti del primo, e secondogenito.

Così ordinò Gio: Andrea le chiamate delli tre suoi figliuoli, e delli loro discendenti maschi nel fedecommesso di Fasciolo: ma in questo diversamente dagli altri due, non fermò in tali chiamata il suo pensiere. Ne' due primi Fedecommessi dopo le chiamate de' maschi non fece menzione delle femmine, nè delli di loro discendenti, ma in questo ultimo prorogò la successione anche nelle femine, e nelli di loro discendenti, disponendo in varj modi, che artificiosamente fra li medesimi, il suo Nome si conservasse.

Dopo estinte dunque le linee mascoline delli tre suoi figli maschi volle, che in quel fedecommesso di Fasciolo succedessero le femine delli suoi discendenti. Invitò in primo luogo la femina maggiore di età, che non trovavasi però maritata, a cui ingiunse l'obbligo di maritarsi con uomo della famiglia Doria, ed invitò poi li di lei discendenti primogeniti maschi per linea mascolina, che sarebbon nati da sì fatto matrimonio. *Le quali linee mascoline legitime, e naturali, come sopra estinte, o non cominciate succeda*

ceda in detti beni, fideicommisso, e maggiorasco quella femina, che sarà maggior d'età nata di alcuno di detti discendenti di esso Signor Testatore maschi di linea mascolina, e nati di legitimo matrimonio, quale non sia anche maritata, e che sia legitima, e naturale, e nata di legitimo matrimonio n.45.

Previdde il caso, che non vi fussero femine da maritarsi, e dispose, che dovessero succeder quelle, che trovavansi maritate in Casa Doria, preferendo la maggiore di età, e poi i di lei discendenti primogeniti maschi.

E finalmente se tutte trovavansi maritate in estranea famiglia, invitò in tal caso la maggiore di esse, ed i di lei discendenti primogeniti maschi, con condizione però, che chiunque fusse succeduto in quel Maggiorato, avesse lasciato il proprio Nome, e le arme, ed avesse preso il Nome, e le arme della famiglia Doria: Ben vero dispose, che fra le femine fusse colei preferita, la quale fusse succeduta al Principato di Melfi, purche si trovasse maritata nella Famiglia Doria: Mostrando con ciò il desiderio, che lo Stato di Melfi, al quale era succeduto il Marchese, come erede della madre, restasse per quanto poteasi, unito nella persona di chi succedeva nel Maggiorato di Fasciolo.

Soggiunse altre disposizioni per le donne, che non occorre narrarle. Occorre ben vero di sapersi, che in ordinando quel fedecommesso di Fasciolo, dispose prima le chiamate de' maschi, e soggiunse immediatamente le providenze per le femine, ed in ogni capitolo della lor chiamata si servì di espressioni relative al fedecommesso soltanto di Fasciolo, valendosi sempre delle seguenti parole = *Succedano nel detto fedecommesso, nel presente fedecommesso, in questo fedecommesso cap.45. a 57. del testam.*

Stabilì in appresso il Testatore altre particolari disposizioni, anche per quel solo fedecommesso di Fasciolo. Prescrisse, che non dovesse mai dividersi: che nel concorso tra'l nipote, e 'l Zio, fusse il nipote preferito: che ne restasse privo quel chiamato, il quale per delitto di lesa Maestà Divina, ed umana potesse soggiacere alla confiscazione de' beni, e che ne fusse parimente privo colui, che professava in qualche Religione. Dichiarò, che mancando tutti i chiamati in quel fedecommesso, doveano i feudi far ritorno al Sacro Romano Impero, da cui ne era egli stato investito, e gli altri beni dovean rimaner liberi all' ultimo Successore. Tutte queste particolari leggi, e disposizioni aggiunse Gio: Andrea al fedecommesso di Fasciolo, senza farle communi all'altri fedecommessi, perche egli concepì il fedecommesso di Fasciolo, con diversa idea degli altri due antecedenti, de' quali, dopo averli nelli primi Capitoli disposti, non fece più menzione.

Istituì finalmente erede universale il Marchese di Toriglio suo figlio primogenito, a cui diè l'avvertimento, che se mai non avesse precreati maschi, ma soltanto femine, onde lo Stato di Melfi dovesse disgiungeresi dalli beni sottoposti al fedecommesso di Fasciolo; avesse procurato di maritar quella sua figlia, a cui perveniva quello Stato, con colui, che dovea succedere nel fedecommesso del palaggio di Fasciolo, spiegando che ciò importava sommamente alla conservazione della di lui Casa *num.68.*

Così compose Gio:Andrea nel 1604. la sua ultima disposizione, con cui dopo due anni, passò all'altra vita. Rimasero superstiti i tre suoi figliuoli maschi, i quali solennemente accettorono in tutte le sue parti il testamento *fol.* 184.199. *e* 202. *volum. Scriptur. Melph.*, ed ognuno de' figli entrò nel possesso de'beni del proprio fedecommesso. Andrea Marchese di Toriglio procreò figliuoli maschi, da' quali dipende l'odierno Principe di Melfi: ed in lui tuttavia si conserva la linea mascolina del Marchese. Giannettino perseverò nello Stato Ecclesiastico, decorato della Sagra Porpora, onde non ebbe alcuna prole. E per la di lui mancanza senza discendenti, s'incorporarono i beni del suo fedecommesso a quel di D. Carlo. D. Carlo Duca di Tursi aprì già la nuova Casa desiderata dal Testatore. Nacquero anche da lui figliuoli maschi, e della sua linea mascolina vedesi ora esistente l'odierno Duca di Tursi, il quale sebbene è privo di prole mascolina, à nondimeno D. Maria Teresa Doria Principessa di Avella unica sua figliuola.

IN queste circostanze pretende il Principe di Melfi, che per la mancanza de'figliuoli maschi del Duca di Tursi, debbano pervenire a lui i beni de' fedecommessi, che furono istituiti così per Giannettino, come per D. Carlo. Argomenta egli, dicendo, che Gio: Andrea Testatore nella idea di stabilire per tutti, e tre li fedecommessi da lui istituiti una reciproca sostituzione, non solo tra li tre suoi figliuoli, ma anche tra li di loro discendenti maschi di linea mascolina, dispose, che mancando il Cardinale senza prole, gli fusse succeduto D. Carlo, o il possessore del maggiorato di Avella; e che incorporandosi in tal caso i ducati 24. mila annui del di lui fedecommesso a quel di Avella, si fusse di essi osservato ciocchè avrebb'egli disposto nel fedecommesso di Avella: Che ordinando il fedecommesso di Avella stabilì, che nella estinzione delli discendenti maschi di D. Carlo, fusse succeduto il Cardinale, e la sua linea, e discendenza mascolina; ed in mancanza di detta linea, il Possessore del fedecommesso di Fasciolo. Soggiunge, che colla premorienza del Cardinale a D. Carlo, già s' incorporò il di lui fedecommesso a quel di Avella: che unico maschio ora superstite della linea di D. Carlo è l'odierno Duca di Tursi, il quale è privo di prole maschile; onde nella mancan-

za del medesimo, debba egli, come Possessore del maggiorato di Fasciolo, succedere in vigore della riferita sostituzione, e debba succedere, non solo ne' beni del fedecommesso di Avella, alli quali fu espressamente sostituito, ma anche ne' beni del fedecommesso del Cardinale, che s' incorporarono a quel di Avella.

Per l'opposto la Principessa diversamente ragiona. Suppone ella in prima, che se potesse mai reggere la sostituzione ordinata dal Testatore nel fedecommesso d'Avella in beneficio del Possessore di Fasciolo, non perciò potrebbe il Principe di Melfi per mezzo di quella aspirare, oltre a i beni del fedecommesso di Avella, alli beni ancora del Cardinale; imperocchè sebbene il Testatore generalmente avesse disposto, che nel caso dell' incorporazione degli annui ducati 24. mila lasciati al Cardinale al fedecommesso di Avella, si dovesse per essi osservare quel che egli disponeva per lo medesimo fedecommesso di Avella; e sebbene avesse poi al fedecommesso d'Avella sostituito il possessor di Fasciolo, limitò nondimeno, e restrinse la sostituzione medesima alli soli beni del fedecommesso di Avella, escludendone quelli del Cardinale.

Suppone altresì, che o sia diretta alli beni del fedecommesso di Avella, o alli beni di ambi i fedecommessi; per molte, e varie cagioni non possa quella sostituzione avere il suo effetto. Dice ella in prima, che la sostituzione si debba considerar caducata; imperocchè il Testatore nella estinzione delli discendenti maschi di D. Carlo sostituì pria il Cardinale, e la sua linea, e discendenza mascolina; e poi nella mancanza di questa; chiamò il possessore di Fasciolo, di sorte che dovea succedere, quando fusse già succeduta, e poi estinta la linea del Cardinale. Onde, se la sostituzione di quella linea si caducò, per la premorienza del Cardinale a D. Carlo, e per la inesistenza della medesima, si caducò ancora, e si estinse la seguente ordinata, e disposta in beneficio del possessor di Fasciolo.

Dice in oltre la Principessa, che se anche non fusse la sostituzion caducata, pure nel caso della mancanza del Duca di Tursi, senza figliuoli maschi, non si verificarebbe la sua condizione. Imperocchè non essendosi nelli due fedecommessi espressamente escluse le femine: anzi essendosi concepita la sostituzione per lo possessore di Fasciolo, sotto la condizione della mancanza della linea del Cardinale, la esistenza della di lei persona, che è figliuola dell' ultimo possessore, impedisce al Principe di succedere in vigor di quella sostituzione, per non essersi ancora la linea, in cui sono entrati i beni, evacuata.

Ed aggiugne, che in qualunque aspetto voglia la sostituzione del Principe di Melfi riguardarsi, certo egli è, che non nascerebbe

per

per lui l'azione pria della mancanza del Duca di Turſi, onde eſſendo ancor vivente il Duca, debba il giudizio in altro tempo differirſi.

Queſti ſono i diſcorſi della Principeſſa, e queſti ora ci ſomminiſtrano gli argomenti della di lei difeſa, per poter dimoſtrare, che la ſoſtituzione alla quale ſi appoggia il Principe di Melfi, ſe mai reggeſſe, non abbraccia i beni del ſedecommeſſo del Cardinale: Che la ſoſtituzione ſia già caducata, ed eſtinta; Che la eſiſtenza della perſona della Principeſſa non fa verificarne la condizione. E che finalmente è egli immaturo il tempo di farne l'eſperimento.

NOn abbiam biſogno di argomenti,e congetture,per far conoſcere,che la ſoſtituzione ordinata da Gio:Andrea Teſtatore in beneficio del poſſeſſore di Faſciolo nel ſedecommeſſo di Avella, non abbracci gli annui docati 24. mila del ſedecommeſſo del Cardinale. Poiche lo dimoſtrano per noſtro credere l'eſpreſſe parole, con cui fu concepita la ſoſtituzione, e dalle parole medeſime ſi ſcorgon vani gli argomenti, per gli quali il Principe anche a i beni del Cardinale vorrebbe diſtenderla. Gio:Andrea iſtituendo il ſedecommeſſo del Cardinale, previde la facile di lui mancanza ſenza prole, la mancanza ancor delli di lui diſcendenti. Soſtituì in tal caſo il poſſeſſore del maggiorato di Avella: di quel maggiorato, che immediatamente dovea ſtabilir per D. Carlo; E non negamo, che ſoggiunſe per general diſpoſizione le ſeguenti parole: *Quali rendite reſtando allora incorporate, ed unite al ſedecommeſſo, e maggiorato di Avella, ſi debba di eſſo oſſervare in tutto come, reſta ordinato, e diſpoſto in detto maggioraſco*.

Non negamo ancora, che da quelle parole ſemplicemente conſiderate, potrebbe argomentarſi, che ſoſtituito poi nel ſedecommeſſo di Avella il poſſeſſore di Faſciolo, s'intendeſſe ſoſtituito alli beni ancora del ſedecommeſſo del Cardinale.

Ma vediamo quelche particolarmente il Teſtatore diſpoſe in appreſſo, quando ordinò la ſoſtituzione, per lo poſſeſſore di Faſciolo nel maggiorato di Avella. Compoſe egli il ſedecommeſſo di Avella ſulla rendita di annui ducati 11. mila, colla loro proprietà, e ſopra lo Stato di Avella: V'invitò i diſcendenti maſchi di D. Carlo, ed ancor quelli del Cardinale, ed in ultimo luogo poi il poſſeſſore del maggiorato di Faſciolo: Ma quì il Teſtatore non ſermoſſi. Ordinò, che verificandoſi tal ſoſtituzione, ſi fuſſero i beni incorporati al ſedecommeſſo di Faſciolo, e che ſi fuſſero oſſervati per quelli tutti i vincoli, e condizioni, che avrebbe diſpoſto per lo medeſimo ſedecommeſſo di Faſciolo. Non gli piacque però di laſciare in una incerta, ed indefinita eſpreſſione, quali dovevano eſſer tai beni, ma eſpreſſamente dichiarò, che gli annui ducati 11. mila, e lo Stato di Avella doveſſero in-

cor-

corporarsi , e repetitamente poi ancor dichiarò , che li ducati 11. mila , e lo Stato di Avella dovessero esser sottoposti alli vincoli , e condizioni del maggiorato di Fasciolo , senza punto ricordarsi degli annui ducati 24. mila del fedecommesso del Cardinale , e senza valersi di espressioni , che almeno congetturalmente potessero comprenderli : Eccone le parole : *Quali rendite di ducati 11. mila annui , e detto Stato di Avella restando allora incorporato , ed unito , come in detto caso detto Signor Testatore ordina , e comanda , che s'incorporino , ed uniscbino col detto fedecommesso , maggiorasco , e primogenitura del Palazzo , ed altri beni di Fasciolo , e si debba di detto Stato , e di dette rendite osservare in tutto , e per tutto , come resta ordinato , e disposto in detto fidecommesso , magiorasco , e primogenitura .*

Ecco , che Gio: Andrea Testatore non solo dirigè la sostituzione al semplice fedecommesso di Avella, composto degli annui ducati 11. mila , e dello Stato di Avella : Ma esprimendo i suoi effetti, li ridusse specificamente alli soli ducati 11.mila , ed allo Stato di Avella . Dunque sostengono il nostro assunto le espresse, anzi specifiche dichiarazioni usate dal Testatore in concepire quella sostituzione , che la restringono alli soli doc.11. mila , ed allo Stato di Avella , e non già la distendono agli annui duc.24. mila del Cardinale .

Or se pugnano in favore della Principessa le espresse parole della sostituzione , esaminiamo la forza degli argomenti , colli quali contro alle chiare espressioni, il Principe vuol sostenere l'opposto . Dice egli , che avea già antecedentemente dichiarato il Testatore , che incorporandosi i ducati 24.mila al fedecommesso di Avella , s'intendesse per gli medesimi disposto tutto quelche si disponeva per lo fedecommesso medesimo . Onde, avendo poi sostituito nel fedecommesso d'Avella il possessore di Fasciolo , punto non giovi all'assunto della Principessa il vedersi concepita la sostituzione per li soli duc.11. mila , e per lo Stato di Avvella , perche tutto ciò che si stabiliva, anche particolarmente, nel fedecommesso di Avella , dovea intendersi stabilito , senza ripeterlo , per gli ducati 24. mila del Cardinale .

Ma o quanto è fallace il discorso . Chi non sà , che le generali disposizioni non sempre rimangono in una generale estenzione . Abbracciano , è vero , le medesime generalmente tutti i casi , che possano a loro riferirsi ; Ma se per alcun caso vegansi poi disposti particolari ordinamenti , non milita per quel caso particolare , certamente l' antecedente general disposizione . Così se un Testatore con generali regole riferisca alcuna disposizione a qualche altra , ed indi in quella , a cui si riferisce , stabilisca , per alcun caso , leggi ripugnanti alla prima , quelle leggi si attendono , che nel caso particolare si veggono ordinate , e di-

disposte. *Castill. controv. lib.4. cap. 43. num. 18. tom.4.. Tertio, & principaliter observandum, atque costituendum erit, quod dispositio, si ad aliam referens debet intelligi, & regulari, secundum naturam, & conditionem illius, ad quam fit relatio nu. 37. e 28. Petrus Surdus in cons.513. num.60. lib.3., ubi, quod dispositio relativa non attenditur, sed relata, quando de ea constat, in tantum, quod si referens aliter loquatur, quam relatum, respicitur ad relatum, pro ut tenent Castr., Aret., Alex., Dec., Partis., Socin. jun., Gramat., Ceph., & Menoch. Peregrin. artic. 16. sub num.112. Dispositio referens, licet alio modo referat, quam contineatur in dispositione relata, modificetur ad terminos relatæ. Castil. lib.3. cap.15. num. 34. tom.3. Dispositio referens, licet alio modo referat, quam continetur, in dispositione relata, modificari debet ad terminos relatæ. Idem lib.5. cap.84. num.171. tom.5. Nam quoties aliquid adijcitur, vel detrahitur primæ dispositioni, intelligitur nova dispositio facta, quia nova qualitas facit novam dispositionem.*

Riflettasi, che si riferì Gio: Andrea a quelche ordinato avrebbe nel fedecommesso di Avella, per far regolare cogli stessi vincoli, e condizioni gli annui ducati 24. mila, se mai avveniva il caso d'incorporarsi questi al fedecommesso d'Avella. Ma riflettasi ancora, che molte leggi, e molte sostituzioni egli appose in quel fedecommesso: dispose, che i beni non potessero alienarsi per qualsivoglia causa, ancorche fusse per dote: dispose, che vi succedesse D.Carlo, e nella di lui mancanza il suo primogenito maschio, ed in seguela tutti gl'altri primogeniti. Sostituì in vece di questi il secondogenito, ed i di lui primogeniti maschi, ed in simil guisa sostituì ancora tutti gli altri discendenti maschi di D. Carlo. Fin quì non usò espressioni contrarie a quella generale disposizione, con cui volle, che incorporandosi i ducati 24. mila al fedecommesso di Avella, si fussero i medesimi regolati colle leggi del fedecommesso medesimo, onde in tutti questi casi ben si avverava l'antecedente sua general disposizione. Soggiunse indi la sostituzione del possessore di Fasciolo, e quì dobbiam esaminare, se egli si valse di espressioni, che ripugnavano a quella generale idea; onde non volesse, che in quella generale idea vi fusse la sostituzione del possessore di Fasciolo, anche compresa.

Non potea certamente il possessore di Fasciolo succedere per vigore della sostituzione, se non quando cogli annui ducati 11. mila; e lo Stato di Avella trovavansi congiunti, ed uniti gli annui ducati 24. mila del Cardinale, e si fusse di tutti un sol corpo formato. Imperocchè se mancava prima il Cardinale, o la sua linea mascolina, doveva succedere al suo fedecommesso il Duca D. Carlo, ed i di lui discendenti maschi; E se mancava prima D.Carlo, e i suoi discendenti maschi, doveva

veva al fedecommeffo del medefimo fuccedere il Cardinale, e la fua linea, e difcendenza mafchile. Onde quando dovea il Poffeffor di Fafciolo fuccedere, trovavanfi già congiunti i beni di ambi i fedecommeffi.

Or fe fuſse vero, che il Teftatore aveffe avuto in penfiero di far fuccedere il poffefsore di Fafciolo non folo negli annui duc.11.mila, e nello Stato di Avella, che fpecificò nella fua foftituzione, ma ben anche nelli duc.24. mila del Cardinale, per li quali poco innanzi avea ftabilita la general regola di doverfi attendere quelche difponeva nel fedecommeffo di Avella, dovea certamente aver prefente, e dovea aver viva la idea, che non i foli annui duc.11. mila, e lo Stato di Avella, ma ben anche gli annui ducati 24. mila del fedecommeffo del Cardinale doveano in quel cafo incorporarfi al fedecommeffo di Fafciolo.

Avendo però il Teftatore fpiegato, che vi s'incorporaffero folo i duc.11. m., e lo Stato di Avella. Avendo fpiegato anche ripetitamente, che i foli duc. 11. mila, e lo Stato di Avella fuffero rimafti foggetti alle leggi di quel fedecommeffo di Fafciolo, dovrà ognun credere, che Gio: Andrea per tutte le altre foftituzioni, e le leggi difpofte nel fedecommeffo di Avella ordinar volle quella general regola di doverfi attendere per gli annui ducati 24. quelche fi farebbe difpofto nel fedecommeffo di Avella, ma non già volle ordinarla per la foftituzione del pofsefsore di Fafciolo.

Nè fi dica, che non occorrea di farfi fpezial menzione degli annui duc.24. mila, dopoche per general regola avea già il Teftatore ordinato di offervarfi per gli medefimi tutto quello, che difponea nel fedecommeffo di Avella. Imperocchè refponderemo, che fe il Teftatore, il quale già poco innanzi avea quella general regola ftabilita, fi fuffe contenuto in parole indefinite, cioè che fi fuffero incorporati *i beni*, *le rendite*, *gli effetti fottopofti al fedecommeffo di Avella*; forfe potrebbe reggere la oppofizione; Ma fe dichiarando gli effetti, che dovea operar la foftituzione, fpecificamente fpiegò la incorporazione delli foli duc.11. mila annui, e dello Stato di Avella, quefta fpecifica fpiega deve riconofcerfi certamente ripugnante all'idea di dovervi effer congiunti, ed uniti anche i duc.24. mila del Cardinale.

Ma fermiamoci un poco a riflettere il verifimil fenfo di quella general regola, con cui prefcriffe il Teftatore, che incorporandofi i duc.24. mila al fedecommeffo di Avella, fi doveffe offervare di effi in tutto, e per tutto quel che fi farebbe difpofto in quel fedecommeffo.

Certo egli è, che Gio: Andrea ordinò i tre diftinti fedecommeffi per provvedere diftintamente i tre fuoi figliuoli, e li di loro difcendenti: certo egli è, che ordinò quel di Avella per D.Carlo,

e per

e per gli dilui discendenti. Vi soggiunse la sostituzione del Cardinale, e della sua linea, e discendenza mascolina, ed indi ancor l'altra in beneficio del Posseßore di Fasciolo. Quando però si verificava la sostituzione del Posseßor di Fasciolo, non volle, che più duraßero le leggi, e condizioni del fedecommeßo di Avella: ma volle, che i beni s'incorporaßero, e fußero soggetti alli vincoli, e condizioni del fedecommeßo di Fasciolo. Durava dunque il fedecommeßo, che il Testatore nominò di Avella, fino a che non si faceva luogo alla sostituzione del Poßeßore di Fasciolo. Or se il Testatore ordinò, con quella general regola, che per gli duc.24. mila dovesse osservarsi quelche avrebbe egli disposto pe'l fedecommeßo di Avella, dovrà crederfi certamente, che si riferì Gio: Andrea a quelle leggi, ed a quelle condizioni, che avrebbe disposto, per mentre durava il fedecommeßo di Avella, e non già a quelle, che poi dispose per la sostituzione del Possessore di Fasciolo, se in tal caso più non eravi il fedecommesso di Avella, più non duravano le sue leggi, e ne anche durava più il suo nome.

Ma per altro mezzo ancor si conosce, che non volle Gio: Andrea, con quella general regola, sostituire il poßeßore di Fasciolo anche alli duc.24. mila del Cardinale, col rifletterfi alla maniera, con cui concepì egli le sostituzioni negli altri due fedecommeßi di Avella, e di Fasciolo, diversa da quella, che prarticò nel fedecommeßo del Cardinale. Nel fedecommeßo di Avella, ed in quello di Fasciolo volle gradatamente invitare ciascun delli tre suoi figli, e le loro linee; e lo spiegò con parole chiare, ed espreße. In fatti nel fedecommeßo di Avella chiamò in prima D.Carlo, ed i suoi discendenti maschi, per gli quali principalmente quel fedecommeßo stabiliva. Indi vi sostituì il Cardinale, e la sua linea, e discendenza mascolina; ed in ultimo luogo, il Marchese di Toriglio sotto il nome del possessore di Fasciolo, e li suoi discendenti primogeniti maschi. In quel di Fasciolo invitò il Marchese di Toriglio, ed i suoi discendenti maschi, alli quali principalmente il fedecommeßo dirigeva: indi il Cardinale, e la sua linea maschile; E finalmente D.Carlo, e li suoi discendenti maschi. Ma nel fedecommeßo del Cardinale dopo avere istituiti il Cardinale medesimo, e li suoi discendenti maschi; nella mancanza di questi, altri non invitò, che il possessore del Maggiorato di Avella, che dovea eßere, o D.Carlo, o alcun delli suoi discendenti.

Or se il Testatore avea in pensiero di sostituire al fedecommesso del Cardinale così il poßeßor di Avella, come quello del Maggiorato di Fasciolo, perche non si valse del chiaro metodo di espressamente spiegarlo, ad esempio di quelche praticò ne' fedecommeßi di Avella, e di Fasciolo? perche, dopo aver sostitui-

tuito al Cardinale il possessor di Avella, non sostituì in appresso anche espressamente il possessor di Fasciolo? Avrebbe certamente in tal guisa spiegata con chiarezza la sua idea, come con chiarezza spiegolla negli altri due fedecommessi. Ma se egli ciò non fece, perche dobbiam credere, che il Testatore abbia voluto sostituire al fedecommesso del Cardinale il possessor di Fasciolo per mezzo di una espression generale, di cui potea essere alla peggio dubbio, ed incerto il senso, e non dobbiam credere, che Gio: Andrea nol fece, perche non ebbe giammai in pensiero, che 'l possessore di Fasciolo godesse ancor del fedecommesso del Cardinale?

Ma aggiungiamo altra pruova al nostro assunto. Certo egli è, che nel concepirsi la sostituzione del possessore di Fasciolo furono solo spiegati gli annui duc. 11. mila, e lo Stato di Avella, e questi soli, si espresse, che dovessero a quel fedecommesso incorporarsi. E certo egli è ancora, che il Principe di Melfi, per comprender sotto quella sostituzione, anche i duc. 24. mila del Cardinale, dee ricorrere alla regola generale, con cui fu disposto, che incorporandosi i medesimi al fedecommesso di Avella, si dovessero per essi osservare le disposizioni del medesimo fedecommesso di Avella; onde non per altro mezzo, che per una interpretazione egli argomenta di essersi in quelle sustituzioni gli annui duc.24. mila compresi. Or sappiasi, che Gio: Andrea ordinò nel testamento, che le sue disposizioni dovessero eseguirsi nella maniera, che dinotava il senso delle parole da lui espresse, senza attendersi mai, o congetture, o interpetrazioni: *Ordina, e comanda, che alcuno de' suoi figli, o altri chi si sia non possano, nè debbano, nè direttamente procurare, o tentare sotto qualsivolia pretesto, o colore innanzi qualsivoglia Magistrato . . . . . . , che questo presente testamento, e dette altre disposizioni non sortischino il di loro effetto, o non siano eseguite in quella maniera, che per le parole di questo presente testamento si conoscerà esser stata la volontà, e mente di detto Signor Testatore, altrimenti &c. n.22.*

Questa particolar legge apposta dal Testatore dee certamente osservarsi. Imperocchè sostengono i DD. la opinione, che laddove vi sia statuto, col quale si dispone, che nelle dispute de' testamenti, o di altre disposizioni, debbano attendersi le parole della scrittura, non può giudicarsi con interpretazioni, ancorchè concorressero congetture di tal vigore, che dinotassero la diversa mente del Testatore, *Bart. in auth. nisi Cod. ad S.Conf. Trob. Mansf.conf.42.n.22.tom.9.Paris.Caeph.& alii.*

Vi è in Aragona simigliante statuto, il quale si commenda infinitamente dagl' Interpreti *Alciat. conf.96. num.11. Rolando conf.51. lib. 9. Menoch. conf. 325.*, e sopra tutto da *Casanat. conf.2.*, & 4.,

& 4., ov' egli esaggerò il gran pericolo, che s'incorre ne' giudizj, qualora dalle interpretazioni, e non già dalle espresse parole si voglia ricavare il voler del Testatore. Se dunque debbono attendersi le espresse parole della disposizione di Gio: Andrea, le parole dinotano, che fu sostituito il possessor di Fasciolo nelli soli 11. m. ducati, e nello Stato di Avella, e non già negli annui duc.24. m. del fedecommesso del Cardinale.

Così crediamo di aver già dimostrato, che per la sostituzione disposta da Gio: Andrea nel fedecommesso di Avella in benefizio del possessor di Fasciolo, in vano pretenda il Principe di Melfi di aspirare al fedecommesso del Cardinale. Abbiam ciò dimostrato nella ipotesi, che la sostituzione concepita nel fedecommesso di Avella in favor del possessor di Fasciolo in alcun modo reggesse: Ma or dimostraremo, che la medesima per varj motivi non regga, ed in prima per esser già caducata.

DAl rifletterfi all'ordine di succedere disposto dal Testatore nel fedecommesso di Avella, e dal riflettersi al caso, in cui fu il possessor di Fasciolo sostituito, si ravvisa, che la sua sostituzione sia già caducata. Gio: Andrea Doria invitò in primo luogo al fedecommesso, o sia maggiorato di Avella D.Carlo, e i suoi discendenti primogeniti maschi di linea mascolina. Nella mancanza de' maschi di D.Carlo chiamò il Cardinale, se trovavasi vivente, altrimente la sua linea, e discendenza mascolina: e nella mancanza della linea del Cardinale sostituì il possessor del fedecommeso di Fasciolo, colle seguenti parole.

E mancando detta linea in qualsivoglia modo succeda, e subentri, il possessor del fedecommesso, o Maggiorato, e primogenitura del palazzo, ed altri beni di Fasciolo, come si dirà in appresso.

Premorì il Cardinale a D.Carlo, e morì senza prole, onde restorono caducati i gradi delle sostituzioni ordinate così in suo benefizio, come in benefizio della sua linea; e quindi è, che dee riputarsi caducato ancora il seguente grado della sostituzione del possessor di Fasciolo. Pria di entrare però a questa dimostrazione, dobbiam risolvere un dubbio, che dal Principe si promuove. Dice egli, che il possessor di Fasciolo fu sostituito sotto la condizione della mancanza *in qualsivoglia modo* della linea del Cardinale: onde fu chiamato non men nel caso, che fusse succeduta, e poi mancata, ma benanche nel caso, che non fusse affatto succeduta la linea del Cardinale alli discendenti maschi di D.Carlo: quanto è a dire, che fu invitato con sostituzione vulgare, e fedecommessaria; permodochè non essendo succeduta la linea del Cardinale, debba il possessor di Fasciolo, per vigore della vulgare, succedere alli discendenti maschi di D.Carlo.

Per risolver questo dubbio, dobbiam noi esaminare, qual debba esser la intelligenza di quelle parole, *mancando in qualsivoglia modo*

modo la detta linea; giacchè in quella è fondato interamente l'appoggio del Principe. Egli interpreta le parole, *in qualsivoglia modo* in forma,che debban dinotare non meno il caso di esser succeduta, e poi mancata, che l'altro di non eser mai succeduta la linea del Cardinale:E lo ricava dalla forza della generale espressione *in qualsivoglia modo*, che riputa efficace a comprendere qualunque caso, e qualunque avvenimento: Ma chi non sà,quanto egli sia dubbio, il senso delle generali espressioni, de' quali è sempre incerto l'oggetto. Perciò in mezzo alla loro dubbiezza an creduto i DD., che la più sicura regola sia quella d'interpetrarle, colla più chiara intelligenza delle altre parti del testamento, in cui di simili espressioni abbia fatto uso il disponente. *L.53. §.fin. D. de legat. 1. Si numerus nummorum legatus sit, neque appareant, quales sint legati : antè omnia ipsius patrisfam. consuetudo, deindè regionis, in qua versatus est, exquirenda est. Sed, & mens patrisfam., & legatarii dignitas, & charitas, & necessitudo, item earum, quæ precedunt, vel quæ sequuntur summarum, scripta sunt spectanda.*

Vinc. Fusar. quæst.242. num.123. Ratio est, quia una pars testamenti alteram declarat . . . . . & una substitutio ab alia declaratur. Bart. in l. cohæredi §. & his D. de vulg., & pupill. Crav. consf.62. num.11. Ceph. consf.638. num.1. & seq., Menoch. consf.215. num.148.

Gio: Andrea nel *num.*43. del suo testamento, ordinando il fedecommesso di Fasciolo, chiamò il Marchese di Turiglio, ed i suoi discendenti maschi, e nella mancanza di questi volle sostituirgli il Cardinale, e volle sostituirlo così nel caso, che fusser succeduti quei discendenti maschi, come nel caso, che non fusser succeduti: ma non gli bastò di esprimere la di loro mancanza, colla stessa clausola *in qualsivoglia modo*, per abbracciare ambi i casi, onde spiegò espressamente anche il caso della loro mancanza senza succedere, cioè il caso della morte del Marchese senza discendenti. *E mancando essi in qualsivoglia modo, e morendo detto Sig. Andrea senza discendenti maschi n......*Indi nel *n.*44. dopo aver sostituito il Cardinale, e la sua linea mascolina nel fedecommesso medesimo di Fasciolo, nella mancanza della medesima, volle anche sostituire D.Carlo, e volendo sostituirlo nel caso, che fusse succeduta, e poi mancata, e nel caso, che non fusse affatto succeduta la linea del Cardinale, non espresse già la mancanza in ambi i casi, per mezzo della sola clausola *in qualsivoglia modo*: ma vi soggiunse espressamente il caso della mancanza del Cardinale senza discendenti, che è il caso, che i di lui discendenti non fussero succeduti. *Mancando in qualsivoglia modo la linea di detto Illustrissimo Signor Cardinale, o morendo senza figli,*

e di-

e discendenti maschi n. . . . Or riflettansi queste simili espressioni. Riflettasi, che anche in que' casi fece uso il Testatore delle parole *mancando in qualsivoglia modo*; e non credè di esser quelle valevoli ad abbracciare così il caso, in cui i discendenti del Marchese di Toriglio, o la linea del Cardinale fussero succeduti, e poi mancati: come l'altro di non esser mai succeduti, quanto è a dire così il caso della sostituzione fedecommessaria, come l'altro della vulgare; talchè volle distinguere i casi medesimi, con soggiungere le parole, *o morendo detto Signor Andrea senza discendenti maschi : o morendo il Cardinale Giannettino, senza detti discendenti maschi*, le quali certamente non facea mestiere di soggiungerle, qualora colle parole *mancando in qualsivoglia modo*, avesse inteso di comprendere l'uno, e l'altro caso. Interpetra dunque sinistramente il Principe nella sostituzione del possessor di Fasciolo le parole *mancando in qualsivoglia modo la detta linea*, per abbracciare non solo il caso della fedecommessaria, ma l'altro ancor della vulgare sostituzione, onde non può egli certamente sperare, che per mezzo di quelle parole sia vulgarmente sostituito nella mancanza della linea del Cardinale alli discendenti maschi di D.Carlo. Queste giuste riflessioni risolvono anche il dubbio, se mai si promuova dal Principe, che la sostituzione del possessor di Fasciolo, anche considerata come fedecommessaria, conteneva in se la vulgare. Imperocchè ben si sà, che per discernersi, se la fedecommissaria contenga ancor la vulgare, non abbiam regola costante, e sicura; poiche si rende ella variabile dalla varietà delle circostanze, che nelle disposizioni concorrono. E quindi è, che se piacque a Gio: Andrea in varie parti della sua disposizione di espressamente dichiarare così il caso della fedecommessaria, come l'altro della vulgare, ove in ambi i casi volle ordinar la sostituzione, forza è di credere, che se nella sostituzione del possessor di Fasciolo un caso solo espresse, non volle sotto l'uno, l'altro ancora comprendere. *Fusar. de subst. quæst.* 13. *num.*8. *Castr. in l.Scævola ff. ad Trebell. cons.*153. *præsens dubium col.*3. *lib.*1. *cons.* 412. *Cuman. cons.* 122. *col.*2. *Corne. cons.*31. *col. pen. lib.*2. *Soc. jun. cons.*42. *num.*16. & 20. *cons.* 100. *num.*6. *cons.*114. *num.* 12. *lib.*2. *Alciat. cons.*59. *num.*7. *lib.*9. *Hieron. Gabr. cons.*117. *num.* 16. *Cephal. consil.*620. *num.*15. *lib.*5. *Peregrin. de fideic. artic.*15. *num.*5.

Sciolto il dubbio, per cui pretende il Principe; che il possessor di Fasciolo fù invitato non solo, con sostituzione fedecommessaria: ma anche volgarmente nella mancanza della linea del Cardinale, ci riuscirà facile il dimostrare, che si caducò la sustituzione del possessor di Fasciolo, allor quando si caducò l'antecedente chiamata della linea medesima del Cardinale.

Ben sappiamo le gravi dispute, nelle quali i DD. si sono impegnati nell'

nell'articolo, se caducato il grado di mezzo, si caduchi il seguente. Ben sappiamo la teorica di *Bartolo* nella *l.quamdiù* §. *Is autem de acquir. hæred.*, il quale mostrò di sostenere, che la caducazione dal grado intermezzo non porta seco la caducazione de' gradi seguenti, per le parole, che in quella legge si leggono: *Qui tertio gradu scriptus est, si primo deliberante, secundus decesserit, ipse potest succedere.*

Sappiamo però, che altra teorica stabilì *Angelo in d. l.quamdiù*, poichè sostenne costantemente il contrario, sull' appoggio delle massime registrate in altre leggi: *In præsumenda testatoris voluntate, non licet supplere verba, sed scriptura testamenti servanda est l.fin.ff. de manum.test.*

Casus per verba non dispositus considerari non debet l.militi Codicillos ff. de testament. milit.

Cum facile fuerit testatori dicere, & non dixit, præsumitur dicere noluisse l.unic. §. *Sin autem Cod. de caduc. tollen.* d'onde poi si è ricavato quelche comunemente i DD. an sostenuto, che essendo i fedecommessi odiosi, non possa estendersi la lor disposizione da caso a caso.

Alcuni Autori, seguitando *Bartolo*, o malamente interpetrandolo, an tenuta la opinione, che caducato il grado di mezzo, non si caduchi il seguente. Ed altri seguitando il sentimento di *Angelo* an difeso l'opposto: Ma in questo conflitto vi sono stati coloro, i quali an riflettuto, che le opinioni di *Bartolo*, e di *Angelo* non sono tra loro ripugnanti; Interpetrando la teorica di *Bartolo*, e la disposizione della *l. quamdiù* per le sostituzioni vulgari, nelle quali succedendosi appunto nel caso, che non succeda l'antecedente grado, niente rileva, che il medesimo si caduchi. Anno per l'opposto interpretata la teorica di *Angelo* per le sostituzioni fedecommessarie, nelle quali dovendo il sostituto ricevere i beni soggetti dall'antecedente chiamato; se il grado antecedente si caduca, si caduca anche il seguente, perche manca colui, che dee al seguente porgere i beni.

Alciat. responsor. lib.9. consf.44. num.55. Quarta limitatio est, ut procedat suprascripta conclusio, quando ultimo loco substitutus potest venire ex vulgari, quæ in compendiosa est, & ita propriè loquitur Bartolus.

De Luca de fideicom. disc.107. num.7. Scribens ego pro reis conventis, inhærendo eodem laudabili stylo, admittebam dictam regulam; tanquam hodie receptam, insistebam autem super ejus limitatione derivante ab alia pariter recepta theorica Angeli in eadem l. quamdiù ff. de acquir. hæredit., ut scilicet ea non procedat, quando constat testatorem disponere voluisse per solam fideicommissariam, non autem per vulgarem, atque, ut nostri dicunt, facere fideicommissum graduale, de primo, in secundum, & de

*& de secundo in tertium ut ex Alex. consil.*1. *lib.*1. *Corn. cons.*199. *lib.*1. *Honded. cons.*49. *num.*50. *& seqq.*, *& num.*65. *& seqq. lib.*2., *& aliis Gratian. discept.*647. *num.*20. *cum seq.*, *Fusar. quæst.*460. *num.*49., *latè Altograd. cons.*46. *per tot. lib.*1. *Marcian. disputat.* 68. *per tot. Rot. decis.*323. *n.*7. *part.*1 *rec. Casanat. cons.*2. *n.*95. *in fin.*

Per queste generali regole dunque, essendo fedecommessaria la sostituzione del possessor di Fasciolo, ordinata in mancanza della linea del Cardinale, non potrebbe dubbitarsi, che rimase la medesima caducata, quando caducossi il grado della sostituzione di quella linea.

Ma siemo noi fuor di disputa. Per particolare circostanze, che nel nostro caso concorrono, dee riguardarsi certamente caducato il grado della sostituzione del possessor di Fasciolo. Comunemente an sostenuto i DD., che non possà permettersi la estenzione da caso a caso là dove ne risulterebbe l'effetto di rimanere esclusa la femina più prossima, per lo maschio più rimoto.

Certo egli è, che per escludere la caducazione, dee farsi estenzione da un caso all'altro, imperocchè deve succedere il sostituito, non già nel caso dal Tastatore espresso, ma in altro caso, che per interpetrazione si ammette, e ragionevolmente hanno stimato i DD., che non debba giamai darsi luogo a sì fatta estenzione in pregiudizio della femina più prossima per lo maschio più rimoto, sul motivo, che per nuocersi alla femina più prossima, dee concorrere il volere espresso del Testatore, là dove la estenzione nasce soltanto da congetture. *Casanat. cons.*2. *n.*21. *Oldrad. cons.*141. *n.*2. *Alex. cons.*1. *n.*8. *lib.*1. *Ruin. cons.*153. *nu.*5. *lib.*2. *Paris. cons.*87. *num.*37. *vol.*2. *Cephal. cons.*17. *num.*10. *Corn. cons.* 199. *num.*32. *in* 2. *Peregrin. art.*15. *nu.*8. *Quia ubi resultat istud inconveniens, nunquam admittitur extensio, etiam ubi alias admitti posset Bart. post gloss. ibi in l. si mater* §. 1. *de vulg. Alex. cons.*1. *num.*9. *tom.*1. Riguardata dunque come fedecommessaria la sostituzione del possessor di Fasciolo, dee riputarsi caducata nel caso, in cui siemo, di doversi escluder la femina più prossima per lo maschio di altra linea.

L'altra circostanza ella è, che l'antecedente grado della linea del Cardinale non tanto si caducò: quanto si ebbe *pro non scripto*, perchè la linea del Cardinale non mai nacque, e per questa circostanza la seguente sostituzione del Possessor di Fasciolo, o si reputi concepita nel caso della volgare, o pur come fedecommessaria, dobbiam crederla fuor di dubbio mancata. In questi termini disputano i Dottori dopo i consigli 21. e 141. di *Oldrado*, che mancando come non scritto il grado antecedente, resta l'ulteriore estinto. Così l'insegnarono *Corneo cons.*298. *lib.*3. *Dec. cons.* 327. *num.* 9. *Menoch. cons.*320. *num.*34. *Alciat. cons.*492. *num.*27. *cons.* 494. *num.* 12.

Sforz.

Sforz. de compend. par.6. quæst.6. art.1. , e *Paolo de Castro consil. 417. lib.2.* Odasi quel che scrisse *Casanatta cons.2. num.23.* dopo la scorta de' citati Autori, adducendo anche la ragione di questa opinione.

Undecimo prædicta fortius procedunt , & absque dubitatione , in substitutione pro non scripta, quia plus nullitatis est in eo, quod a principio non subsistit, quam in eo, quod ex post facto deficit. Oldrad. cons.177. num.2. late Cæphal cons.649. per tot. & ideo apud hæredem primum remanet sine onere restitutionis patrimonium, quia nunquam habuit onus radicem fundamenti, ut in substitutione pro non scripta docuit Baldus in l. unic. §. In primo Cod. de caduc. tollend. & Salycet. ibi num.8. ex textu capituli in l. si duobus reis §. si Titio, & posthumo de legat.1., & bene Paul. de Castr. cons.394. vol.1. num.3. Ratio est quia gradus caducus, vel quasi caducus a principio fuit validus saltem habitu, & potentia; ideo justum est hæredem ex caducitate, citra testantis mentem hæreditatem non retinere; sed in substitutione pro non scripta, hæc voluntas neque habitu, neque potentia a principio subsistit, unde cum pro non scripta sit, manet penes primum hæreditas, cui testatoris voluntas non resistit. Ruin. consil.96. num.9. consil.99. num. 14. vol. 2. Cæphal. consil. 949. num.20.

Per autenticar questa opinione, trascrivono i citati autori molte decisioni, ma la più famosa è quella del nostro S.C. proferita nell' anno 1625. nella causa del Principe di Satriano, sulla quale *Galeota* compilò le tre dottissime sue controversie 24.25. e 26. e scrisse *Marciano* la disputa 68.

Gio: Ambrosio Ravaschiero istituì suo erede universale Ettore suo figlio, e gli diè per coerede il postumo, il quale se fusse stato maschio volle, che avesse avuta la quinta parte della sua eredità, ma se fusse stata femina l'istituì nella sesta parte della eredità medesima. Al postumo se fusse morto senza figli sostituì Pier Francesco suo fratello, e Carlo suo nipote, se aveano figliuoli maschi, sostituendoli *vulgariter , pupillariter , ac omni meliori via*, e nel caso, che non vi fussero stati figliuoli maschi delli medesimi, volle, che si distribuissero i frutti della sua eredità tra' discendenti maschi, e femine di alcuni della sua famiglia.

Succedè a Gio:Ambrosio Ettore erede istituito. Il postumo dilui coerede non nacque, e premorirono ad Ettore senza figli, e senza altri discendenti Carlo, e Pier Francesco senza aver figli, onde surse la controversia tra Ettore, ed i congiunti della famiglia Ravaschiera, che pretendevano secondo la disposizione di Gio: Ambrosio di succedere nelli frutti della eredità del medesimo. Fu aspra, ed ostinata la disputa nel S.C., poicchè Ettore credeva, ch' essendo mancata la chiamata così del postumo, come

me di Pier Francesco, e di Carlo, non potesse avere ne anche luogo la lor chiamata. Varie furono le ragioni, che addusse *Galeota* sostenendo le parti di Ettore nelle sue dottissime controversie, ma la principale ragione, sulla quale fondò la caducazione della chiamata de' descendenti medesimi, ella fu perche la chiamata del postumo, comecchè questi non nacque, dovea riputarsi per non scritta. Per questa circostanza *Galeota* sostenne la mancanza dell'ultima sostituzione per la deficienza dell'intermezza, come non scritta, e nella *controvers.* 26. largamente esaminando la forza di tal circostanza in difesa del sentimento di *Oldrado* avvertì, che *Fulvio Paciano nel cons.* 23. *num.* 44. *& seqq.* affermò di avere trascorsi i luoghi di tutti gli Autori, i quali discorrono di questo articolo, ed a riserba di quattro, avea trovati tutti gli altri concordi in sostenere, che rimanendo, come non scritto il grado di mezzo, si caducano i seguenti. Procedè alla decisione il S.C., e quantunque la sostituzione fusse stata vulgare, e fedecommessaria, e quantunque non trattavasi di escludere la figlia dell'ultimo possessore, e quantunque il caso avvenuto fusse quello della sostituzione vulgare, inclinò il Senato in favor di Ettore, dichiarando libera in lui la eredità di Gio: Ambrosio suo padre: *Bona hæreditaria qu. Jo: Ambrosii Ravascherii patris Illustris Hectoris Ravascherii Principis Satriani supplicantis, remansisse, & remanere libera in personam ejusdem Illustris Principis, absque ullo onere, & gravamine Galeot. controvers.* 26. *in fin.*

Sente il Principe di Melfi il grave peso di questa decisione, onde per issuggirla si appiglia al voler fare riflettere, che intanto non si diè luogo dal S.C. alla sostituzione delli più prossimi della Casa Ravaschieri, in quanto l'antecedente grado di sostituzione in beneficio di Pier Francesco, e Carlo era concepito sotto la condizione, se questi avea figli; Onde essendo morti senza figli venne a mancare il grado della loro sostituzione per difetto della condizione, e per tal circostanza venne a mancare anche l'altro grado della sostituzione seguente, per lo comune sentimento de' DD., che qualora manca l'antecedente grado di sostituzione per difetto della condizione mancano anche gli altri gradi seguenti, per riputarsi i medesimi sotto la stessa condizione concepiti.

Ma è egli manifestamente fallace il discorso del Principe. Chiunque voglia seriamente riflettere alli motivi, che poteron muovere il S.C. a dichiarare caducata la sostituzione delli più prossimi della Casa Ravaschieri, scorgerà, che non fu già il motivo della mancanza della condizione apposta nel grado della sostituzione di Pier Francesco, e Carlo; ma fu egli l'altro, che la sostituzione del postumo si riputò *pro non scripta*. Due motivi da Ettore Ravaschieri si esaggeravano per far dichiarare caducata la sostituzio-

tuzione delli più prossimi della Casa Ravaschieri. Il primo egli era della non nascita del postumo, come si ravvisa presso *Galeota* nella *controv.26.num.1. & seq. usq. ad 8. -- Onus injunctum in testamento qu. Jo: Ambrosii Ravascherii extinctum fuisse ex subscriptis, luce clarius demonstrabitur primo, non nato posthumo, quo casu substitutio juxta veros terminos habetur pro non scripta, ut propriè contingit quando substitutio fit in favorem personæ, quæ tempore substitutionis non est in rerum natura &c.* L'altro fu della mancanza della condizione nel grado della sostituzione di Pier Francesco, e Carlo. Questo ultimo motivo certamente non potea reggere, e fu intrapreso in difesa di Ettore sol per vaghezza d'ingegno, imperocchè la condizione se Pier Francesco, e Carlo avean figli facea due figure; la prima, che Pier Francesco, e Carlo non potean succedere, se non qualora avean figli; e la seconda, che qualora questi non avean figli doveano in lor vece succedere i più prossimi di Casa Ravaschieri. Onde i più prossimi di Casa Ravaschieri erano appunto sostituiti, non già nel caso della verificazione della condizione, se Pier Francesco, e Carlo avean figli, ma nel caso della mancanza di tal condizione. Eccone le parole: *Item voglio, che non essendoci maschi di detto Signor Pier Francesco mio fratello, nè di detto Carlo mio nipote si distribuiscono &c. Galeot. controv. 24. in princip.* Quindi è, che se la mancanza della condizione apposta nella sostituzione di Pier Francesco, e Carlo non potea produrre l'effetto di far mancare il grado della sostituzione seguente, forzosamente dee conchiudersi, che il motivo, che mosse il S.C. a dichiarar caducato il grado della sostituzione delli più prossimi di Casa Ravaschieri, altro non fu, se non quello di esser mancato l'antecedente grado della sostituzione del postumo, che si ebbe *pro non scripto*.

PAssiamo ora a dimostrare, che la esistenza della Principessa rende inutile ancor la sostituzione, con cui pretende di esser chiamato il Principe, perchè la di lei persona impedisce, che se ne verifichi la condizione.

Consiste in riguardo a questo punto la disputa nel sostenersi dal Principe di Melfi, che Gio: Andrea Testatore concepì la chiamata del possessore di Fasciolo sotto la condizione della mancanza de' discendenti maschi di D. Carlo, e della linea, e discendenza mascolina del Cardinale Giannettino: Afferma perciò egli, ch'essendo mancato già il Cardinale senza prole, e mancando il Duca di Tursi senza figliuoli maschi, non rimanga più alcun discendente maschio di quelle linee, onde si verifichi già la condizione della chiamata del possessore del maggiorato di Fasciolo.

Sostiene all'opposto la Principessa, che se nella mancanza del Duca suo padre non rimangan più discendenti maschi di D.Carlo, rimarrà Ella nondimeno superstite, che è pur discendente da D.Car-

lo,

lo, e perciò non si verifichi la condizione di quella sostituzione: imperocchè il Testatore nel sostituire il possessore di Fasciolo, non avendo escluse le femine discendenti da D. Carlo, non escluse lei nel passaggio del fedecommesso da una linea all'altra. Conosce il Principe la forza della eccezione, onde ricorre ad altro rifugio. Ripiglia, ed afferma, che Gio: Andrea regolò le sue disposizioni, con ferma idea di conservare la sua agnazione in tutti, e tre i fedecommessi; e che sebbene nelli due fedecommessi del Cardinale, e di D. Carlo non avesse escluse apertamente le femine, l'escluse nondimeno implicitamente, poiche destinò loro il proprio luogo, dopo che i maschi delle tre linee fussero interamente estinti: anzi aggiugne, che sebbene formò il Testatore tre distinti fedecommessi per gli tre suoi figliuoli, pure li concatenò in tal forma tra loro, che un solo mostrò di disporne per lo desiderio, che godessero delli beni di tutti i tre fedecommessi, prima i maschi discendenti dalli tre suoi figliuoli, secondo l'ordine da lui prescritto, ed indi le femine colle condizioni, e vincoli apposti nelle loro chiamate. Onde conchiude, che sebbene dal Testatore ella, come femina non fu espressamente esclusa nel caso della sostituzione del possessore di Fasciolo, debba nondimeno riputarsi esclusa per la forza di sì fatte congetture.

Dovendo or noi fondar l'assunto di non esser verificata la condizione della chiamata del Principe, crediamo di rendere più chiara la difesa della Principessa, col far precedere, come preliminari cognizioni, le dimostrazioni, che il Testatore nelli due fedecommessi del Cardinale, e del Duca D. Carlo non contemplò certamente la sua agnazione, ma se mai ebbe idea di contemplarla nelle sue disposizioni, la restrinse solo al fedecommesso di Fasciolo: Che la chiamata particolare delle femine dopo la estinzione di tutti i maschi fu da Gio: Andrea prescritta, per lo solo fedecommesso di Fasciolo, e non già per gli due altri del Cardinale, e di D. Carlo: e che finalmente sia una vana idea il dirsi, che concatenò il Testatore i tre fedecommessi, regolandoli tutti con un metodo istesso, e con leggi tra di loro uniformi, per maggiormente confermare il pensiere di far succedere in prima tutti i maschi discendenti dalli tre suoi figliuoli, ed indi le femine, poichè si scorge dalle sue disposizioni, che i tre fedecommessi furono disposti con idee differenti, e con differenti, e distinti stabilimenti.

Argomenta il Principe la contemplazione dell'agnazione dal vedersi, che in alcune parti del testamento dichiarò Gio: Andrea il desiderio di conservare la sua casa. Addita, che nel cap. 21. del testamento dopo aver imposto a Giannettino, e a D. Carlo l'accettazione della sua disposizione, e la renunzia delle loro legitime in beneficio del Marchese Andrea lor fratello primogenito, soggiunse: *perche il tutto riguarda il loro beneficio, il comodo, e stabilimento*

della

della casa di esso Testatore.

Addita il *cap.58.* del testamento medesimo, in cui ordinando Gio:Andrea al Marchese di Toriglia l'accettazione, e l'osservanza della sua disposizione, e del fedecommesso, e primogenitura per lui istituito, si spiegò in questa maniera: *E quantunque detto Eccellentissimo Signor Principe Testatore abbia per certo, che detto Signor Andrea primogenito sia per approvare questo presente fedecommesso, maggiorasco, e primogenitura fatta da Sua Eccellenza, per mantenimento, e riputazione di detta sua casa*.

Addita anche il *cap.68.* ove previde Gio: Andrea il caso, che non avendo maschi il Marchese di Toriglia, fusse succeduta nello Stato di Melfi alcuna sua figliuola, e'l fedecommesso di Fasciolo fusse allora pervenuto ad alcun maschio di altra linea: nel qual caso consigliò al Marchese di Toriglia di maritare la sua figliuola femina con colui, che fusse succeduto al maggiorato di Fasciolo, e nel rendere egli ragione di tal consiglio, si spiegò colle seguenti parole: *Importando ciò sommamente alla conservazione di questa sua casa*.

Argomenta inoltre il Principe di Melfi la contemplazione dell'agnazione dall'aver Gio: Andrea ordinata artifiziosamente la conservazione della sua casa, allorche volle, che accadendo il caso di succeder le femine, o dovessero maritarsi con uomini della sua famiglia, o ciò non seguendo dovessero esse, e i di loro discendenti assumere le arme, ed il nome di Casa Doria. E congettura finalmente la contemplazione dell'agnazione dal vedersi, che nelli tre fedecommessi, invitando Gio: Andrea i maschi desiderò in essi sempre la qualità di dover esser maschi primogeniti discendenti da linea mascolina, e proibì loro ogni alienazione.

Potremmo noi sostenere colla scorta de' DD., che il desiderio da un Testatore espresso di voler conservare la casa, non dinoti già la conservazione dell'agnazione. Ma vogliamo esser contenti di argomentare sulla ipotesi del Principe: Vogliam con lui credere, che abbia il Testatore nel suo testamento contemplata l'agnazione, per aver mostrato il desiderio della conservazione della sua casa. Farem però conoscere, che quel desiderio non fu già comune a tutte le disposizioni del suo testamento, ma lo ridusse Gio: Andrea al particolare oggetto del solo fedecommesso di Fasciolo.

Quì riflettasi in prima, che non leggiamo nel testamento, o nel principio, o nel mezzo, o nel fine alcuna generale idea del Testatore, comune a tutte le disposizioni, di voler conservare la sua Casa, o la sua Famiglia: non vediamo espresso sì fatto desiderio per modo di regola, o per modo di general disposizione; per poterla credere, diretta generalmente a tutte le disposizioni, onde vogliono uniformemente gli Autori, che quando ciò manchi,

non

non possa considerarsi l'agnazione contemplata, se non in quella parte del testamento, in cui se ne fa menzione. *Hæc consideratio agnationis, & fideicommissi effectus ultra personas nominatas non progreditur, nec totam agnationem comprehendit: Sed his masculis, qui nominati fuerunt, deficientibus, illico fideicommissum expirat. Molina de primog. lib.1. cap.5. num.37. & lib.3. cap.5. n.20. Pereg. de fideic. art.14. num.37. Dec. cons.635. Farin. dec.508. n.9. Cavalcan. dec.81. p.3. ex nu.39. Rim. jun. Symon. de Petris, Mantic. Imol. Soc. Ripa, Gozad. Bruno, Paris. Grat. aliiq. apud Galeot. contr.25. num.35. ad 39.*

Incominciò Gio: Andrea il suo testamento dalle particolari providenze, che volle disporre per gli suoi figliuoli secondogeniti. Stabilì egli il fedecommesso del Cardinale, ed in questo non si legge parola, che dinoti affezione per la conservazione della Casa. Passò tosto a formare il fedecommesso d'Avella, ed in tutto il contesto del medesimo, nè anche veruna espressione si legge, che dinoti sì fatto desiderio.

La prima espressione, che ne abbiamo, è quella del *cap.21.* del testamento, in cui Gio: Andrea ordinando al Cardinale Giannettino, ed al Duca D. Carlo l'accettazione delle sue disposizioni, e la rinunzia in beneficio del Marchese di Toriglia della ragione delle di loro legittime: soggiunse: *perche il tutto riguarda il loro beneficio, ed il commodo, e stabilimento della Casa di detto Signor Testatore.*

Non può certamente raccogliersi dal tenore di questo capitolo, che il riguardo mostrato dal Testatore in ordinar le rinunzie, per lo commodo, e stabilimento della sua Casa fusse stato diretto alli fedecommessi istituiti per gli medesimi secondogeniti. Due stabilimenti si leggono in questo capitolo. L'uno per l'accettazione del testamento ordinata al Cardinale, ed a D. Carlo. L'altro per le rinunzie in beneficio del Marchese di Toriglia. Due cagioni dinotò per motivo di tali ordinamenti il Testatore: L'una il beneficio delli due secondogeniti, e questo già nasceva dall'accettazione del testamento, per mezzo del quale conseguivano essi i pingui lasciti del padre: Era l'altra il commodo, e lo stabilimento della Casa, e questo certamente sorgeva dal non fare dismembrare per cagione delle legittime quei beni, che sottoponeva al maggiorato di Fasciolo, a quel maggiorato, che dovea istituire, come egli poi espressamente spiegò, per la conservazione della sua Casa.

Niuno argomento dunque può quindi ritrarsi, per far credere, che Gio:Andrea Testatore considerò nel capitolo 21. il commodo, e mantenimento della casa per contemplar l'agnazione nelli due fedecommessi del Cardinale, e di D.Carlo.

L'espressioni del capitolo 58. colle quali mostrò parimente Gio: An-

drea di riguardare la conservazione della Casa, chiaramente furono riferite al solo fedecommesso di Fasciolo. Avea egli nel *cap.*38., e negli altri seguenti ordinato in beneficio del Marchese di Toriglio il fedecommesso di Fasciolo, onde gli piacque in sequela d'imporre nel *cap.*58. al Marchese l'accettazione di quel fedecommesso, valendosi delle seguenti parole: *E quantunque detto Eccellentissimo Signor Principe Testatore abbia per certo, che detto Signor D. Andrea suo figlio primogenito sia per approvare questo presente fedecommesso, maggiorasco, e primogenitura fatta da S.E. per riputazione, e mantenimento di sua casa &c.*

Il Testatore dunque fece uso delle parole, che riguardavano la riputazione, e mantenimento della sua casa, solo nel disporre il fedecommesso di Fasciolo: E se solo nel disporre quel fedecommesso, spiegò con parole chiare, e rotonde di disporlo per mantenimento, e riputazione di sua Casa; e come potrà dubbitarsi, che nel solo fedecommesso di Fasciolo ebbe egli il riflesso di mantener la sua Casa?

Anche le espressioni usate nel *cap.*68. si veggon dirette al fedecommesso solo di Fasciolo. Mostrò Gio: Andrea nella sua disposizione la premura, che per quanto fusse possibile restassero uniti il Principato di Melfi col fedecommesso di Fasciolo: Onde in quel capitolo si legge il consiglio, che diè Gio: Andrea al Marchese suo figlio primogenito, che se avveniva il caso di succedere alcuna femina allo Stato di Melfi, avesse procurato di maritarla a colui, che fosse succeduto nel maggiorato di Fasciolo, e ne assegnò così la ragione, *acciocchè questi due corpi restino uniti insieme, importando sommamente alla conservazione di questa Casa.*

Era dunque la premura del Testatore, che restassero uniti il Principato di Melfi, e 'l Maggiorato di Fasciolo, nella credenza, che quella unione giovasse per la conservazione della sua Casa. Al Maggiorato dunque di Fasciolo, e non agli altri due era indrizzato il pensiere di conservare la Casa.

Tutte le espressioni dunque additate dal Principe, nelle quali il Testatore dimostrò il desiderio di conservar la sua casa, ebbero riguardo al solo fedecommesso di Fasciolo. Ma sentasi, come in un altro capitolo, che non è piaciuto al Principe di additare, spiegò senza veruna dubbiezza il Testatore, che nel solo fedecommesso di Fasciolo meditò la conservazione della Casa. Incominciò il Testatore nel capitolo 38. a descrivere i beni, che volea sottoporre al fedecommesso di Fasciolo. Nè continuò la descrizzione nel *cap.*39.. Ed in fine di questo, pria di stabilir le leggi di quel fedecommesso, spiegò nella seguente guisa il suo pensiere: *E desiderando di stabilire detti beni in sua Casa, e nelli suoi discendenti nel modo, e forma, che si dirà in appresso; perciò ordina, comanda, e proibisce, che detti beni non possano esser venduti, alienati &c.*

In

In feguela dunque della defcrizzione delli beni, che fottoponea al Fedecommeffo di Fafciolo, diffe, che *defiderava di STABILIRE LI DETTI BENI IN SUA CASA*. Onde qual chiarezza maggiore potrebbe additarfi, di efferfi folo nelle difpofizioni di quei beni, fulli quali ftabilì il fedecommeffo di Fafciolo, riguardata da Gio: Andrea la fua cafa? Ma oltre di ciò foggiunfe: *nel modo, e forma, che fi dirà in appreffo*. Avea già il Teftatore difpofti nelli primi 13. Capitoli del Teftamento i fedecommeffi del Cardinale, e di D.Carlo, ne in appreffo fece di effi più menzione. Reftava folo di difporre il fedecommeffo di Fafciolo, onde fe dichiarò Gio: Andrea di voler confervare i beni nella fua cafa, come difponeva in appreffo, parlò folo del fedecommeffo di Fafciolo, che dovea ancora ordinarfi, e non già parlò de' due fedecommeffi, de' quali avea innanzi ragionato, e de' quali in appreffo non fece più parola.

Anche al folo fedecommeffo di Fafciolo ebbe riguardo il Teftatore, quando nella fucceffion delle femine, e delli di loro difcendenti prefcriffe il precetto, che doveffero quelle maritarfi con uomini della fua famiglia, o che, maritandofi con eftranei, doveffero i loro difcendenti affumere le arme, e 'l Nome della famiglia Doria. Gio: Andrea ordinò i due fedecommeffi per Giannettino, e per D.Carlo, ed in quelli affatto non fece menzion delle femine, come già abbiam detto. In ultimo luogo difpofe il fedecommeffo di Fafciolo, e dopo avervi invitato i tre fuoi figliuoli, e le loro linee mafcoline, pensò alle femine: ma circofcriffe la lor chiamata pe'l folo fedecommeffo di Fafciolo, che ftava già difponendo. Ecco le chiare parole della lor chiamata. *Le quali linee mafcoline legitime, e naturali, come fopra, eftinte, o non cominciate, fucceda in detti beni fideicommiffo, e maggiorafco quella femina che farà maggiore di età nata di alcuno di detti difcendenti di effo Signor Teftatore mafchi di linea mafcolina, e nati di legitimo matrimonio, quale non fia anche maritata, e che fia legitima, e nata di legitimo matrimonio &c.* Dunque nel fedecommeffo di Fafciolo invitò le femine, e nel fuccedere in quel fedecommeffo le femine dovean maritarfi con uomini della lor famiglia, o i loro difcendenti doveano affumere le Arme, e il Nome della famiglia del Teftatore. Dunque nel folo fedecommeffo di Fafciolo, e non per gli altri due, egli, così difponendo, ebbe la mira alla confervazione della fua cafa.

Egli è vero, che il Principe di Melfi vorrebbe far credere per varj argomenti, che le femine, ed i loro difcendenti non fuffero ftate invitate foltanto al fedecommeffo di Fafciolo, ma benanche agli altri due fedecommeffi. Ma fon fallaci, fon vani i dilui argomenti. Dovremmo noi quì proporli, per rifolverli: ma ftimiamo più propriamente di farcene carico nell'efame del punto, che ri-

guarda la chiamata delle femine, che da qui a poco foggiugneremo. Ed ecco, che qualora dal difiderio moftrato da Gio: Andrea di confervar la fua Cafa voglia tirarfi argomento di contemplazione di agnazione, affermiamo con ficurezza, che la contemplò egli nel folo fedecommeffo di Fafciolo.

Refta or folo da efaminare fe la circoftanza di effere ftati chiamati non folo nel fedecommeffo di Fafciolo, ma anche negli altri due fedecommeffi i mafchi difcendenti da linea mafcolina con ordine di primogenitura, e colla proibizione dell'alienazione fia efficace mezzo, onde fi congetturi nelli fedecommeffi del Cardinale, e di D.Carlo l'agnazione.

Noi non poffiam negare, che Gio: Andrea Teftatore invitò i mafchi nelli due primi fedecommeffi colla qualità di dover' effer difcendenti della linea mafcolina, ma diciamo, che la chiamata de' mafchi non fi è giammai riputata dalli Dottori valevole congettura per l'agnazione, riflettendo che fia ben differente la contemplazione della mafcolinità da quella dell'agnazione, talmente che anno effi ravvifata gran differenza tra'l fedecommeffo agnatizio, e mafcolino, ed an riconofciuta tal differenza anche quando fiafi aggiunta ne' mafchi la qualità di dover' effer difcendenti di linea mafchile. Imperocchè febbene molti Autori foftengono, che quando fiano chiamati i mafchi difcendenti da linea mafcolina il fedecommeffo per effi ordinato debba riputarfi agnatizio, pe'l motivo, che i mafchi invitati fiano agnati. Pure altri con più fodo fondamento an riputato, che non perciò pofsa ricavarfene argomento di agnazione.

Riflettono effi, che i mafchi difcendenti dalla linea mafcolina portan feco due qualità l'una di effer mafchi, l'altra di efsere agnati; onde il Teftatore abbia potuto riguardar l'una, abbia potuto riflettere all'altra: potendofi credere, che abbia chiamato, e preferito i mafchi fulla confiderazione, ch' effi foftengono il pefo della famiglia.

*Molina de primogenitis hifpanor. lib.3. cap.5. num.27. Et mafculorum vocatione non præcisè rationem confervandæ agnationis confiderandam effe, imo plures alias affignari poffe: veluti fi difponens voluerit mafculos vocare, ex eo quod ipfi fuftineant onera familiarum; fœminis vero fufficiat, quod eis competens affignetur, vel ex caufa prædilectionis, vel ex aliis caufis ex quibus non cenfeatur habita agnationis ratio, nec per confequens, quod difponens voluerit fœminas excludere propter mafculos remotiores; nifi ratio confervandæ agnationis expreffa fit. Bart. in l. fi defunctus Cod. de fuis, & legit. hered. Lupus allegat.*101. *col.*11. *Imol. in l. fi vero §. de viro ff. folut. matrim. Soc. conf.*48. *n.*26. *lib.*4. *Aret. conf.*20. *n.*9. *Jafon. in l.*1. *n.*4. *Cod. de fucceff. edict. Curt. fen. conf.*44. *num.*30. *Dec. conf.*333. *num.*2. *& conf.*309. *n.*7. *Graffus conf.*19. *num.*31. *lib.*1. *&*

conf.

conſ.20. n.3. lib.2. Capyc. dec.21. n.9. Tiraquell. de ceſſant. cauſ. limitat. 21. num.15.

In questo dubbio anno i DD. medeſimi ſtimato, doverſi credere, che abbia il diſponente più toſto la maſcolinità riguardata, che l'agnazione; perche l'agnazione come coſa eſorbitante non dee preſumerſi: *Manſi conſ.298. n.9. tom.4. Nam prima Conſtitutionis hujuſmodi primogenituræ in maſculina linea, & ſic in maſculis non urget. Hæc enim maſculorum vocatio nullius eſt momenti, ut rationem agnationis habuiſſe neceſſario concludat, & apud Doctores omnes, ut æquivoca dignoſcitur, & in alio ſignificatur accepta, quod nimirum ex ea, & ex hac expreſſione cenſeatur potius habita a Teſtatore ratio ſexus, & ſanguinis, quam agnationis, ut inter alios advertunt. Theſaur. Jun. quæſt. forenſ. lib.2. quæſt.12. n.60. Caſan. conſ.38. n.90. Surd. conſ.329. n.11. & ſeq. Imò, & quamvis pluries repetita, maſculorum tantum prædilectionem oſtendit, & ne a fœminis excludantur, non tam conſervationem familiæ contineat, fuit præcipua doctrina Ripæ in l. centurio. De vulg. n.162. Rota dec.486. n.17. p.1. dec.667. num.10. p.2. aliq. apud Caſtill. loc. cit.* Nè giova a far credere contemplata l'agnazione il vederſi colla chiamata di tai maſchi deſiderato l'ordine di primogenitura, e vietata l'alienazione de' beni. Imperocchè queſte congetture non ſolo non ſi riputano conchiudenti, ma ſono in tal forma equivoche, e vaghe, che ad ogni ſedecommeſſo, ſia regolare, ſia irregolare, ſia maſcolino, ſia agnatizio egualmente convengono *Altogr. contr.79. n.31. Giurb. dec.32. de Luc. de fid. in ſumm. n.65.*

Noi però non ſiamo nel dubbio. Il Teſtatore invitò i maſchi diſcendenti da linea maſcolina con ordine di primogenitura, e colla proibizione dell' alienazione nelli due primi maggiorati, e colle ſteſſe qualità invitò nel terzo maggiorato i maſchi diſcendenti dal Marcheſe di Toriglio: ma nel terzo maggiorato poi eſpreſſamente dichiarò di voler conſervare la ſua Caſa. Onde ſe non oſtante la chiamata de'maſchi, con quelle qualità, volle Gio: Andrea nel ſedecommeſſo di Faſciolo aggiungere, che iſtituiva quel ſedecommeſſo per conſervar la ſua caſa, e per conſeguenza l'agnazione, dobbiam credere, che la chiamata ſola de' maſchi nelli due primi maggiorati, in cui non ſi eſpreſſe alcuna parola per conſervar la Caſa ſu diretta ſoltanto a riguardare il ſeſſo: e non già l'agnazione.

Così crediamo di aver già dimoſtrato, che inutilmente il Principe di Melſi ſoſtenga, che nelli due ſedecommeſſi del Cardinale, e di D. Carlo fu contemplata l'agnazione. Tanto maggiormente, che per dar luogo all'agnazione ſi ricercano per comun ſentimento di tutti i DD., che o ſia a chiare note eſpreſſa, o vi concorrano circoſtanze tali, che alla volontà eſpreſſa equivagliano; per la ragione, che dovendoſi per mezzo dell'agnazione eſcludere coloro, che

 ſono

sono invitati dalla natura, e dalla legge, non possa credersi contemplata l'agnazione, se non nel caso, in cui non possa affatto dubbitarsene, *Peregrin. de fid. art.*11. *num.*39. *De Luc. de fideic. disc.*72. *n.*4. *Altog. cont.*38. *Mantic. de conject.lib.*6. *cap.*14.*n.*20.

Passiamo ora all'esame del secondo argomento, per cui il Principe afferma, che sebbene Gio: Andrea espressamente non escluse le femine, quando sostituì il Possessore di Fasciolo, per altro mezzo nondimeno mostrò di volerle escluse, poiche destinò loro il particolar luogo di succedere dopo estinti tutti i maschi discendenti dalli tre suoi figliuoli. Onde se chiamò le femine dopo estinti i maschi di tutte le tre linee, cio è segno, che non volle farle succedere per mentre duravano i maschi di qualunque linea, e quando i fedecommessi dovean far passaggio da una linea ad un altra. Si fonda egli sulle parole del *cap.* 45. *del testamento*; *le quali linee masculine legittime, e naturali come sopra estinto, o non cominciate, succeda quella femina &c.* affermando, che il Testatore pria ordinò i tre fedecommessi per li tre suoi figliuoli, e per le tre loro linee mascoline, ed indi estinte, o non cominciate quelle linee, invitò le femine: onde le invitò generalmente alli beni di tutti, e tre i fedecommessi dopo averli goduti tutti i maschi dell'altre linee.

Ma o quanto egli s'inganna? Ripugnano a questa idea le espresse parole mille volte ripetite da Gio: Andrea in chiamare le femine soltanto al fedecommesso di Fasciolo: E per succedere al solo fedecommesso di Fasciolo, doveano appunto essere invitate dopo l'estinzione di tutte le tre linee mascoline.

Il metodo, con cui Gio: Andrea regolò la disposizione del fedecommesso di Fasciolo fu egli di descrivere in prima tutti i beni, che pensava di sottoporre a quel fedecommesso, come già a minuto li descrisse nel *cap.*38. Dispose poi le chiamate. Invitò in prima a goderlo il Marchese di Toriglio, e li suoi discendenti maschi di linea mascolina: nella estinzione della linea mascolina del Marchese, invitò il Cardinale Giannettino, e li suoi discendenti maschi parimente di linea maschile. E nella mancanza della linea del Cardinale invitò finalmente D. Carlo, e li suoi maschi, anche colla qualità di dover esser discendenti da linea mascolina. Ed indi nella estinzione di tai linee mascoline immediatamente, senza interposizione di altre parole sostituì le femine nella forma, che siegue.

Le quali linee mascoline legitime, e naturali come sopra estinte, o no cominciate succeda in detti beni quella femina, che sarà maggiore d'età nata di alcuno di detti discendenti di esso Signor Testatore maschi di linea mascolina, e nati di legitimo matrimonio, quale non sia anco maritata, e che sia legitima, e naturale, e nata di legitimo matrimonio.

Di-

Disponendo dunque il fedecommesso di Fasciolo sostituì Gio: Andrea le femine, e le sostituì dopo avere invitati i maschi delle tre linee. Or se è così, qual'infelice pensiere trasporta il Principe a credere, con aver il Testatore chiamate le femine sotto la condizione della estinzione delle tre linee de' maschi fossero invitate non solo al fedecommesso di Fasciolo, ma benanche agli altri due fedecommessi antecedenti? Forse non convengono quelle parole, *le quali linee* al solo fedecommesso di Fasciolo? Convengono certamente. Imperocchè per avere a quel fedecommesso chiamati il Testatore prima i tre suoi figliuoli gradatamente. e poi i maschi delle tre loro linee, non potean certamente le femine succedere nel fedecommesso di Fasciolo, se non estinte le tre linee mascoline, e quindi egli è, che il Testatore non impropriamente concepì in quel fedecommesso per loro, la condizione, colle parole -- *quali linee mascoline &c.*

Ma per confermare maggiormente la fallacia dell' argomento del Principe, sentasi la maniera, colla quale nella chiamata delle femine il Testatore si espresse. Incominciò egli l'invito delle femine nel *cap.45.*, e spiegò in quel capitolo, che succedesse *nelli detti beni, fedecommesso, e maggiorato quella femina &c.* Avea egli poco avanti descritti i beni, che sottoponea al fedecommesso di Fasciolo; ed ecco, che nel primo invito delle femine le invitò alli beni, che immediatamente innanzi avea descritti, e ad un solo fedecommesso, e maggiorato: e questo qual'altro potea essere, se non il maggiorato di Fasciolo, nella descrizzione del quale furono le lor sostituzioni situate?

Procedè nel *cap.46.* ad invitare i descendenti maschi della femina, e l'invitò *nel modo, e forma, che si è detto delli discendenti del sudetto Signor Andrea*, ch'era colui, per cui avea istituito il fedecommesso di Fasciolo.

Continuando le providenze per le femine nel *cap.48.* previde il caso di dover succedere alcuna femina maritata con persona, che non fusse di Casa Doria, ed ordinò che chiunque succedesse dovesse assumere le arme, e cognome della famiglia Doria, e dinotò il fedecommesso a cui dovea succedere, con tai parole: *Con obbligo, ch'essa, e chiunque succederà in questo fedecommesso debba lasciar l'arme, e 'l cognome del marito, e pigliar l'arme, e 'l cognome di Casa Doria.*

Diè nel *cap.50.* all'ultimo discendente maschio la facoltà, che avendo più figliuole femine, potesse eliggere quale più gli piacesse, per farla succedere in quel fedecommesso, e si spiegò parimente con simili espressioni: *Si dichiara inoltre, che se l'ultimo discendente maschio di detto Signor Testatore avesse una, o più figlie femine, possa eligere quale d'esse più gli piacerà, quale debba succedere in detto fedecommesso.*

Nel *cap.52.* invitando anche le femine, che discendessero per linea feminina disse: *E mancando le persone, e linee sudette succeda in detto fedecommesso quella femina &c. in manieracbe sino a chè vi saranno discendenti di esso Signor Testatore, il presente fideicommesso non si estingua, ma vada in loro per ordine di primogenitura.*

Ordinò nel *cap.55.*, che le figliuole femine potessero maritarsi con discendenti del Signor Marcello Doria, e parimente si spiegò così: *In maniera che maritandosi con alcuno delli discendenti del detto Signor Marcello Doria, possano godere del detto fedecommesso.*

Nel *cap. 57.* diè anche la facoltà all'ultimo maschio di eliggere alla successione di quel fedecommesso quella femina, che fusse maritata con alcun discendente di D. Ferrante Consaga, o del Duca di Canneto, ch'eran congiunti in matrimonio con D. Vittoria, e D. Artemisia Doria sue figlie, e cinque volte in quel capitolo spiegò, che succedessero *in detto fedecommesso*.

Ecco, che non solo il Testatore nella continuazione del fedecommesso di Fasciolo fece la sostituzione delle femine, ma in ogni capitolo, in cui diè la provvidenza per le medesime, si riportò a quel particolar fedecommesso, che stava disponendo, con far uso sempre, e costantemente delle parole: *SUCCEDANO A QUESTO FEDECOMMESSO: AL PRESENTE FEDECOMMESSO: AL DETTO FEDECOMMESSO.*

Son troppo chiari, ed aperte le espressioni, colle quali Gio: Andrea riferì la chiamata delle femine al solo fedecommesso di Fasciolo, e non già agli altri due fedecommessi. E pure qui ripiglia, ma troppo sottilmente il Principe, che intanto si valse il Testatore della spiega di un solo fedecommesso, in quantochè nel caso di dover succedere le femine, doveano tutti i tre fedecommessi trovarsi congiunti. Imperocchè se pria mancava il Cardinale, dovea il suo fedecommesso unirsi a quel di D. Carlo; e mancando poi i discendenti maschi di D. Carlo, e del Cardinale, doveano i due fedecommessi congiungersi a quel di Fasciolo, in guisa che nell'ultimo maschio, delli tre fedecommessi un solo veniva a comporsene, e perciò nel singolar numero fu il fedecommesso spiegato.

Tralasciando Noi di rispondere, che non è vero, che tutti i tre fedecommessi doveano in un solo radunarsi, per essersi già dimostrato nel primo punto, che alli 24. mila ducati del Cardinale, non fu mai sostituito il Possessor di Fasciolo; Diciamo, che abbiamo un'altro capitolo, che è il 56. del testamento, il quale ci toglie da ogni briga. In quel capitolo espressamente Gio: Andrea spiegò, che la chiamata delle femine erasi disposta assolutamente pel fedecommesso di Fasciolo. Imperocchè volle egli, che venendo

do il caso della successione delle femine, fra le femine fusse preferita colei, a cui perveniva il Principato di Melfi, e facendo menzione del fedecommesso, in cui doveano esse succedere, spiegò a chiare note il fedecommesso del Palazzo, ed altri beni di Fasciolo: eccone le parole: *Dichiara però, ed ordina, che non ostante il detto di sopra, venendo il caso, che a detto fidecommisso del Palazzo, ed altri beni sudetti sono chiamate le femine, sia preferita alle altre quella, in cui fusse pervenuto il Principato di Melfi, purche si mariti, o sia maritata in marito, che sia della famiglia Doria*.

Nè può il Principe ricavar ragione dell'essersi detto *a detto fedecommesso del Palazzo, ed altri beni sudetti*, quasi che gli altri beni fusser quelli degli altri due fedecommessi. Imperocchè il fedecommesso di Fasciolo era composto del Palazzo di Fasciolo, che diè nome al fedecommesso medesimo, e di molti altri beni, come era la casa posta in piazza Doria, la Villa di Pegli, il Marchesato di Torlglio, e di S. Stefano, il feudo di Loano, e molti altri, che volle dinotare con quelle parole, *ed altri beni*. In fatti in molte parti del Testamento, in cui volle dinotare il solo fedecommesso di Fasciolo, sempre lo espresse colle parole *del Palazzo, ed altri beni di Fasciolo*. Così nel *cap*.8. nel sostituire il Possessore di quel fedecommesso al fedecommesso di Avella, espresse: *Il Possessore del Palazzo, ed altri beni di Fasciolo*. E nel *cap*.9. ordinando, che lo Stato, e beni di Avella si fussero incorporati al medesimo fedecommesso disse: *Si uniscano al fedecommesso del Palazzo, ed altri beni di Fasciolo*. Ed usò le istesse formole specialmente nel *cap*.35., e nel *cap*.68., oltre molti altri luoghi.

Così manifestamente apparisce, che Gio: Andrea invitò le femine al solo fedecommesso di Fasciolo; ed in quel fedecommesso solo destinò loro dopo i maschi il proprio luogo. Dunque per quel fedecommesso solo potrebbe valer l'argomento, che per essere esse invitate dopo tutti i maschi delle tre linee, si debbano riputare escluse per mentre que' maschi duravano, ma non già potrebbe valere per gli altri due fedecommessi, per gli quali non si veggon le istesse circostanze.

Conchiudiamo questo punto col farci carico di un'altra riflessione del Principe. Sperava egli di fare argumentare la esclusione delle femine per li maschi di tutte le trè linee dal supposto, che si fusse data per esse la particolar provvidenza, con cui fussero state invitate dopo l'estinzione di tutti quei maschi. Ma, riuscito vano il disegno, Egli spera, che da altra parte del testamento, possa argomentarsi l'esclusione delle femine per li maschi d'ogni linea. Nel Capitolo 68. Gio: Andrea, disiderando l'unione del Principato di Melfi, col fedecommesso di Fasciolo, consigliò (come altrove abbiam detto) al Marchese di Toriglio suo primogenito, che

non lasciando figliuoli maschi, avesse maritata la femina, alla quale perveniva lo Stato di Melfi, con colui, che sarebbe succeduto al fedecommesso di Fasciolo: avertendelo ancora di lasciar l'istesso consiglio alli suoi eredi, e successori: Onde dice il Principe che da ciò si ravvisi, il fermo pensiere di Gio: Andrea di escluder la femina dell'ultimo possessore per lo maschio di altra linea; Imperocche si ravvisa da quel Capitolo, che se rimaneva alcuna femina del Marchese di Toriglio, senza esservi maschi, non potea certamente succedere al maggiorato di Fasciolo, ma dovea succedervi il maschio di altra linea, giacchè il Testatore consigliò; che si fusse maritata con colui, che dovea succedere al detto maggiorato. Ma è questa riflessione egualmente, come l'altre, infelice: Imperocche Gio: Andrea diè sì fatto consiglio per lo fedecommesso di Fasciolo. E noi non abbiam mai dubbitato, che in quel fedecommesso la femina d'una linea dovesse al maschio dell' altra esser posposta; Ma da ciò non sorge argumento, che avesse per gl'altri due Fedecommessi Gio:Andrea l'istesso pensiere concepito. Ecco le parole di quel capitolo.

Di più considerando esso Eccellentissimo Signor Testatore, che sebbene la grandezza, e conservazione delle Case dipende principalmente dalla volontà d'Iddio, tuttavia è permesso ancora agli uomini di mirare per esse quanto possono, però avvertisce, e raccorda al detto Illustrissimo Signore Andrea suo figlio, che in caso, che dalla Divina Maestà non li fusse concessa prole masculina, ma solamente feminina, e che per mancamento di detta prole masculina lo Stato di Melfi si avesse da disgiungere, e separare dalli luoghi, e beni di quà contenuti nell'istituzione del fideicommesso, maggiorasco, e primogenitura del palazzo grande di Fasciolo, ed altri beni sudetti, procuri di maritar quella figlia, a cui toccarà detto Stato di Melfi, precedendo però le debite dispense con quello, che dovrà succedere in detto palazzo, ed altri beni, acciocchè se possibil sia questi due corpi restino uniti insieme, e che questo raccordo detto Signor Andrea lasci alli suoi eredi, e successori, importando sommamente alla conservazione di questa Casa. num.68.

Risoluti i primi due argomenti l'uno dell' agnazione, l'altro della posposizione delle femine alli maschi di ogni linea, resta da risolversi l'altro della concatenazione. Afferma il Principe, che i tre fedecommessi furono in tal forma tra di loro concatenati, e congiunti, che mostrò il Testatore di ordinarli con una istessa idea, onde tutti con uniformi leggi, e colle condizioni istesse restassero disposti; E quindi vuol ricavare, che basti; che in alcun luogo della sua disposizione abbia dimostrato il desiderio di conservar fra li maschi la sua agnazione, o che abbia le femine alli maschi delle tre linee posposte, perche si creda, che avesse ciò disposto per tutti, e tre i fedecommessi. Vorrebbe dunque il Princi-

pe,

pe, che per vigore di tal concatenazione, l'agnazione considerata nel solo fedecommesso di Fasciolo, e l'esclusione delle femine nella esistenza de' maschi anche in quello fedecommesso disposta, s'intendessero repetite nelli fedecommessi del Cardinale, e di D. Carlo. Molti, e varj sono i motivi, colli quali spera il Principe di sostener questo assunto: Onde Noi prima proporremo questi per risolverli, e poi soggiungeremo quelli, che dimostrano, che Gio: Andrea con differenti, e distinte idee regolò i due primi fedecommessi istituiti per lo Cardinale, e per D. Carlo, dal terzo, che istituì per lo Marchese di Toriglio.

Fonda il Principe i motivi della concatenazione nel dire, che istituì il Testatore il fedecommesso degli annui ducati 24. mila, ed in primo luogo ordinò la proibizione di alienare, volle poi che capo, e principio di quel fedecommesso fusse il Cardinale, e dopo di lui invitò il suo primogenito maschio: indi il secondo, e terzogenito, e tutti gli altri discendenti maschi con ordine di primogenitura. Quando questi fussero mancati, chiamò il Possessore del fedecommesso di Avella, e soggiunse, che si dovesse osservare in tal caso per gli ducati 24. mila quel che si disponea nel medesimo fedecommesso di Avella.

Passò poi ad istituire il secondo maggiorato nominato di Avella, e parimente in questo ripetè in prima la proibizione di qualunque alienazione, dichiarò capo, e principio del medesimo fedecommesso il Duca D. Carlo, e chiamò poi il dilui primogenito maschio; ed indi tutti gli altri discendenti maschi da primogenito in primogenito, rimettendosi totalmente a quelche avea disposto per gli discendenti maschi del Cardinale. Previde il caso della mancanza delli discendenti di D.Carlo, e siccome nel primo maggiorato avea sostituito D. Carlo alli discendenti del Cardinale: così volle sostituire a D. Carlo, ed alli di lui discendenti il Cardinale Giannettino, e la sua linea, e discendenza mascolina.

Previde anche la mancanza della linea del Cardinale, ed invitò al fedeccommesso di Avella il Possessore del maggiorato di Fasciolo, con esprimere, che facendosi luogo alla sostituzione del Possessor di Fasciolo dovessero osservarsi in quel caso per gli beni del fedecommesso di Avella quelche avrebbe in appresso disposto per lo fedecommesso di Fasciolo. Finalmente dispose il fedecommesso di Fasciolo, e dopo aver'anche proibita ogni alienazione, fece capo, e principio di quel fedecommesso il Marchese di Toriglio, dopo di cui invitò il primogenito maschio del medesimo, e così da primogenito in primogenito tutti gli altri discendenti maschi di linea mascolina. Mancando questi sostituì il Cardinale Giannettino, e li suoi discendenti primogeniti maschi nella maniera, che aveva invitato i discendenti maschi del Marchese di Toriglio; Ed in difetto della linea del Cardinale volle ancor, che

fuccedeffe D. Carlo, e li fuoi difcendenti mafchi di linea mafcolina, *in tutto come fi era detto della linea del primo, e del fecondogenito*.

Pone in profpetto il Principe tutte la chiamate in quefta guifa ordinate delli tre fedecommeffi, per far riflettere, che le condizioni, li vincoli, e l'ordine del fuccedere in tutti i tre fedecommeffi dovevano effere gli fteffi; anzi dovea l'un fedecommeffo nell'altro reciprocamente incorporarfi, ed incorporati doveano effere con uniformi leggi regolati.

Tutti gli argomenti adunque della concatenazione fi riducono alla uniformità, ch'egli fuppone delle chiamate, delli vincoli, e condizioni, ed alla incorporazione ordinata vicendevolmente dell'uno nell'altro fedecommefso. Dobbiamo dunque efaminare, fe vi fia la perfetta uniformità delli vincoli, e delle chiamate fra i tre fedecommeffi, e la reciproca incorporazione fuppofte dal Principe, e fe effendovi faccian l'effetto di produrre la concatenazione.

Confifte la uniformità a fenfo del Principe nella proibizione di alienare, nell'efserfi ciafcun de' tre figli fatto capo, e principio del proprio fedecommeffo: nell'efserfi invitati i mafchi di ciafcuna linea, colla qualità di dovere efsere difcendenti da linea mafcolina, e di dover fuccedere da primogenito in primogenito, e nell'efserfi finalmente a ciafcun delli tre figli, per cui fi iftituiva quel fedecommefso foftituiti gli altri due figliuoli del Teftatore, e le loro linee mafcoline.

Confifte la incorporazione nel fupporfi, che in ogni cafo il fedecommeffo delli ducati 24. mila del Cardinale dovea incorporarfi in quel di Avella, e'l fedecommefso di Avella in quel del Cardinale, e poi l'uno, e l'altro in quel di Fafciolo, e 'l fedecommefso finalmente di Fafciolo in quel del Cardinale, e poi nell'altro di Avella.

Noi non negamo, che Gio: Andrea uniformemente ordinò la proibizione dell'alienazione in tutti tre i fedecommeffi: che di ciafcheduno delli tre fece capo, e principio quel figlio per cui lo iftituiva: che nell'aver chiamato dopo i figli i loro difcendenti mafchi, richiefe egualmente ne' mafchi la qualità di efser difcendenti di linea mafcolina, e parimente richiefe, che ciafcun fedecommefso pafsafse da primogenito in primogenito. Ma non è vero, che a ciafcun figlio nel fedecommefso, che per lui, e i difcendenti fuoi mafchi iftituiva Gio: Andrea; foftituì gl'altri due fratelli, ed i loro difcendenti mafchi; imperocchè abbiam difputato nel primo punto, che febbene nel fedecommefso di Avella a D. Carlo fu foftituito pria il Cardinale, e poi il Marchefe di Turiglio, ed i loro difcendenti mafchi, e nel fedecommefso di Fafciolo al Marchefe fu foftituito il Cardinale, e poi D. Carlo, e le loro linee mafcoline;

ne ; Non fù così egualmente disposto nel fedecommesso del Cardinale , in cui fu solo al medesimo sostituito il Possessor di Avella, che era D. Carlo , o alcuno delli suoi discendenti , e non già vi fu sostituito anche il Marchese di Turiglio , come nel primo punto abbiam dimostrato : onde il ricavare da ciò argumento di concatenazione , è egli lo stesso di assumer per principio quelche abbiamo in disputa .

E per lo stesso motivo dobbiam far riflettere , che resta nel solo supposto del Principe il dirsi , che dovea vicendevolmente incorporarsi ciascun fedecommesso nelli due altri ; imperocchè leggiamo, che dovea incorporarsi il fedecommesso del Cardinale in quel di Avella , e quel di Avella in quel di Fasciolo : ma non veggiam disposto , che il fedecommesso del Cardinale si fusse incorporato nel fedecommesso di Fasciolo , e quel di Fasciolo si fusse incorporato nel fedecommesso del Cardinale , o del Duca D. Carlo . Quando Gio: Andrea sostituì il Possessore di Avella al maggiorato del Cardinale , ordinò , che in quel caso gl'annui duc. 24. mila del Cardinale medesimo s'incorporassero , e rimanessero soggetti alle leggi , e maggiorato di Avella : E così ancora quando sostituì il possessore di Fasciolo al fedecommesso di Avella , ordinò in quel caso , che lo Stato di Avella , e gli annui ducati 11. mila si incorporassero , e rimanessero soggetti alle leggi del fedecommesso di Fasciolo : Ma quando ordinò il fedecommesso di Fasciolo , sebbene vi sostituì nella mancanza delli maschi del Marchese di Turiglio il Cardinale , e'l Duca D. Carlo colli loro discendenti maschi , non per ciò dispose , che seguendo il caso di tali sostituzioni, i beni del fedecommesso di Fasciolo si fussero incorporati , o a quel del Cardinale , o a quel di D. Carlo : e ne anche espresse , che fussero soggetti alle leggi di alcuno di que' due maggiorati ; anzi espressamente si riferì nel far le sostituzioni per li due secondogeniti alle leggi stesse , che nello maggiorato di Fasciolo avea ordinate per lo Marchese , e suoi discendenti . Ed ecco , che si restringe la uniformità , alle proibizioni dell'alienazione egualmente ordinate nelli trè fedecommessi : alle dichiarazioni , che ciascun delli trè figli fusse capo del fedecommesso , che per lui , e per gli suoi discendenti Gio: Andrea istituiva ; ed alle chiamate de' maschi discendenti da linea mascolina , anche egualmente disposte nelli trè fedecommessi . E' egli vera la uniformità di queste circostanze . Ma da altra parte vediamo in quante altre la diversità delli due fedecommessi del Cardinale , e di D. Carlo dal fedecommesso di Fasciolo si ravvisa .

Compose Gio: Andrea il fedecommesso di Fasciolo colli beni gentilizj pervenutigli dalli suoi maggiori , onde per gli beni di quel fedecommesso dimostrò egli il particolar pensiero di conservarli nella sua Casa ; così contemplando la sua agnazione . E per ef-

fetto dello flesso pensiere ordinò ancora, che le femine per succedervi, si maritassero con uomini della sua famiglia: o essendo maritate in estranei, dovessero, per abilitarsi a succedervi, assumere le arme, e 'l nome di Casa Doria: ma questo desiderio, e questo pensiero di conservare i beni nella sua Casa, e di contemplar l'agnazione no 'l dimostrò già per gli altri due fedecommessi.

Invitò il Testatore nel suo fedecommesso di Fasciolo le femine, dopo che fussero estinti tutti i maschi delle trè linee, come chiaramente lo espresse: ma non le invitò già negli altri due antecedenti fedecommessi. Volle provedere con particular cura, che restassero uniti per quanto era possibile il Principato di Melfi, e i beni, che sottoponea al fedecommesso di Fasciolo, e perciò incaricò al Marchese di Toriglio, che procreando egli soltanto femine, avesse maritata la figliuola, a cui toccava il Principato di Melfi con quel maschio, che fusse succeduto al maggiorato di Fasciolo: E perciò volle ancora, che fra le femine fusse succeduta nel fedecommesso di Fasciolo colei, a cui perveniva lo Stato di Melfi. Ordinò in questo terzo maggiorato l'inventario. Dispose, che questo maggiorato non potesse dividersi: Che nel concorso del nipote col zio, dovesse il primo succedervi: Che se alcuno delli chiamati incorresse in delitto di offesa Maestà, o Divina, o umana, restasse privo di quel fedecommesso: Conforme ne privò ancora quel chiamato, che si trovasse religioso, o pure dopo esser succeduto, professasse in alcuna religione. E tutte queste leggi, tutte queste condizioni, tutti questi pensieri concepì Gio: Andrea pel terzo maggiorato, ma non li concepì già per gli due primi. Or se in tante forme si scorge diversa l'idea del Testatore fra i due primi fedecommessi, e quel di Fasciolo: Come potrà mai dirsi, che i vincoli, le condizioni, l'ordine di succedere furono in tutti, e trè i fedecommessi conformi. Tanto maggiormente, che se in mille parti si vedessero uniformi le circostanze delli trè fedecommessi, ed in una sola discordassero, questa sola basterebbe per dinotare la diversità delle disposizioni.

Ma fingiamo, che concorressero tutti quei uniformi vincoli, uniformi chiamate, ed uniformi disposizioni d'incorporazione, che addita il Principe: anzi fingiamo, che non concorressero tante particolari qualità nel fedecommesso di Fasciolo a differenza degli altri due, pure quelle circostanze non sarebbero valevoli per dinotare la concatenazione. Il vedersi in varie disposizioni ordinati l'istessi vincoli, le istesse condizioni, e le istesse qualità farà sol credere, che abbia il Testatore desiderata la simiglianza nelle disposizioni: Ma non già abbia voluto la uniformità, e la concatenazione delle medesime.

Corre certamente gran differenza tra l'uno oggetto, e l'altro; imperò-

peroche la somiglianza non produce il rapporto di una disposizione all'altra: Ma lo produce all'opposto la unità, e la concatenazione. Nasce la unità, e la concatenazione del credersi, che un Testatore abbia regolato le varie disposizioni con un solo fine, e con un solo pensiero: Ma per discernersi quando siasi così disposto, non vi è altro mezzo, che ricorrere alla maniera, colla quale il Testatore à spiegato le disposizioni medesime.

E' stata frequente fra i DD. nell'articolo della ripetizione l'esame delli mezzi, dalli quali può nascere o la unità, o la difformità delle disposizioni: Onde col sentimento de' medesimi sarà egli molto proprio di notare nella nostra specie le circostanze, dalle quali si esclude la unità, e la concatenazione delli trè fedecommessi da Gio: Andrea istituiti.

Dee in prima riflettersi, che la unione nel dubbio non si presume: Ma si presume più tosto la diversità delle disposizioni *l.unica §.sin autem Cod. de caduc. Tollend.: Sed & unitatis non in occulto sit ratio, cum ideo videatur Testator disjunctim hoc reliquisse, ut unusquisque suum onus non alienum agnoscat: Nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas conjunctim ea disponere.*

L. Quæ conditio ff. de condit., & demonstrat. Quæ conditio ad genus Personarum non ad certas, & notas personas pertineat, eam existimamus totius esse Testamenti, & ad omnes hæredes institutos pertinere. At quæ conditio ad certas personas accomodata fuerit: eam referre debemus ad eum dumtaxat gradum, quo hæ personæ institutæ fuerunt.

Dalle disposizioni di queste leggi ben può raccogliersi, che fortissime congetture si ricercano per credersi la unione; Ma questa nella nostra specie non ravvisiamo. Ravvisiamo bensì quattro potentissime congetture di quelle, che principalmente notano i DD. per escluderla.

La prima ella è la separazione delle orazioni *Bartol. in l. repet. de legat.3. Soccin. jun. cons.77. lib.3.num.17.* ibi = *Et cum in isto casu non sit dictio aliqua repetitiva & sint capitula habentia orationem perfectam, & inter diversas Personas; non est dubitandum non fieri repetitionem prædictæ qualitatis. Cefal. cons.38. num.47. Gabriel. cons.95. lib.1. num.15. Menoch. cons.111. num.29.*

La seconda ella è la diversità de' beni. *Paris. consil.87. lib.2. Menoch. de præsumpt. lib.9. præsum.180. num.13. post Bartol. in dict. l. repetend.*

La terza è la diversità delle persone. *De Petr. de interpet. ultimar. volunt. lib.2. interpretat.4.dubit.2.solut.2. Gabriele cons.95. vol.1. Castill. controver. lib.2. cap.4. num.133.*

La quarta è la diversità della ragione. *Bald.cons.153. lib. 5. Sforz. ordin. cons.95. Cefal. cons.177. Mantica de conjectur. ultimar. voluntatum lib.6. tit.13.* Concorrono queste quattro congetture sen-

za dubbio nella nostra specie, imperoche in quanto alla separazione delle orazioni dee riflettersi, che Gio: Andrea non solo non congiunse li trè fedecommessi sotto una orazione, ma dopo avere istituiti i primi due fino al Capitolo 13. del suo testamento, passò ad ordinare altre cose indifferenti, e non s'impiegò a disporre il fedecommesso di Fasciolo pria del Capitolo 38. del medesimo testamento. Concorre la circostanza della diversità de'beni, perche non può dubitarsi, che i due primi fedecommessi, e quel di Fasciolo furono istituiti sopra beni diversi. Nè anche può dubitarsi della diversità delle Persone, poiche a ciascun delli trè figli fù diretto il suo particolar fedecommesso. E concorre sopra ogn'altra circostanza, la diversità della ragione, poiche abbiam dimostrato, che nel Fedecommesso di Fasciolo riguardò Gio: Andrea la conservazion della sua Casa, la quale non riguardò negl'altri due fedecommessi.

Ma crediamo, che fuori del bisogno ci siamo cotanto diffusi nel dimostrare, che Gio: Andrea nel fedecommesso solo di Fasciolo volle aver mira alla sua Casa, ed alla sua agnazione: Che le femine in quel solo fedecommesso furono posposte alli maschi di tutte le trè linee, e che non vi fusse concatenazione, tra'l fedecommesso di Fasciolo, cogli altri due precedenti; Imperoche da altro documento sorge una pruova chiara, e distinta per questi trè assunti.

Sappiasi, che Gio: Andrea Testatore nel 1590. ordinò un'altro testamento, in cui lasciò erede universale Andrea Marchese di Turiglio suo primogenito, ed alli secondogeniti lasciò soltanto un'appannaggio di circa annui duc.10. mila per ciascheduno.

Indi fece un solo fedecommesso particolare, e sottopose al medesimo quelli stessi beni, che nel testamento del 1604. destinò poi per lo fedecommesso di Fasciolo. Invitò In primo luogo al godimento di quelli il Marchese di Turiglio, e i suoi discendenti maschi di linea mascolina.

Nella mancanza de' medesimi, chiamò Giannettino, e la sua linea mascolina, ed indi D. Carlo, ed i suoi discendenti maschi. In difetto delle linee mascoline de' detti trè suoi figli maschi, chiamò le femine, colle condizioni tutte, con cui furono poi invitate nel testamento del 1604. spiegando in quel primo testamento la loro sostituzione coll'istesse parole.

Le quali linee mascoline legitime, e naturali estinte, o non cominciate succeda in detti beni quella femina, che sarà maggiore di età nata di alcuno di detti discendenti di detto Eccellentissimo Testatore maschi di linea mascolina, e di legitimo matrimonio, la quale non sia ancora maritata. Con condizione &c.

In questo fedecommesso appose tutte quelle particolari disposizioni, che si leggono nel testamento del 1604. per lo fedecommesso di Fasciolo, ed usò le istesse formole, e le istesse espressioni, per dimo-

mo-

mostrare il desiderio di conservar la sua Casa, che poi parimente usò nelli Capitoli già da noi divisati per lo fedecommesso di Fasciolo: In maniera che intieramente tutto il disposto in quel fedecommesso del 1590. fù trascritto per lo fedecommesso di Fasciolo del 1604. *fol.*723., & *seqq. vol. scriptur. Abell.*

Donde si scorge, che nel testamento del 1604. altro non oprò il Testatore, che l'aggiunzione delli due particolari fedecommessi a prò delli due suoi secondogeniti, senza variar l'idea, che avea concepita nel 1590. in formare l'unico fedecommesso in favore del Marchese di Turiglio suo primogenito, e degli altri chiamati.

Or da ciò riflettasi, che nell'aver Gio: Andrea considerata in quel fedecommesso la conservazione della sua Casa; non potè certamente considerarla se non per un solo fedecommesso, ed avendo posposte le femine alli maschi delle trè linee delli trè suoi figliuoli; per un sol fedecommesso le pospose, e le particolari Leggi, che ordinò in quel fedecommesso, non poterono essere dirette, se non se alla disposizione di un solo, giacche un solo fedecommesso in quel testamento stabilivasi.

L'intiero fedecommesso, composto dell'istessi beni, ordinato coll'istessa idea, spiegato coll'istesse formole, e colle istesse parole fù apposto nel testamento del 1604. sotto il nome del fedecommesso di Fasciolo, onde come può mai richiamarsi in dubbio, che l'agnazione, la posposizione delle femine, le particolari Leggi che vediamo nel fedecommesso di Fasciolo siano ristrette a questo solo fedecommesso, ma non siano certamente communi agli altri due antecedenti fedecommessi?

Ecco dunque chiaramente distrutta l'idea del Principe di Melfi, che vuol rifondere alli fedecommessi del Cardinale Giannettino, e di D. Carlo quelche fù dispósto nel fedecommesso di Fasciolo: Ecco vano il pensiero di correlazione, e concatenamento di questo agl' altri due fedecommessi.

Premesse le dimostrazioni, che nelli due fedecommessi del Cardinale, e di D.Carlo certamente non fù contemplata l'agnazione, ma fù sol contemplata nel terzo di Fasciolo: che nel terzo solo, e non negli altri due fedecommessi furon chiamate le femine dopo la estinzione di tutt' i maschi; e che non si ravvisi alcuna concatenazione delli due fedecommessi coll'altro di Fasciolo: ci riuscirà molto facile il dimostrare, che la esistenza della Principessa figliuola dell'odierno Duca di Tursi non faccia verificar la condizione della chiamata del Principe di Melfi. Si riduce or la disputa nel vedere, se la Principessa figliuola del Duca di Tursi ultimo possessore discendente dalla linea, in cui sono entrati i beni, debba restare esclusa dal Principe, ch'è maschio sì: ma di altra linea, ed è rimoto al Duca in 11. grado, rimosse già le circostanze dell' agnazione, della chiamata delle femine doppo tutti i maschi delle

tre

tre linee, e della concatenazione.

Rinoviamo la memoria della chiamata del possessor di Fasciolo, che ordinò Gio: Andrea nel fedecommesso di Avella, da cui la disputa dipende. Invitò egli D.Carlo, e li di lui discendenti maschi e nella mancanza di questi chiamò il Cardinale, se trovavasi vivente, se nò, la sua linea, e discendenza mascolina, e mancando la linea del Cardinale, invitò il possessore del maggiorato di Fasciolo; eccone le parole: *E mancando detti maschi discendenti legitimi, e naturali, come sopra di detto Signor D. Carlo, succeda il detto Illustrissimo Signor Cardinale, se sarà vivo, se non la sua linea, e discendenza mascolina legitima, e naturale, e nata di legitimo matrimonio in infinito per ordine successivo, e secondo la prerogativa dell'età, e l'ordine di primogenitura, in tutto come si è detto di sopra del fedecommesso di dette rendite lasciate al detto Signor Cardinale, le cui parole quì si abbino per ripetite. E mancando detta linea in qualsivoglia modo succeda, e subentri il possessore del fideicommisso, maggiorasco, e primogenitura del Palazzo, ed altri beni di Fasciolo, e del Marchesato di Toriglia, ed altri beni, come si dirà in appresso.*

Afferma per mezzo di queste parole il Principe, come altrove anche abbiam detto, che il possessor di Fasciolo in due casi fu sostituito; fu sostituito, e volgarmente, e per fedecommesso al Cardinale, ed alla sua linea; e che per vigor della volgare restò sostituito sotto la condizione istessa, nella quale era stato sostituito il Cardinale, e la sua linea, e discendenza mascolina, cioè sotto la condizione della mancanza delli discendenti maschi di D.Carlo, e per vigor della fedecommessaria fu sostituito alla linea mascolina del Cardinale.

Onde nell'uno, o nell'altro caso veggonsi i mascoli soli posti in condizione, e perciò nella mancanza del Duca di Tursi senza figliuoli maschi, dee farsi luogo alla sostituzione del possessore di Fasciolo con rimanere esclusa la Principessa.

Per risolvere in tutte le sue parti l'argomento del Principe, dimostraremo in prima, che fingendo di essere stato il possessore di Fasciolo sostituito volgarmente nella mancanza del Cardinale, e della sua linea, non per tanto può succedere nelli due fedecommessi del Cardinale, e di D. Carlo in esclusione della Principessa discendente dalla linea, in cui sono entrati i beni.

E ponendo poi nel vero suo aspetto la disputa farem conoscere, che il possessor di Fasciolo fu sostituito per fedecommesso alla linea del Cardinale, e che perciò non possa il Principe sperar di succedervi, con escluder lei, ch'è certamente compresa sotto la condizione della mancanza della linea. Formiamo dunque in prima la disputa nell'ipotesi, che il possessor di Fasciolo fusse stato sostituito volgarmente, onde dovesse riputarsi invitato sotto la condizione della

mancanza delli discendenti maschi di D.Carlo; e riflettasi, che per succedere il Principe di Melfi, dovrebbe escludersi la femina discendente da D.Carlo, ch'è della linea, in cui si son radicati per lo spazio già di anni 142. i beni. Questa è la linea, in cui Gio: Andrea Testatore desiderò di aprire una nuova casa; e da questa sperò egli, che germogliassero amati rampolli, i quali poi mantenessero nella lor casa il militare esercizio maritimo, nel quale da lui, e dagli avi eransi sparsi copiosi sudori. Sperolli dalla linea di D. Carlo, perche tralucea in lui, sin dalli teneri anni, il valor de' suoi progenitori, e non li sperò già dall'altra del Marchese di Turiglio, che mostrò la indole, e l'inclinazione opposta, e diversa. Perciò Gio: Andrea inclinò, con particolar distinzione il suo amore in D.Carlo, perciò collocando il Marchese, come primogenito nelli beni gentilizj situati nella Lombardia, pensò di tramandare a D. Carlo, ed alla sua linea tutte le nuove copiose ricchezze, che possedea nel Regno. Da questa linea or dunque pria di esser finita, si strapperanno que' beni? e se ne spoglieranno i discendenti di D.Carlo, che incontrorono il distinto amore di Gio: Andrea, per tramandarli alli discendenti di altra linea men considerata, e diletta? Fingendo, come abbiam detto, che il possessore di Fasciolo fu sostituito sotto la condizione della mancanza de' discendenti maschi di D. Carlo, consentiamo, che non sarebbe sotto questa condizione compresa espressamente la Principessa, ma reca in questo caso la legge a lei il pronto soccorso: la legge, che giustamente interpreta i pensieri de' disponenti.

La legge è quella, la quale ragionevolmente presume, che il favore, la inclinazione, e l'amore dimostrato dal Padre a' figli si diffonda, e più oltre anche alli di loro discendenti; fissiamo gli occhi a quelche *Papiniano* nella troppo nota, *l. cum Avus de condit. & demonstrat.* dispose. Essendosi stati istituiti eredi da un Testatore il figlio, e 'l nipote nato da altro figlio, col peso, che morendo il nipote fra lo spazio di anni 30. avesse restituita al zio la sua parte: morto il nipote fra gli anni 30. lasciando però di se figliuoli, credè il Giureconsulto, che si contenesse nella disposizione la tacita condizione, se 'l nipote fra 30. anni moriva senza figliuoli. Congetturò egli, che nell'animo del Testatore dovesse ravvisarsi per gli figliuoli del nipote lo stesso amore, che avea concepito pe 'l padre, e congetturò, che una certa natural passione, per gli figli dovea destare nell'animo di chiunque la giusta pietà di non farli rimaner privi delli beni al padre lasciati.

L. cum avus filium ff. de condit. & demonstrat. Cum avus filium, & nepotem ex altero filio, hæredes instituisset; a nepote petiit, ut si intra annum trigesimum moreretur, hæreditatem patruo suo restitueret. Nepos, liberis relictis, intra ætatem suprascriptam vita decessit. Fideicommissi conditionem conjectura pietatis respondit defecisse: quod mi-

minus scriptum, quam dictum fuerat inveniretur.

Piacque oltremodo a *Giustiniano* il sentimento del Giureconsulto, riguardandolo uniforme alla natural ragione, ed alla verisimile volontà de' disponenti; onde oltre de' figli volle ampliarlo, e distenderlo in favor de' discendenti.

L. cum acutissimi C. de fideicom. Nos hujus sensus merito mirati plenissimum et donamus eventum, ut si quis hæc dispofuerit non tantum filium hæredem instituens, sed etiam filiam, vel ab initio nepotem, vel neptem, pronepotem, vel proneptem, vel aliam deinceps posteritatem, & eam restitutionis post obitum gravamini subjugaverit, non aliter hoc sensisse videatur, nisi ii, qui restitutione onerati sunt, sine filiis, vel filiabus, nepotibus, vel neptibus, pronepotibus, vel proneptibus fuerint defuncti.

Ma *Papiniano* in caso assai più forte stimò, ch'essendosi ordinata la restituzione del fedecommesso, si contenesse nella disposizione la tacita condizione, se mancava colui, che dovea restituirlo senza aver figli. Avea il Testatore lasciato il predio a' suoi liberti, col vincolo *ne de nomine familiæ exiret*. Fu diviso il predio fra' liberti, e ne toccò la porzione ad una liberta. Morì poi questa, e lasciò un figliuolo, onde si accese tra 'l medesimo, e gli altri liberti la contesa, pretendendo i liberti, che per lo divieto del Testatore, *ne de nomine familiæ prædium exiret*, doveasi in loro beneficio restituire la porzione toccata alla liberta; Ma *Papiniano* il contrario rispose.

L. 79. §. cum inter de legat. 2. Cum inter libertos ad prædii legatum liberta quoque fuisset admissa: quod patronus petiit, ut de nomine familiæ non exiret, hæredem libertæ filium partem prædii, quam mater accepit, retinere visum est.

Con sentimenti assai impegnati esaggerò *Antonio Fabro* la ragione di tali disposizioni, onde nel trattato *de errorib. prag. decad.* 20. *error. ult. num.* 2. così spiegossi.

Quemadmodum enim impius esse creditur pater, qui sine causa hæreditatem suam filio adimit, ut alium sibi eligat successorem, ita & impietati quodammodo favere velle, videtur is, qui hæredis gravati liberis ex emptam velit portionem patris, quam alii restitui jussit.

E commentando la *d. l. 79. §. cum inter & legat.* 2. nel medesimo *tratt. de error pragm. decad.* 28. *error* 8. *num.* 10. disse: *Cum quæreretur an ad portionem libertæ, quæ simul cum cæteris admissa fuerat, tanquam, quæ non minus de nomine, ac familia patroni esset, quam liberti masculi: ejusdem libertæ filius post matris mortem admittendus esset, an vero ad cæteros libertos ea portio redire deberet. Respondet Papinianus pro libertæ filio contra libertos cæteros: an quod non exeat de familia libertorum portio, quæ remanet penes filium libertæ? Exit sanè, quia ut jam supra diximus, filius ille patris sui, non matris familiam sequitur . . . Nihil ergo est, ex quo Papinia-*

pinianus moveri potuerit, nisi ex eo quod in illa specie libertas sit ex earum personarum numero, quæ ad legatum fuerunt invitatæ, cum sit de nomine, & familia libertorum. Portionem vero matri delatam auferri ejus filio, post matris mortem inhumanum certè esset, cum non possit videri alienum a voluntate Testatoris, quod & naturæ, & matris voto congruebat, ut mater filium, sive ex testamento, sive ab intestato hæredem haberet in portione, quam sibi vivens ipsa quæsivisset.

Dalle disposizioni di queste leggi, e dalla ragione, colla quale le medesime si son regolate, è derivata poi la massima, che nelli fedecommessi, e maggiorati in primo luogo si attenda la linea, e che se non sia, per intiero evacuata la linea, in cui una volta siano entrati i beni, non possano i beni medesimi far passaggio ad altra linea, *Molin. de primogen. hisp. lib.3. cap.6. num.32. Sicut enim successio ipsa non debet exire ex illa linea, in qua semel ingressa est, ita etiam primogenituræ jus non debet transitum facere ex illa linea, in qua semel radicatum est, nisi omnes ex eadem linea procedentes deficiant. Cum eadem ratione, qua majoratus institutor prætulit filium primogenitum, ejus liberos prætulisse censendus sit l. cum avus de condit. & demonstrat. Leum acutissimi C. de fideicom.*

Da altra parte non negamo, che le disposizioni di tai leggi non tolsero alli Testatori l'arbitrio di disporre delli loro beni, onde non sia lor vietato di privare i figli de' beni, che si son lasciati al Padre, o che i beni faccian passaggio da una linea all'altra, senza che sia la prima in tutta evacuata. Quindi son nate le dispute fra DD., se disposto il fedecommesso, con invitarsi varie linee de' maschi, dovendo far passaggio i beni da una linea all'altra, possa in tal caso rimaner esclusa la femina discendente dall' ultimo Possessore. Stimarono coloro, che an sostenute le parti della femina, di militar per lei le disposizioni delle leggi, e le massime da noi riferite: stimorono all'opposto gli altri, che an sostenute le parti del maschio dell'altra linea, che militi per questo l'arbitrio del Testatore; Furono i principali fautori del primo sentimento *Soccin. cons. 48. num.26. lib.4., Aretin. cons.20. num.9., Jason. in l.1. num.4. Cod. de successorio Edic. Curti. Sen. cons.44. num.30. Dec. cons.733. num.2. cons.309. num.7., & cons.315. num.6. Paris. cons.41. num.82. lib.3. Tiraquell. ut cessante causa. limitatione 21. num. 14. Rimi-nal. cons.33. num.67.* Talche *Molina* su'l sentimento di questi Autori conchiuse: *Cum igitur ex vocatione masculorum non censeatur habita agnationis ratio, consequens est, ut ex ea non debeat induci fœminarum exclusio propter masculos remotiores, sed quod casus omissus ad juris communis dispositionem reducendus sit. Molin. de primogen. hispan. lib.3. cap.5. num.27. in fin.*

Gli altri, che favorirono i maschi furono *Jacobus de Aretin. in addit. ad specular. tit. de successione ab intestat. vers. est sciendum. Riccard.*

de

de Malum. in addition. ad Speculatorem in rubrica de Testamentis. Albert. Brun. de statutis excludentib. fœminam art. 3. quæst. 1. col. 2. Celsus conf. 75. Cef. conf. 71. num. 4. aliique.

An pugnato però questi Autori con principj egualmente certi, e sicuri, cioè, che debbono ammettersi a succedere i figli, quando la giusta interpetrazione per ammetterli non ripugna al volere del Testatore: ma che non debbano ammettersi, quando il Testatore abbia voluto certamente escluderli: onde ben si vede, che an ridotta la questione all'esame delle congetture, che concorrono nel caso, il quale si disputa.

Per ben regolare però questo esame an creduto quelli, che più seriamente an trattata la materia, che debba tenersi presente di esser la femina assistita dal dritto di natura, e dalle leggi, che certamente l'invitano alli beni posseduti dal Padre, donde ricavano, che per escluderla, vi è di bisogno di una sicura, ed accertata volontà del Disponente, per la qual cosa disse *Molina de primogen. hisp. lib. 3. cap. 4. num. 37. Ex quibus infertur, quod ex triplici statu, in quo lites, quæ super exclusione, vel admissione fæminarum versantur, esse possint, videlicet, quod lis sit clara ex parte masculi remotioris gradus, vel ex parte fæminæ, vel dubia: masculus solum in primo casu poterit obtinere; fæmina verò in duobus casibus sequentibus necessario masculo remotioris gradus præferenda erit, cum jure communi ejus intentio fundata sit.*

E *Parladoro* nella *quæst. 1. num. 5. Puto igitur si apertè ex Testatoris constet voluntate voluisse eum, masculos etiam alterius lineæ, & remotioris gradus fœminas excludere, ejus voluntatem omnino sequendam esse .... Porrò cum Testator non ita expressit, & asserta voluntate fœminas expulit, hic mihi Molinæ melior videtur opinio, existimantis tunc masculum alterius lineæ non expellere fœminam ultimi possessoris .... Nunquam masculum alterius lineæ præferemus fæminæ descendenti ab ultimo possessore, nisi evidentissimis constet argumentis voluisse testatorem eos excludere, extantibus masculis remotioribus ...... Porrò si evidentissimis constet conjecturis eam Testatoris fuisse voluntatem, ut remotioris gradus, & diversæ lineæ masculi fœminas excluderent, veluti si dixerit, volo, ut masculis existentibus, nullo unquam modo, fœminæ succedant, ejus omnino voluntatem sequi debemus, istiusmodi enim liquidissimæ conjecturæ certissimam faciunt voluntatis probationem. Valenz. conf. 97. num. 68. Ramon. conf. 100. num. 483. Castill. tom. 5. controv. cap. 92. num. 53. Fontanell. decis. Catal. 37. num. 11. Surd. conf. 316. n. 11. & seqq. & conf. 317. num. 38. lib. 3. Fusar. de substit. quæst. 385. n. 12. & 30. Castill. lib. 2. controv. cap. 4. num. 101.*

Le congetture, che notano i Dottori per desumerne, che il Testatore abbia pensato di escludere la femina più prossima pe'l maschio più remoto, sarebbero principalmente, se nella disposizione, dalla

qua-

quale si vuole escludere la femina, siasi contemplata l'agnazione, o se in quella disposizione abbia chiamate le femine dopo i maschi anche più remoti, e di altra linea. Ma noi abbiam già dimostrato contro allo sforzo del Principe, che tai congetture nel nostro caso non concorrono. Resta dunque solamente da esaminare, se per essere stati invitati soltanto i maschi, da ciò possa nascere congettura efficace di esclusione per la femina nel passaggio dall' una linea all'altra. Crede il Principe, che sia sostenuta la opinione a se favorevole da molti Autori, i quali si riferiscono da *Molina de primogen.hispan. lib.3. cap.5. num.30. 31. & 32.*; ma altri certamente suppongono il contrario, e lo sostengono per molte ragioni, che narra lo stesso *Molina num.32. usq. ad 36.*, e specialmente in quelle parole. *De hujus autem conclusionis veritate pluries etiam controverti solet, nam si ex solo verbo, masculus, fœminarum exclusio propter masculos remotiores induci prætendatur, id tamen non aliter, quam per argumentum a contrario sensu fieri potest, quod nullo pacto ad juris communis correctionem admittendum est*. Si avanzano gli Autori in favor della femina a sostenere, che se siano chiamati i maschi, e siano le femine espressamente escluse, debba interpetrarsi la mente del Testatore di volerle escluse dalli maschi della lor linea, ma non già nel passaggio dall' una linea all'altra, riflettendo, che per escluderle in questo caso, s'incontra la ripugnanza di tante massime, che abbiam già narrate, onde debba il Testatore espressamente dichiararlo.

De Marin.lib.2.cap.36.num.31. Tertius est casus ille, de quo agimus, si imprudenter contra facti veritatem supponere volumus, D.Reg.vocasse filios ex D.Anna ejus filia descendentes, cum expressa masculinitatis qualitate, & quod fœminæ excludantur, verum non dixit, velle eas exclusas, etiam propter masculos remotiores; & hoc casu si ad defuncti collateralis successionem concurrerent masculus ex fœmina remotior, & fœmina ex masculo proximior, ista præfertur. Ratio est, quia exclusio illa fœminarum a majoratus Institutore expressa, intelligenda est propter masculos ejusdem lineæ, & gradus, non autem propter masculos alterius lineæ remotioris, ita ut masculo ejusdem lineæ, & gradus deficiente, fœmina proximior in illius defectum, remotis aliis quibuscumque, ad majoratus successionem admittitur.

Probat conclusionem hunc doctissimus Covarr. lib.3. variar. cap.5. n.5. circa finem, sub illis verbis: Ex quibus dum Periti Perticensis opinionem sequuntur, ipse collígo, fœminam proximiorem ei, qui ultimo majoratum obtinuit, præferendum fore masculo remotiori, & qui eisdem lineæ particeps non est, Molin. cit. cap.5. num.71. Alvarad. de conject. mente defuncti, lib.2. cap.3. §.4. num.31. vers. quod quoties. Burg. de Paz omnino videndus cons.26.num.8. 9.10. & 14. & in proœmio legum Tauri n.120. cum seq. Mier.tract.de majorat. par.2.

quæst.

quæst.6. num.97. Petr.de Salaz. in tract.de usu, & consuetud.cap.12. num.68. ubi expressis verbis affirmat, ad hoc ut masculus remotior fœminam proximiorem a majoratus successione escludere possit opus esse, quod ultra vocationem masculinitatis exprimitur, quod succedat masculus, etiam in gradu remotior, & fœminæ præferatur, idemque latius scripsit Parlador. cit.quæst.1. num.5.6.7. & 8. ubi dicit, tunc masculum alterius lineæ, & remotioris gradus fœminam ex masculo, sive ab ultimo possessore descendentem a majoratus successione excludere, si ita constat de expressa voluntate Testatoris, quia sic voluit.

Cæterum si de aperta ejus voluntate non constat, quod fœminam propter masculos alterius lineæ excludere voluerit, sed simpliciter masculos illis prætulit, inhærendo Molin. sententiæ existimat in hoc casu masculum alterius lineæ remotiorem fœminam proximiorem, sive ab ultimo possessore descendentem excludere non posse, Dominus Valenz. cit.consf.97.num.68. sub illis verbis. Et solum posse illis præferri masculum ejusdem lineæ, & gradus, & non remotiorem, aut alterius lineæ &c. Joseph Roman. cons.100. num.483. per tot. fol. mihi 954. Molina Jesuita insignis de justitia, & jure disput.625. num.5. vers. secundo loco post lineam, Castill.tom.5.controv.cap.92. num.53. & cap.143.§.unico num.3. Joan. Petr. Fontanel. omnino videndus decis.33.num.11. Addentes ad Molin. de hispan. primogen. lib.3. cap.4. num.41. & 42. & citat.cap.5.num.71., & seqq. quo loco conclusionem hanc in Regnis hispaniarum, tam in judicando, quam in consulendo verissimam, atque receptam esse testatur, & his magni nominis Hispanis doctoribus ex nostris Italis addo præstantissimum Surd. cons. 316.num.11. & seqq. & cons.317.num.38. l.3. & Fusar. tract. de subst. qu.385.num.12. & 30.

Non pensamo noi di esaminare a minuto qual delle due opinioni sia la più fondata. Solo pensiamo di far riflettere, che in questa dubbiezza, nel caso, che siano invitati appunto i maschi, e concepita la sostituzione nella mancanza de' maschi, ben può senza ripugnare a quelche à disposto il Testatore, ammettersi la interpetrazione in favore delle femine, così come fu ammessa da *Papiniano*, e da *Giustiniano*, per non escludere il figlio dalli beni lasciati al Padre.

Nella *l. cum avus ff. de condit. & demonstrat.*, nella *l. cum acutissimi Cod. de fideicom.*, e nella *l. 79. §. cum inter, ff. de leg.2.* si considerò, che ordinatosi a Tizio di restituir la eredità a Cajo, in due casi potea considerarsi chiamato il sostituto: nel caso, che mancasse senza figli, o pure mancando con figli. Già nel primo caso dovea darsi luogo al sostituto: Onde già eravi il caso, in cui la sostituzione potea verificarsi. Per tal riguardo dovendosi nell' altro caso, per dar luogo al sostituto escludere i figli, giustamente s'interpetrò, che la sostituzione fosse stata concepita nel primo caso solamente della mancanza senza figli.

Non

Non crediamo, che sia diverso il caso, in cui nella mancanza de' maschi si chiami il sostituto: nè sia diverso il caso della disputa, in cui versiamo. Ordinò il Testatore, che mancando i discendenti maschi di D. Carlo si dasse luogo al sostituto. Anche due erano i casi, che poteano avvenire. Potean mancare tai maschi, o senza discendenti affatto, o con prole feminina. Nel primo caso già verificavasi la disposizione del Testatore per non far rimaner liberi i beni nell' ultimo maschio; onde essendovi già il caso, in cui potea verificarsi la sostituzione, giustamente la congettura di pietà per la figlia, che dovrebbe altrimente restare esclusa, suggerisce la interpetrazione, che Gio: Andrea volle dare nella mancanza de'maschi di D.Carlo senza prole il sostituto, per non fare nell'ultimo di essi rimaner liberi i beni: Ma non volle già darlo nell'altro caso, in cui l'ultimo maschio mancava con figli, ancorche femine, perche non consentiva alla pietà del suo animo di escluderle dal godimento delli beni posseduti dal padre.

E' vero che *Bart.* nell' interpetrazione della *l. cum avus* mostrò, di tenere l'opinione contraria alle femine, qualora la condizione è concepita *si sine filiis masculis*, talchè gli Autori favorevoli al maschio remotiore si son fortificati su la di lui autorità: Come si ravvisa presso *Molin. loco cit.* Ma riflettendosi bene le parole di *Bartolo* si vede, che non mostrò egli un sentimento sicuro di tale opinione, e forse il senzo delle sue parole è molto confuso.

Ma crediamo, che una particolar circostanza, la quale nel nostro caso concorre risolva in favor nostro degli Autori la disputa. Si averta, che i Dottori i quali seguirono il sentimento di *Bart.* appoggiorono la di loro opinione sul credere, che là dove sia contemplata l'agnazione, debba certamente il maschio remotiore esser preferito alla femina, e che per la stessa ragione debba anche preferirsi nelle chiamate de' soli maschi: imperocchè sebbene non si sia espressamente considerata l'agnazione, pur debba congetturalmente credersi, che il Testatore nella chiamata de'maschi, più d'ogni altra cosa all'agnazione abbia avuto il riflesso. Così lo avvertì *Molin. lib.3. cap.5. num.37. sed ad hoc, ut in casu, quo expressit verbum, masculis, ex eo non censetur feminas propter masculos remotiores excludere, nihil refert quod aliis rationibus ad id efficiendum adduci potuerit, tum quia sub verbo masculis, nulla feminarum vocatio comprehenditur, tum etiam quia & si ad hoc aliis rationibus moveri potuerit, hæc ratio conservandæ agnationis ad id efficiendum præcipua est. Ideoque potius attendenda, atque consideranda erit, prout Doctores pro hac principali conclusione citati considerant.*

Noi abbiam già dimostrato, che Gio: Andrea nel fedecommesso di Fasciolo oltre di aver sempre chiamati i maschi volle espressamente contemplare l'agnazione; Onde deve credersi, che non penzò mai di contemplarla là dove negli altri due fedecommessi, non la

espres-

espresse, ancorche di simili maschi avesse sempre fatta menzione; E quindi è, che il fondamento degli Autori a noi contrarj appoggiato al presupposto, che il Testatore nell'invito de'maschi avesse avuto il principal riguardo all' agnazione, non può contro di noi adattarsi.

Ma dove siam trascorsi? Abbiam finto, per fare un largo campo al Principe di Melfi, che il possessor di Fasciolo fusse stato sostituito volgarmente nella mancanza della linea del Cardinale, e perciò fusse stato direttamente sostituito alli discendenti maschi di D.Carlo; ma non è questo il caso nostro. Fu egli sostituito per fedecommesso nella mancanza della linea del Cardinale, talche nella parte condizionale, certamente si comprende la femina dell'ultimo maschio. Il Testatore ordinò il fedecommesso di Avella in favor di D.Carlo, e delli di lui discendenti maschi; invitò il Cardinale, e la sua linea, e discendenza mascolina, e nella mancanza di quella linea invitò il possessore di Fasciolo.

Già noi dimostrammo, che il caso, in cui siemo, non è quello, nel quale fu ordinata la sostituzione. Poiche nella mancanza del Duca di Tursi si estinguerebbe la linea mascolina di D. Carlo, e si estinguerebbe quella linea, alla quale non vediam sostituito il possessore di Fasciolo, che fu sol sostituito, se alli discendenti maschi di D.Carlo fusse succeduta, e fusse poi mancata la linea del Cardinale, e perciò non si faccia luogo, come già abbiam dimostrato alla sua chiamata: Ma fingiamo, ciò non ostante, che la sostituzione fusse concepita nella mancanza della linea di D.Carlo, della maniera istessa, come fu concepita nella mancanza della linea del Cardinale, e vedremo, che in quella condizione sarebbe la Principessa compresa: Onde non si verifichi la chiamata del Principe.

Esaminiamo, or dunque, le parole della condizione, in cui il Possessore di Fasciolo fu sostituito. Dispose Gio: Andrea, che nella mancanza delli discendenti maschi di D.Carlo fusse succeduto il Cardinale, se trovavasi vivente; se non, la sua linea, e discendenza mascolina. E poi in seguela ordinò la sostituzione del Possessore di Fasciolo, concependola sotto la condizione della mancanza della sola linea. Eccone le parole: *e mancando in qualsivoglia modo la detta linea, succeda, e subentri il possessore del fedecommesso di Fasciolo.*

Quì riflettasi, che quando Gio: Andrea invitò nella mancanza delli mascoli di D.Carlo la linea del Cardinale, non vi aggiunse alcuna modificativa di qualità mascolina; talchè nel disegnar la linea, la lasciò nel suo naturale generico significato, valevole a comprendere non solo i maschi, ma anche le femine. Indi soggiunse. *E discendenza mascolina*. Alla discendenza dunque accoppiò la qualità ristrettiva de' maschi, e con ciò mostrò di restringere la generale idea pria espressa della sola linea. Quando concepì poi la

con-

condizione della mancanza di quella linea, non vi aggiunse già l'altra ristrettiva espressione di discendenza mascolina, ne la ristrettiva qualità di linea mascolina: ma si riferì assolutamente alla linea, che nell'invito avea espressa, senza veruna qualità. Onde volle invitare il Possessor di Fasciolo sotto la semplice condizione della mancanza della linea. Nè si dica, che appose il testatore, come sinonimi linea, e discendenza, e poi colla qualità mascolina, relativa non meno alla discendenza, che alla linea, restrinse il suo significato: Onde avendo poi nella condizione considerata la mancanza di quella linea, *e mancando detta linea*, considerò la linea ristretta colla qualità mascolina, come nella sua chiamata l'avea riguardata. Imperocchè se Gio: Andrea, colle parole, *e mancando detta linea*, avesse voluto porre in condizione la linea mascolina, o avrebbe fatto uso delle stesse parole di linea, e discendenza mascolina, come nella chiamata le avea espresse, o alla linea avrebbe soggiunta la qualità mascolina. Ma nell'essersi riferito alla espressione solo della linea, ben si conosce, che volle lasciar la linea nel suo natural significato.

Non è questa già una capricciosa interpretazione, ma è ella una interpretazione, che si avvalora dal vedersi, che Gio: Andrea nelle altre chiamate, e nelle altre condizioni non tralasciò mai di esprimere la qualità mascolina, ove la ricercò, e la volle. Nel fedecommesso dello stesso Cardinale invitando i di lui discendenti si spiegò: *Succeda il suo figlio primogenito maschio . . . . . . E così da primogenito in primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, e di linea mascolina.*

Nel fedecommesso di D.Carlo si valse delle stesse parole, e dopo sua morte *succeda il suo figlio primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, e così da primogenito in primogenito maschio legitimo, e naturale*. Nel fedecommesso di Fasciolo non furon diverse le espressioni, *e dopo sua morte succeda il figlio primogenito maschio legitimo, e naturale, e di legitimo matrimonio di detto Signor Andrea, e così di primogenito in primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, e di linea mascolina*. Quando sostituì al Marchese di Toriglio il Cardinale disse: *Succeda il detto Illustrissimo Signor Cardinale, e li suoi discendenti maschi, e di linea mascolina*. E quando in terzo luogo invitò D.Carlo si valse delle stesse parole: *Succeda il detto Signor D.Carlo, e li suoi discendenti maschi di linea mascolina*. Nè furono diverse l'espressioni nell'invito, che fece delli maschi discendenti dalle femine, come ben può ravvisarsi nel Cap.46. 48. e negli altri seguenti.

Nel concepire il Testatore le condizioni, con non minor chiarezza spiegò la mancanza de' maschi la dove nella positiva lor mancanza invi-

invitò i sostituti. Dopo aver egli chiamato i maschi del Cardinale nel fedecommesso degli ann. duc.24.m. volendo nella lor mancanza invitar D.Carlo, o il possessore del fedecommesso di Avella, si spiegò: *E mancando essi in qualsivoglia modo, overo in caso, che detto Illustrisi. Giannettino non avendo figliuoli, come sopra succeda, e subentri l'Illustre Sig. D.Carlo &c.* Abbiamo già detto, che nel fedecommesso di Avella, nella mancanza delli discendenti maschi di D.Carlo, sostituì il Cardinale, e si espresse nel seguente modo: *mancando detti maschi discendenti legitimi, e naturali, come sopra, di detto Signor D. Carlo, succeda il detto Illustrissimo Signor Cardinale.*

In tutte le sostituzioni, che in mancanza de' maschi, ordinò nel fedecommesso di Fasciolo, in tutte disegnò la qualità mascolina. Invitò il Cardinale nella mancanza del Marchese di Toriglio, e de' suoi discendenti, disse, *e mancando essi in qualsivoglia modo, o morendo esso Signor Andrea senza discendenti maschi, succeda il detto Illustrissimo Signor Cardinale.* Sostituendo poi alli discendenti maschi del Cardinale il Duca D.Carlo, si espresse così: *e mancando in qualsivoglia modo la linea di detto Signor Cardinale, o morendo senza discendenti maschi, succeda il detto Sig. D.Carlo terzogenito.*

Solo dunque nella sostituzione del fedecommesso del Possessore di Fasciolo al fedecommesso di Avella cangiò espressioni, e solo in concepir la condizione di tal chiamata si contenne nella generale espressione di linea. Solo in questo non aggiunse la qualità mascolina, nè curò di esprimere la mancanza delli discendenti maschi. Non fu già poca avertenza di Gio: Andrea, ma fu il ragionevol pensiere, ch' egli ebbe d'invitare il possessore di Fasciolo non già nella mancanza de' maschi del Cardinale, ma d'invitarlo soltanto, quando la linea interamente fosse mancata. Regolò egli le sue disposizioni coll'idea di stabilir due case, l'una, ch'erasi già aperta del Marchese di Turiglio, l'altra, che aveva aperta ancora in D.Carlo. Quella del Marchese di Turiglio radicata nella linea del primogenito dovea rappresentar l'antica sua casa; dovea sostener principalmente lo splendore dell'antica famiglia: A quella perciò destinò tutti i beni gentilizj, quei beni, ch' erangli pervenuti da' suoi maggiori. In quella perciò usò le espressioni, che potean dinotare la conservazione dell'agnazione, ed in quella ragionevolmente invitò tutt' i maschi de' maschi suoi discendenti, e non curò d'invitar le femine, se non se nella totale loro estinzione.

Ma nell'altra aperta in D.Carlo non ebb' egli gli stessi riguardi. Nelli fedecommessi del Cardinale, e di D.Carlo, non considerò egli la conservazione della casa, e della sua famiglia: Non invitò le femi-

femine dopo i maschi delle tre linee, non curò per più lunga durata di fare succedere i loro discendenti, qualora si maritassero esse con uomini di Casa Doria, e ciò non seguendo, assumessero esse, e i di loro discendenti il nome, e le arme della famiglia Doria. In questa diversità d'idee per l'una Casa, e per l'altra, diversi dobbiam credere, che Gio: Andrea avesse desiderati gli effetti. Amò egli distintamente D.Carlo. Amò per conseguenza con distinzione tutta la sua discendenza; onde siccome trasferì in lui tutt' i nuovi beni, che possedeva nel Regno, così dobbiam credere, che non volle, che altri li godessero, privandone alcun della sua discendenza. E pure ci siemo fuori del bisogno impegnati a dimostrare, che la condizione sotto la quale fu sostituito il possessor di Fasciolo, fu concepita nella mancanza semplicemente della linea del Cardinale, per ricavarne, che nella parte condizionale fu la femina compresa. Potressimo ancor concedere al Principe di Melfi, che quella condizione fusse concepita nella mancanza della linea mascolina: perche anche in tal caso la esistenza della Principessa di Avella impedirebbe la verificazione della condizione.

Molti sono gli Autori, che an sostenuto di comprendersi sotto il nome di linea mascolina la femina dell'ultimo maschio, così Antonio Fabro *de error. pragm. decad.*28. *error.*10. *n.*13. *Si de Titii linea masculina tractemus, non a Titio ipso incoanda erit linea, sed ab ipsius filio, si quem habeat masculum. Ita fiet ut si ipsius filia, si qua sit, non possit dici esse in linea, aut ex linea masculina Titii, & tamen in eadem linea masculina Titii sit neptis ex filio, quoniam linea masculina Titii, qui filium habuit, a filio incæpit, nec defecit, nisi in persona neptis.*

Alessandro nella *l. Gallus ff. de liber. & posthum.* affermò di avere consigliato, ed aver ottenuto in favore della nipote *ex filio*, nell' essersi istituita la linea mascolina. *Castillo controvers. lib.*5. *cap.*91. *n.*84. *in fin.* dopo aver riferito qualche contradittore abbracciò il sentimento di Antonio Fabro. *Ego autem in omnibus amplector Antonii Fabrii observationes, & resolutiones in hoc articulo præcit. decad.*28. *error.*10. *per totam*, e fu dello stesso sentimento *Cefalo conf.*413. *num.*18. *Bero. conf.*77. *num.*19.*lib.*20. *Menoch. conf.*379. *n.*26.*Altograd.conf.*96.*n.*27. *lib.*2. *Palm. jun. alleg.*93. *Carril.decis. Rot.*266.*n.*11. *Torr. de major.part.*2.*quæst.*6.*n.*6.

Lo rapporta così deciso *Peregrin.* nella *decis.*4. *per tot.*. Si è dubitato del sentimento delli riferiti Autori, quando nella disposizione si vegga contemplata l'agnazione. Ma ove questa circostanza non concorre, si è stimato di doversi ammettere la figliuola dell'ultimo maschio, sotto il nome della linea mascolina. *Pinelli ad l.*3. *Cod. de bon. matern. Menoch. conf.*625. *n.*3. *Giovagn. respons.*7. *n.*35. *lib.*1.

*lib.*1. *Mattheac. de fideicom. cap.*11. *n.*5. *Palm. jun.allegat.*93. *n.*30. *Forest. de success. lib.*3. *cap.*22. *n.*6. *Alvarad. de conjectur. mente defuncti lib.*2. *cap.*3. §.4. *n.*26. Fu autenticata la opinione di costoro dalla decisione seguita nel 1640. nel Supremo Aulico Imperial Senato fra D.Anna Carafa Principessa di Stigliano, e 'l Principe di Bozzolo, circa la ricompra del feudo di Sabioneta. Erasi convenuto nella vendita di quel feudo, ch' estinguendosi la linea mascolina del Principe, e Principessa di Stigliano compratori, potessero i fratelli di Gonzaga venditori esercitare il patto della ricompra del feudo medesimo. Si disputò, se estinti i maschi della linea de' compratori, superstite solamente D.Anna Carafa Principessa di Stigliano, potesse porsi in effetto il patto riserbato della ricompra. Vinse D.Anna su 'l motivo, che non poteasi affermare di essere estinta la linea mascolina de' compratori, per la dilei esistenza, ch' era figliuola dell'ultimo maschio. *S.C.M. decernit, & declarat casum relaitionis pro dicto domino actore non dum venisse, & ideo præfatam dominam Ream ab instituta actione absolvendam esse . . . . . . pronunciatum in Consilio Imperiali Aulico die* 2. *mensis Maij anno* 1640. Riferì *Censal. ad Peregrin. art.*26. la decisione da noi rammemorata, e trascrisse in quel luogo anche le allegazioni, che per l'una, e l'altra parte si produssero.

Così apparisce, che la esistenza della Principessa di Avella, in qualunque aspetto voglia riguardarsi la disputa, impedisce la verificazione della condizione, sotto la quale sarebbe sostituito il Principe di Melfi.

Resta or solo, per dar termine alle dispute; che riguardano il fedecommesso, di esaminare le eccezione per mezzo di cui la Principessa oppose, che qualunque fusse l'azzione del Principe, non potea egli farne l'esperimento, essendo ancor vivente il Duca di Tursi di lei Padre.

Il Principe promosse l'azzione di far dichiarare, che fussero già spettati in suo beneficio i beni sottoposti alli fedecommessi del Cardinale, e di D. Carlo, su 'l pretesto, che per la refuta, che ne avea fatta il Duca alla Principessa di lui figliuola erasi controvenuto alli precetti del Testatore: Onde per cagion della controvenzione del Duca fusse già nata in beneficio di lui l'azzione.

Soggiunse però il Principe, e no 'l neghiamo, che dovea almen dichiararsi di spettare a lui i beni di que' fedecommessi, nel caso, che il Duca fosse mancato senza figliuoli maschi. Il S.C. non tenne conto della petizione del Principe appoggiata su 'l motivo della controvenzione, ma per l'opposto tenne conto dell'altra, che riguardava la verificazione della sostituzione del Principe di Melfi, nel caso della mancanza del Duca senza figliuoli maschi.

In

In queste circostanze si rifletta, che fu abilitato il Principe a sperimentar l'azzione del fedecommesso, quando non era ancor nata in suo beneficio. Sono chiare le leggi, le quali dispongono, che pria di verificarsi la condizione, non nasce l'azzione *l.21. quando dies legati cedit: si dies apposita legato non est præsens, debetur, aut confestim ad eum pertinet cui datum est, adjecta quamvis longa sit: si certa est, veluti calendis Januariis centesimis, dies quidem legati statim cedit, sed ante diem peti non potest. At si incerta, quasi cum pubes erit, cum in familiam nupserit; cum Magistratum inierit: cum aliquid demum, quod scribendo comprehendere sit commodum, fecerit: nisi tempus conditione obtigerit neque dies legati cedere potest.*

Uniformi sono la *l.45. §. 1. de leg.2. Si sub conditione . . . . . nobis legatum sit: ante conditionem . . . . . . repudiare non possumus; nam nec pertinet ad nos, antequam . . . . . . conditio existat*: e la *l.1. §. 2. de condit., & demon.: Dies autem incertus est, cum ita scribitur, hæres meus, cum morietur, decem dato; nam diem incertum mors habet ejus; & ideo si legatarius ante decesserit, ad hæredem ejus legatum non transit; quia non cessit dies, vivo eo, quamvis certum fuerit moriturum hæredem*: Simile determinazione abbiamo nella *l. hæres 79. de condit., & demon. §. 1. Hæres meus, cum ipse morietur, centum Titio dato: legatum sub conditione relictum est; quamvis enim hæredem moriturum certum sit, tamen incertum est, an legatario vivo: dies legati non cedit, & non est certum legatum ad eum perventurum*: e nella *l.4. quando dies legat.: Si cum hæres morietur legatur, conditionale legatum est.*

Non v'è dubbio, che la chiamata del possessor di Fasciolo nel fedecommesso di Avella, in qualunque senso voglia il Principe interpetrarla non fu già pura, ma condizionale, *e mancando la detta linea succeda, e subentri il possessore di Fasciolo*, talche mentre dura la vita dell'odierno Duca di Tursi, non può nascere per lui alcuna azione, onde di quella non ancor nata, non può per le disposizioni delle narrate leggi formarsene giudizio. E' vero che alcuni DD. sostennero, che possa il sustituto, pendente la condizione, far dichiarare di spettargli il fedecommesso, purificata la condizione medesima, come furono *Ann. consf. 11. Alex. lib.1. var. tit. de testam. resol.1. Molin. de Hyspan. Primog. lib.3. cap. 14. num.9. Sanfelic. decis.165.* Ma parlano tutti quelli Autori ne' casi, in cui concorrono alcune circostanze particolari, per mezzo delle quali si ammette, che possi il sostituto, pendente la condizione, far procedere alla dichiarazione della pertinenza del fedecommesso. Siccome si ravvisa presso *de Luca ad Franc. decis. 695. num.4., e 6.*

Eccoci già al fine della disputa, che riguarda i fedecommessi: Credia-

diamo di aver già ademplute le promesse. Crediamo di aver già dimostrato, che il Principe di Melfi nel Testamento di Gio: Andrea Doria non fu già mai invitato al fedecommesso degli annui ducati 24. mila del Cardinale Giannettino: Che la sua sostituzione nel fedecommesso di Avella sotto il nome di possessore di Fasciolo sia rimasta caducata. Che l'esistenza della Principessa di Avella impedisce la verificazione della condizione della sostituzione medesima, perche ella, ancorche femina, non può essere esclusa dal maschio più rimoto, di altra linea; E che finalmente non sarebbe opportuno il tempo di poter fare il Principe della sua azione l'esperimento. Crediamo, che la ragion della Principessa sia chiara, e manifesta: ma se così chiara non fusse, sarebbe almeno efficace a render dubbia la pretenzione del Principe. E' egli di gran peso il riflettere, che il Principe pretende di essere invitato non solo nel fedecommesso di Avella, in cui si legge sostituito il possessor di Fasciolo: ma anche all'altro degli annui ducati 24. mila del Cardinale, quando la sostituzione fù espressamente dal Testatore diretta alli soli annui duc.11.m., ed allo Stato di Avella, sulli quali il fedecommesso di Avella fu istituito: Pretende con quella sostituzione di succedere nella mancanza delll discendenti maschi di D. Carlo; e pur la sostituzione apparisce disposta nel caso, che alli discendenti maschi di D. Carlo fusse succeduta la linea, e discendenza mascolina del Cardinale, ed indi fusse ancor mancata la linea medesima. Pretende, che di que' beni sia privata la femina nata dall'ultimo possessore nel passaggio da linea a linea, quando le femine in que' due fedecommessi non si veggono escluse. Non à dunque il Principe alcun fermo, e stabile fondamento per appoggio della sua intrapresa, sostenendosi questa sulla forza sola di argomenti, e d'interpretazioni, le quali, se non siano affatto vane, sono almeno vacillanti. E valeranno gli argomenti, e le interpretazioni per vincer la Principessa, per vincer colei, che ad escluderla dalli beni posseduti legitimamente dal padre, appena potrebbe essere efficace la volontà espressa, chiara, e manifesta del Testatore: per vincer lei, che come figlia dell'ultimo possessore vi è invitata dal dritto di natura, e delle leggi? Pugnano queste sempre costanti per la Principessa: Son queste indivisibili campagne della di lei ragione; poiche queste vogliono, che come figlia succeda alli beni del padre. Fra la incostanza dunque; e la dubbiezza della pretenzione del Principe, la ragione della Principessa anche mirabilmente riluce, e si estolle; Onde deve ella sperare, che il S. C. la lasci tranquilla nella sua pace, e riposo.

Per gli Crediti.

RAgionevolmente la Principessa di Avella per conservarsi i beni, delli quali vorrebbe privarla il Principe di Melfi, oltre alle eccezioni proposte contro alle di lui pretenzioni, stimò di aggiungere maggiori sostegni alla di lei difesa; perche così richiedea il vedersi già posta in disputa la maggior parte delle sue sustanze. Dedusse perciò ella la ragione di molti crediti, perche in ogni caso d'infelice evento per gli fedecommessi, chiaritane l'azione, avesse potuto rappresentarli contro al Principe medesimo. Onde domandò nel S.C. condizionalmente, che qualora si fusse dichiarato, che i beni da lui pretesi, gli spettassero in vigor de' fedecommessi, fusse lecito a lei di ritenerli per la ragion de' crediti. Si compilò su questa domanda il giudizio, ed unitamente poi, colla decisione delli fedecommessi, furono decisi i crediti. Ne anche riuscì in questa parte troppo propizia per la Principessa la sorte; onde la Principessa, anche contro alla parte della sentenza, che riguardò la decisione de' crediti, produsse 13. altri Capi di nullità, per fare emendare i pregiudizj, che si sono alla di lei ragione inseriti. Partitamente dunque esaminaremo la ragion de' crediti, e narraremo qual fù, per ciascheduno di essi la sorte, per giustificar poi i capi delle nullità, che intorno alla lor decisione, si son prodotti.

Pria però di dar principio all'esame de' crediti, dobbiam far precedere la cognizione dell'eccezione, con cui la Principessa domandando, che l'adito nello Archivio sele permettesse, per istituire in miglior forma contro al Principe di Melfi la sua difesa, oppose, che si fusse in tanto sospeso il corso del giudizio. Fu in prima rimessa la istanza della Principessa al tempo del proferimento della sentenza, ma fù poi la sentenza promulgata, senza farsi menzione di cioche la Principessa avea giustamente richiesto; Onde fra i capi di nullità si troverà quello, per cui la Principessa, credendo offesa la di lei ragione, crede per tal riguardo, ancor nulla la sentenza, nel non essersele conceduto l'adito all'Archivio, in cui sono riposte le scritture ereditarie di Gio: Andrea il Testatore. Stimiamo dunque di premettere all'esame de' crediti la giustificazione di questo capo delle nullità.

Or sappiasi, che il Principe Gio: Andrea Testatore, dopo aver fatto il testamento, formò varj codicilli, ed in un di quelli de' 19. Gennajo 1605. ordinò, che seguita la sua morte, si fusse subbito eretto in alcuno de' suoi Palaggi, o Case di Fasciolo un'Archivio, in cui si fussero riposte tutte le scritture, così pubbliche, che private della di lui eredità, le quali fussero state comuni a tutti e tre i suoi figliuoli: ordinando a tale oggetto di formarsi, anche di tali scritture un diligente inventario.

Per il presente suo codicillo ordina, dispone, e comanda, che subito seguita sua morte, in uno de' suoi Palazzi, o Case di Fasciolo, si debba edificare, o nelle stanze già edificate ordinare, e rassettare un'archivio, in quale quamprimum si riponghino, e conservino tutte le scritture, così pubbliche, come private di qualsivoglia qualità, senza escludere alcuna, di detto Eccellen. Signor Codicillante, ed a lui in qualsivoglia modo spettanti, e pertinenti: quali in detta stanza, ed Archivio siano comuni alli tre Signori figlioli di S. E.; ogn'un de' quali, a suo beneplacito, possa vederle, e di esse servirsi a suo piacere, ed a questo effetto se ne dovrà fare, come comanda, che si facci, diligente inventario fol.64. at. proces. curr.

Quando la Principessa fù chiamata in giudizio, pensando, che da quell'archivio potea ella trarre le migliori arme, che giovassero, per la di lei difesa, fece estragiudiziariamente, per mezzo di D. Paolo Costa Avvocato in Genova, in nome del Duca di Tursi suo padre, richiedere il Principe, che per esecuzione del volere di Gio: Andrea, le permettesse l' adito nell' Archivio medesimo. Il Principe rispose, che in appresso avrebbe data la risposta: indi la dilatò per certo tempo; e poscia la diede, con dire, di non trovarsi alcuna memoria dell'Archivio supposto dalla Principessa. Così apparisce da un'attestazione del medesimo Avvocato Costa, che, come abbiamo detto, fù destinato a farne la richiesta, in nome del Duca di Tursi *fol.234. d. procesi.*

In sentire la Principessa la negativa del Principe, stimò sotto li 22. Maggio 1742. di richiedere, ma giudiziariamente, di nuovo il Principe, e già comparve avanti al Senato di Genova, domandando l'adito nell'Archivio. Fu risposto dal Procuratore del Principe, che non era esistente l' Archivio: Che qualora vi fusse, nè il Duca di Tursi, ne la Principessa sua figlia avea facoltà di farne uso, poiche il Testatore sol tanto alli suoi figliuoli l'avea fatto comune; e, che pendea la decisione su la stessa domanda nel S. R. C. di Napoli, onde non potea il Senato procedere *fol.6. script. Abell.* Il Senato attendendo forse l' ultima parte della risposta del Principe, si astenne dal procedere, ed ordinò *nihil actum fol.7. d. vol.*

Erasi fin dal dì 8. Febrajo 1742. per parte della Principessa fatta simigliante domanda nel S. R. C., ove si era anche aggiunto, che pendente la decisione sulla medesima, non si fusse, nel giudizio più oltre proceduto. Non s'interpose decreto su questa domanda, ma con insolito stile, per appuntamento del S. R. C., fù stabilito, che se ne avesse riguardo, nel tempo della spedizione della causa. Si gravò Ella dell'appuntamento, ma fu poi confermato, con decreto dello stesso S. C. a 4. Maggio 1742. *fol.255. procesi. curr.* Forse nacque sì fatta determinazione dal motivo, che non essendovi allora ancor prova, in giudizio, dell'esistenza dell'Archivio, non avea il S.C. il valevole appoggio, per deferire alla domanda della Principessa.

Si compilò poi il giudizio, e la Principessa pria di spedirsi la causa, ri-

no-

novò la petizione ; che se le fusse concesso l'adito all'Archivio , ed in tanto il giudizo restasse sospeso *fol.* 303. *d. processi*. Il S. C. procedè a sentenziar la causa , senza però dare providenza su questa domanda della Principessa . E quindi è , che ella crede , che o si riguardi l'ordine del procedere , o la giustizia , debba riputarsi nulla la sentenza , la quale , senza inteloquirsi su quella domanda , fu poi dal S. C. proferita .

Per osservarsi il legitimo ordine del giudizio, dovea certamente il S.C. pria proferire la sua determinazione sulla eccezione dalla Principessa proposta . *Facta publicatione in causa, primus actus, qui debet expediri; parte petente, est: utrum exceptiones reservatae, obstent . Muscat. in praxi lib.1.par.5.glos. reservatione num.*27., & 28. *Afflitto in const. excep*. Non era già questa una eccezione, che perimeva il giudizio; ma era un'eccezione diretta a dare il modo alla Principessa di difendersi . Onde o militasse, o nò , era egli pur troppo necessario di dichiararlo pria della final sentenza . Imperocchè se ostava , doveva darsi campo alla Principessa di trarre dall'Archivio quelle scritture , che eran giovevoli alla di lei difesa. E se non militava , non era men necessario di dichiararlo pria della sentenza ; perchè dovea esser noto alla Principessa , che non potea sperare dalla ricerca dell'Archivio i mezzi, per difendersi ; perche ad altri mezzi , e ad altre diligenze si fusse ella rivolta .

Ma eran troppo chiare le ragioni della Principessa; per vigor delle quali dovea il S. C. permetterle l'adito nell'Archivio . Avea dimostrato la Principessa, nel termine, la esistenza dell' Archivio ; e ne additava in prima la prova dall'inventario delli beni , che spettarono al Marchese di Turiglio , come erede di Gio: Andrea ; in cui il Procuratore del Marchese dichiarò, di formar quell'inventario da' libri , ch' eran rimasti nella eredità del Testatore , e fece menzione di molti istrumenti , e di molte scritture , ch' eransi trovate nell'eredità del medesimo *fol.*2. *script. Melph.* Onde già nella eredità di Gio: Andrea rimasero le scritture , dalle quali l'Archivio dovea formarsi. E che si fusse già formato, lo ricavava dalle pruove di un giudizio, che nel 1662. si aggitò nel Senato di Genova, tra i PP. dell'Ordine di S.Benedetto, e 'l Principe allora di Melsi. Pretesero i PP. la consecuzione di un lascito fatto loro da Gio: Andrea Testatore. E poiche anche essi crederono in quel giudizio di giovarli la prova dell'esistenza dell' Archivio, la provorono col detto de' testimonj, colla circostanza di esserne Archivario il magn. Giorgio Bellono *fol.*11. , & *fol.* 58. , & 60. *volum. script. Abell.*

Oltre a ciò, ne fece ancor la prova la Principessa, nella compilazione del presente giudizio , in cui deposero i testimonj la esistenza dell'Archivio , colla distinzione dell'Archivio antico dal moderno , che parimente ritrovasi nella casa del Principe di Melsi *fol.*31. Affermarono, che l'antico Archivio si conservava nel Palaggio di Fasciolo, come appunto avea ordinato il Testatore *fol.*194. : dinotorono il sito

 degli

degli Uffiziali *fol.*493.*proc.curr.* E deposero la specialità di esserfene ricavate le scritture per una causa,che aggitossi un tempo,tra il Duca di Tursi, e 'l Marchese dell' Oriolo *fol.*341. *d. proc.* : Anzi uno de' testimonj affermò, per deposizione ricavata, per mezzo di fulminazioni di scommunica, che egli,per lo spazio di dieci anni,fervì per ajutante, nell'Archivio medesimo. *fol.*

A queste deposizioni giudiziarie si aggiunsero le altre, benche private, di D. Stefano Albani, e di D. Benedetto Guani di Genova, i quali non solamente affermorono la esistenza dell' Archivio, ma dinotarono ancora le persone dell'archivario, e del suo Ajutante, l'ingresso, spesse volte, avuto in quello, e le scritture, che tal volta eransene estratte *fol.*273. *proc. cur.*

Credea però la Principessa,come ancor crede,che la miglior prova della esistenza dell'Archivio ricavasi dalla risposta del Principe alla estragiudiziale richiesta, che ne fece l'Avvocato D.Paolo Costa in nome del Duca di Tursi. Disse il Principe,che in appresso aurebbe data la risposta,e dopo molto tempo disse,di non esservene memoria.Or riflettasi, che se non eravi l'Archivio, non avea bisogno certamente il Principe di prender tempo a rispondere. Ma ebbe bisogno di tempo, per potere esaminare, se la ricerca delle scritture in quell'Archivio, potea nuocere alli suoi disegni; e conoscendo, che gli avrebbe nociuta, negò alla Principessa l'adito in quello. Per tutti questi mezzi, restò provata la esistenza dell'Archivio. Onde non potea farsi a meno di permettervi l'adito alla Principessa; non meno per effetto di legge, che per la disposizione del Testatore.

E' disposto per la *l.*5.*fam.Ercisc.*,che dividendosi la eredità tra' coeredi, le scritture, e documenti ereditarj debban rimanere presso colui, a cui tocca la maggior parte della eredità, con obbligo però di esibirle all'altri coeredi, secondo il bisogno. *Si quæ sunt cautiones hæreditariæ, eas Judex curare debet, ut apud eum maneant, qui majore ex parte hæres sit: cæteris descriptum, & recognitum faciat, cautione interposita, ut cum res exegerit, ipsæ exhibeantur.*

Anche le scritture di società col Fisco (presso del quale, come più degno, le scritture si conservano)è tenuto il Fisco di esibire al socio. *Procurator privatæ rationis instrumentorum,quæ communia tibi,cum Fisco,esse, dicis, describendorum facultatem, secundum morem, fieri jubebit: Et si quando res exegerit ad fidem petitionis suæ apud alium Judicem probandam aliquod eorum proferri, desiderante eo, qui convenit, ut id fiat præcipiet l.*7.*Cod.de ædend.*

Alle disposizioni di tali leggi, fissò gli occhi Gio: Andrea, quando ordinò, che l'Archivio rimanesse presso il Marchese, come suo erede universale, perchè a lui perveniva la maggior parte de' beni: Ma lo fece ancora comune agli altri, che gran parte ancora dovean conseguirne. Dovea dunque, anche al Duca di Tursi, e per conseguenza alla Principessa, sua cessionaria, esser dato, l'uso dell'Archivio, giacchè, come fedecommessario, possedea gran parte de' beni

beni da Gio: Andrea pervenuti. Ma sentasi quel che dal Principe di Melfi si opporrà in contrario. Si dirà, che Gio: Andrea fece comune alli soli suoi figli l'Archivio, e non già agli ulteriori discendenti: Onde di quel favore, che fù una facoltà personale, non possa valersi il Duca, che non è figlio: ma è discendente di ulterior grado di Gio: Andrea Testatore.

Quali scritture in detta stanza, ed Archivio siano comuni alli trè Signori figli di S.E., ogn'un de' quali a suo beneplacito possa vederle, e di esse servirsi a suo piacere.

Ma chiunque riguarderà il fine, per cui Gio: Andrea ordinò l'Archivio, scorgerà chiaramente, che sotto il nome de'figli, non intese già i suoi discendenti del solo primo grado. In tanto il Testatore ordinò l'Archivio comune alli trè figli, in quanto che ciascun di essi conseguir dovea gran parte delli di lui beni. Non lasciò egli i beni liberi alli figli, ma li lasciò vincolati, perche ne godessero anche i di loro discendenti; onde se l'Archivio riguardava la conservazione delli beni, che tramandava il Testatore, dovea certamente essere comune a tutti coloro, ch'erano invitati al godimento di quelli. Tanto maggiormente, che sotto il nome de' figli, non i figli soli comprende la legge, ma anche i di loro discendenti, qualor si tratti del di loro favore.

Si opporrà parimente dal Principe, che a nulla giovar potea alla Principessa la ricerca di quell'Archivio, poiche qualunque documento, o scrittura, che a lei facea di bisogno, ben potea rinvenirsi, nel pubblico Archivio de'Notari defunti di Genova, ove tutte le pubbliche scritture si conservano: Ed a tale oggetto additerà una fede del Secretario di quel pubblico Archivio, il quale testifica, che in quello si conservano le pubbliche scritture delli Notari di quella capitale *fol.221.volum. scripturar. Melph.*

E'vero, che in Genova vi è il pubblico Archivio, ma non vi si conservano tutte le pubbliche scritture. Con altra fede più distinta si è deposto dal medesimo Secretario, che si ripongono colà le scritture sole di quei Notari, i quali muojono senza aver successori, che esercitino parimente la professione di Notari *fol.557.volum. scriptur. Abellar.* Non vi sono dunque le scritture, che per titolo ereditario han fatto passaggio a' Notari, e ne anche quelle, che per titolo di compra similmente si trovano presso di altri Notari.

Ma oltre a tutto ciò potean forse alla Principessa far di bisogo le sole scritture pubbliche, che eransi stipolate in Genova? non poteano esservi le scritture private? Eranvi certamente, poiche il Testatore quando ordinò l'Archivio, dispose, che vi si conservassero le scritture, e pubbliche, e private. Ne dee tralasciarsi di riflettere, che il Principe Gio: Andrea avea varj interessi in varie parti d'Italia; Onde in varj altri luoghi verisimilmente doveano essere stipolate altre scritture, e contratti, e questi certamente, non avrebbon potuto rinvenirsi nel pubblico Archivio di Genova.

Essendo così, chi potrebbe, con sicurezza affermare, che la Principessa non avrebbe rinvenuto nell'Archivio ordinato dal Testatore mille documenti, o per meglio difendere i beni pretesi dal Principe, o per riconvenirlo, con altre azzioni? Si sarebbono rinvenute certamente le scritture di Zenobia del Carretto, che fù comune madre del Marchese di Turiglio, del Cardinal Giannettino, e di D.Carlo. Avea colei conseguita una ricca dote, e molti estradotali: Ed avea fatti nel Regno molti riguardevoli acquisti. Ma s'ignorano i beni, onde avrebbe forse potuto la Principessa dalle cognizioni, che ricavava dall'Archivio, rilevare quel che potea spettare a Giannettino, e a D.Carlo sulli beni materni.

Nel testamento di Gio: Andrea si fa menzione delle molte donazioni, ch'egli avea fatto in vita a D. Carlo. Doveano esser queste certamente considerabili; poiche aprì in lui il Padre la nuova Casa, facendolo sposare a D.Placidia Spinola, colla dote di più di ducati 300. mila. Era all'ora D.Carlo figliuolo di famiglia, onde non è credibile, che in occasione di un matrimonio cotanto riguardevole, non si fusse proveduto D.Carlo, ed i di lui figli, con buona parte delli beni del Padre. Mancano le scritture di tali donazioni alla Principessa: Ma nell'Archivio certamente si rinvenirebbono.

Ordinò il Testatore, che sù la eredità del Marchese del Finale, gli utili, i profitti, e gli emolumenti fussero spettati egualmente al Marchese di Turiglio, al Cardinale, ed a D. Carlo. Manca l'inventario delli beni del Marchese del Finale, e nell'Archivio solo, ordinato dal Testatore potrebbe ricercarsi.

Non eran dunque inutili le speranze della Principessa fondate sulla ricerca dell'Archivio, onde nell'essersi a lei negato dal Principe l'adito, non potea egli essere inteso nel giudizio, che contro alla Principessa avea promosso; per quel che scrisse *Fabr.it. Cod.de sent.& inter loc.lib.7.def.8.*, o vero dovea esser rilevata la Principessa di ciocche importava al suo interesse, il non essersele dato l'adito all'Archivio.

Ex hoc edicto in id, quod interfuit, actio competit l.6. §. 5. ff. de edendo.

Is autem, qui in hoc edictum incidit, id praestat, quod interfuit mea, rationes edi.

Ed ecco, che proceduto si alla prolazione della sentenza dal S.C., senza dar luogo alla domanda della Principessa di far la ricerca delle scritture nell'Archivio, non può la sentenza sostenersi.

Ma si ravvisa più distintamente, nel corso dell'esame de' crediti, il nocumento recato alla Principessa, col non essersi a lei permessa la ricerca nell'Archivio. Onde passiamo alla enucleazione de' medesimi.

Molti furono i crediti, che in prima dedusse la Principessa, per mezzo de' quali, in ogni caso di sinistro evento, nella disputa de' fedecommessi, sperò la ritenzione di quei beni, che pretese il Principe di

essere

effere a lui dovuti *fol.434. process. curr.* Produffe il Principe i documenti di fodisfazione, per alcuni di essi, onde poi la Principessa, con altra iftanza ridusse la quiftione, fopra 11. crediti *fol.518. dict. process.*; e fopra quefti il S.C. proferì la fua fentenza, contro alla quale fi fon prodotti i capi di nullità.

In primo luogo deduffe il credito delle doti di D. Placidia Spinola, che fu moglie di D. Carlo feniore Duca di Turfi figliuolo di Gio: Andrea Teftatore. In fecondo luogo deduffe la ragion della legittima, che fpettava al medefimo D. Carlo, fopra i beni del Padre, e deduffe i crediti eftradotali della medefima D. Placidia Spinola, per rapprefentarli fulle quantità, che fi farebbero liquidate, per detta legittima. Nel terzo luogo deduffe il credito di D. Maria Francefca Doria figliuola del medefimo D. Carlo. Nel quarto il credito di Gio: Giacomo Lumellino. Nel quinto il credito dotale di D. Coftanza Doria. Nel fefto un credito di duc.50. mila del Cardinal Giannettino, per la facoltà conceffa a quefto dal padre di difporre di fimil fomma, fopra i beni del fedecõmeffo. Deduffe nel fettimo luogo il credito di doc.25. mila, che pagò l'odierno Duca di Turfi alle Moniche dello Spirito Santo di Genova. Nell'ottavo deduffe il credito di alcune quantità pagate alli PP. Benedettini di Fafciolo. Nel nono il credito della vita, e milizia, che fpettava al Duca D.Carlo feniore fulli Feudi materni, e paterni. Nel decimo il credito di doc.10. mila pagati al Principe di Alefandria, per tranfazione delle ragioni, che vantava fullo Stato di Avella, aggiungendo a quefti il prezzo delle migliorazioni fatte fullo Stato medefimo. E finalmente, nell'undecimo deduffe il credito derivato da Gio: Criftofaro de Franchis, e parimente le quantità non efatte, per le annualità di un capitale di docati cento venticinque mila foggetto a' Fedecommeffi.

Sopra ciafcuno di tai crediti proferì il S.C. la fua determinazione. *Et nihilominus, visis comparitionibus præfentatis fol.263.446., & 518. refpectu crediti dotalis quon. Illuftris D.Placidiæ Spinola primo loco defcripti in dicta comparitione fol.518. abfolvatur dictus Illuftris Princeps Melfiæ ab impetitis, per Ill. Filiam hodierni Illuftris Ducis Turfi prò credito prædicto, fuper bonis Hæreditariis Illuftris quon. Principis Melphiæ D.Jo: Andreæ fenioris. Verum fint falva jura dictæ Illuftri Filiæ præfati Illuftris Ducis, quatenus non confliterit de fatisfatione dictarum dotium, fuper bonis Hæreditariis Illuftris quon. D.Caroli ab Auria fenioris Ducis Turfi, & apparuerit, non adeffe bona Hæreditaria fufficientia, prò fatisfactione crediti jam dicti; prò quo effectu procedatur ad difcuffionem inventarii dicti quon. Illuftris Ducis Turfi D.Caroli fenioris ad finem providendi, an in fubfidium teneantur bona fubjecta fideicommiffii difpofitis, per dictum Illuftrem Principem Melfiæ D.Jo: Andream feniorem in beneficium dictorum quon. Rev. Cardinalis D.Jannettini, & Illuftris Ducis D. Caroli ejus filiorum, non impedita tamen executione præfentis fententiæ;*

 Quo

Quo vero ad creditum, secundo loco in dicta comparitione descriptam fol.518., declaramus, non esse locum deductioni legitimæ in beneficium Illustris quon. Ducis D.Caroli, super bonis quon. Illustris Principis ejus Patris D.Jo: Andreæ senioris, prò prætensis creditis extradotalibus quon. Illustris D.Placidiæ Spinola. Prò eo quod attinet ad creditum, tertio loco in præcitata comparitione deductum dotium quon. Illustris D.Mariæ Franciscæ ab Auria, procedatur similiter ad discussionem inventarii prædicti quon. D.Caroli senioris, & bonorum remansorum in Hæreditate quon. D.Placidiæ Spinola, ad finem providendi, non impedita pariter executione præsentis sententiæ. Præterea quoad quartum creditum in jam dicta instantia contentum, ex juribus quon. Jacobi Lomellino, Stefani ab Auria, & Jo: Jacobi Lomellino, non esse locum retentioni, super bonis fideicommisso subjectis Creditum autem quinto loco descriptum fuisse, & esse satisfactum. Respectu crediti sexto loco allati, liceat Illustri Filiæ Illustris Ducis Tursii, uti Hæredi quon. Illustris D.Caroli senioris, retinere ex bonis relictis quon. Rev. Cardinali Jannettino ab Auria Fideicommisso subjectis duc. quinquaginta mille; prò quibus, per dictum quon. Illustrem Principem Joannem Andream fuit eidem facultas data disponendi, qui tamen remaneant Obnoxii Creditoribus dicti quond. D.Caroli, salvis juribus Illustri Principi Melphiæ, quatenus produxerit legitima documenta satisfactionis quantitatis prædictæ, non impedita tamen retentione desuper ordinata. Necnon circa creditum septimo loco propositum ducatorum viginti quinque mille solutorum Monasterio RR. Monialium Spiritus Sancti Civitatis Januæ, non esse locum petitæ retentioni, prò parte Illustris Filiæ Illustris Ducis Tursii. Verum eidem sint salva jura contra Illustrem Principem Melphiæ, super bonis hæreditariis quon. Illustris Principis ejus Avi. Prò credito octavo loco deducto quantitatum solutarum RR. PP. S.Benedicti de Fasciolo, non esse locum petitæ retentioni. Et similiter non esse locum eidem retentioni prò vita, & militia nono loco deducta in eadem comparitione. Insuper prò eo quod spectat ad creditum duc. decem mille solutorum Illustri Principi Alexandriæ decimo loco deductum, & prætensarum meliorationum super Statu Abellarum, providebitur viso exitu declarationis faciendæ, per R. C. Summariæ. Et tandem quoad retentionem prætensam pro parte ejusdem Illustris Filiæ Illustris Ducis Tursii, prò quantitatibus cessis dicto Illustri Duci a Joanne Christophoro de Franchis in undecimo capite deductis, tempore executionis præsentis sententiæ, providebitur. Verum prò annualitatibus forsan minus exactis pro capitali ducatorum centum viginti quinque mille, pro quibus fuit concessa retentio dicto hodierno Illustri Duci Status Gisuni, non esse locum retentioni, sicut nec etiam prò aliis creditis deductis in desuper citatis comparitionibus fol.264.434.466.

Crediamo di non doverci far carico di tutti li descritti crediti, poichè di alcuni di essi non occorre far disputa; come egli è per ora il credito delle

delle legitime di D.Carlo dedotto nel secondo luogo per potersi sù le quantità della medesima sodisfare i crediti estradotali di D.Placidia, anche in questo giudizio dedotti. Imperocchè, per essersi dichiarato dopo la sentenza lo Stato di Avella libero, à cangiato aspetto il credito delle legitime. L'altro, di cui ne anche farem parola, egli è il credito delle doti di D.Costanza Doria, che fu registrato nel quinto luogo; poichè per questo fu, dopo la compilazione del termine, prodotta la sodisfazione, onde dal S.C. fu dichiarato sodisfatto, e noi no'l contendiamo.

Per lo credito derivato dalle ragioni di Giacomo Lomellino, e di Stefano Doria, dedotto nel quarto luogo, ne anche occorre far disputa, conforme non farem disputa del credito situato nel sesto luogo di doc.50. mila, de' quali avea la facoltà di disporre il Cardinal Giannettino sopra alli beni al suo fedecommesso, poichè in quanto a questo credito il S.C.concedè già la ritenzione: *respectu crediti sexto loco allati, liceat Illustri Filiæ Illustris Ducis Tursii, uti hæredis quon. Illustris D.Caroli senioris retinere ex bonis relictis quon. Illustri Cardinali Jannettino ab Auria fideicommisso subjectis duc. 50. millia, prò quibus, per dictum quon. Illustrem Principem Jo: Andream fuit eidem data facultas disponendi, qui tamen remaneant obnoxii Creditoribus dicti quon. D.Caroli: Salvis juribus Illustri Principi Melphiæ, quatenus produxerit legitimam documenta satisfactionis quantitatis prædictæ, non impedita tamen retentione desuper ordinata.*

Ben vero per questo credito si è prodotta dal Principe di Melfi dopo la decisione, una istanza, ed alcuni documenti, dalli quali credendo, che possa apparire la sodisfazione, à domandato di dichiararsi sodisfatto, per la qual cosa ci faremo sol carico di rispondere a questa istanza, dopo che avremo ragionato degli altri crediti, non dovendosi la medesima, come nuova petizione, confondere coll' esame delle nullità.

L'altro credito, che ancor tralascieremo per ora, è quello, che fu dedotto nel decimo luogo, il quale derivava dal pagamento di doc.10. mila, che fece al Marchese d'Oriolo l'odierno Duca di Tursi, per una transazione seguita nell'anno 1695. sulle pretenzioni, che colui vantava sopra lo Stato di Avella. Ed a questo andava congiunto il credito delle migliorazioni fatte nello Stato medesimo. Per queste pretenzioni il S.C. ordinò, che si attendesse l'esito del giudizio dedotto nella Regia Camera, circa la qualità di quello Stato, e perciò le lasciamo per ora in silenzio.

E lasceremo in silenzio, per ora, anche l'altro credito, ch' è situato nell'undecimo luogo, ch' è quello di altri doc.50. mila, i quali derivano dalle ragioni cedute al Duca di Tursi da Gio: Cristofano de Franchis. Ordinò il S.C. per questo credito: *Et tamen quoad retentionem prò parte ejusdem Illustris Filiæ Illustris Ducis Tursii, prò quantitatibus cessis dicto Illustri Duci a Jo: Cristophoro de Franchis*

 in

in undecimo capite deductis, tempore executionis præsentis sententiæ providebitur. Onde è contenta la Principessa per ora di tal determinazione.

Riduconsi dunque i crediti, che rimangono ora da esaminarsi, al numero di cinque, cioè al credito dotale di D.Placidia Spinola registrato nel primo luogo: all'altro situato nel terzo luogo, che nasce dalle doti di D.Maria Francesca Doria, ed alli crediti situati nel 7. 8. e 9. luogo.

In esaminar questi cinque crediti non seguiremo noi l'ordine della istanza, e del decreto del S.C., ma stimiamo registrarli secondo la loro qualità. Tre di essi, che sono il settimo, l'ottavo, e 'l nono, son diretti contro all'odierno Principe di Melfi, e gli altri due, che sono quei delle doti di D.Placidia, e D. Maria Francesca riguardano le ipoteche, che possono rappresentarsi sopra alli beni soggetti alli fedecommessi. Onde farem capo da quelli trè, che si rappresentano contro la persona del Principe.

IL primo delli trè crediti rappresentanti contro al Principe, è quello situato nel settimo luogo, il qual dipende dalli fatti, che or narraremo. Quell'istesso Gio:Andrea, che stabilì i fedecommessi, quell'istesso incominciò a costruire in Genova un Monistero di Moniche sotto il titolo dello Spirito Santo. Non ebbe però il piacere di vederlo perfezzionato in sua vita, quindi fù, che in un codicillo celebrato sotto il dì 19. Dicembre 1605. incaricò a D. Carlo di perfezzionarlo. Indi cangiò pensiere, e con altri posteriori codicilli del dì 21. Dicembre 1605., e de' 18. Gennajo 1606. destinò molte somme, che dovean pervenirli nella Fiera di apparizione di Piacenza, ed anche una somma di doc. 12. mila, che doveva riscotere dal Duca di Faria Vicerè di Sicilia, per perfezionare quel Monistero, discaricandone espressamente D. Carlo. *Per il presente suo codicillo ordina, lascia, e dispone, che tutte le partite, e somme di danaro, che in la prossima ventura fiera di apparizione di Piacenza dell'anno prossimo venturo 1606. saranno rimessi dalli Regni, e parti di Spagna, da Napoli, ed ogni parte del Regno, e da Palermo, ed ogni parte del Regno di Sicilia da qualsivoglia persona, Comune, Corpo, Collegio, ed Università ad esso Eccellentissimo Signor Codicillante, o al suo Procuratore in detta forma, o al magn. Paolo Doria per conto però di S.Ecc., li debbiano impiegare, e convertire nelle spese necessarie per la costruzione, e fabrica del Monistero, e Chiesa, che di ordine di S.Ecc., già è un pezzo, è cominciata presso al Monastero delle Monache di S. Paolo di questa Città di Genova, e tutto questo vuole, che si osservi, ed eseguisca a commodo, discarico, e sgravamento dell'Illustrissimo Signor D. Carlo Duca di Tursi suo figlio. Anno Dominicæ Nativitatis 1605. indit.3. secundum Genuæ cursum. Die vero Mercurii 21. Decembris.*

E nel Codicillo del dì 18. Gennajo 1605. ordinò così:

Dispone, che i 12. mila scudi, o sian docati, o quelli che sono in verità,

rità, quali il Signor Duca di Faria Vicerè di Sicilia, per sue lettere del primo, e 3. del presente mese di Gennajo dirette a detto Signor Codicillante avisa averli liberati, si debbiano impiegare, e convertire nelle spese necessarie, per la costruzione del Monistero presso le Moniche di S. Paolo, in tutto, e per tutto, come si è detto di altre partite nella precedente Scrittura di Codicillo sopra inserite, e similmente tutto a commodo, sgravamento, e discarico del prefato Illustrissimo Signor D. Carlo.

Il Monistero pretendea contro l'odierno Duca di Tursi, come erede di D. Carlo il pagamento delle quantità legate da Gio: Andrea Testatore, per la perfezione della sua fabrica. Opponea il Duca di non esser egli tenuto; e si contese per lungo tempo, fino a che nel 1726. trovandosi Protettore di quel Monistero il Principe di Melfi avo dell'odierno, ridusse il Duca a stabilire una convenzione col Monistero medesimo, in occasione del matrimonio, che si contrasse tra la Principessa d'Avella sua figlia, coll'odierno Principe di Melfi. Si stabilì la convenzione per la somma di docati 25. mila, che già il Duca pagò *fol.561. vol. script. Abellar.* intervenne in quel contratto il vecchio Principe di Melfi, non solo come protettore del Monistero, ma anche nel suo proprio nome, per le promesse, ch'egli fece in beneficio del Duca. Vi si appose il patto, che potesse il Duca vendere, ritenersi, o farsi liberare tanti beni sottoposti alli fedecommessi ordinati da Gio: Andrea Testatore, quanti corrispondessero alla somma de' doc. 25. mila, ch' egli il Duca già pagava al Monistero, e si obbligò, con espresso patto il Principe di Melfi, che se il Duca fusse mai molestato dalli futuri chiamati, dovesse egli pagargli i doc. 25. mila, e liberarlo da ogni molestia, ipotecando perciò tutti i suoi beni *fol.173. ad 188. d. volum.*

Nel pretendersi dall' odierno Principe di Melfi i beni soggetti alli fedecommessi, insorse la Principessa a chiedere la ritenzione della quantità di essi, corrispondente alla summa delli doc. 25. mila, in vigore dell' espresso patto, con cui se ne obbligò il Principe di lui avo, e condizionalmente il rifacimento di ogni suo interesse. Quantunque sia l'odierno Principe erede dell'avo, e sia erede senza il beneficio dell' inventario, ebbe non dimeno lo spirito di opporsi alla pur troppo giusta domanda della Principessa. Impugnò egli la domanda della retenzione, con opporre, che si contrasse quell' obbligo dal di lui avo in occasione del suo matrimonio colla Principessa: E che essendosi poi quel matrimonio per colpa di lei disciolto, rimasero perciò risolute tutte le promesse fatte dall'avo: e soggiunse, che anche se l'obbligo del rifacimento delli 25. mila docati reggesse, non perciò potrebbe competere la ritenzione de' beni soggetti in pregiudizio de'chiamati. Si compilò il termine, e poi il S.C. deferendo più tosto all'opposizioni del Principe, ordinò: *Circa creditum septimo loco propositum duc. 25. mille solutorum Monasterio PP. Monialium Spiritus Sancti Civitatis Janua, non*

esse locum petitis pro parte Illustris filiæ Illustris Ducis Tursii. Verum eidem sint salva jura contra Illustrem Principem Melphiæ super bonis hæreditariis qu. Illustris Principis ejus Avi fol.523. e 524. proseurr.

Crede la Principessa aver giustamente proposto il *cap.23.* delle nullità contro alla determinazione del S.C., perche non potea negarsele la ritenzione contro l'espresso patto dell'istromento, e perche negandosele, dovea almen prontamente in quello stesso punto condannarsi il Principe al pagamento delli doc. 25. mila col suo interesse, senza rimettere l'azzione della Principessa allo sperimento di altro giudizio.

La ragione della ritenzione di tanti beni fedecommissati, quanti corrispondessero alla somma delli doc. 25. mila sborzati dal Duca nasceva da un' espresso patto convenuto in un pubblico, e solenne istromento, stipulato, col Principe di Melfi avo dell' odierno, di cui essendo egli erede, si riputarebbe come scandalosa l'impugnazione; Nè giovi il dire, ch' essendo quei beni soggetti a fedecommesso, e rappresentando egli la propria ragione, non possono per la promessa dell' avo distrarsi. Imperciocchè è egli erede senza il beneficio dell' inventario, e per tal circostanza negano le leggi la facoltà di far uso della propria ragione.

Un Padre avendo istituito il figlio, ordinò, che non alienasse il fondo, *ut in familia relinqueret*. Il figlio avendo trè figliuoli, nè istituì due suoi eredi, e esredando l'altro, legò il fondo all'estraneo, stimorono gl'Imperatori *Severo*, ed *Antonino*, per sentimento del Giureconsulto *Marcello*, che l'eseredato solo, e non gli altri due eredi istituiti, potesse domandare il fondo in vigore del fedecommesso dell' avo.

Cum Paterfilio herede instituto, ex quo tres habuerat nepotes, fideicommisisset, ne fundum alienaret, ut in familia relinqueret, & filius descendens duos heredes instituisset, tertium exhæredasset, cumque fundum extraneo legasset: Severus, & Antoninus, rescripserunt, verum esse, non paruisse voluntati defuncti filium; sed etsi eum tres exhæredasset, unum hæredem instituisset, putat Marcellus, posse exhæredatos petere fideicommissum l. filiusfamil. §. cum Pater ff. de legat. 1.

E' vero, che permise l'Imperatore al figlio la vendicazione del proprio fondo venduto dal Padre: ma la permise purche non fusse al Padre succeduto, *l. si fundum Cod. de reb. alien. non alien.: Si fundum tuum Pater post emancipationem, te non consentiente, venumdedit, neque ei successisti, tibi agenti eum reddi, Rector Provinciæ efficiet.*

E concorda alle riferite leggi la specie della *l. venditrici eodem tit.* in cui l'Imperatore diè l'elezione al compratore del fondo, o dell'eccezione *doli mali*, o. di ripetere l'interesse contro al Padrone del fondo medesimo erede del venditore, che voleva il fondo reivindicare: *Venditrici succedenti hæreditario jure, perfectam rectè venditionem rescindere, ac dominium revocare, non licet. Vel exceptione doli mali, si hanc*

hanc viam elegeris, tueri: vel evicta re, si defensione monstrata uti nolueris, quanti tua interest, poteris experiri.

Dopo le disposizioni di tante leggi non han creduto di poter sostenere i DD., che il fedecommissario possa impugnare il fatto del defonto, di cui è erede senza l'inventario, ancorche dal fatto del defonto si rechi nocumento alli beni fedecommessati, come si legge presso *Peregr. de fideicom.art.*33.*num.*15. il quale a tal proposito riferisce la decisione seguita prima in Trento, e poi in Padova, per lo feudo di Luzara in favore di Massimiliano Gonzaga compratore, contro al feudatario, il quale, per essere quel feudo della qualità di patto, e provvidenza, impugnava la vendita fatta dal Padre, per la propria sua ragione.

Judicatum est, quod hæres simplex, citra beneficium inventarii, non possit revocare alienationem factam per Patrem de feudo, etiam quod antiquum esset ex pacto, & providentia.

Da quel che è disposto nelle leggi, e dal sentimento degli Autori si scorge, che non potrebbe suffragare al Principe il dire, che non possa concedersi la ritenzione, perche rimarrebbono pregiudicati gli altri in appresso. Imperocchè, con concedersi la ritenzione, non si reca pregiudizio al chiamato, che sopraviene, qualora non è erede di colui, che ha contratto, poichè non gli si vieta di sperimentare qualunque dritto gli competa.

Spetta dunque in vigor del patto la ritenzione: Ma oltre alla ritenzione, spetta certamente almeno alla Principessa la ragione del rifacimento delli docati 25. mila, col suo interesse promesso già nell' istromento del 1726. nel caso, che non avesse il suo effetto la promessa della ritenzione de' beni fedecommessati. Onde almen dovea ordinarsi dal S.C. il pagamento delli doc.25.m., che non potea dal Principe odierno, essendo erede dell'avo, ricusarsi. Senza che potesse ostare alla Principessa, o in quanto alla ritenzione, o in quanto al rifacimento di quella somma, l'altra opposizione, con cui il Principe afferma, che le promesse dell'avo nell' istromento del 1726. seguite, per la occasione del matrimonio, che tra lui, e la Principessa si contrasse, restorno risolute, quando per colpa di lei, fu poi il matrimonio disciolto.

E' vero, che la occasione del matrimonio fece condescendere il Duca alla convenzione col Monistero: ma non fu già il matrimonio la cagion finale di quella convenzione, ciocchè ricavasi dalle parole dell' istromento. *Essendo vero . . . . . che sia seguito trattato di matrimonio . . . . in occasione del medesimo detto Ecc. Signor Principe ave fortemente insistito, che si termini la differenza, che verte fra'l Monistero sudetto, e detto Ecc. Signor Duca per occasione della pretenzione, che le RR.Monache di detto Monistero hanno &c. fol.*173.*vol. Script. Abell.*

Onde non crediamo, che possa venire in pensiero ad alcuno, che celebrandosi un contratto per qualche accidentale occasione, svanita

la

la occasione, svanisca il contratto.

Ma fingiamo, che il matrimonio fusse stato non già una accidentale occasione: ma la cagion finale del contratto. Crediamo, come crede il Principe, che risoluta la cagion finale, restino risoluti anche i suoi effetti; quali di quella cagione eran gli effetti? Eran tutto ciò, che il contratto avea prodotto. Uno dunque degli effetti era il pagamento già seguito delli doc.25. mila sborzati dal Duca. Or se colla mancanza della cagione finale debbon mancare tutti gli effetti, resterà a senso del Principe sempre fermo l'effetto del pagamento delli doc.25. mila, e si risolverà sol quello delle promesse, che per cagion di quel pagamento avea fatte il Principe di Melfi suo avo?

Nè anche crediamo, che possa ostarci, quelche ora sottilmente intraprende il Principe col dire, che era tenuto al pagamento in beneficio del Monistero il Duca odierno di Tursi, come erede, e successore di D. Carlo: Che lo ricusava con opporre, che non avea beni liberi di D. Carlo; supponendo, che lo Stato di Avella fusse non libero: ma a fedecommesso soggetto: onde per tal cagione si fusse obbligato quel Principe di Melfi di fargli ritenere dalli beni soggetti li doc.25. mila, o pagarli di proprio: ma essendosi poi dichiarato libero lo Stato medesimo, mancò la cagione per cui obbligossi il Principe, onde non debba più reggere quel patto.

Crediamo, che non possa ostarci; imperocchè se fusse lecito di andar cercando interpetrazioni negli espressi patti, potremmo dire di non esser vero, che D.Carlo restò incaricato di sodisfare il legato al Monistero, poichè sebbene in prima il Testatore ne caricò lui, lo discaricò poi in appresso colli due Codicilli: E diressimo ancora di non esser vero, che il fine di essersi obbligato il Principe fu la mancanza de' beni liberi in D.Carlo.

Ma se abbiamo il patto chiaro, ed espresso, come potrà mai darsi luogo ad argomenti? Si obbligò senza riserba il Principe di Melfi, e senza esprimere la cagione di far ritenere tanti beni al Duca, quanti corrispondessero alla somma di doc.25. mila, che egli sborzava, o pure di risargli i medesimi. Onde se i patti debbono osservarsi, non dee mancare alla Principessa, o la ritenzione, o il conseguimento delli doc.25. mila, col loro interesse.

FAcciam passaggio all'altro delli tre crediti, ch' è situato nell'ottavo luogo. Deriva ancor questo dal testamento di Gio: Andrea. Dispose il Testatore, che il Marchese di Turiglio, il Duca D. Carlo, ed il Cardinale Giannettino avessero spesi mille scudi di oro in ogni anno per lo mantenimento di tre Monisteri da lui edificati, e di due Cappellanie. Eran situati i tre Monisteri, uno in Fasciolo sotto il titolo di S.Benedetto, l'altro in Pegli sotto il titolo di Nostra Signora delle Grazie, e'l terzo in Loano sotto il titolo di S. Maria della Misericordia, e ne caricò il peso per la mettà al Marchese di Turiglio, e per l'altra mettà al Cardina-

le

le Giannettino, ed al Duca D.Carlo.

I tre figliuoli di Gio: Andrea non adempirono il legato; I PP. Benedittini del Monistero di Fasciolo s'indrizzorono in giudizio, fin dall' anno 1662., così contro al Principe di Melfi avo dell'odierno, come contro al Duca di Turfi, per l'adempimento di quella parte, che al di loro Monistero si apparteneva. Si contese per lungo tempo, ma finalmente nel 1682. si transigè il Duca con quei PP., pagò 10. mila lire di Genova per lo decorso, e si obbligò all'annuo pagamento di lire 1800. per tutto il tempo in avvenire; ed ottenne la cessione delle ragioni del Monistero, per riscotere quella parte, che dovea pagarne il Principe di Melfi, com' erede, e successore del Marchese di Turlglio *fol.75.,& fol.559.vol.script.Abell.* Dedusse la Principessa contro all'odierno Principe la ragione di quel credito; Imperocchè non eravi dubbio, che quanto dovea corrisponderli alli tre Monisteri, e per le due Cappellanie, per mettà doveasi dal Marchese di Turiglio, e dalli di lui successori, e per mettà dal Duca D.Carlo, così per la sua parte, come per quella del Cardinale Giannettino, di cui fu erede, onde la Principessa giustamente pensò di ripetere dal Principe la mettà delle lire 10. mila col suo interesse pagate fin dal 1682. per le annualità decorse, e di ripetere ancora da quel tempo la mettà delle lire 1800., ch' eransi corrisposte al Monistero in ogni anno per lo corrente.

Si oppose il Principe affermando, di non esser' egli tenuto al pagamento di quelle mettà su'l motivo, che tra 'l Marchese di Turiglio, e 'l Duca D.Carlo per una tacita intelligenza erasi diviso il peso dell' intiero legato, per modo che a peso di D.Carlo, e delli di lui successori restava il pagamento delle rate, che spettavano al Monistero di Fasciolo, e di Pegli; ed a peso delli successori del Marchese la rata, che dovea conseguire il Monistero di Loano, e 'l mantenimento delle due Cappellanie.

Compilatosi il termine non si produsse dal Principe di Melfi alcuna pruova di quel che opponea, e pure il S. C. dichiarò di non aver luogo la ritenzione domandata dalla Principessa: *Pro credito octavo loco deducto quantitatum solutarum RR. PP. Sancti Benedicti de Fasciolo, non esse locum petitæ retentioni.*

La nullità prodotta contro a questa dichiarazione si appoggia su'l riflesso; che certamente il peso del legato era comune alli successori del Marchese di Turiglio, ed a quelli del Duca D.Carlo. Il Duca di Turfi pagò per intiero il debito, così per la parte, di cui era egli debitore, come per l'altra, che dovea pagarsi dalli successori del Marchese di Turiglio, ed ottenne la cessione delle ragioni dal Monistero, onde per mezzo della medesima fu abilitato il Duca, e per conseguenza la Principessa sua cessionaria a conseguire, e riscuotere dal Principe quella mettà, che doveano egli, e i suoi antecessori pagare. E' dunque chiara la ragione del credito, la quale inutilmente meditò il Principe di adombrare colla supposta divisione del

peso

peso dell'intiero legato fra'l Marchese di Turiglio, e 'l Duca D.Carlo.
La oppose, è vero, il Principe, ma impartito il termine, qual documento mai egli ne produsse? Affermava egli, ch' erasi diviso il peso, con rimanere a carico del Marchese la corrisponzione al Monistero di Loano, ed alle due Cappellanie, ed a carico del Duca D.Carlo la corrisponzione agli altri due Monisteri; ma donde mai ciò appariva? Per gli molti interessi, che dopo la morte di Gio: Andrea erano occorsi tra' figli, varj contratti eransi celebrati. Erasi spezialmente celebrato quello della divisione de' beni, e solo della divisione del peso di quel legato supposta dal Principe, non si curavano essi di stabilire le cautele, e di lasciarne documento?

Non potendo additar documento di scrittura il Principe di ciocchè egli afferma, vuol far credere, che la divisione del peso, seguì per mezzo di una tacita intelligenza; Ma se fusse così, donde egli seppe, che fusse interceduta sì fatta tacita intelligenza? Doveva certamente la sua scienza nascer da qualche appoggio, onde di tale appoggio almeno avrebbe dovuto far la pruova nel termine.

Ma alla peggio se egli afferma, che restò a carico delli successori del Marchese di Turiglio il peso dell'intiero pagamento al Monistero di Loano, e per intiero ancora il mantenimento delle Cappellanie; non potea egli almen di queste annue corrisponzioni produrre i documenti? Non li produsse il Principe, onde ognun rimarrà persuaso, che sia una pura idea quelch'egli afferma della tacita divisione, e perciò resta ferma contro di lui l'azzione del credito per la consecuzione della metà delle 10. mila lire pagate per una volta, e delle annue lire 1800. pagate infin' oggi dall'anno 1682.

IL terzo credito, che dobbiamo esaminare, il quale trovasi dedotto nel 9. luogo, è egli il credito della vita, e milizia, che spettava a D.Carlo Duca di Tursi sulli feudi paterni, e materni, nelli quali era succeduto, come primogenito il Marchese di Turiglio. Sulla pretenzione di questo credito si compilò il giudizio: ma nella sua decisione negò il S.C. per esso la ritenzione: *Et similiter non esse locum petitæ retentioni pro vita, & militia 9. loco deducta in eadem comparitione*. Anche di tal determinazione ha prodotto il gravame delle nullità la Principessa nel Capo 25., che or dobbiamo giustificare.

Succedè il Marchese di Turiglio a D.Zenobia del Carretto nell'anno 1589., e come a primogenito gli pervenne il Principato di Melfi cogli altri feudi adjacenti nel Regno: Onde spettava in quei feudi la vita, e milizia alli secondogeniti. Nel 1606. passò all'altra vita Gio: Andrea, e gli succedè nelli feudi, ch' eran situati nella Lombardia parimenti il Marchese di Turiglio. Ma ordinò nell'ultimo suo testamento Gio: Andrea, che restasse riserbata alli suoi figliuoli secondogeniti la ragione della vita, e milizia, non solo nelli feudi materni, ma anche nelli paterni *fol.48. ad 83. proc. curr. d. num.21. del detto Testamento*: Importava la vita, e milizia delli

li feudi materni, per quelche apparisce da alcuni pagamenti seguiti con pubblico istrumento prodotto per parte del Principe di Melfi, *fol.282.vol.Strip.Melph.* ann. doc.2666.

Non possiamo però additar della vita milizia paterna la vera, e distinta somma, la quale additaressimo, se si fusse permesso alla Principessa l'adito all'Archivio, poichè ivi solo avrebbon potuto rinvenirsi i documenti, ove la rendita delli feudi paterni era registrata. Nell'istesso anno 1606. il Duca D.Carlo, per mezzo della persona del Cardinale Giannettino suo fratello, passò una convenzione, in pubblico istrumento, col Marchese di Turiglio, per esser soddisfatto con un sol pagamento di tutto ciò, che potea pretendere per la ragion di vita, e milizia delli feudi non men paterni, che materni, e non men per lo decorso, che per li futuri anni della sua vita,

Si contentò in quel contratto D.Carlo della somma di scudi d'oro 14674., che ragguagliati alla nostra moneta importano doc.34674. quando il decorso solo della vita, e milizia de' feudi materni importava somma maggiore, e ricevutone il pagamento quietò il Marchese *pro omni eo* (son parole dello strumento) *& toto, quod quovis modo petere, & pretendere posset, poteritque in venturum contra, & adversùs dictum Dominum Principem ejus fratrem, & quamcumque habentem causam ab eo tàm ex dispositione paterna, quam etiam ex natura infrascriptorum feudorum, & bonorum, etiamque de jure naturæ, aut aliter, vel quomodocumque, nihil penitus excluso, super quibuscumque bonis feudalibus in præsentiarum possessis per dictum Dominum Principem, & ad eum quovis modo, & jure spectantibus, & pertinentibus fol.210.d.vol.* Forse D.Carlo assente da Genova premuto da gravi bisogni inclinò facilmente a quel contratto. Ma avvedutosi poi del grave suo pregiudizio pensò d'impugnarlo.

Per risolversi a questo passo usò egli la cautela di ricercar pria il sentimento di gravi Giureconsulti della nostra Italia, e chiese spezialmente il consiglio del celebre *Marcello Marciano*, di cui abbiamo originale il Consulto, che anche è registrato fra li suoi consigli *tom.1. consf.56.*; indi affidato al parere di costoro nel 1619. impetrò nella Curia Arcivescovile di Genova l'assoluzione del giuramento, per indrizzarsi in giudizio *fol.276. vol. Script. Abell.* E forse potressimo dimostrare, che D.Carlo promosse in fatti in giudizio le sue azzioni, se la lunghezza del tempo non ne nascondesse i documenti. Era troppo chiara, e troppo manifesta la lesione del contratto del 1606., onde o perche già si aggitasse nel foro, o perche temeasi di poter esser dedotta, nel 1632. sotto il dì 12. di Maggio si vede celebrato un contratto tra Gio:Andrea Doria il giovane all'ora Principe di Melfi, figliuolo, ed erede del Marchese di Turiglia, e D.Placidia Doria moglie, e Procuratrice del Duca D.Carlo. Si figurò in quel contratto, che dovea conseguir D.Carlo quattro annate della sua vita, e milizia sulli feudi materni degli anni 1593.94.95.
96.

96.per gli quali si asserì,che non si trovava documento di pagamento. Si affermò, che quella importava in ogni anno la somma di doc.2666., talche per gli quattro anni, risultava creditore D.Carlo nella somma di doc.10666. Si affermò parimente, che faceasene già il pagamento a D.Placidia: onde da lei fu l'erede del Marchese per quelle quattro annate liberato *dict. fol.* 252. *vol. Scriptur. Melph.*

Nello stesso giorno, e nel momento istesso si stipulò tra lo stesso giovane Principe di Melfi, come erede del Marchese, e D.Placidia moglie, e Procuratrice del Duca Carlo un'altro istrumento, in cui fecesi un calcolo, o una compensazione di molte partite di credito, e debito tra 'l zio, e il nipote per varie cause, e vi si aggiunse da D.Placidia una ampia quietanza della vita, e milizia appoggiata all'assertiva, che D.Carlo erane già stato soddisfatto in molte partite enunciandosi il pagamento delle quattro annate fatte in quello stesso giorno, e l'istrumento del 1606. con cui fu la vita, e milizia transatta; e fra le circostanze della quietanza, rimise ancor D.Placidia l'azion della lesione, che nascea da detto istrumento del 1606. *fol.* 175. *d. volum.*

Questi sono i fatti,che concorrono circa la ragion del credito della vita, e milizia.La Principessa domandò dichiararsi debitore l'odierno Principe di Melfi, come erede del Marchese di tutte le intiere quantità, che per gl'anni, ne'quali visse D. Carlo erangli dovuti per la vita, e milizia non solo de' feudi materni, ma ben anche per gli paterni; ed anche ne domandò l'interesse: supponendo, che non potesse ostarle il contratto del 1606., come lesivo, e ne anche l'altro del 1632. perchè fu nullo *fol.* . . .

Per sostenere il gravame non dobbiam durare fatiga nel fondare l'azzione della vita, e milizia, che era dovuta a D. Carlo. Era certamente a lui dovuta la vita,e milizia nelli feudi materni,i quali consistevano nello Stato di Melfi,ed in molti altri feudi adjacenti nel Regno. Gli era dovuta altresì la vita, e milizia nelli feudi paterni, che eran situati nella Lombardia ancorchè questi fussero feudi di patto, e providenza. E' vero, che la vita, e milizia vedesi stabilita dalla Costituzione *Comitibus* particolarmente per li feudi del Regno; Ma non per ciò sopra quelli situati in altre Provincie non è anche alli secondogeniti, benche con altro nome, dovuta.

Per le comuni leggi de' feudi eran questi nella loro origine divisibili; onde toccava a ciascun figliuolo la sua porzione. L'Imperador Federico I. Barbarossa in Roncaglia nell'anno . . . dichiarò individui i feudi di dignità in una dieta di Feudatarj d'Italia, e di Germania; e se ne promulgò da lui la *l.Imperialem*. Ma questa legge non ebbe tropo felici successi, poiche non fù generalmente nelli dominj di quel Principe ricevuta, ed in fatti in Germania tuttavia seguitarono ad esser individui i feudi, a riserba degl'Elettorati, i quali dall'Imperador Carlo IV. nella Bolla d'oro furon dichiarati indivi-

dui,

dui, ed individui sempre si son mantenuti.

I Francesi attendendo alla conservazion delle famiglie resero anche individui i lor feudi per tramandarli sol tanto alli primogeniti, e'l loro costume si sparse in varie Provincie, e specialmente in varie parti d'Italia, onde si accolsero anche fra noi. Ma resi così individui i feudi, e deferitane la successione al solo primogenito, si stimò di lasciare a' secondogeniti sopra i feudi, di cui rimanevan privi, almeno il sostentamento. Chiamossi presso i Francesi questo sussidio *Appannaggium*, o *Abanaggium*. *Gerard. Mercat. in descript. Duc. Andeg.*. *Guillel. de Monserr. de suc. Reg.*. E si sorrogò in vece di quella porzione, che sarebbe a' secondogeniti nel feudo toccata. *Gl. in Costit. Comitibus. Camer. in cap. Imperialem §. præterea ducatus num.* 107.

Nè altrimente è disposto nelle altre specie de' feudi indivisibili, o per quelli, che veramente si sono regolati secondo la disposizione della *l. Imperialem*, o per quelli, che si sono con particolar concessione de' Principi stabiliti indivisibili.

Jo: Rudinger. variar. lect. feudal. cap. 51. *n.* 9. *ad* 11. *edit. Argent. ann.* 1608. *Prædictæ ergo dignitates perpetuæ successionis serie apud unum, primogenitumque consistent, cum jus primogenituræ & Legi Naturæ, & Divinæ nitat. . . . . Reliquis attamen filiis natu minoribus a primogenito tantum præstandum est, quantum ad honestam vitæ sustentationem sufficiat, prò generis splendore & facultatibus Principatus, modo tamen primogenito supersit, quo Principis dignitatem commodè tueantur.*

Bammat. ad tit. si de Feud. defunct. cap. qui Clericus qu. 10. *n.* 200. *Et extra Regnum alimenta secundogenitis debentur in locis, in quibus jus commune feudorum viget, in feudis dico titulatis §. præterea Ducatus l. Imperialem de Probib. feud. alien. per Trid. Doctor. in cap. licet de voto, quia in cæteris feudis omnes succedunt.*

Camerar. in l. Imper. §. præterea Ducatus eod. fol. 829. *edit. Basileæ ann.* 1566. *Et nos videmus de jure communi, filiis exclusis a primogenito, quamdam portionem esse reservatam, ut honestè vivant, ad quam præstandam primogenitus obligatus est, secundum cumulata per Felin. in cap. ad audientiam de offic. delegati, & per Moder. hic, videmus quoque in Regno &c.*

Quì si oppone, che la prestazione a' secondogeniti in questa specie di feudi non è già dovuta, come vita, e milizia stabilita per effetto di legge nel nostro Regno, ma è dovuta, come puri alimenti, che tenuto di somministrare il fratello primogenito al secondogenito, per l'onesto mantenimento della sua vita, talche essendo così, non è in obbligo il primogenito di somministrarli, quando il secondogenito sia ricco, e di altri beni a sufficienza proveduto; argomentando da ciò, che non poteano spettare a D. Carlo secondogenito gl'alimenti sulli feudi paterni pervenuti al Marchese di Turiglio, poiche egli era assai ben provisto colli lasciti del padre.

Po-

Potremmo noi dimostrare col sentimento d'*Andrea d'Isernia*, e di altri, che anche ne' feudi che toccano a' soli primogeniti, spetti a' secondogeniti una congrua prestazione dovuta anche nel caso, che siano essi di altri beni proveduti: Ma poiche molti Autori il contrario sostengono, crediamo di poter risolvere per altro mezzo la opposizione.

Il Principe Gio: Andrea nel Capitolo 21. del suo testamento ordinò espressamente, che i suoi secondogeniti avessero le vite, e milizie, non solo nelli feudi materni, ma anche nelli paterni, poiche le riserbò, ed espressamente ordinò, che le conseguissero sopra tutti i feudi, che avesse mai posseduto il Marchese di Turiglio, e specialmente ne' feudi dello Stato di Milano, che certamente erano paterni.

Li quali tutti suddetti legati fatti come sopra, a favore di detto Illustrissimo Signor Cardinale, e detto Illustrissimo Signor D.Carlo, gli a fatti, e fà per tutto quello, e quanto che ogn'uno di loro potesse domandare, e pretendere, così nelli beni, & eredità di detto Signor Testatore: come nelli beni, & eredità di detta Eccellentiss. Signora D. Zenobia loro madre, e così per caosa di legitima, e supplimento di essa, come per qualsivoglia altra caosa niuna esclusa, escluso però le vite, e milizie a loro dovute per li feudi, che possedonsi da detto Signor Marchese Andrea, o altro suo successore, le quali CONSENTE, E VOLE, CHE POSSINO AVERE, & ordina, e comanda, che debbano cedere, e rinunciare al detto Signor Andrea suo erede, o sia al successore di quello ogni, e qualunque ragione, ed azzione &c. salvo la detta vita, e milizia, e specialmente (in maniera che la specialità non deroghi alla generalità) nelli beni feudali, che detto Signor Testatore riconosce in feudo da sua Maestà Cattolica, come Duca di Milano.

Volle dunque Gio: Andrea, che i suoi secondogeniti conseguissero le prestazioni sopra qualunque feudo si fusse posseduto dal Marchese suo figlio primogenito, onde volle che lo conseguisse anche sopra i feudi della Lombardia. Quindi è, che o dovuta, o nò, in quei feudi la vita, e milizia, o dovuti, o nò, gl'alimenti in quei feudi a D. Carlo, che era di altri beni proveduto, prende forza il debito dalla disposizione paterna; Imperoche per espresse leggi abbiano disposto, che legandosi il debbito anche non vero, si rende egli efficace per cagion del legato *l. Lucius Titius* 88. §. *quisquis ff. de leg.2.*

Quisquis mihi heres erit sciat, debere me Demetrio patruo meo denaria tria, & deposita apud me a Seleuco patruo meo denaria tria, quæ etiam protinus reddi, & solvi eis jubeo. Quæsitum est, an si non deberentur, actio esset? Respondi, si non deberentur, nullam quasi ex debito actionem esse, sed ex fideicommisso. Concordano la *l.93. §. Semproniæ de legat.3.*, e la *l. Aurelius §. ult. ff. de lib. leg.*

E' egli dunque certo il debito della vita, e milizia così delli feudi mater-

ter-

terni, come delli paterni. Dobbiamo ora esaminare, se possano ostare l'eccezioni della sodisfazione, e della quietanza, che ricava il Principe dalli contratti del 1606., e del 1632.

Per dimostrarsi lesivo il contratto del 1606. dobbiamo calcolare la quantità, ch'era dovuta a D. Carlo per la vita, e milizia, che in quello istromento con un sol pagamento restò sodisfatta. Per la vita, e milizia materna, essendo morta D. Zenobia del Carretto a dì 18. Decembre 1590. *fol.*202. *volum. scriptur. Abellar.*, eran passati fino al tempo del contratto che fu celebrato a dì 12. Giugno 1606.*fol.*210. *dict. volu.* anni 16. e mesi 6. meno 6.giorni.

La vita, e milizia su li feudi materni importava annui doc.2666., e ciò apparisce dal pagamento di alcune annate di esse fatte nel 1632. dal Principe allora di Melfi come erede del Marchese di Turiglio *fol.* 252. *vol. script. Melph.*: Onde per lo spazio di anni sedici, e mesi sei meno giorni sei, importava la vita, e milizia già maturata in tempo del contratto la somma di doc. 42. mila circa. Ne esiggè D.Carlo doc.34674., onde di quel che era già maturato, e che li era certamente dovuto esiggè meno la somma di circa doc.8. mila.

Quì si opporrà, che D. Carlo per gli anni scorsi dopo la morte della madre, fino al 1606., che morì il padre, trovavasi figliuolo di famiglia; onde la vita, e milizia non a lui, ma al padre si fusse acquistata, come un prodotto de' beni adventizj; ma dee sapersi, che il Duca D. Carlo non durò sotto la Patria potestà per tutti gl'anni, che scorsero dal tempo della morte della madre, fino a che visse il padre. Fu egli emancipato sotto il dì 5. Dicembre 1594.*fol.*329. *vol. script. Melph.*: Onde dal tempo dell'emancipazione fin'al tempo del contratto scorsero già anni 12. per gli quali non v'è disputa, e per questo tempo importava la vita, e milizia doc.32. mila. Il dubbio dunque potea solo svegliarsi per gl'anni, ne' quali durò D.Carlo sotto la Patria potestà dopo la morte della madre, che importorono anni quattro in circa, per lo qual tempo maturorono circa duc.10.mila.

Ma ne anche per questo tempo può dubbitarsi, che si acquistò a D. Carlo, e non al padre la vita, e milizia delli feudi materni. Propose a se questo dubbio nella sua *cons.*56. *vol.*1. *Marciano*, ed additò per mezzo di molti potentissimi motivi, che la vita, e milizia, la quale spetta al figliuolo di famiglia ne' feudi materni, non mai si acquista al padre. Lo fondò in prima col far riflettere, che il padre non acquista l'usofrutto del feudo pervenuto al figlio dalla eredità materna, secondo il comun sentimento de' Dottori, e fece conoscere, che sebbene alcuni pochi sostennero di doversi al padre *commoditas* ne' frutti del feudo materno spettato al figlio; pure i Dottori istessi an voluto, che quanto mai abbia conseguito il padre *commoditatis causa* è obbligato, o di restituirlo al figlio in tempo della emancipazione del figlio medesimo, o di restituirlo il di lui erede in tempo della morte del padre *Boer. decis.*199. *de Franc. decis.* 10., ed altri.

Ar-

Argomentando dunque dall'usofrutto del feudo materno a quel della vita, e milizia, per cui eguali sono le leggi, e le condizioni, non può acquistarsi al padre la vita, e milizia, che spetta al figlio. Aggiunse *Marciano* il motivo, che la vita, e milizia è fondata unicamente nella grazia del Principe, acciò il fratello del feudatario *vivat, & serviat*, per la qual ragione hanno i Dottori nel caso speciale della vita, e milizia sostenuto, che non possa altri mai acquistarvi ragione. *Camerar. in cap. imper. §. præter. educ. fol.*102.

E finalmente avertì, che se anche fusse spettato a Gio: Andrea padre di D. Carlo per lo tempo della Patria potestà la ragione di comodità su la vita, e milizia del figlio, la rimise il padre istesso in beneficio di D. Carlo, quando volle espressamente, che restasse riserbata la ragione della vita, e milizia in beneficio de' figli secondogeniti nelli feudi materni.

Ecco dunque, che nel tempo, in cui alienò per la somma di doc. 14764. la ragione della vita, e milizia il Duca D. Carlo, eragli dovuta per lo decorso solo della vita, e milizia delli feudi materni la somma di doc.42. mila.

Nè può svegliarsi il dubbio, che forse in parte quel decorso fusse stato sodisfatto; imperocchè oltre di non additarsi documenti di sodisfazione, e di non enunciarsi la sodisfazione medesima nell'istromento del 1606.; si ravvisa nel parere di *Marciano*, che gli fu proposto il caso, su l'idea che nulla avesse conseguito D. Carlo del decorso, giacchè *Marciano* istesso calcolò il debbito della vita, e milizia maturato prima dell'istromento del 1606. per doc. 42. mila quanto appunto importavano tutte le annate scorse dalla morte di D. Zenobia, fino al tempo del contratto.

Alienò anche D. Carlo con quel contratto la vita, e milizia, che dovea maturare negl'anni futuri, e per gl'anni futuri li spettava nommeno su li feudi materni, che su li paterni. Se noi volessimo riguardar la somma, che dovea spettare a D. Carlo, secondo gl'anni, che egli visse; si vedrebbe la sua quantità infinitamente eccessiva, imperocchè finì di vivere D. Carlo nel dì 22. Decembre 1649. *fol.*208. *vol. script. Abell.*: Onde dal tempo del contratto scorsero anni 33., e mesi .. E per tal tempo sarebbe importata la vita, e milizia delli soli feudi materni la somma di doc.107000.

Non è liquida la quantità, che doveasi su li feudi paterni, e manca alla Principessa come abbiam detto la cognizione della certa somma, per non essersele permesso l' adito nell' Archivio. Potremmo noi nella mancanza di tal cognizione ricorrere alla fama, che caratterizza la rendita delli feudi paterni rimasti al Marchese di Turiglio almeno per annui docati. 60. mila; Onde la quantità dovuta a proporzione per la vita, e milizia importarebbe circa ann. docati 5000., ed ascenderebbe per gl'anni della vita di D. Carlo dopo il contratto a circa doc. 165. mila.

Ma tralasciamo questi incerti calcoli, e vediamo quali, e quanti era-

erano i feudi rimasti da Gio: Andrea. Dall'inventario, che fece il Marchese di Turiglio della di lui eredità, apparisce, che eravi il feudo di Turiglia colla ville di Casareggio, Garaventa, Casinghin, Caorsi, Casoni, Propata, Tercesi, Bavastrelli, Fossa Orcesi, Bavastro, Doria, Marzan, Caprile, Pareto, Pentema, Rusca, Fontana ingorda, Donetta, Montebruno, Canale, Velle di Trebia colle altre sue ville: Canegha anche colle sue ville: Cabella, e Cremonte, colle loro ville: Garbagna col suo Castello, e ville, Gremiasco similmente col suo Castello, e ville: S. Stefano col suo Castello: Loano col Castello:

Non potrà alcun persuadersi certamente che in tanti feudi paterni la vita, e milizia potea essere di minor quantità di quelle delli feudi materni. Onde calcolandola su la stessa quantità, sarebbe importata per gli anni, che visse D. Carlo, dopo il contratto altri docati 10000.

Ben sappiamo, che ci opporrà il Principe di Melfi, che trattandosi di vendita di vitalizio, non può calcolarsi la somma delle vite, e milizie, colla norma degl'anni, che visse D. Carlo, e che altra regola, ed altra norma debba osservarsi. Lo concediamo. Sia la norma quella, che la legge prescrive. La nota *l. hereditatum ff. ad l. falcid.* prende la regola dalla età di colui, che aliena il vitalizio, e stabilisce la norma, che essendo la età fra gl'anni 30., la computazione debba farsi per 30. anni di futura vita. Così computandosi la vita di D. Carlo in tempo del contratto dovrà regolarsi per anni 30., imperocchè egli nacque nell'anno *1576. fol. 208. vol. script. Abell.* Onde nell'anno, che contrasse era di soli anni 30., e secondo questa regola sarebbe importata la sua vita, e milizia sopra i feudi materni solamente, la somma di docati 79980., ed altrettanta almeno sopra i feudi paterni.

Sappiamo ancora, che alcuni Dottori han creduto fallace la regola di quella legge nelle vendite de' vitalizj, imperocche an creduto, che ivi si diè la norma per lo calcolo del vitalizio, in riguardo solo del bilanciarsi i pesi della eredità per la detrazione della falcidia; Onde quella norma, e quella regola non vaglia per le vendite de' vitalizj medesimi, talche il *Card. de Luc. disc. 30. de reg.*, stimò, che da altre circostanze dovesse tal regola ritrarsi, come sarebbono la robustezza dell'età, la salubrità dell'aere, che l'uomo respira, ed altre simili; ma l'istesso Autore rimase confuso in sì fatta opinione, poiche non potè vantare il preggio di avere in questa materia stabilita soda, e certa regola.

Non impugnò però la regola di quella legge il *Presid. de Franch. decis. 186.*, ne i di lui addenti, con altri DD. da essi citati; Imperocchè nelli casi di dubbio evento, uopo egli è di avere una certa regola, colla quale debbono i giudizj determinarsi; nè può miglior regola certamente rinvenirsi di quella, che nasce da una espressa disposizione di legge.

Ben

tò di nuovo Gio:Andrea Doria il giovane Principe di Melfi, figlio, ed erede del Marchese di Turiglio per la pretenzione della vita, e milizia di D. Carlo, e lo quietò su l'assertiva, che da molte partite appariva di esserne già D.Carlo stato sodisfatto;ed indi soggiunse, che rimetteva anche la ragione della lesione,ch'erasi pretesa su l'istrumento dell'anno 1606.

Vuol quindi ricavare il Principe, due motivi in suo favore, il primo della dichiarazione di esser già stato sodisfatto D.Carlo per mezzo di diverse partite, l'altro, che qualunque fusse la ragion della lesione, restò già con quell' istrumento rimessa. Or dunque vediamo di qual vigore possa esser mai, o la dichiarazion della sodisfazione, o la remission della lesione. Si concepì l'assertiva della sodisfazione, e della quietanza colle seguenti parole: *Item attento quod de vita militiæ, fuit dictus D.Carolus satisfactus, pro ut confitetur in diversis partitis, & temporibus retro actis, nec non in scutis* 814. 11. *argenti pro illis quatuor annatis, de quibus non fuerunt ostensæ quietationes, ut apparet ex solutione istorum scutorum* 8145. 11. . . . *quietavit &c.*

Dichiarò dunque D.Placidia, che appariva di essere D.Carlo stato sodisfatto della vita, e milizia, come confessavasi in diverse partite, ma queste non si specificorono, e si specificorono solo gli scudi 8. mila di argento pagati coll'istrumento nello stesso dì stipulato, e l'istrumento del 1606.,con cui si fece la general vendita della vita,e milizia per la somma delli scudi di oro 14674. Sappiasi intanto, che nel medesimo istrumento del 1632.si fece menzione di altre partite di vicendevole credito, e debito del Duca D.Carlo, e del Marchese di Turiglio, e tutte con specialità furon disegnate. Ed ecco il primo sospetto, che la dichiarazione della sodisfazione era finta, e simulata.

Ma oltre a ciò si riflettano gli altri gravi sospetti di simulazione. Nell' istrumento del 1606. della vendita del vitalizio intervenendo il Marchese di Turiglio si fece la vendita da D.Carlo, così per lo decorso, come per le annate future: *Pro omni eo, & toto quod quovis modo petere, & prætendere posset, poteritque in venturum, contra, & adversus dictum Principem Andream ejus fratrem, ratione vitæ militiæ dicto D.Carolo debitæ, tam ex dispositione paterna, tam etiam ex natura infrascriptorum feudorum, & bonorum, etiamque de jure naturæ, ut aliter quomodocumque, nihil penitus excluso super quibuscumque bonis feudalibus in præsentiarum possessis per dictum Dominum Principem &c.* Nè si fece menzione, che D.Carlo in parte almeno ne fusse stato sodisfatto. In oltre dee sapersi,che quando D. Carlo richiese il parere di Marciano per introdurre il giudizio della lesione contro l'istrumento del 1606. gli propose, che non era seguito alcun pagamento per la vita, e milizia, oltre al pagamento delli scudi di oro 14674. convenuti coll'istrumento del 1606. E Marciano calcolò il decorso di tutte le annate antecedenti all'istrumento

per doc.42. mila, talchè dal veder Marciano, che col pagamento delli sc.14674.che importavano doc.34.m., ne anche restavan sodisfatte le annate decorse prima dell'istrumento, credè certa la lesione, e da tutto ciò ben si comprende, che la dichiarazione fatta poi da D.Placidia della sodisfazione fusse stata fittizia.

Chiunque voglia leggiermente riflettere alle cose già dette avvertirà qual fu la cagione della simulata dichiarazione. Si pensò in quei due contratti del 1632. di estinguere la ragion della lesione, che D.Carlo rappresentava contro l'istrumento del 1606.. Era la lesione grave, ed eccessiva; onde la somma delli scudi d'argento 8. mila, che pagavansi in quell'istesso dì, non era sufficiente per compensarla, ed estinguerla; e quindi si pensò, che si facesse il pagamento delli scudi di argento 8.m. per le quattro annate, delle quali solo fingevasi di non trovarsi documento di pagamento, per aver l'appoggio di poter poi dichiarare, come si dichiarò, che appariva da molti documenti di essersi le quantità dovute per la vita, e milizia sodisfatte, e sù questa assertiva appoggiar poi la quietanza, per chiudere affatto a D.Carlo la strada di cōparire in appresso per la lesione. Non può dunque credersi, che fusse vera quella sodisfazione, che senza appoggio di documento asserì D.Placidia nell'istrumento del 1632.: Onde di questa non può tenersi verun conto, e per conseguenza ne anche può tenersi conto della quietanza.

Si dirà però dal Principe, che dall'essersi rimessa in quell'istrumento ogni azzion di lesione, restò almeno per questo mezzo estinto il debbito della vita, e milizia, che è il secondo motivo, il quale egli ricava in suo profitto dall'istrumento del 1632.

Ma da Noi si risponde, che D.Placidia non avea facoltà di rimettere l'azzione della lesione, e dal far conoscere la mancanza della facoltà si conoscerà anche maggiormente, che restò di niun vigore la dichiarazi one della sodisfazione.

E' egli vero, che D.Placidia era Procuratrice di D.Carlo suo marito, ma era Procuratrice con facoltà sol tanto speciale. Dee sapersi, che vi è in Genova lo statuto sotto il titolo *de contractibus minorum, & mulierum lib.4.cap.*20., col quale si stabilisce, che la femina maritata non possa in verun modo contrarre, nè in riguardo delle sue doti, nè in riguardo de' suoi beni estradotali, senza l'autorità, e consenso del marito, il qual consenso però in assenza del marito si permette, che si dia per mezzo d'istrumento, ed in mancanza del marito può prestarsi dal padre, o dall'avo, o dalli due di lei più stretti congionti. *Mulieres etiam majores annis viginti quinque non possint obligationem, vel contractum aliquem facere, nisi cum auctoritate, & consensu mariti, si habuerint, qui consensus in absentia mariti possit per eum praestari per instrumentum, qui espressam ejus voluntatem contineat, & nisi, cum auctoritate Patris, vel Avi paterni, si eum habuerint, & fuerint in dominio, si vero fuerit absens, cum consilio loco dicti patris, vel avi paterni, duorum ex suis propinquis habi-*

libus

libus proximioribus in gradu omnibus aliis.

Il tenor della procura fù concepito col darsi la facoltà da D.Carlo a D.Placidia di poter contrarre con assumere quella autorità, che a lei fusse piaciuta,e si espresse, che potesse ella servirsi di quella procura da se sola senza il consenso de' congionti, e senza osservarsi le sollennità del trascritto statuto, per potere in nome dell'istesso D.Carlo dare a se medesima il consenso in qualunque contratto da celebrarsi: anche colla facoltà di sostituire.Eccone le parole.*Facit Procuratricem suam Excellentissimam D.Placidiam ejus uxorem Filiam quon.D.Jannettini Spinulæ absentem, tamquam præsentem ad votum dictæ Excellentissimæ D.Placidiæ, & cum ea auctoritate, quam dicta Excellentissima D.Placidia, quandocumque habere velle dixerit, seù declaraverit, extendendam per me Notarium in uno, seù pluribus instrumentis, etiam sub datum hujus diei, & corroboratione infrascriptorum testium, & possit dicta D.Placidia præsenti procuratione uti, & ejus munus exercere ex se sola, & absque consensu propinquorum, & nulla jura, & statutorum, & præcipue statuti de contractibus virorum, & mulierum sollemnitate servata, possitque nomine ipsius Domini D.Caroli sibi ipsi præstare quemcumque consensum in quibusvis actibus in contractibus faciendis per dictam Excellentissimam Placidiam. Item ad substituendum &c. dans &c.*

Sebbene dunque D.Carlo concepì la Procura coll'espression generale di poter assumere D.Placidia qualunque facoltà, avendo però tosto soggiunto, che potesse a se stessa dare il consenso per contrarre sopra i di lei proprj beni; ogn'un ben vede, che la general facoltà conceduta concerneva il poterla assumere solo a riguardo del consenso,che dovea dare a se stessa nelli contratti delli proprj di lei beni.

Che sia così lo possiamo anco far conoscere dal sapersi, che fù stipolata quella Procura sotto il dì 24. d'Aprile 1630., e poi nel giorno appresso, che fu il dì 25. dello stesso mese, ed anno stipulò D.Carlo altra procura in persona di D. Placidia semplicemente per comparire in giudizio,e per esercitare le di lui azzioni. Or se la Procura del dì antecedente avesse contenuto un mandato generale, concernente ogn' interesse di D. Carlo, eravi forse di bisogno di soggiungere nel giorno seguente il mandato speciale per far le parti di D. Carlo in giudizio?

Nè si dica, che nella procura del dì 24. di Aprile vi si appose la facoltà *ad votum*, e che questa secondo le formole usate in Genua dinoti il mandato generale. Imperochè nella procura *ad lites*, che fù speciale, anche si legge la stessa clausula *ad votum*. Onde dobbiam noi considerarla, come una clausula solita apporsi in ogni procura anche speciale, la quale altro non dinota, che una general potestà, che si concede in riguardo a quell'atto particolare, per cui taluno è destinato Procuratore.

Ecco, come apparisce, che per mancanza di facoltà non potea D.Placidia, nè dichiarar sodisfatto il debito della vita, e milizia, ne rimet-

ter l'azzione della lesione: È pure possiam dimostrare, che neanche avrebbe potuto D.Placidia ciò fare, ancorche la procura avesse contenuto il mandato generale. Fingasi, che quella Procura fusse concepita con una facoltà amplissima, e generale di assumersi D.Placidia ogni potestà circa l'interessi di D.Carlo, che sarebbe il mandato *cum libera*, come spiegano le leggi, e i DD., ben si sà, che i Procuratori per quanto abbiam mai libera la facoltà, sempre si riputano destinati ad operare cose utili per gli di loro principali, e non già per nuocerli. *Ignorantis Domini conditio deterior per Procuratorem fieri non debet l.49.ff. de Procur.*

Quindi è, che il Procuratore ancorche abbia il mandato generale non può o donare, o altra cosa operare, donde nasca detrimento, e diminuzione al Patrimonio del suo principale. *Mandato generali non contineri etiam transactionem diminuendi causa interpositam, & ideo si postea is, qui mandavit, transactionem ratam non habuit, non posse cum repelli ab exercendis actionibus l.60. de Procuratoribus.*

Faber in rationalibus ad l. 64. de Procurator. Mandato generali nunquam continetur potestas perdendi, neque si libera administratio permissa sit, adeout donatio quoque extra talis mandati causam esse intelligatur . . . . Itaque si postea is, qui mandavit hujusmodi transactionem ratam non habuerit, non potuerit repelli ab actionibus exercendis . . . . Sic etiam pignus remittere Procurator generalis non potest, quia nunquam Procuratori mandatum intelligitur, ut quicquam perdat l.filiusfam. 7. de donat.

Anche i servi, e i figli, i quali abbiano da' padroni, e da' padri la libera amministrazione del loro peculio, possono è vero contrarre su'l peculio liberamente, ma non posono donarlo *l. contra §.ult. ff. de pact. Nam cum verum est (quod Juliano placet) etiam si maxime quis administrationem peculii habeat concessam, donandi jus eum non habere: Sequitur, ut si donandi causa de non petenda pecunia pactus sit, non debeat ratum haberi pactum conventum.*

L. 1. §. 1. ff. quæ res pignor. oblig. poss.; si filiusfamilias prò alio rem peculiarem obligaverit, vel servus: dicendum est, eam obligationem non teneri, licet liberam peculii sui administrationem habeant. Sicut nec donari eis conceditur; non enim usquequaque liberam habent administrationem.

Cujac. ad l. 3. Cod. de pact. In rebus peculiaribus videntur servi omnia posse, quia vice dominorum funguntur, & in rebus peculiaribus omnia possunt servi, & filiifamilias, maximè si liberam habeant peculii administrationem; dum ne quid agant donandi causa. Possunt res peculiares vendere, permutare, novare, exigere, transigere solvere suo arbitratu, sed donare, & perdere res peculiares non possunt. Ergo si pacisсantur donandi animo de non petenda pecunia, quæ debetur ex causa peculiari inutilis est pactio, etsi habeant liberam peculii administrationem, & idem in Procuratore,

tore, *qui habet liberam omnium bonorum administrationem*, *nam huic omnia libera*, *præter donationem*.

D.Placidia in quanto alla dichiarazione di efsere già ftato D.Carlo fodisfatto, *prout confitetur in diverfis partitis*, *& temporibus retroactis*, non difignò fpecial documento, e fpeciale fcrittura. Se avefse D.Placidia difignati i documenti, e li avefse approvati certo egli è, che contro alla fua approvazione avvalorata dal mandato generale non avrebbe potuto D.Carlo, o li fuoi eredi rifentirfi. Ma la dichiarazione fenza appoggio, e fenza difignazione di fpeciali partite ben fi ravvifa di efser feguita *diminuendi caufa*. Onde anche col mandato generale reftarebbe di niun vigore.

Di niun vigore però fenza ombra di dubio dee riputarfi la remiffione della lefione, imperocchè fi rimife da lei la lefione fenza alcun compenfo. Onde dee riputarfi, come una pura, e femplice donazione, come donazione, che dalla legge al Procuratore anche fornito di mandato generale fi vieta; Ed ecco come il contratto del 1606., e quel del 1632. punto non adombrano la chiara ragione del credito della vita, e milizia.

Ci refta da rifpondere ad un'altra fola oppofizione. Dirà forfe il Principe di Melfi, che fiano inutili tante difpute per cagion che fi fonda da Noi il motivo della lefione, sù la credenza, che coll'iftrumento del 1606. fi fuffe tranfatta, così la vita, e milizia delli Feudi materni, che delli paterni, ma che in quel contratto fi contenne folo la ceffione della vita, e milizia de' feudi materni, onde non poffa riconofcervifi alcun motivo di lefione.

Poffiam noi rifpondere, che fu quel contratto lefivo, anche nel fuppofto, che conteneffe la fola ragione della vita, e milizia de' Feudi materni, ficcome lefivo lo confiderò *Marcian.* nel *conf.56.lib.1.* nel rifflettere, che quando fi contraffe era certo il debito di docati 42. mila, e che D.Carlo ricevè folo fcudi 14674., che importavano circa doc.34. mila: Onde per lo debito già maturato, e certo ricevè meno circa doc.8. mila, ed oltre a ciò rilafciò tutto quelche gli farebbe maturato per le annate future, che alla minor lettura, facendo la computazione fecondo la legge, *fi quis argentum* farebbero importati circa doc.40. mila; che in tutto fono doc.82. mila, onde avendone ricevuti D.Carlo foli 34. mila il contratto fu certamente lefivo, anche per la fola vita, e milizia delli Feudi materni, per cui dovrebbero rifarfi doc.48. mila.

Ma concediamo al Principe di Melfi, che il contratto del 1606. abbracciò folo la vita, e milizia de'feudi materni; forgerà da ciò per noi una più vigorofa ragione. Non può egli dubitarfi, che il Marchefe di Turiglio, e gli fuoi eredi doveano a D.Carlo la vita, e milizia delli feudi paterni, poichè abbiam dimoftrato, che quefta era dovuta per vigor della difpofizione di Gio:Andrea, onde fe la medefima fecondo l'ipotefi ifteffa del Principe non fu compresa nel contratto del 1606., ne refta ancora in piedi il debito, e dee certa-

mente per questa esser condannato il Principe. Dee calcolarsi la vita, e milizia, o siano gli alimenti sopra i feudi paterni per tutti gli anni, che visse D.Carlo, giacchè per questi non vi è transazione. Sopravisse D.Carlo al padre anni 33., e mesi 9., onde calcolandosi alla più bassa ragione di doc.2666., come sopra abbiam detto, importò la medesima doc. circa 90. mila.

Nè qui vaglia il dirsi, che per fare sperimento di questa ragione dovrebbe la Principessa ricorrere al Consiglio Imperiale Aulico per essere i Feudi tutti Imperiali, imperocchè se l'azzione nasce dal legato paterno à potuto ella validamente farne l'esperimento nel presente giudizio riconvenendo il Principe.

Qualunque somma dichiara il S.C. in beneficio della Principessa, come erede di D. Carlo per lo credito della vita, e milizia, n'è dovuto anche l'interesse. Han sostenuto comunemente i DD., che la vita, e milizia partorisca interesse *Gizzar. decis.36. Staib.res.170. & 171.* E 'l di loro sentimento è stato dalle decisioni confermato *Giurb. decis.21.*

La ragione, ch'essi adducono è fondata su'l riflettere, che la vita, e milizia, o si voglia sorrogata in luogo di quella parte del feudo, che spettava a' secondogeniti per lo jus de' Longobardi, o in luogo di legitima sempre dee considerarsi, come parte di credito, che per sua natura partorisce frutto, *Am. resol.2. Galeot.contr.p.n.48.lib.2.*

Tanto maggiormente, che la vita, e milizia è dovuta *jure actionis, & ex providentia legis*. Onde per quest' altro motivo più sicuramente partorisce interesse, *Gizzar. cit. dec.36. de Franch. dec.114. de Ponte cons.1. Altim.ad cons.20. Rovit.tom.1.cons.7.de Medicis cons. 8. num.30. Capyc.Latr. cons.110. num.20. Merl.controv.10. num.23. Mastrill.decis.284.*

E questi istessi Autori risolvono le opposizioni promosse contro la loro opinione da coloro, che affermano di non poter nascere interesse dalla vita, e milizia, per essere illiquido. Imperocchè non è ella illiquida in quanto al debito, nel qual caso non potrebbe partorire interesse, ma è illiquida solo per la quantità. Onde si regola a guisa appunto della legitima, la quale sebbene sia illiquida in riguardo alla quantità, per esser però liquida in quanto al debito partorisce interesse *Gizzar.de Franch.de Ponte loc.cit.*

Ecco discussi i trè crediti per gli quali si rappresenta l'azzione contro all'odierno Principe di Melfi, come erede, e successore del Marchese di Turiglio: Già per lo primo credito derivato dalle ragioni del Monistero dello Spirito Santo dimostrammo, che compete la ritenzione alla Principessa in vigor del patto apposto nel contratto del 1726. Per gli altri due compete altresì la ritenzione sopra de' beni, che dovrebbero pervenire al Principe, ancorche non pervenirebbero liberi, poichè compete la ritenzione delli beni soggetti, sempre che le ragioni de' crediti derivano dalla disposizione di colui, che à formato il fedecommesso. *Peregr.decis.6. n. & DD. ibi cit.*

Passia-

PAssiamo ora alla cognizione degli altri crediti, i quali sebbene non abbiano obbligato il Principe, àn però radicata l'ipoteca sopra quei beni, che il Principe suppone di doversi a lui restituire.

Due sono questi crediti l'uno delle doti di D. Placidia Spinola, e l'altro delle doti di D. Maria Francesca Doria, e fra questi si è dedotto un credito estradotale della medesima D.Placidia, il quale sebbene non abbia, nè obbligato il Principe, nè l'ipoteca sopra i beni fedecommissati, giova non dimeno per dimostrare qual quantità delli due crediti dotali dalla Principessa si rappresenta sù li medesimi beni fedecommissati.

Il credito dunque dotale di D.Placidia Spinola ha la dipendenza, che or narraremo. Nicolò Spinola marito di D. Placidia Doria, sorella di Gio: Andrea Testatore lasciò due sole nepoti nate da un suo figliuolo a lui premorto, chiàmatasi Placidia la primogenita, Brigida l'altra. A' queste, ch'eran pupille, destinò l'avo per Tutori il medesimo Gio: Andrea, Placidia Doria sua moglie sorella del medesimo Giò: Andrea, ed altri congiunti; e lasciò la facoltà alla medesima Placidia sua moglie di costituire alle nipoti sopra i suoi beni le doti. Pensò Gio: Andrea di maritar Placidia primogenita a D. Carlo suo figlio, in cui volle aprir la nuova casa, riguardando il vantaggio di una ricca dote, e così già seguì in sua vita. Non abbiamo li capitoli matrimoniali, donde potessimo scorgere qual fosse la quantità della dote, che fu costituita a D. Placidia, i quali certamente si rinvenirebbero nell'archivio, che ordinò il Testatore. Abbiam bensì altri documenti, d'onde o intiera, o in parte si ravvisa.

Nel 1596. si stipulò un pubblico istrumento, in cui intervenne Gio: Andrea, e 'l figlio D.Carlo, intervenne D.Placidia Spinola, unitamente con D.Placidia Doria sua ava, ed altri suoi Curatori, ch'erano anche esecutori testamentarj di Nicolò Spinola.

Si asserì in prima in quello istrumento, ch'eransi per le doti di D.Placidia Spinola pagati scudi d'oro in oro 30009. soldi 2., e danari 9., oltre alli feudi di Calice, e Veppo, ed oltre l'officio del Suggello del Tribunal della G.C. della Vicaria nel Regno; e dovendo D.Carlo cautelar la moglie, dichiarò coll' intervento, consenso, ed autorità di Gio:Andrea suo padre di aver ricevuto gli scudi 30009. oltre alli feudi di Calice, e Veppo, ed oltre il Suggello della G.C. della Vicaria.

Cum sequuto matrimonio inter Illustrem D. Carolum de Auria filium, &c. & Illustrem D.Placidiam filiam qu. Illustrissimi Jannettini Spinola; ultra loca, seu feuda locorum Calicis, & Veppi, & officium conservatoris Reg.Sigillorum Vicariæ Regni Neap.ad dictam D.Placidiam spectantia &c. fuerunt eidem D.Carolo occasione dotium soluta scuta & cet. Idcirco dictus Illustris Carolus emancipatus, & ad cautelam cum authoritate, & voluntate dicti Illustris, & Exc. Principis Jo: Andreæ ejus patris præsentis, consentientis, & authoritatem interponentis, spontè, & ex ejus certa scientia &c. & omni alio modo meliori confessus fuit,

 & con-

& confitetur dicta Illustrissima Placidia ejus uxori præsenti, stipulante me Notario. . . . . . . habuisse, & recepisse cum consensu, & interventu dictorum Illustrissimorum Placidiæ, Dianæ, & Lucæ Curatorum præsentium ultra dicta loca, seu feuda, & officium, de quibus supra, dicta scuta &c.in unum facientia summam, & quantitatem scutorum 30009. *occasione dictarum dotium, quæ fecit cauta, & secura &c. fol.*85. *ad* 87. *at. volum. script. Abellar.*

Si obbligò alla restituzione delli detti scudi 30009., ed ipotecò con specialità il palaggio di Via nuova in Genova. Ed a questa speciale obbligazione concorse con particolar consenso il Principe Gio: Andrea.

Et sine præjudicio generalis hypothecæ, de qua infra, specialiter obligavit pro observantia prædictorum, palatium, cum pertinentiis, & adjunctis positum in via nova sub suis confinibus . . . . . Cui speciali obligationi præfatus Excellentissimus Princeps Jo: Andreas consensit, & consentit, adeo, quod in omnem casum possit dicta Illustrissima Placidia in eo solutionem suam consequi . . . .

Intervenne, come si è detto, in quell'istrumento D.Placidia Doria, che avea la facoltà di stabilire a suo arbitrio le doti alle nipoti, la quale in fine dell'istrumento, dopo la dichiarazione del Duca D.Carlo di aver ricevuti gli scudi 30009. oltre i feudi, e l'ufficio del Suggello, dichiarò, che per all'ora D. Placidia Spinola non dovesse essere di maggior quantità dotata nelli beni dell'avo. *Pro nunc non esse ulterius dotandam in bonis qu. D. Nicolai Spinola.*

Ma nel 1607. morto già Gio: Andrea, la stessa Placidia Doria sotto il dì 28. Marzo con altro publico istrumento dichiarò, che sebbene nell'istrumento del 1596. avea espresso, che D.Placidia Spinola per allora *non erat ulterius dotanda* nelli beni di D.Nicolò Spinola, dovea non di meno accrescersi la sua dote in altri scudi d'oro 20000. per eguagliarla a quella di D.Brigida sua sorella, ch'erasi maritata con D. Carlo Cibo di Massacarrara, e di doversi poi dividere tra le due sorelle la eredità di detto D.Nicolò Spinola *fol.*116.*d.vol.*

Nel 1613. con altro istrumento volle D.Placidia Doria maggiormente render cauta D.Placidia Spinola sua nipote delli scudi 20000., che doveano accrescersi per le di lei doti, onde dichiarò, che essendo ella usufruttuaria di tutti i beni di suo marito, non volle Gio:Andrea in tempo del matrimonio di D. Carlo, che da lei si fusse dichiarata la intiera dote di D.Placidia, *ut liberaliter* (son le parole della dichiarazione) *se gereret cum ipsa D.Placidia ejus sorore, & ne ei diminueretur usufructus.* E soggiungendo, che avea dichiarato di esser dovuti a D.Brigida secondogenita scudi 20000. d'oro in oro precipui, e che di simile somma era priva D.Placidia Spinola per la liberalità seco usata da Gio:Andrea suo fratello, perciò anche per rimorso di coscienza dichiarava, che spettavano alla medesima altri scudi 20000. d'oro in oro da percepirli dopo la sua morte *fol.*118. *d. volum.*

Indi

Indi nel 1617. anche con publico istrumento volle confermare le antecedenti dichiarazioni, e spiegò qual fu la sua idea, quando nel 1596. affermò *non esse pro nunc ulterius dotandam*, affermando, che volle intendere di doversi attendere il tempo della dichiarazione della dote di D.Brigida secondogenita, per vedersi qual altra quantità doveasi a D.Placidia accrescere *fol.*120. *d. volum.* Così fu accresciuta la dote di D.Placidia in altri scudi di oro 20. mila, i quali già conseguì D.Carlo nell'anno 1621.*fol.*122. *d. volum.* Talche anche dichiarò con istrumento dell'anno 1642. D.Carlo medesimo di esserne già stato sodisfatto *fol.*289. *vol.Script.Melph.*

Avea nel 1603. Gio: Andrea Testatore in un foglio, che confermò poi col testamento confessato di aver egli ricevuto gli scudi 30009. di oro in oro pagati per la prima partita in conto delle doti di D. Placidia, ed avea ordinato, che il suo erede seguita la sua morte ne avesse fatto il pagamento a D.Carlo, acciò i beni della sua eredità rimanessero liberi da quel debito, e ne rimanesse libero specialmente il palaggio di Strada nuova, ch' espressamente era stato ipotecato per la restituzione delli medesimi *fol.*75. *proc. curr.n.*118. *del Testamento*.

Vedesi in seguela, che sotto il dì 4.Maggio 1622.si promulgò un laudo per molte controversie insorte tra 'l Duca D.Carlo, e gli eredi del Marchese di Turiglio da Paolo Doria, al quale furon compromesse, in cui siccome si condannò D.Carlo a pagare alcune partite in beneficio di quelli eredi, così si condannorono i medesimi al pagamento delli scudi 30009. in beneficio di D.Carlo, come marito, e legitimo amministratore di D.Placidia. Con condizione, che nel caso del pagamento di detti scudi 30009.avessero dovuto, così D.Carlo, come D.Placidia liberare la eredità di Gio:Andrea,e specialmente il palazzo di Via nuova dalla speciale ipoteca per quelli contratta *fol.*246. *vol. Script. Melph.*

Non si vede alcuna accettazione, che D.Carlo avesse mai fatto di quel laudo. Ma nel 1632. dopo il passaggio di 10.anni D.Placidia Spinola moglie di D.Carlo in quello istesso istrumento, di cui abbiam fatto menzione nel credito della vita, e milizia,e con quella istessa insufficiente facoltà passò una convenzione con Gio:Andrea Doria juniore erede del Marchese di Turiglio, nella quale narrandosi le partite dichiarate nel laudo di Paolo Doria di credito, e debito dal Duca D. Carlo si controposero, e compensorono, e D. Placidia liberò l'eredità di Gio: Andrea, e i beni di quello a lei obbligati in suo proprio nome, e come Procuratrice del Duca D.Carlo suo marito dall' ipoteche contratte per quelli scudi 30009. *fol.*175. *vol. Script.Melph.*

Morì D.Carlo nel 1649.,e D.Placidia sua moglie comparve tosto avanti al Magistrato di Genova per la restituzione delli scudi d'oro 50009. delle sue doti, che nelle due partite, una di scudi 30009., e l'altra di scudi 20. mila accresciuti in appresso eransi pagati. Si fece sollennemente il giudizio. Furon presentate le scritture, e gl' istru-

 men-

menti de' pagamenti di quelle due partite. Fu dato per Curatore alli beni del Duca D. Carlo D. Francesco Bagnasco. Intervennero nel giudizio trè congiunti i più stretti del defonto, secondo veniva stabilito per li statuti di Genova. E finalmente sotto il dì 4. di Marzo del 1650. fu ordinato il pagamento di detti scudi 50009., e ne furono anche spediti i mandati esecutivi *fol.232. ad 245.*

Nel 1655. comparve di nuovo D. Placidia nella stessa Ruota di Genova, e domandò la restituzione di tutti i frutti riscossi da D. Carlo dall'ufficio del Suggello della G. C. della Vicaria nel tempo del matrimonio, supponendo, che non già la proprietà di quello ufficio, ch'era vitalizio per lei; ma i frutti eransi dati in dote. Fu delegata la causa à Cesare Durazzo, e fu intesa la Principessa allora di Avella madre, e curatrice di D.Carlo juniore nipote, ed erede, col beneficio della legge, ed inventario del Duca D.Carlo seniore suo avo.

Si oppose la Curatrice del giovane D.Carlo, con affermare, che quei frutti si eran pienamente lucrati da D.Carlo suo avo; onde non venivano *in restitutione dotis, cum fructus dotales* (son parole dell' istanza) *constante matrimonio, ad maritum, non autem ad uxorem spectant*. Ma non valsero le opposizioni di D.Carlo il giovine: onde si procedè alla liquidazione delli frutti percepiti da D. Carlo col documento de' libri, che si trovorono nella di lui eredità, e furon liquidati per la somma di doc. Napolitani 204000. Ed indi nel 1656. si proferì la sentenza, con ordinarsi il pagamento in beneficio di D.Placidia delle quantità liquidate *fol.*100.

Si gravò D. Carlo il giovine della determinazione, e specialmente si richiamò della liquidazione; ma esaminatasi di nuovo la causa fu la sentenza confirmata, colla sola moderazione della somma, poiche dalla quantità pria liquidata per doc.204573. furon tolti doc. 9. . . talche rimase la condanna per la somma di doc.195306. Passò la decisione in cosa giudicata, e furon anche spediti i mandati esecutivi *fol.*102. *at.* & 103.

Questo è il credito delle doti di D. Placidia Spinola composto di trè partite: la prima di scudi di oro 30009., e la seconda di scudi 20000., che ragguagliati alla nostra moneta importano doc.117521., e l'altra di doc.195306.mila de' frutti del Suggello. In modo che tutto il credito delle doti di D.Placidia ascende a doc. 312827.

A D.Placidia succedè D. Carlo juniore Duca di Tursi suo nipote, e 'l medesimo D.Carlo fu è vero erede del Duca D.Carlo seniore; ma col beneficio della legge, e dell'inventario *fol.539. e 540. vol. script. Abell.* Da D.Carlo juniore nacque l'odierno Duca di Tursi erede del padre, ed in nome del medesimo la Principessa di Avella sua Cessionaria à dedotto questo credito nel giudizio della riconvenzione. Dedusse ella questo credito nell'idea, che fussero a tal credito obbligati i beni di Gio:Andrea Testatore, e domandò di sodisfarsene sulli beni soggetti a fedecommessi, e di doverfele concedere perciò il beneficio della ritenzione.

Con-

Contro a questo credito molte eccezioni oppose l'odierno Principe di Melfi nel presente giudizio. Oppose, che niun obbligo più rimanea per le doti di D. Placidia contro i beni ereditarj di Gio: Andrea Testatore, poiche l'eredità di colui era tenuta sol tanto al pagamento delli scudi 30009. di cui si dichiarò Gio: Andrea debitore; e che già di questi ne fusse seguita la sodisfazione, colla compensazione, che fecesi nel 1632. del credito, e debbito di D. Carlo da D. Placidia Medesima; tal che anche in suo nome ne fece ella la quietanza in beneficio degli eredi del Marchese di Turiglio.

Oppose parimente, che l'intiero credito dotale di D. Placidia non ascendeva già alla grave somma liquidata in Genova nel 1650. e 1655.; imperocche le sentenze di Genova per mezzo delle quali fu il credito liquidato, dovean riputarsi simulate, e collusive. Ed oppose finalmente, che dell'intiero suo credito fu D. Placidia già sodisfatta colli beni liberi dell'eredità del marito a lei assegnati.

Si compilò il termine su le domande della Principessa, e su l'eccezioni del Principe. E poi il S. C. nella sua sentenza negò, che per quello credito fussero principalmente obbligati a D. Placidia i beni di Gio: Andrea Testatore, ma da altra parte, senza tener conto dell'eccezione della supposta collusione delle sentenze di Genova, riputò valido contro la eredità del marito il di lei credito dotale, qualora non si producessero legitimi documenti della sodisfazione, e poichè eranvi nell'eredità medesima i beni liberi di D. Carlo, e i beni soggetti a fedecommessi, ordinò la discussione dell'inventario, per esaminarsi, se in sussidio fussero obbligati i beni fedecommessati per la sodisfazione di tal credito: ben vero si soggiunse, che in tanto non restasse impedita la esecuzione della sentenza.

Absolvatur Illustr. Princeps Melfiæ ab impetitis per Illustr. Filiam hodierni Illustr. Ducis Tursi prò credito prædicto super bonis hæreditariis Illustr. quon. Principis Melfiæ D. Jo: Andreæ. Verum sint salva jura dictæ Illustr. Filiæ præfati Ducis, quatenus non constiterit de satisfactione dictarum dotium super bonis hæreditariis Illustr. quon. D. Caroli ab Auria Senioris Ducis Tursi, & si apparuerit non adesse bona hæreditaria sufficientia pro satisfactione crediti jam dicti. Prò quo effectu procedatur ad discussionem inventarii dicti quon. Illustr. Ducis Tursi D. Caroli Senioris ad finem providendi, an in subsidium teneantur bona subjecta fideicommissis dispositis per dictum Illustr. Principem D. Jo: Andream Seniorem in beneficium quon. Rev. Cardinalis Joannettini, & quon. Illustr. Ducis D. Caroli ejus filiorum, non impedita tamen executione præsentis sententiæ.

Colla generale accettazione della sentenza del S.C. si accettò dal Principe di Melfi ancor la parte di essa, che riguardò questo credito. Per parte della Principessa però ne fu proposto colle nullità il gravame in riguardo a due punti. L'uno egli è l'essersi dichiarato, che i beni ereditarj di Gio: Andrea non fussero principalmente obbliga-

ti

ti a quel credito. Ma fussero obbligati solamente in sussidio. E l'altro egli è, che essendosi ordinata la discussion dell'inventario per vedersi, se in sussidio debba il credito sodisfarsi sopra i beni fedecommissati, non dovea intanto ordinarsi la esecuzione della sentenza colla restituzione delli beni medesimi. Questi due motivi di gravami dobbiamo ora dimostrare sussistenti; premettendo, che in riguardo alle due eccezioni opposte dal Principe l'una della collusione delle sentenze di Genova, l'altra della sodisfazione, fu la prima colla sentenza, che ammise il credito, già esclusa: onde essendosi dal Principe già accettata la sentenza medesima, non può più rivangarla. Ed in quanto alla seconda, che riguarda la sodisfazione, la esaminaremo nel punto dell'inventario.

Parerà cosa strana ad alcuno, che la Principessa s'impegni a sostenere, che siano principalmente obbligati i beni di Gio: Andrea Testatore al credito dotale di D. Placidia, quando ben può il credito sodisfarsi, o colli beni liberi dell'eredità di D. Carlo, o in difetto, anche colli beni fedecommissati, in vigor del privilegio dotale: Ma non parrà strano a chi sappia, che D. Placidia rappresentava molti gravissimi crediti estradotali contro alla eredità di D. Carlo suo marito, i quali si son dedotti nel giudizio presente, e si è compilato sopra di essi il termine. E' egli dunque giusto il pensiero della Principessa, che si dichiarino principalmente obbligati i beni di Gio: Andrea al credito dotale di D. Placidia, acciò, sodisfacendosi di questo sopra i medesimi per l'arbitrio, che avrebbe di ricorrere sopra a qualunque specie di beni, che furono del Principe Gio: Andrea; possa degl'altri crediti estradotali sodisfarsi sulli beni liberi di D. Carlo.

Dunque dimostraremo in prima, che i beni di Gio: Andrea restorono obbligati per le intere doti di D. Placidia principalmente, e non sol tanto *in subsidium*. E cominciando dalla partita delli scudi 30009. Per questi non v'è dubio, che restò obbligato Gio: Andrea, perche da lui furon ricevuti, talche da lui anche ne fu ordinato al suo erede il pagamento nell' ultima sua disposizione *fol.75. procesi. curr. num.*118. *del testam.*

Crede il Principe di Melfi, che restorono sciolti i beni di Gio: Andrea da quell'obbligo per mezzo della compensazione, che fece D. Placidia nel 1632. con altro debito di D. Carlo per la detta somma di scudi 30009., e per mezzo della quietanza, colla quale ella liberò nel proprio suo nome l'eredità di Gio: Andrea. Ma farem conoscere, che nè la compensazione, nè la quietanza possono riputarsi leggitime: Onde vediamo di qual vigore era quel laudo. Fu appoggiata la compensazione al laudo di Paolo Doria. Furono compromesse a colui nel 1619. dal Duca D. Carlo, e D. Giovanna Doria Colonna madre, e tutrice di Gio: Andrea, e Fabrizio Doria Juniore figliuoli, ed eredi di Andrea Marchese di Turiglio, generalmente tutte le differenze, che occorrevano tra

D.Car-

D. Carlo medesimo, e quegli eredi. Fu stabilito il tempo di un anno per terminarsi il compromesso, colla facoltà però all'arbitro di prorogarlo. Vedesi, che dopo trè anni nel dì 4. Maggio 1622. promulgò questi un laudo, col quale dichiarò D. Carlo debitore nella somma di scudi 12. mila di oro in oro per compimento di docati 100. mila dovuti da D. Carlo a Gio: Andrea sua padre. Con dichiarare di aver dedotto da quei scudi 100. mila, li scudi 70.milia, di cui già il padre nel testamento lo avea liberato, ed altri scudi 18. mila, de' quali nell'essersi D. Carlo dichiarato debbitore del padre, con pubblico istrumento, si assunse il padre medesimo il peso di pagarli in benefizio di Corrado, ed Andrea Spinola creditori di D. Carlo, ma poi dal padre non furono pagati. Dichiarò in oltre debbitore D. Carlo nella somma di altri scudi 24. mila di oro in oro, de' quali affermò, che faceasi menzione in un Chirografo da D. Carlo istesso sottoscritto nel dì primo Decembre 1601., senza però spiegare la cagione del debito, o la persona in beneficio, di cui D.Carlo erasi obbligato.

Dichiarò da altra parte debitori gli eredi del Marchese nella somma di scudi d'oro 30. mila per la partita pervenuta a Gio: Andrea delle doti di D. Placidia; e dichiarò, che allor quando seguiva il pagamento di tal somma fusse obbligata D. Placidia a quietare l'eredità di Gio: Andrea. E finalmente si vede espresso in quel laudo, che fu promulgato *parte absente, & admonita fol. 241. vol. script. Melph.*

Seguì poi la compensazione, con aver contraposto D. Placidia alla somma delli scudi 30. mila della partita sua dotale, altretanta somma del debito dichiarato di D. Carlo: Onde dal vigore del debito di D. Carlo dichiarato nel laudo, dovea prender forza la compensazione. Ma di qual vigore potrà riputarsi quel laudo? Mancava in prima la facoltà all'arbitro di promulgarlo, imperoche fu prescritto il tempo di un solo anno nel compromesso all'arbitramento; poiche fu il compromesso stipulato, sotto il dì 6. Aprile 1619. Ma il laudo non fu promulgato, che nel dì 4. Maggio 1622. E' vero, che si diè la facoltà all'arbitro di prorogare il tempo, ma non si vede prorogato. Fu il laudo promulgato *parte absente, & admonita*, onde si promulgò, senza essere inteso D. Carlo. Fu condanato in quel laudo D. Carlo perla somma di scudi 12. mila, compimento di scudi 100. mila nel supposto di esser di scudi 100. mila debitore del padre: e nel supposto, che il padre non lo avesse dell'intiera somma del suo debito liberato nel testamento. Ma non abbiamo noi i documenti del debito: abbiamo ben vero, che il Testatore liberò D. Carlo per la somma di scudi 70. mila di oro in oro, senza che avesse spiegato di esser maggiore il debito, o di rimanergli D. Carlo debitore di restante somma.

Di più lascia al detto Signor D. Carlo la liberazione, ed assoluzione di scudi 70. mila di oro in oro di capitale, e prezzo di quell'annui cen-

zenzi, de' quali il detto Signor D. Carlo è debitore di S. E. in virtù di publiche, o private scritture fol. 46. proc. curr. num. 19. del testamento.

Condannò l'arbitro anche D. Carlo all'altra somma di scudi 24. mila, senza che sappiamo la cagion del debito, o la persona, a cui erasi D. Carlo obbligato. Il Principe di Melsi ha presentato accortamente il solo laudo nel presente giudizio, e non già gl'atti, su li quali fu formato il laudo medesimo. Onde non possiam discernere se il laudo fu bene appoggiato: Ma se vogliamo congetturarlo da quelche in esso si legge, può molto dubitarsene.

Vediamo intanto cosa mai oprò l'Arbitro. Si ricava dalla lettura del laudo, che gl'eredi del Marchese di Turiglio pretendevano da D. Carlo, quelche egli restò debitore al Padre; supponendo il debito di scudi d'oro 100. mila. L'Arbitro ebbe per vero, che il debito da D. Carlo contratto col Padre era già di scudi 100. mila, ma dedusse da quelli la partita di scudi 70. mila, che lo stesso Gio: Andrea in un legato di liberazione, fece a D. Carlo nel detto Capitolo del suo testamento: Oltre a questi dedusse anche un'altra partita di scudi 18. mila, poichè quando D. Carlo cautelò il padre con istrumento per la somma di scudi 60. mila a lui somministrati, il Padre si assunse il peso di pagare scudi 18. mila a Corrado, ed Andrea Spinola, ch'eran creditori di D. Carlo: Ma poi non si trovorono dal Padre pagati.

Queste due partite di deduzione eran certamente indubitabili, ed importavano scudi 88. mila: Onde secondo la pretenzione degl'eredi del Marchese, non poteano Essi più che altri 12. mila scudi per quel credito conseguire da D. Carlo, e già l'Arbitro a gl'intieri scudi 12. mila lo condannò.

Pretesero essi altri scudi 24. m., alli quali con un Chirografo del dì 1. Dicembre 1601. affermarono di essere D. Carlo obbligato, ed anche all' intiero pagamento di questi fu dall'Arbitro condannato; Dunque D. Carlo in quel laudo fu condannato a quanto mai pretesero gl'eredi del Marchese di Turiglio, *dict. fol. 246. volum. script. Melph.*

E'vero, che da altra parte dichiarò debbitori di D. Carlo gli eredi del Marchese di Turiglio per la somma degli scudi 30. mila della partita dotale di D. Placidia: ma questa non avea bisogno di essere dichiarata in un giudizio, perchè era troppo manifestamente dovuta per la disposizione di Gio: Andrea dal Marchese suo erede. Ne si dica, che gli scudi 36. mila pretesi dagli eredi del Marchese contro a D. Carlo erano dovuti egualmente con certezza, come eran dovuti gli scudi 30. m., e perciò l'Arbitro condannò D. Carlo a pagarli; Imperochè risponderemo, che, se era certo il debbito degli eredi, e certo ancora quel di D. Carlo, non eravi bisogno di arbitramento, eravi sol bisogno di un conto, ed il conto era troppo facile, e chiaro. Dunque se dovea essèrvi dubbio, il dubbio dovea cader solo sopra gli scudi 36. m. pretesi dagli eredi del Marchese;

e pu-

è pure D. Carlo fù condannato all'intiero lor pagamento. Oltre a ciò vi sarebbe ancor da riflettere, che gli scu. 30009. eran denaro dotale di D. Placidia, che dovea partorire da se stesso l'interesse, e l'Arbitro dell'interesse non fece a beneficio di D. Carlo alcun compenzo.

Ma comunque ciò sia D. Carlo non accettò il laudo; onde la dichiarazione del suo debbito in favor degli eredi del Marchese restò di niun vigore. Se dunque non eravi certo debbito di D. Carlo a favor degli eredi, come potea compensarsi il certo credito delli scudi 30.m. dotale di D. Placidia?

Si dirà, che D. Placidia, coll'istrumento del 1632. avendo fatta menzione del laudo di Paolo Doria, e compensata poi la quantità del suo credito dotale, con altretanta somma delli scudi 36.m. dichiarati contra a D. Carlo, accettò come di lui Procuratore il laudo, onde fece poi validamente la compensazione. Ma qual facoltà mai avea D. Placidia per accettare il laudo? Abbiamo già dimostrato, nell'esame del credito della vita, e milizia, che D. Placidia non avea alcun mandato generale di D. Carlo, per contrarre in suo nome; Ma oltre a ciò deve riflettersi, che se anche avesse avuto il mandato generale, ne anche potea, coll'accettazion del laudo dichiarar debitore D. Carlo degl'eredi del Marchese, e poi far la compensazione del credito di lei dotale, col debito di D. Carlo. Imperocchè ciò facendo D. Placidia, ne nascea, che D. Carlo rimaneva a lei per la partita del credito suo dotale, debitore. Onde coll'opra sua istessa D. Placidia lo rendeva a se obbligato; ciocchè non è lecito alli Proccuratori, ancorchè abbiano il mandato generale......

Per mezzo dunque della compensazione in verun modo non potè restar dissobbligata l'eredità di Gio: Andrea dall'debbito delli scudi 30009.. Or veggasi, che ne anche giovò per dissobbligarla la quietanza, che fece in suo proprio nome D. Placidia in beneficio di quegl'eredi. Imperocchè la quietanza fù effetto della compensazione, colla quale si figurava, che in beneficio di D. Carlo fusse già seguito il pagamento delli scudi 30009.; Onde se la compensazione fù nulla, la quietanza ancora rimase di niun vigore. Ma oltre a tutto ciò restò di niun vigore la quietanza di D. Placidia, perchè è vietata dalle leggi municipali di Genova alle donne durante il matrimonio liberare alcuno, che per lo marito sia in lor beneficio obbligato. Ecco le parole dello Statuto.

Non possint tamen durante matrimonio obbligare se marito, nec contractum aliquem cum ipso marito facere, NEC LIBERATIONEM ALICUI, QUI PRO MARITO IPSIS TENERETUR. *Nec possit cum marito suo se obbligare, neque se principales, neque fidejussores prò eo se constituere. Stat. Civ. Ser. Reip. Januen. lib. 4. tit. 2. de contr. minor., & mulier.*

Resta or da dimostrare, che anche per le due altre partite dotali di D.Pla-

D. Placidia ; una delli scudi 20.m. , e l'altra delli doc.195.m. de' frutti del suggello siano principalmente obbligati la eredità, e i beni di Gio: Andrea Testatore.

E' egli vero, che non abbiamo documento negl'atti donde apparisca, che Gio: Andrea per la cautela dell'intiera dote di D. Placidia obbligossi, ma dobbiamo quì ripetere le querele, che l'impedimento dell'adito nell'Archivio forse a noi lo nasconde. Molte circostanze però fan credere assai verisimilmente, che fusse Gio: Andrea concorso a cautelar quella dote.

Era la dote molto riguardevole, poichè consisteva nelli scudi 30009., che già furon pagati in vita di Gio: Andrea: Nelli feudi di Calice, e Veppo; e nell'officio della G. C. della Vicaria, e consisteva ancora nell'altra somma, che forse avrebbe accresciuta la di lei Ava, come già l'accrebbe in scudi 20. mila. In costituirsi la dote a D. Placidia, eravi l'interesse di D. Brigida di lei sorella, essendo ambe eredi dell'Avo. Erano le due sorelle ancor minori, onde reggeansi sotto la curatela dell'Ava, e di altri di loro congionti: i quali dobbiam credere, che furon tutti premurosi in affare sì grave di far uso delle non insolite cautele. D. Carlo in tempo del matrimonio era dell'età di soli 20. anni: non potea aver certamente beni di proprio acquisto, ne li avea altronde: solo dunque nelli beni del padre potea la dote di D. Placidia cautelarsi.

Ma tralasciamo per poco queste, che son semplici sì: ma verisimili riflessioni. Certo egli è, che Gio: Andrea volle aprir la nuova Casa in D. Carlo, e ricevè la partita degli scu. 30009.. Certo egli è ancora, che, confessò D. Carlo il ricevimento delli feudi di Calice, e Veppo, e dell'Offizio del suggello della Vicaria, coll'autorità, consenso, ed autorità di Gio: Andrea, *fol.85. volum. script. Abell.*

E certo egli è ancora, che Gio: Andrea impedì nel 1596. a D. Placidia Doria sua sorella di dichiarare per allora magior quantità di dote per D. Placidia Spinola di lei nipote, che poi dichiarò colei in altri scu.20. m. cogl' istrumenti del 1607. 1613., e 1617. onde egli era l'Arbitro, egli il moderator della dote, egli la ritardava, egli la disponea: Se è così, nasce da tutti questi fatti per legal conseguenza, che Gio: Andrea restasse principalmente obbligato per la intiera dote di D. Placidia Spinola costituita a D.Carlo.

E' disposto nella *l. si cum dotem §. trasgrediamur ff. soluto matrim.*, che se si paga la dote al padre del marito, il padre sia per quella tenuto, se si paga al figlio la dote *jussu Patris* ne resta il padre obbligato, e se anche sia data la dote al figlio non *jussu Patris*, pure contro al padre che hà il peculio del figlio, nascono le azzioni, o per la quantità del peculio, o se la dote sia convertita in profitto del padre. *Si filius familias maritus sit, & dos socero data sit adversus socerum agetur: Plane si dos filio data sit siquidem jusso soceri, ad huc absolute socer tenebitur. Quod si filio data sit non jussu*

ſu patris; *Sabinus*, & *Caſſius reſponderunt*, *nihilominus cum patre agi oportere*. *Videri enim ad eum perveniſſe dotem penes quem eſt peculium*. *Sufficit autem ad id eum damnari*, *quod eſt in peculio*, *vel quod in rem patris verſum eſt*.

Varie ipoteſi figurano i DD. nell'interpetrazion di queſta legge. Nella ſpecie, che ſia il padre tenuto ſe il figlio riceva per ſuo comandamento la dote, non ricercan già il volere eſpreſſo del padre. Se il padre conſente alle nozze, baſta il dilui conſentimento per renderlo obbligato: *Boer. deciſ.*332., *Giz. ad Capyc. latr. deciſ.*138., *Rovit. conſ.*54. *tom.*1.*num.*19., *Surd.deciſ.*47., & 62. *aliiq.*, anzi ſe conſente alle nozze, e poi dichiari, che non ſiano i ſuoi beni, per la dote ricevuta dal figlio, obbligati, non è tal dichiarazione di alcun vigore. Imperochè vollero con particolar cura, ed impegno le leggi diſporre per motivi di publica ragione, che le doti ſi rendeſſero per ogni via ſicure: *Faber.in Cod.tit.Ne filius pro patre definit.*7. *Quoniam hoc ipſo quod pater nuptiis filii conſenſum præbet,omnia bona ipſius*, *pro dote*, *obbligata intelliguntur eaque obbligatio contrahitur ipſo jure*, & *ſola legis poteſtate*, *quod vel invitis iis ita lex ferat*, *ut bona utriuſque omnia ipſo jure obligata intelligantur pro inde nihil intereſt an expreſſerit*, *ut quædam tantum eſſe pignora*: *Non & ſi diſertis verbis pater caviſſe*, *ne quidquam ex bonis ſuis pro dote quam filium acciperet obbligatum videretur*, *utique conventio non valeret*, *eſſetque fortior poteſtas legis*.

Se il padre riceve parte della dote col figlio, ancorchè non ſia intervenuto ne al matrimonio, ne alli capitoli dotali, pur agli obblighi contratti dal figlio è egli tenuto. *Indrigl.ſingolare* 123. *lib.*1., & *dec.* 5. *num.*17., *Molfeſ. in quæſt.*3. *part.*7. *de jure quar.*. Fu ben diſputata in queſti termini nel noſtro S. C. la cauſa tra Grazia de Angelis, e li fratelli di Zaccaria, e due volte in favor di Grazia fu deciſa, ſiccome riferiſce *Capyc. latr. conſ.*138.

Grazia de Angelis ſi maritò con Fabrizio Zaccaria. Furon pagati in conto della di lei dote doc.100., i quali furon ricevuti da Geronimo lo ſpoſo, e da Fabrizio padre del medeſimo, e furono impiegati nella compra di utenſilj, che ſervirono per la medeſima Grazia. Nella morte di Geronimo ſi preteſe da Grazia, che per la conſecuzione del di lei anteſato fuſſero obbligati i beni del ſocero, o per lo conſenſo dato dal medeſimo al matrimonio di Geronimo ſuo figlio col riceverſi in parte la di lei dote: o perchè ſe ne fuſſe obbligato in tempo della morte del figlio medeſimo.

Si oppoſero alla domanda di Grazia Giulio, ed Aniello Zaccaria donatarj di Fabrizio, i quali eſcludevano la promeſſa fatta dal ſocero in tempo della morte di Geronimo di pagar egli l'anteſato alla nuora, dal non vederſi veruna pruova di tal promeſſa. Procurarono di eſcludere l'obligo di Fabrizio col dire, che non avea il medeſimo dato alcun conſenſo alle nozze del figlio, nè di eſſerſi ne' capitoli obligato.

Si

Si riduſſe per ciò la diſputa nell'eſaminarſi, ſe per avere il padre conſeguito il pagamento di parte della dote ſi fuſſe perciò in lui radicato l'obligo di adempiere tutte le promeſſe, che eranſi fatte per quel matrimonio. Si diſputò l'articolo ſulla ſpecie della *d. l. ſi cum dotem* §. *tranſgrediamur D. ſolut. matrim.*; e furon ancora eſaminate le opinioni degl'Autori, che ſulla medeſima legge avean formate le diſpute: E'l S.C. due volte condannò i donatarj al pagamento dell'anteſato. *Capec. ladr. conſ.* 138. *per tot.*

Ne perchè ſia il figlio emancipato, ceſſa l'obbligo del padre, imperocchè concorreva appunto tal circoſtanza nella cauſa di Grazia de Angelis, ed era queſto il più forte ſcudo delli fratelli di Zaccarla: Ma il S.C. dichiarò, che era obbligato il padre.

Secondo il ſentimento di *Aleſſandro*, e di *Paolo di Caſtro* eſaggerato anche da *Bart. in dict. l. ſi cum dotem* §. *tranſgrediamur*, non dee farſi differenza tra'l figlio emancipato, e'l figlio, che è ſotto la padria poteſtà: Imperocche il motivo di far rimanere obligato il padre dello ſpoſo per lo ſemplice conſenſo dato alle nozze, in beneficio della nuora, è fondato ſu'l conſiderare, che altrimente rimarrebbero ſovente impediti li matrimonj de' loro figliuoli. E queſto motivo riguarda egualmente così gli emancipati, che quelli, che ſono ſotto la poteſtà del padre *Rom. in dict.* §. *tranſgrediamur num.* 12.

Or tragganſi a queſta norma le regole nel caſo noſtro. Chi porrà mai in forſe, ſe Gio: Andrea conſentì al matrimonio di D. Carlo. Non dichiarò egli, che eragli piaciuto di aprir la nuova Caſa in lui, perchè lo vedea più del Marcheſe di Turiglio primogenito inclinato all'eſercizio del mare? Non era egli Gio: Andrea contutore di D. Placidia, onde dovendoſi maritar col di lui conſenſo, ſtimò opportuna la occaſione di congiungerla a D. Carlo per lo vantaggio della ricca, e ſpecioſa ſua dote? Non ſi reſe poi Gio: Andrea di quella dote Arbitro, e moderatore? Non ricevè egli gli ſc. 30009. e li convertì nel proprio uſo? Non fu egli, che volle, che D. Placidia Doria ſua ſorella aveſſe differita la dichiarazione della ſua maggior quantità, per non diminuire l'uſofrutto, che a lei ſpettava ſulli beni del defunto marito? E nel concorſo di tante congetture potrà dubbitarſi, ſe conſentì Gio: Andrea alle nozze di D. Carlo?

Ma oltre il conſentimento alle nozze, riflettaſi, che non può recarſi in controverſia, che egli ricevè parte della dote, per la quale circoſtanza ſola ſtimò il S.C. nella cauſa di Grazia de Angelis, che ſopra il padre ſi trasfondeſſero tutti gl'obblighi del figlio colla moglie contratti.

Così chiaramente appariſce, che l'eredità di Gio: Andrea principalmente reſtò obbligata alle doti di D. Placidia, e così appariſce giuſtificato il primo motivo del gravame, che fu prodotto contro alla determinazione del S.C. che riguardò queſto credito. Paſſiamo ora ad eſaminar l'altro.

Conobbe il Sacro Conſeglio valido il credito dotale di D. Placidia. E conobbe, che almeno i beni delli fedecommeſſi del

Car-

Cardinale, e di D. Carlo derivati da Gio: Andrea vi fussero in sussidio obbligati. Quindi ordinò la discussione dell'eredità libera di D.Carlo, per vedersi nel caso d'insufficienza del patrimonio libero, qual fusse la quantità per cui li beni suggetti rimaneano obbligati: Ma dal non essersi, pendente la discussion dell'inventario, permesso alla Principessa di ritenere i beni soggetti, da ciò nasce il motivo del secondo gravame.

Si manifestarà questo gravame principalmente col vedersi, che esaminandosi da ora l'inventario di quella eredità, si conosce chiaramente l'insufficienza de' beni liberi. Ma poichè il credito, che segue delle doti di D. Maria Francesca Doria, pur si fonda sull' azzione sussidiaria, perciò pria d'incominciar l'esame delli beni liberi, e dell' inventario dell'eredità di D. Carlo crediamo a proposito di far precedere la cognizione del credito di D. Maria Francesca.

IL credito delle doti di D.Maria Francesca Doria deriva da quel che ora narraremo. Fù questa figliuola di D.Carlo, e fù dal padre maritata col Marchese di S.Croce nelle Spagne, colla dote di scudi 100. mila. Ne pagò il padre 40. mila, onde rimase D. Francesca a conseguirne scudi 60.mila, e per questi nell'anno 1658. cedè in beneficio di D.Placidia sua madre le ragioni contro l' eredità paterna, per esserli stati dalla madre sodisfatti.

Da D.Placidia fecero passaggio le azzioni di quel credito all'odierno Duca di Tursi, onde si dedusse dalla Principessa sua cessionaria in questo giudizio per rappresentarlo sulli beni alli fedecommessi soggetti. Il S.C. ordinò in quanto a questo credito. *Pro eo, quod attinet ad creditum tertio loco in dicta comparitione deductum dotium qu: Illustris D.Mariæ Franciscæ ab Auria procedatur similiter ad discussionem inventarii prædicti qu. D.Caroli senioris, & bonorum remansorum in hæreditate qu. D.Placidiæ Spinola ad finem providendi non impedita pariter executione præsentis sententiæ*; Ma da questa determinazione due motivi di gravame la Principessa ricava, l'uno per essersi ordinata la discussione dell' inventario dell' eredità materna, e l'altro perche essendosi ordinata la discussione dell' inventario della eredità paterna, come appunto fu ordinato per lo credito dotale di D. Placidia, vi si appose la clausola *non impedita tamen executione sententiæ*: Onde il secondo gravame è appoggiato a' motivi comuni ad ambj li crediti.

Nell'essersi ordinata la discussione dell'inventario così della eredità paterna, come della materna per darsi luogo alla sussidiaria azzione sulli beni fedecommessati à dovuto credere il S.C., che non possa praticarsi l'azzione sussidiaria in favore delle doti, se non allor quando manchino li beni liberi non meno del padre, che della madre per dotar la figlia, ma crediamo Noi, che l'opposto debba sostenersi.

Quando mancano li beni liberi del padre per dotar la figlia, e vi siano presso di lui beni soggetti a fedecommesso; vi sia ancor la madre ric-

ricca, che possa supplire alla dote della figliuola; si è svegliato il dubbio, se debban dismembrarsi li beni soggetti a fedecommesso, o debba la madre contribuir la dote per la figlia. Sostenne la opinione contraria alla madre *Petra Piacentino de fideicom. quæst.8. n.461.*, ma rimase egli senza seguela. Gli altri DD.tutti seguiron l'opinione contraria, e dimostrorono fallaci gli argomenti di *Petra*. Rifletterono nelle parole dell'*auth. res quæ Cod. de fideicom.* che non solamente non si espresse in quella legge, che nella mancanza de'beni liberi di ambi i Genitori seguisse la dismembrazione, ma si spiegò: *Si liberis portio legitima deficiat*: Onde nella mancanza di una sola porzion legitima si permise la dismembrazione.

Rifletterono inoltre, che l'obbligo del padre di dotar la figlia nasce *jure ordinario*; ed all'opposto quel della madre è egli straordinario. Non può practicarsi il provedimento straordinario se non allor quando manchi affatto la maniera di farsi uso dell'ordinario: *Nec obstat quod lex istud permittat in subsidium, quia cum non sit officium maternum filiam dotare, sed paternum, satis dicitur in subsidium dos in dicto casu constituta, ex quo non extat alius, ad cujus officium jure ordinario possit pertinere, Fus.quæst.531.*

Rifletterono altresì, che *Petra* s'ingannò nel dar sinistra interpetrazione a quel che scrisse *Bartolo* nella detta *auth.*: Che se mai la madre abbia promesso la dote alla figlia, e non sian sufficienti per la dote costituita i di lei beni liberi, non perciò possano dismembrarsi li beni soggetti: ma non possono le parole, e 'l sentimento di *Bartolo* adattarsi all' articolo promosso da *Petra*, imperocchè *Bartolo* parlò nell'ipotesi, che non avendo la madre preciso obbligo di dotar la figlia, le piaccia nondimeno per volontario impegno di dotarla: affermando, che non possono perciò pregiudicarsi li beni soggetti per l'obbligo ultroneo della madre medesima. E ragionevolmente così disse *Bartolo*, poichè dall'obbligo ultroneo della madre, non può nascere la ragione di dismembrarsi il fedecommesso, che alla madre si appartiene, potendosi supplir la dote sulli beni paterni.

Forse s'ingannò ancor *Petra* nel sentimento di altri Autori, li quali affermorono, che non possa dismembrarsi il fedecommesso paterno, qualora vi siano li beni dell'eredità materna, con cui possa supplirsi la dote alla figlia.

S'ingannò certamente, poichè quegli Autori parlorono in altra specie. Parlorono essi nell'ipotesi, che la madre fusse già morta allor quando debba dotarsi la figlia; onde alla figlia si fusse già deferita la porzione dell'eredità materna; in questo caso non trattasi già di obbligar la madre a dotar la figlia, ma trattasi, che avendo già la figlia li beni proprj derivati dall'eredità della madre, deve più tosto supplirsi a lei la dote con li beni proprj, che dismembrarsi li beni soggetti a fedecommesso. Fù ragionevole il di loro sentimento, imperocchè il provedimento, che nasce dall'autentica *res quæ* è egli

egli anche sussidiario, e perciò non deve praticarsi se non quando manca alla figlia la maniera di esser dotata. Non manca certamente alla figlia la maniera di esser dotata, quando abbia li beni proprj: così come accade nel caso degli alimenti, che sebbene siano al figlio dovuti, ciò s'intende quando il figlio non abbia da se stesso la maniera di alimentarsi: e pure an sostenuto i DD. di doversi supplire la dote colli beni proprj della figlia nel caso, che in tempo della costituzion della dote si trovasse già proveduta la figlia delli beni proprj; di maniera che se dopo costituita la dote, ma pria di farsene la esazzione, pervengano a lei i beni, non perciò non si dismembra il fedecommesso per la dote, che antecedentemente era stata costituita. *Fusar. de fideicom. quæst.531. num.121. & seqq. de Pont. cons.45. Fontanel. de pact. nuptial. clausul.5. Glos.1. par.2. num.9. Ann. cons.89.*

Ma a confermar l'opinione contraria a *Petra* son note poi le decisioni favorevoli alla madre. Ne riferisce due *Fusar. de fideicom. quæst.531.* Presso la *Rot. Rom.* nella *part.6. recent. dec.345.* fu deciso, che dovessero dismembrarsi li beni soggetti al fedecommesso ancorche eran pervenuti alla dotata li beni dell'eredità dell'Ava paterna, e fu così deciso, perche in tempo della costituzione della di lei dote era ancor l'Ava vivente. Il *Durando* riferisce altra simil decisione *dec.26.* E dopo tante decisioni si è sostenuto l'opinione favorevole alla madre coll'idea di non potersene più dubitare, così *de Luca ad Franchis dec.519. Quod dicitur de muliere aliundè provisa procedit ubi alia bona sunt ei verè delata: secus autem si sunt sperata, quia scilicet puella habeat matrem viventem ex cujus successione, quando casus evenerit dotari poterit, tunc enim non tenetur expectare, nec mater vivens est cogenda: nam prior est causa patris, vel alterius descendentis.*

Era in tempo della dotazione di D. Maria Francesca vivente D. Placidia sua madre, onde sù li di lei beni non si contrasse alcun obbligo per le doti della figlia; imperocchè eranvi allora li beni liberi del padre, ed eranvi gli altri beni, che anche il padre possedea, soggetti però a fedecommesso, onde rimasero questi, e non li beni di D. Placidia per la dote di D. Francesca obbligati.

Sentiamo, che il Principe di Melfi interpreta con altra idea la determinazione del S.C. in riguardo del credito dotale di D. Maria Francesca Doria, poiche suppone, che si ordinò la discussione dell'inventario anche di D. Placidia Spinola, per liquidarsi la porzione, che a D. Maria Francesca spettava sull'eredità della madre, coll'idea, che non avendo la medesima rinunciato, erale dovuta la legitima sulli beni materni, la quale dovea imputarsi nella somma delle doti a lei costituite dal padre.

Ma o quanto il Principe s'inganna! Non perche D. Maria Francesca Doria non rinunciò alla successione materna, perciò le spettava forse alcuna porzione sulli beni della madre. Nulla certamente le spettava; imperocchè D. Placidia fece testamento, ed istituì eredi D.

Carlo Il giovane, e Giannettino Doria suoi nipoti senza far menzione di D.Maria Francesca. Nè occorreva di farne menzione; poichè le leggi statutarie di Genova la privavano anche della legitima sulli beni de' genitori, *Statut. Genuen. lib. 5. cap. 2. de fœminis dot. Mulier maritata, quæ de bonis ascendentium, vel alicujus eorum dotata fuerit a patre, seu matre, vel ab aliquo ascendentium ex linea paterna, vel materna, seu voluntate alicujus eorum, quæ semper intelligatur intervenisse, nisi contrarium probetur, non possit, neque ejus hæredes possint quidquam petere ultra dictas dotes in bonis tam Genuæ, quam in quavis Mundi parte; sed sint bona masculorum liberorum, & eorum hæredum, si fuerint utrinque conjuncti.*

Ed ecco già giustificato il primo motivo del gravame, che nasce dall' essersi ordinata per lo credito di D. Maria Francesca Doria la discussione dell'inventario de' beni materni, per darsi luogo alla sussidiaria azzione sù li beni soggetti a fedecommesso.

Eccoci ora all'altro motivo di gravame comune ad ambi i crediti di D.Placidia Spinola, e D.Maria Francesca Doria. Si rappresentavano questi due crediti da D.Placidia Spinola, l'uno per le proprie ragioni, e l'altro per le ragioni cedutele da D.Maria Francesca sua figlia. Morto il Duca D. Carlo il vecchio nel 1649. gli succedè D.Carlo il giovine suo nipote, il quale si dichiarò erede col beneficio della legge, e dell'inventario. Passò poi all'altra vita D.Placidia, e fu suo erede l'istesso D.Carlo il giovine, onde egli rimase possessore delli beni di D.Carlo il vecchio, e rimase ancor creditore sopra i beni medesimi per le ragioni derivategli da D.Placidia. Afferma or dunque la Principessa, che conoscendo il S.C. efficaci quei crediti per rappresentarsi sopra i beni soggetti coll'azzione sussidiaria nella mancanza delli beni liberi, ordinò già per tal cagione la discussion dell'inventario dell'eredità di D.Carlo, ma siccome si ordinò la esecuzion della sentenza; dovea all'opposto la sentenza medesima rimaner in tanto sospesa. Dovea in vero ciò dipendere dall'esame dell'inventario di D.Carlo, per conoscersi, se rimasero in quella eredità a sufficienza beni liberi per sodisfare que' crediti; poichè altrimenti doveano sodisfarsi senza dubbio sulli beni soggetti. Era negli atti l'inventario allor quando s'interpose la sentenza: Ma non ebbe presente il S.C. un bilanciamento de' beni liberi, e de' pesi della eredità di D.Carlo, per poter discernere, che sarebbe mancata certamente la maniera di sodisfar que' crediti, qualora col semplice valore de' beni liberi, e non già colli beni soggetti volessero sodisfarsi: Questa cognizione, e questo saggio daremo or noi, acciò il S.C. a norma di mille esempj delle proprie giudicature, pendente la discussione dell'inventario permetta alla Principessa la ritenzione de' beni, a' quali il Principe aspira.

Accaduta nel 1649. a' 22. Decembre la morte del Duca D.Carlo il vecchio, procedè in questa Capitale a formare l'inventario de' di lui beni con tutte le opportune sollennità, il Procuratore di D.Car-

D.Carlo il giovine suo nipote, Gio: Girolamo de Filippis; che meritò poi di essere collocato nel Supremo grado di Reggente il Collateral Conseglio.

Si fè nell'inventario medesimo sulle prime la descrizione esatta, e circostanziata per più continuate pagine di varj crediti, che rappresentava il Duca D.Carlo il vecchio, composti di varie partite, de' quali non ne appariva documento di sorte alcuna, ma si trovavano assolutamente descritti ne' libri della casa del detto Duca.

L'erede per sua cautela li descrisse; ma acciò non potesse egli poi rimaner forse obligato per quei inutili crediti, da'quali non potea sperare, o ritrarre alcun profitto, premise una protesta concepita in questi termini. *Nomi di debitori, cioè quelli, che si ritrovano notati ne' libri di detto Eccellentissimo Signor Duca per le infrascritte summe, riserbandosi bensì le ragioni, in caso che, o non si dovessero, o avessero sodisfatto, o fussero morti, ed inesiggibili, conforme per la distanza del tempo, e dalle partite chiaramente si scorge, e tanto più, che sino adesso non apparisce scrittura niuna; ma si pongono per mostrare più del debito, la puntualità del medesimo odierno Eccellentissimo Signor Duca di Tursi, fol.594.vol.script.Abell.*

Si passò indi a descrivere altri nomi di debitori, i quali come che non erano di miglior tempra de' primi, si formò dall'erede per gli medesimi anticipatamente altra special protesta. *E più altri debitori, che si dicono dovere, e dopo molte, ed esquisite diligenze sono stati dati per decotti dall'Aggente prò tempore del Regno di Napoli, ne contro i medesimi sino adesso appare scrittura niuna.*

Altro appoggio dunque non avean tai crediti, che quello di trovarsi notati i primi ne' libri del Duca D. Carlo: ma senza documento, e colla probabilità, che fussero già sodisfatti, o decotti, secondo la distanza del tempo, e l'apparenza dimostrava; e li secondi avean soltanto l'appoggio del dirsi, che vi fussero: ma nel tempo istesso si caratterizzavano per decotti. Già D.Carlo il giovane si protestò nella descrizione di quei crediti. Si compilò il termine, e 'l Principe di Melfi non ha dimostrata la loro efficacia, o che l'erede, almeno in parte ne avesse fatta la riscossione: onde non possono certamente i medesimi porsi a calcolo. Egli il Principe di Melfi dovea far la dimostrazione de' pagamenti seguiti in beneficio dell'erede, additandone il luogo, il tempo, ed i necessarj riscontri, perche a colui, che allega il pagamento, o oppone la sodisfazione incumbe di far la pruova, e la chiara dimostrazione della sodisfazione seguita, e del pagamento riscosso *l. quingenta de probation.*

E dovea egli far questa pruova, giacchè non potea ricavarla dalla confessione dell'erede, che descrivendoli nell'inventario, accompagnò, anzi premise alla descrizione de' crediti la protesta, che medesimi, o erano inesigibili, o sodisfatti, o non ne apparivano le necessarie scritture. Di modo che per sì fatta protesta non rima-

se l'erede con alcun carico; Essendo questo appunto l'effetto della protesta, di conservare il dritto del protestante. Anzi ne'termini appunto del caso nostro *Roland. a Vall. de confec. invent. p.*83. dopo molti Autori espressamente insegna, che l'erede colla protesta sgombra da se ogni rastro di dolo, conserva illese le sue ragioni, e fa che non rimanga a' Creditori ereditarj obbligato. Delli nomi dunque de' debitori descritti nell'inventario non dee tenersi alcun conto.

Siegue la descrizione de' beni. Si descrivono prima i mobili, e nella loro descrizione si usa tutta la maggiore esattezza, vedendosi notato il peso, la misura, e'l numero delle cose, secondo la qualità loro.

Vengono in primo luogo due partite di argenti, una di libre 367. onc.1.: l'altra di libre 79.onc.2., che sono in tutto libre 446. onc.3.

2. Si registrano due partite di mobili consistentino in parati, damaschi, velluti, ed altri suppellettili di casa.

3. Un casotto sito in Genova, che a D.Carlo il vecchio lasciò il Principe Gio: Andrea in testamento.

4. Le difese di Trifaja, e Caramola, che poi furono valutate per docati 28. mila, come si dirà in appresso.

5. Un credito di scudi 20. mila dovuti dal Conte di Montalbano per metà di scudi 40. mila capitale del censo fondato sulli di lui Stati a prò di D.Vittoria figlia del detto Duca D.Carlo il vecchio, e da D. Vittoria pervenuto per mettà al padre.

6. Due Galere la Capitana, e la Padrona armate con sue ciurme, ed apparati, ed un scafo vecchio con suo arbore, e diece attrezzi.

7. Il Ducato di Tursi, il quale nel 1594. fu comprato da Pompeo Calvanico per doc. 66100., per persona nominanda, da cui si nominò Paolo Doria, e da questo poi il Duca D.Carlo.

8. Lo Stato di Gifoni, e S. Cipriano, che nel 1628. il Duca D. Carlo il vecchio comprò dal Principe di Conca per doc.204475.

9. Lo Stato di Avella, e Baronia di Sommonte co' loro adiacenti, che nel 1604. furono assegnati in escambio dello Stato del Finale, che per doc.275. mila commutò il Principe Sforza-Andrea del Carretto col Rè Cattolico per mezzo del Governadore di Milano.

10. Finalmente si passa a descrivare anco il residuo dell'esigenze, e le somme più tenui. Si portò la resta dell'esigenze sulli detti Feudi per doc.5970.71. in contanti, ed in grano tom.204.

Ecco tutti i beni liberi, che furono descritti nell'inventario dell'eredità del Duca D. Carlo il vecchio, in cui si leggono parimente altri beni consistenti in partite di Arrendamenti, Fiscali, cenzi, e di altra sorte, i quali quì non si narrano a minuto, perche si descrissero tutti colla circostanza di esser soggetti, come sono in verità alli fedecommessi ordinati dal Principe Gio: Andrea.

E quì è egli da notarsi, che lo Stato di Avella fu parimente dal Principe Gio: Andrea sottoposto, ed assegnato al fedecommesso istituito pe'l Duca D. Carlo, e nell' invenrario fu descritto similmente,

come

come soggetto a tal vincolo; Ma da noi si è situato nella rubrica de' beni liberi; Imperocchè nelle contese, che ora si son promosse dal Principe di Melsi à pretesò la Principessa di Avella, che come feudo misto non potea senza assenzo sottoporsi a fedecommesso, onde fusse rimasto sciolto da quel vincolo. Così già lo dichiarò la R. Camera, e perciò ci facciam carico, che debba considerarsi, come rimasto libero nell'eredità di D. Carlo.

Uopo ora egli è, che si vegga qual uso si fece di quegli effetti, per gli obblighi di quella eredità, e quali indi rimasero. Per quelche tocca alle due partite degli argenti, la partita delle libre 79. fu data alla Duchessa D.Placidia in conto de' suoi crediti estradotali, siccome confessò nel suo testamento la Duchessa medesima, onde restò nella eredità del Duca D. Carlo il vecchio la sola partita di libre 367. onc.1.

Delle due partite de'mobili,parimente ne fu aggiudicata una a D.Placidia in conto di estradotali,come ella confessò nel testamento *fol....* disegnando la maniera, con cui le furono aggiudicati. E sebbene nell'inventario si affermi, che ricevè D.Placidia i mobili, e gli argenti per conto de' crediti dotali, fu questo un'errore scorso nell' inventario, perche solennemente le furon dati per gli crediti estradotali.

Anche in conto degli estradotali fu aggiudicato alla Duchessa D.Placidia per lire 7. mila il casotto lasciato a D.Carlo dal Principe Gio: Andrea suo padre, *fol. . . .*

Le difese di Trisaja, e Caramola similmente furono date a D. Placidia in conto de' suoi crediti dotali, e furono valutate per doc.28.mila.

La Duchessa D. Placidia eziandio ebbe aggiudicato a conto de' suoi crediti estradotali il credito di scudi 20. mila, che si rappresentava contro il Conte di Monte Albano, conforme si ravvisa dal di lei testamento *fol.*

Le descritte due Galere furono assignate alla Duchessa D. Placidia dal Duca D.Carlo con pubblico istrumento del dì 14.Agosto 1649., e sebbene non ostante tal contratto furon poi descritte nell'inventario; pure nel descriversi fu fatta menzione, che in vita del marito erano state assegnate a D. Placidia. Rispetto però alle dette due Galere incontramo la disputa col Principe di Melsi non già per l'assegnamento fattone a D. Placidia, che non si dubbita; ma in riguardo al vedersi se le conseguì D.Placidia in conto de' crediti suoi dotali, o pure degli estradotali. Onde sarà egli opportuno di far quì conoscere, che le conseguì per conto degli estradotali.

Il Duca D.Carlo il vecchio a 14. Agosto 1649. celebrò pubblico istrumento, col quale dichiarando la Duchessa D. Placidia sua moglie creditrice *multarum pecuniarum a creditis dotalibus, & extradotalibus,& illorum fructuum,& cupiens eidem Dominæ Ducissæ,&c.Ideo dictus Excellentissimus Dominus D.Carolus. . . . . . insolutum,ac titulo*

pro soluto, & ad computum dictorum suorum creditum dedit &c. . . duas triremes &c. E si soggiunse per lo prezzo da doversi stimare da due Periti comunemente eligendi *fol.*286. *Script. Melph.*

Morto il Duca D. Carlo di lei marito a 22. Dicembre dell'anno stesso la Duchessa D.Placidia a 8. Gennajo del 1650. prese il possesso delle Galere, delle quali solo mancava di farsene l'estimo a tenor di quello, ch'erasi convenuto nell'istrumento del 1649. Indi comparve nelli Magistrati di Genova, e domandò, che si fusse proceduto alla liquidazione di quelche era pervenuto a D.Carlo per cagion delle sue doti, e si fusse costretto il di lui erede alla restituzione delle medesime. Se ne fece in Genova il giudizio, e furono spediti sotto il dì 4. Marzo per una partita delle di lei doti i mandati esecutivi *fol.*.....

Dopo tutto ciò Domenico Doria Procuratore, colla facoltà di sostituire, di D.Placidia nel mese di Maggio dello stesso anno 1650. sostituì Nicolò Raffo, il quale comparve nella Corte del Finale, e domandò di farsi l'apprezzo delle Galere, formandone nella seguente maniera l'istanza.

Ed avendo precisamente ipotecato le due Galere di detto Eccellentissimo Signor Duca, e preso il possesso di esse a conto, come per atti rogati dal Cancelliere Gio:Antonio Masca l'anno sudetto 1650. a 8. Gennaro, a quello parimente &c. Che per tanto solamente resta da farsi l'estimazione delle sudette Galere fol.....

Si fece l'estimo delle due Galere, e furono valutate per lire 173. mila, e dopo fattone l'estimo il Raffo in vigor delli mandati esecutivi spediti in Genova per le doti di D. Placidia, per maggior cautela prese di quelle nuovamente il possesso.

Da tutti questi fatti si raccoglie, che la prima causa, per cui furono trasferite le Galere a D.Placidia dal Duca D.Carlo il vecchio fu per lo motivo di esser ella creditrice del marito non men per le doti, che per altre ragioni estradotali.

Non si spiegò nel contratto del dì 14. Agosto 1649. se il prezzo delle Galee dovea cedere in conto de' crediti dotali, o pure degli estradotali; ma non essendosi ciò spiegato dalli contraenti, entrano a spiegarlo le disposizioni delle leggi. Sebbene D. Placidia era in quel tempo creditrice del marito per cagion delle doti, non perciò potea dal marito conseguirle; Imperocchè vietano le leggi, che costante il matrimonio possa il marito senza legitima causa restituir la dote alla moglie, non solo quando col pretesto di sodisfare la dote, si comprenda, che il marito voglia fare alcuna donazione alla moglie; ma anche quando si potesse la sodisfazione della dote interpretare, come sincera restituzione; Talche si è permesso al marito, che abbia restituita la dote alla moglie di poter ripetere dalli di lei eredi i frutti della dote medesima, dal punto, che ne sia stata fatta la restituzione.

Si constante matrimonio a marito uxori dos sine causa refusa est (quod legi-

legibus stare non potest, quia donationis instar perspicitur obtinere; eadem uxore defuncta ab ejus haeredibus cum fructibus ex die refusa dotis marito restituantur; ita ut proprietas liberis, ex eadem suscepti competens alienari contra leges a marito non possit, l. un. Cod. si dos constant. matrim. solut. fuer.

Colla scorta di questa legge ritenendo i DD. per ferma la massima di non potersi costante il matrimonio restituire dal marito la dote senza legitima cagione, disegnano, che trè sole possono essere le cause legitime, onde si permetta la restituzione della medesima. La prima, quando concorre una urgente necessità per la donna. La seconda, se a lei ne ridondi qualche grande utilità. La terza, se concorra alcuna cagione di pietà, come in figura sarebbe se la donna voglia soccorrere i figli di altro matrimonio, *Anton. Perez ad cit. tit. Cod. si dos constante &c. Barbos.* . .

Niuna di queste cagioni concorreva in tempo, che D. Carlo assegnò alla moglie le due Galere; e perciò il valore di quelle non potè cedere certamente in conto delle di lei doti; e quindi è, che dovè cedere, e cedè in conto degli altri crediti estradotali.

E' vero, che in appresso nella Corte del Finale, in occasione dell'estimo, che si fece delle due Galere, si prese il possesso, e si spiegò dal Procuratore di D. Placidia, che lo prendea per vigor delli crediti dotali. Anzi è vero ancora, che D. Placidia nel suo testamento espresse, che l'erano state trasferite le due Galere in conto de' crediti suoi dotali. Ma quelche oprò il Procuratore di D. Placidia, e quelche D.Placidia medesima espresse, non potè far variare quelche per disposizione di legge era già seguito, cioè, che il valor delle Galee, col contratto del dì 14.Agosto 1649. fusse ceduto in conto de' crediti estradotali di D.Placidia.

Fu egli dunque un'errore di lei, e del suo Procuratore nel credere, che fusse ceduto il valor di quelle in conto delle doti, un'errore però, che non alterava l'effetto del contratto, per mezzo di cui per conto degli estradotali era seguito già l'assegnamento.

APparisce da quanto abbiam narrato, che dalla eredità libera di D. Carlo furono legitimamente dall'erede distratti una partita di argenti di libre 79. Il casotto lasciato al Duca D.Carlo da Gio:Andrea suo padre. Le difese di Trisaja, e Caramola. Il credito di scudi venti m. dovuti dal Conte di Monte Albano; e le dette due Galee. Rimase dunqne nell'eredità libera del Duca D.Carlo il Ducato di Tursi: lo Stato di Gifoni, e Baronia di S. Cipriano: lo Stato di Avella, e Baronia di Summonte con loro adiacenti: Le reste dell'esigenze in detti feudi rapportate distintamente, cioè in contanti doc. 5970. gr.79. in grano tom.204., e bovi num. 49.

Siamo dunque nello stato di poter chiaramente discernere la quantità de' beni liberi dell'eredità di D. Carlo sopra i quali dovean sodisfarsi i crediti dotali di D. Placidia, e di D. Maria Francesca Doria, e la quantità alla quale ascendevano i crediti medesimi.

La Città di Turfi fù comprata nell'anno 1594. per docati 66100. : ma non intiero il valore di detta Città rimase libero nell' eredità di D. Carlo; Imperocchè dee saperfi, che nel 1615. furono restituiti al Duca D. Carlo due capitali, sottoposti al secondo maggiorato, che Gio:Andrea istituì per D.Carlo medesimo.Erano detti due capitali uno di doc. 35. mila dovuti dal Principe di Avellino, e l'altro di docati 13. mila dovuto dal Duca di Grumo, che partorivano l'annualità di annui doc. 3335.

Il Duca D. Carlo si riscosse i capitali medesimi, e perche la loro restituzione erasi fatta vincolata, egli fè comparire di averli impiegati con Gio: Cristofaro de Franchi; Ma indi con decreto del S.C. a relazione del Consigliero Gamboa fu dichiarato fittizio l'impiego, onde il medesimo Duca D. Carlo per esecuzione di altro decreto del S. C. proscrito nel 1642. ordinante, che se ne fusse egli obbligato sulla Città di Turfi con Regio assenso, e con pubblico istrumento per cautela del secondo maggiorato sulle dette due partite,si addossò sullo Stato di Turfi il peso delle dette due partite,che componevano la somma di doc. 48. mila, e per conseguenza non restorono di libero sullo Stato di Turfi, che soli doc. 18100. *fol.7.* & *fol.200. proc. curr.*

In quanto allo Stato di Gifoni, e Baronia di S. Cipriano, egli convien di saperfi, che 'l Duca D.Carlo ne fè l'acquisto dal Principe di Conca per titolo di compra per lo prezzo di doc.204475.nell'anno 1628. Pagò egli nell'atto della stipola a conto del cennato prezzo doc.79197. i quali non furono già di danaro proprio di esso Duca D. Carlo, ma in due partite li prese ad interesse da Cornelio Spinola vincolati per pagarsi per lo prezzo del Ducato di Gifoni, colla cessione delle ragioni a beneficio di detto Cornelio *fol.485.* & *676.vol.script.Abell.*

Per gli restanti docati 125278. è da saperfi, che 'l Principe di Conca n'era debitore al Cardinale Giannettino, come chiamato al primo maggiorato istituito dal Principe Gio: Andrea, e ne corrispondea annui doc. 8645. *fol.204. vol. script. Melph.* Il Duca D. Carlo nel fare l'acquisto sudetto si addossò tal credito, con obbligarsi di pagarlo fra 4. anni in beneficio del Cardinale *fol. præd. 485. d. vol. script. Abell.*; E come che scorsi quei 4. anni non ne fu il Cardinale sodisfatto, restorono di peso sullo Stato di Giffoni, e Baronia di S.Cipriano a beneficio de' Possessori *pro tempore* del primo maggiorato i detti doc. 125278.

Per lo che in quanto a Gifoni non solo non vi rimane parte alcuna libera;ma di vantaggio, in vece di fare incremento nelle sue rendite, e nel valore respettivamente col corso di tanti anni, il di lui prezzo è scemato infinitamente; poiche solo per le valchiere dismesse, si è scemata la rendita in doc.4731.46$\frac{2}{3}$. *fol......*

Per lo Stato di Avella, e Baronia di Summonte co' loro adiacenti, si è già da noi accennato, che nell' anno 1604. ne fu fatto l'assignamento per doc.275. mila di capitale, e duc.11.mila di rendita.

Que-

Questa rendita col volgere degl'anni si è andata tratto tratto più tosto scemando. In fatti in tempo della cōtumacia presso il Fisco degli Alemani dell'odierno Duca di Tursi si fè dalla Regia Camera nel 1709. l'apprezzo di detto Stato coll' intervento del Presidente Giovane, e dell' Avvocato Fiscale D. Alfonso Crivelli, e si fè la liquidazione delle rendite medesime, le quali si trovorono molto minori: Con tutto che nella liquidazione si fussero portate confuse le rendite degli acquisti, dal Duca istesso di Tursi fatti ne' detti feudi, i quali non sono di poco momento.

A tutte le riferite partite, e feudi si aggiunge il cennato residuo dell' esigenze in doc. 5970. tom. di grano 204. bovi 49. Vi è finalmente il credito di doc. 50. mila, di cui Gio: Andrea diè la facoltà al Cardinale Giannettino di disporre; e poiche non ne dispose spettò il medesimo al Duca D. Carlo, che ne fu l'erede. Per questo credito già colla sentenza del S. C. proferita a 24. Aprile fu accordata alla Principessa la ritenzione; onde da noi fedelmente si aggiunge all' eredità libera.

Collettiva de' beni dell'eredità libera del Duca D. Carlo;

Stato di Avella doc.	275000.
Residuo di Tursi doc.	18000.
Residuo di esigere in contanti doc.	5970.
Esigenze in grani, e bovi doc.	140.
Argenti lavorati lib. 367. onc. 1. doc.	477.
Mobili rimasti nell' eredità del Duca D. Carlo il vecchio, i quali secondo la lor descrizione, da quelli dati alla Duchessa D. Placidia poco, o niente differiscono; onde conforme quelli furono aggiudicati per doc. 3335. questi si valutano per doc.	4000.
Per la facoltà data al Cardinale di disporre doc.	50000.
In tutto	353141.

Ci facciamo carico, che nell' eredità libera debbano anco aggregarsi i frutti, che percepì D. Carlo il giovane, e perciò ne tiraremo il conto per tutto quel tempo, che D. Carlo il giovane medesimo non avea ancor acquistato i crediti dotali di D. Placidia, cioè dal 1649., tempo, in cui morì il Duca D. Carlo il vecchio, fino al dì 1660., che D. Carlo il giovane succedè a D. Placidia, ed in conseguenza succedè ne' crediti.

Per Tursi non abbiamo altra cognizione delle rendite di quel feudo,

fe non quella della liquidazione, che fi fecē dalla R.C. nel tempo della menzionata contumacia del Duca di Turfi nel 1709., e con quella ci regolaremo.

Afcende la medefima ad annui docati	4147.	38.		
Debbono dedurfi i Fifcali fottopofti al fedecommeffo in annui docati 1572. 36. e le rendite di Trifaja, e Caramola in docati 1154. in tutto doc.	2726.	36.		
Onde refta la rendita di Turfi doc.			1421.	2.
Per Gifoni, e S. Cipriano, tenendo mente alla liquidazione fatta nel detto anno 1709., la rendita importa doc.	9315.	82.		
Si devono dedurre da quefta fomma le fpefe forzofe, pagamenti della R. Corte, provifioni degli Erarj, ed altre fimili, come apparifce da' documenti prefentati negli atti, e cadono in ogni anno *fol.* doc.	966.	93.		
Debbono oltre a ciò dedurfi i fifcali, che fono foggetti al fedecommeffo, e le rendite di Filetta, che non andò comprefa nella compra di Gifoni, ma fe ne fè in appreffo da D. Placidia l'acquifto *fol.* doc.	3581.			
Devono di più dedurfi le feguenti annualità, delle quali fi caricò il Duca nella compra di Gifoni medefimo, cioè a D. Berardino di Cordua annui doc.	96.			
Al Moniftero di S. Maria di Montealbino di Nocera annui doc.	119.	2.		
A D. Lavinia Revertera annui docati	90.			
Il credito di Virgilia Palomba, oggi rapprefentato dal Moniftero di S. Tommafo di Aquino in annui doc.	417.	25.		
Importano dette partite doc.	5270.	20.		

I qua-

I quali togliendosi da detti annui docati 9315. 82. restano per Gifoni doc.	4042. 24.	
Da questi si deve inoltre dedurre la somma di annui doc. 3607. 88. per interesse di docati 65197. presi, come si è divisato fra la somma di doc. 79197., dal Duca D. Carlo vincolati per pagarsi, come furono pagati per conto del prezzo di Gifoni, cioè annui docati 3000. per doc. 50. m. da Cristofaro de Franchi, e doc. 607. 88. per doc. 15197. presi da Cornelio Spinola alla ragione del 4. per 100. doc.	3607. 88.	
I quali per doversi pagare con poziorità sopra detti frutti, togliendosi da detta somma di docati 4145. 24., restano della medesima doc.		437. 74.
Per Avella, Summonte, e loro adjacenti fu calcolata la rendita in tempo della consegna doc.	11000.	
Benche nel tempo della contumacia del detto anno 1709. si trovò minorata.		
Si devono dedurre di spese forzose, secondo la relazione del Razionale Farina in tempo della contumacia, *fol.* doc.	414.	
Restano di rendita doc.		10586.
Finalmente per lo credito di docati 50. mila, di cui potea disporre il Cardinale Giannettino ragguagliandosi l'annualità al 6. per 100., importarebbe annui doc.		3000.
Collettiva delle rendite dell'eredità libera del Duca D. Carlo il vecchio.		
Per Tursi doc.	1421. 2.	
Per Gifoni doc.	437. 74.	
Per Avella doc.	10586.	
	12444. 76.	

Per

Riporto doc.	12444. 76.
Per lo ſuddetto credito di doc. 50. mila doc.	3000.
In tutto ſono doc.	15144. 71.
Sopra queſti frutti dovea il Duca D. Carlo il giovane, come chiamato alli ſedecommeſſi iſtituiti da Gio: Andrea ſodisfarſi degli annui doc. 8645. 85. per l'intereſſe di doc. 125. m., a' quali nel tempo della compra di Giſoni ſi obbligò il Duca D. Carlo il vecchio a beneficio del ſedecommeſſo del Cardinale Giannettino docati	8645. 85.
E dovea ſodisfarſi di altri doc. 3535. per intereſſe delli doc. 48. mila ſituati ſopra il prezzo dello Stato di Turſi del danaro del ſedecommeſſo, cioè doc. 13. mila pervenuti dal Marcheſe di Grumo, e doc. 35. mila dal Principe di Avellino, che uniti a detti annui docati 8645. 85., fanno la ſomma di doc. 12180. 85., ſenza che poſſa opporſi, che D. Carlo dovea prima ſodisfare gl' intereſſi di altri crediti anteriori; poiche legitimamente ſodisfece prima quel che era a ſe ſteſſo dovuto, ancorche vi fuſſero crediti anteriori: come in appreſſo dimoſtreremo, ſono doc.	12180. 85.
Queſti detratti dalli ſuddetti annui doc. 15544. 18., a cui aſcendeva l'intiera rendita dell'eredità libera del Duca D. Carlo, reſtano doc.	2963. 91.

Li quali doc. 2963. 91. calcolandoſi per anni 10. meſi 11., e giorni 11., che ſcorſero dal dì 22. Decembre 1649., in cui accadde la morte del Duca D. Carlo il vecchio, fino al dì primo di Novembre dell' anno 1660.,

che

che morì la Duchessa D. Placidia, nel qual tempo poi acquistò D. Carlo il giovane i crediti, importano doc. ——— 32446. 52.

Li quali doc. 32446. 52. importo de' frutti dell' eredità del Duca D. Carlo il vecchio aggiungendosi all' importo de' capitali calcolati in doc. ——— 359131.

Importa in tutto l'eredità libera del Duca D.Carlo doc. 391587. 2.

Bilanciata già l'eredità libera del Duca D.Carlo il vecchio passiamo a divisare l'importo de' crediti, che rappresentava il Duca D.Carlo il giovane nel 1660., com'erede di D.Placidia; quando in lui come possessore della roba, e come creditore si vide congiunta la ragione del debbito, e del credito.

In primo luogo è il credito dotale di D. Placidia composto di trè partite. La prima, di scudi di oro in oro 30009., che trae l'origine dal 1596. La seconda partita è di doc. 195306. composta delle rendite del sugello della Vicaria, la quale deriva dall'istesso anno 1596. La terza partita è di scudi 20.m., che trae l'origine dall'anno 1621. nel qual tempo ne fu pagato D.Carlo.

Laonde l'importo dell'intiere doti di D.Placidia consiste nelle due partite, che fanno scudi d'oro 50009., che raguagliati alla nostra moneta sono docati 117521. 22., e nella partita de' frutti del sugello in doc. 195306. 16., che unite sono doc. 312827. 38. Morì il Duca D. Carlo a' 22. Decembre 1649.: onde dal detto tempo era dovuta la sodisfazione delle doti medesime a D. Placidia.

A 12. Gennaro 1651. la Duchessa D. Placidia ebbe aggiudicate le difese di Trisaja, e Caramola a conto delle sue doti per la somma di doc. 28000., e le fu data ancora certa quantità di grano valutato per doc. 1050. Or come che dal dì della morte del Duca D.Carlo, fino al dì, che prese D. Placidia il possesso delle dette difese era scorso un'anno, e giorni 20., era già delle dette doti maturata l'annualità, volendosi raguagliare non più, che al 6. per 100., quando in quel tempo le annualità correvano a molta maggior ragione, la somma di docati 18510. 31.

Laonde il prezzo delle difese, e del cennato grano doverono, per disposizione di legge, cedere prima in escomputo delli doc. 18510. 31. dell'interesse suddetto, ed i restanti doc. 10539. 69. in escomputo del capitale; onde rimasero del capitale delle dette doti docati 300287. 69.

Egli è verò, che la Duchessa D. Placidia ricevè anco varie altre parti-

tite, come furono le due Galee collo Scafo, il Cafotto, le libre 75. di argenti, alcuni mobili, e 'l credito di scudi di oro 20.m. dovuto dal Conte di Montealbano; Però queste altre robe, conforme già si è detto andorono in estinzione de' crediti estradotali della medesima D. Placidia, per quanto si è chiarito col di lei testamento, e cogli altri documenti divisati di sopra: Laonde le doti rimasero sempre ne' detti doc. 300287. 69. L'interesse di questo capitale calcolandosi come si è detto non più che al 6. per 100., dal detto dì 12. Gennaro 1651. fino al primo Novembre 1660. che sono anni nove, mesi nove, e giorni 18., importa doc. 176568. 93.

Il secondo credito, che si rappresenta dalla Principessa di Avella è quello delle doti di D. Maria Francesca Doria, il quale nasce, come si è detto dall'anno 1618., in cui si ferono i capitoli matrimoniali della medesima. Il Duca D. Carlo promise in dote alla detta D. Maria Francesca sua figlia 100. mila scudi Castigliani coll'interesse al 5. per 100. Ne sodisfece in vita scudi 40. mila, onde restò il debito in scudi 60. mila Castigliani. Di questi D. Placidia nel 1658. ottenne la cessione avendone fatto ella per se l'acquisto.

Raguagliandosi questo credito di scudi 60. mila Castigliani alla nostra moneta fanno circa doc. 70000.

L'interesse del medesimo del detto anno 1618. fino al detto di primo Novembre 1660., in cui morì D. Placidia, che sono anni 42. alla detta ragione di scudi 5. per 100., che sono doc. 3500. in ogni anno, importa doc. ——— 147000.

In tutto doc. ——— 217000.

Collettiva de' crediti, che nel 1660. rappresentava il Duca D. ~~Carlo il giovane~~ sull'eredità libera del Duca D. Carlo il vecchio.

Per le doti di D. Placidia doc. ——— 300287. 69.

Interesse delle medesime doc. ——— 176568. 93.

Per le doti di D. Maria Francesca Doria, e loro interesse doc. ——— 217000.

In tutto doc. ——— 693856. 62.

Si è dimostrato già, che l'eredità libera del Duca D. Carlo il vecchio per capitali, e frutti fino all'istesso anno importò doc. ——— 391587. 52.

Laonde deducendosi li medesimi dal detto importo de' suddetti due crediti dotali, resta la Principessa scoverta in duc. 302269. 10. onde deve sodisfarsi sulli beni soggetti, per l'azione sussidiaria nella detta somma di doc. ——— 302269. 10.

Ab-

Abbiam fatto il presente calcolo coll'idea, che il prezzo delle Galeē assegnate alla medesima nel contratto del 1649. non debba scemarsi dal di lei credito dotale, per esser ceduto in conto delli crediti estradotali: Ora fingemo, che dovesse cedere in conto del credito dotale; Pure in molta quantità restarebbero obligati i beni soggetti per la sodisfazione de' crediti dotali di D. Placidia, e di D. Maria Francesca Doria.

Importava il credito dotale di D. Placidia doc.	300287.	69.
Scemando da questi il valor delle Galee nella somma di lire 173. mila, che importano doc.	41520.	
Restano doc.	258767.	69.
L'interesse de' quali importava alla ragione del 6. per 100. annui doc.	15526.	6.
Dalla morte di D. Carlo fino a che furono aggiudicate le difese di Trisaja, e Caramola, che siccome di sopra si è detto, passò un'anno, e giorni 20. il detto interesse importò doc.	16388.	46.
Ed essendosi in quel tempo aggiudicate le difese di Trisaja, e Caramola per la somma di doc. 28. m., e 1050. di grano, deducendosi da questi li doc. 16388.46., per l'interesse decorso; restorono in conto del capitale doc.	12661.	54.
Onde nel 1651. il credito dotale di D. Placidia restò di capitale doc.	246106.	15.
De' quali importava ogn'anno l'interesse doc.	14766.	36.
E questi dal detto dì 12. Gennaro 1651. fino al dì 1. Novembre 1660., che morì D. Placidia importò doc.	144710.	19.
Capitale doc.	246106.	15.
Interesse doc.	144710.	19.
Sono doc.	390816.	34.
Capitale del credito di D. Maria Francesca Doria docati.	70000.	
Interesse doc.	147000.	
In tutto doc.	607816.	34.
Onde anche secondo questo conto importando i beni liberi doc. 391587. 52. restarebbero a sodisfarsi sopra i beni soggetti docati.	216228.	82.

Ecco posto in chiaro aspetto lo stato dell'eredità libera del Duca D.
Carlo,

Carlo ; ecco chiarita ancora la quantità de'crediti, che rappresenta la Principessa: ed ecco, che apparisce ella creditrice sulli beni soggetti per gli soli due crediti dotali di D.Placidia, e di D.Maria Francesca Doria alla peggior lettura in ducati almeno 216228.82.

DUe opposizioni quì si potranno promovere dal Principe di Melfi; una circa l'interesse calcolato de'crediti già espressati dal 1649. fino al 1660., e l'altra in riguardo del maggior valore, che ora possono avere i beni liberi.

La prima opposizione consisterà nel dirsi,che'l Duca D.Carlo il giovane nō poteva a se appropriare i frutti de'beni liberi del Duca D.Carlo il vecchio,senza corrispondere, o sodisfar prima alla Duchessa D. Placidia l'interesse delli di lei crediti,ch'erano anteriori a tutti; E che perciò sia egli nell'obligo di dare conto all'eredità libera del Duca D. Carlo il vecchio dell'intieri frutti percepiti dal 1649. fino al 1660. dalli beni dell'eredità medesima.

Questa opposizione và a ferire l'avere D.Carlo il giovane, per se ritenuti, ed appropriati i frutti della detta eredità in escomputo degli ann. doc.8645.85. per interesse de'doc.125. mila, che spettavano al primo maggiorato ipotegati sopra di Gisoni, e l'altra di annui doc. 3535. per l'interesse de'doc.48. mila sopra Tursi; E questo appunto dimostraremo, ch' egli D. Carlo il giovane potea fare.

Non v'è dubbio,che erano obbligati per dette due annualità tutti i beni di D.Carlo il vecchio; e non v'è dubbio, che l'erede qualora sia fornito del beneficio dell'inventario,conservi a suo prò intatte, ed illese le ragioni tutte,ed i crediti, ch'egli mai rappresenti sull'eredità, senza che coll'adizione si confondano.

Or se egli è così, qualora l'erede beneficiato percepisce da' beni, e corpi ereditarj i frutti, e per altra via a suo pro decorra da' suoi crediti l'annuale interesse, egli è peranche indubbitato, che per dispsizione, e ministero della legge si faccia la compensazione tra' frutti percepiti, e l'interesse decorso: così l'abbiamo espresamente disposto nella *l.minor* 41.§.*prædia, de minor*. ivi: *Usuris pecuniæ cum quantitate fructuum pensatis*.

Or se l'erede,per causa de'frutti percepiti,è debitore dell'eredità; per altro canto,cioè,per l'interesse de'suoi crediti, dell'eredità medesima è creditore; egli è chiaro, che per forza, e per la indole della compensazione *ipso jure*, e senza ministero di uomo, i frutti ereditarj estinguano l'interesse de' crediti dell'erede.

Il dubbio solo potrebbe incontrarsi, se questa compensazione accada, quando l'eredità sia onnossia a' creditori anteriori. I Dottori comunemente sostengono l'affermativa per la Costituzione di Giustiniano nella *l.fin.* §. *& si præfatam C.de jur.delib.*

Ivi fra gli altri privilegj, che Giustiniano concesse all'erede, il quale fa l'inventario, vi fu, che l'erede, con piena libertà, potesse sodisfare i Creditori, e Legatarj, che fussero i primi a ripetere da lui il legato, o il credito, senza timore di potore in appresso ricevere

re molestia da' Creditori ereditarj, che vantassero maggiore antichità. *Et eis satisfaciant, qui primi venient creditores*.

Dalle trascritte parole del Testo, i DD. an preso motivo di sostenere, che conforme l'erede può con sicurezza, e senza suo danno sodisfare al Creditore quantunque posteriore, ma il più diligente a richiedere di essere sodisfatto; Così essendo egli l'erede Creditore, possa con se stesso far la compensazione, *tanquam primo veniente*.

Il P. *Afflitto* nella *contr*.41. così sostenne, e nella *contr*.28.*n*.49. così scrisse: *Potest enim Cajus Titio solvere, & nulla Creditoribus anterioribus adversus ipsum competeret actio, ergo poterit cum seipso compensare*.

E *Capecelatro* nella *decis*.25. lo sostenne parimente, e secondo il suo sentimento fu poi dal S. C. deciso. *Quamvis regulariter Creditor anterior, & hypothecarius præferatur posteriori, hæc regula restringitur quoad nomen ipsius Creditoris, qui ex aliqua causa esset debitor sui debitoris, quia in suo nomine præfertur, per viam compensationis cuicumque alteri Creditori etiam anteriori, & hypotecario*.

In questa decisione fù anco risoluto il dubbio, che non si ammetta dalla specie alla quantità la compensazione; Imperciocchè quando la specie non è più esistente, e quando i frutti sono certi, si ammette benissimo tra' frutti, e l'interesse la compensazione, conforme il *cit. testo* nella *l.minor* 41. §.*prædia de minor*. dispone, e lo notò l'istesso *Capecelatro*: ivi: *Et demum non obstat, quod de specie ad quantitatem non fiat compensatio, quia hoc limitatur, quando species non extat, & sic potest fieri compensatio de fructibus, cum quantitate*.

E' vero, che si ricerca in questo caso, la buona fede nell'erede; poichè se mai con dolo sodisfi i creditori posteriori in danno degli anteriori, non sarà sicuro di godere del privilegio accordato dall'Imperadore Giustiniano agli eredi, che formano l'inventario.

Ma noi nel nostro caso non abbiamo pruova di dolo, o di mala fede nel Duca D.Carlo il giovane: E se bene dee credersi, ch'egli avesse avuta contezza de'crediti dell'Ava; non perciò egli era nell'obligo di andare giudicando della maggiore, o minore anteriorità; Ne da questa sola scienza può ricavarsi la mala fede nell'erede; poichè i DD. vogliono, che per entrare l'erede in mala fede, faccia di bisogno, ch' egli abbia piena notizia dell'insufficienza dell'eredità, e che discusso il valore, e l'inventario de' beni ereditarj, si trovino incapaci a sodisfare i creditori anteriori; e con tuttociò egli l'erede paghi a creditori posteriori, o a se stesso; Ma non già può dirsi, che sia in mala fede l'erede, perchè egli abbia semplice scienza de' creditori anteriori. Sentasi di grazia, con quanta profondità di dottrina scriva sù questo punto *Ganavver. decis*.8.

Imperator expresse præcepit solvendum etiam primo venientibus, aliosque repellendos, ex quibus verbis clarè deprehenditur hæredi non licere

cere cognoscere de anterioritate Creditorum ; sed solum de ordine venientium . Ergo illorum notitia , & scientia non potuit causare dolum hæredis ; ex quo deprehenditur admitti non posse hanc distinctionem scientiæ, vel ignorantiæ Creditoris anterioris , e cita *Bald., Corneo , Velasc., e Fanut. de invent.* , e *Monticul.ibid.*

Anzi *Alciato* nel *cons.*41. *lib.*2. si avanzò anco ad affermare , che basta di essersi fatto dall'erede l'inventario , per dirsi , che l'erede non sia affatto in dolo in pagando il creditore primo a venire .

Heres solvendo primo venienti non potest esse in dolo post factum inventarium , ubi citavit , & monitos fecit omnes Creditores ad petendum .

Ecco dileguata la prima opposizione del Principe di Melfi, e pure tutta questa disputa si è da' DD. promossa , qualora cogli effetti ereditarj , e con capitali ereditarj si sodisfino i creditori posteriori , più diligenti però a chiedere la sodisfazione de'loro crediti; ma quando si tratti di frutti de'beni ereditarj,e con essi si sodisfi l'interesse di alcuno de'creditori, benchè posteriori,il caso è più forte,e tanto maggiormente la ragione dell'erede è fuori di controversia . Poichè in questo caso trattandosi di frutti già consumati,e non essendo stato il creditore anteriore sollecito a chiedere in ogni anno l'interesse de' suoi crediti , l'erede con prudente consiglio si servì de' frutti medesimi , o in sodisfare l'interesse a' creditori benchè posteriori , o a se stesso , conforme l'affermano. *Ganaver.loc.cit. Capecelat. Afflit. Bart.* , ed infiniti altri .

Passiamo alla seconda , ed ultima opposizione , colla quale si dirà, che'l valore dello Stato di Avella , di Tursi , e di Gifoni ecceda infinitamente il valore , con cui noi li abbiam situati per l'accrescimento del tempo : onde il valor presente sia egli sufficiente per la sodisfazione delli due crediti dotali .

Questa opposizione potrebbe fusse prime risolversi facilissimamente , con rispondere , che dal Principe di Melfi non si è nel termine compilato fatta veruna pruova dell'incremento dello Stato di Avella, e degli altri feudi, e del loro maggior valore. Ma per altra via possiamo noi dimostrar con agevolezza , che si esaggera inutilmente il maggior prezzo, e valore delli medesimi . Imperochè in prima abbiamo probabile cognizione , che lo Stato di Avella sia più tosto diminuito che cresciuto di prezzo ; poichè quando nel 1709. si fece dalla Regia Camera della Summaria la liquidazione delle rendite di quello Stato per la contumacia dell'odierno Duca di Tursi , la rendita di Avella , e Summonte , si liquidò per soli doc. 7430. senza dedursi le spese de' feudi, e senza separarsene li molti acquisti fatti da' possessori *pro tempore* , e pure nel 1604. fu liquidata per doc.8796.5.

Ma si conceda pure senza offendere il vero , che lo Stato di Avella , la Baronia di Summonte , e la Città di Tursi sian col correr degli anni cresciuti di valore . Con tuttociò li crediti dota-

dotali di D. Placidia Spinola, e di D.Maria Francesca Doria per altra lettura dovrebbero soddisfarsi sulli beni soggetti al fedecommesso almen nella somma di doc.294000.

Per dimostrar ciò, egli è da sapersi, che il credito dotale di D.Placidia non per tutte le tre partite à l'anteriorità del 1596.

Per le due partite, cioè una delli scudi 30009., e l'altra delli frutti del Sugello della Vicaria, avea l'anteriorità dal detto anno 1596. perche coll'istrumento di quello anno se ne confessò da D.Carlo la consecuzione. Ma la terza partita delli scudi 20. mila, che furono dichiarati da D.Placidia Doria per accrescimento delle doti della Duchessa D.Placidia di lei nipote, non può avere altra anteriorità, che dal tempo del pagamento, che seguì nel 1621: poichè prima di quel tempo non v'è documento, di esser nata l'ipoteca. Ed il credito delle doti di D.Maria Francesca Doria, secondo si è detto trae la sua sorgiva dal 1618. Or sappiasi, che prima di questi tempi rappresentava contro il Duca D.Carlo il vecchio un credito Gio: Girolamo Spinola, che fu nel 1658. acquistato da D.Placidia medesima. Questo credito derivato dalle ragioni di D. Gio: Girolamo Spinola à la sequente dipendenza.

Il Duca D.Carlo nell'anno 1607. si dichiarò debitore del detto D.Gio: Girolamo nella somma di scudi 15557. d'oro in oro di stampa, pagati a lui in varie partite; e tra l'altre eranvi scudi 4366. 2. 9. dell' anno 1601. per istrumento di Notar Scipione Franco di Napoli, e dalli detti scudi 15557. nasceva lo interesse del 6. per 100.

Di più era creditore Corrado Spinola, padre di Gio: Girolamo del Cardinal Giannettino, di scudi 2071. 18. d'oro di marche pagati dal detto Corrado dal 1599. di ordine del Duca D. Carlo il vecchio: della qual somma il medesimo Duca se ne dichiarò debitore, e promise di pagarla coll'interesse ancora del 6. per 100. Lo strumento fu stipulato da Notar Ambrosio Rapallo *fol. 341. vol. script. Abell.*

Il sudetto credito nell'anno 1658. dalla Duchessa D.Placidia fu acquistato, per cessione fattale dagli eredi de' sudetti Spinola, ed avendo fatto il conto tra il capitale del detto credito, e le terze decorse fino al dì . . . . . dell'anno 1658.: giungnea a scudi d'oro in oro 73640.

Delli quali, scudi 40581. 9. 3. furon ceduti alla Duchessa D.Placidia, e scudi 33059. 34. furon ceduti al Duca D. Carlo il giovone, per istrumento stipulato da Notar Gabriele Ximanes di Madrid *fol. 297. & seq. vol. script. Abell.*

Or riflettasi, che sulli beni liberi del Duca D.Carlo il vecchio doveano pagarsi in primo luogo le due partite dotali di D.Placidia, cioè li scudi d'oro in oro 30009., che importano doc.70521. 17., e li doc.195. mila per li frutti del Sugello della Vicaria col di loro interesse, dalle quali somme dedotto il prezzo di Trisaja, e Carammola, e del grano importavano doc.404977.: oltre a ciò doveano

pagar-

pagarsi doc.117828. 83. di Gio: Girolamo Spinola, che uniti sono doc.562806. 24.

Laonde se anche a questa somma cresca il prezzo de' feudi, appena il patrimonio libero del Duca D. Carlo basterà a coprire le dette due prime partite dotali di D.Placidia, ed i crediti di Gio: Girolamo Spinola.

Per modoche il Duca D.Carlo il giovane fin dal 1660. restò creditore sulli beni soggetti a' Fedecommessi, così della partita delli scudi d'oro in oro 20. mila dotali di D.Placidia, come del credito dotale di D.Maria Francesca Doria, una col loro interesse, che importano.

Per lo credito de' scudi d'oro 20. mila doc.	47008.
Interesse del medesimo dal dì 23. Decembre 1649., in cui morì il Duca D.Carlo, fino al dì primo Novembre 1660., che morì la Duchessa D. Placidia doc.	30876. 42.
Credito dotale di D.Maria Francesca Doria doc.	70000.
Interesse del medesimo doc.	147000.
In tutto doc.	294884. 42.

Fino a questa somma giunge la quantità, di cui dee la Principessa di Avella sodisfarsi sulli beni soggetti a' Fedecommessi ordinati dal Principe Gio: Andrea, senza che da noi si calcoli il maggiore interesse decorso da' medesimi fin' oggi, col quale si farebbe un cumolo infinito; Imperciocchè raguagliandosi alla minor ragione del 6 per 100. importarebbe il solo interesse, che dal detto anno 1660. sarebbe decorso per tutto l'anno 1747. dal capitale di crediti in doc.610740.

Sono in tutto duc.	905624. 42.

OR vedendosi già dall'esame dell'eredità libera di D.Carlo, e dal risconto delli detti due crediti dotali, che la robba libera dell'eredità del medesimo non sia sufficiente a pagare quei crediti, e per conseguenza, che la Principessa debba indubbitatamente sodisfarsi secondo qualunque lettura in gravissime somme sulla roba sottoposta a' Fedecommessi, non potea il S.C. pendente la discussione dell'inventario ordinare la esecuzione della sentenza, e fare trasferire i beni soggetti a' detti Fedecommessi in beneficio del Principe di Melfi, qualora la Principessa n' avea dimandata la ritenzione.

Sono infinite, e sono chiare le leggi, che al possessore, il quale non à il dominio della robba, ma bensì sopra di questo rappresenta ragion de' crediti, si concede la ritenzione, finchè del credito non sia il possessore sodisfatto *Livvitus ff. de Reg. Jur. l.1. de pignor. l. cum pater*

pater 77. *de legat.2.*, ed altre concordanti.

La disposizione di queste leggi è appoggiata alli sodi principj, e massime, che se il creditore à la facoltà d'impossessarsi della roba ipotecata al suo credito, tanto maggiormente dee mantenerglisi il possesso, qualora presso di se la roba si ritrova. Ed oltre a ciò, per quale equità si potrebbe mai permettere, che 'l creditore sia spogliato della roba del suo debitore; quando questi all'incontro non è pronto ad offerire al creditore la sodisfazione del suo debito? Tanto egli è ciò vero, che non solo al creditore ipotecario, ma anco al creditore chirografario per espressa disposizione di legge la ritenzione si concede, *l. un. C. etiam ob chyrographariam pecuniam pignus teneri posse. At si in possessione fueris constitutus: nisi ea quoque pecunia tibi a debitore reddatur, vel offeratur, quae sine pignore debetur, eam restituere propter exceptionem doli mali non cogeris.*

Si sà, che la ritenzione si concede così facilmente dalle leggi, che l'ammettono, anche dove non ammettono l'azzione. Ed è considerata così privilegiata la ritenzione, che se il creditore per attentato, o altro illegitimo titolo si ritrova nel possesso della roba del suo debitore, con tutto ciò la ritenzione gli si concede, conforme l'hanno insegnato molti Autori dopo *Bart. in l. eleganter C. de cond. indeb. Surd. dec.46.*

Ma quì ci si potrebbe opporre, che queste massime sian vere, qualora il credito sia indubitato, e certo; ma pendente la discussione dell'inventario non può dirsi certo, ed Indubitato il credito sopra i beni soggetti a' fedecommessi, poichè sebbene il credito per la sua esistenza sia certo, non è egli però certo per rappresentarsi sopra i beni soggetti; potendo colla discussione dell'inventario forse avverarsi, che i beni liberi siano per lo pagamenro de' crediti sufficienti. Laonde fino a che colla discussione dell' inventario non si verifichi, che anche sulli beni soggetti al fedecommesso debbano i crediti della Principessa sodisfarsi, non può dirsi, che la medesima abbia credito certo sulli beni soggetti, e per conseguenza non possa la ritenzione a di lei beneficio militare.

Per dileguare questa opposizione, si risponde, che la ritenzione non richiede per suo appoggio un credito indubitato, e liquido, quando specialmente il credito è Ipotecario; a differenza appunto de' crediti chirografarj, ne' quali per concedersi la ritenzione, i DD. àn richiesta la qualità di dovere i crediti esser liquidi; ma pe'l credito ipotecario, anche se sia illiquido la ritenzione si permette.

Così lo sostennero *Paolo de Castrò cons.*170. *Raud. dec.*15. *Capecelat. dec.*137., ed infiniti altri, e 'l *Consigl. Rosa* nella *consul.*32. così spiegò: *Magis est privilegiata retentio, quam compensatio, & negata compensatione, non enim negatur retentio, & quamvis liquidi ad illiquidum non datur compensatio, datur tamen retentio . . . Unde plerique magni nominis Jurisconsulti concorditer tenent enim in illiquidis locum habere.*

Corn. conf.61. Quamvis in deposito non admittatur compensatio, tamen datur retentio, quia compensatio non fit de liquido ad illiquidum: Retentio vero datur de re liquida ad illiquidam, & in rebus litigiosis, & dubiis tex. in l. si non fortem §. si centum de cond. indeb. Gutierez. de compens. lib.1, q.9. n.65. Furono di questo sentimento i DD.; poichè altrimente non potrebbe verificarsi la massima registrata nelle nostre leggi, *quod facilius datur retentio, quam actio*.

Fino a che non è liquidato il credito, l'azzione non produce alcun' effetto; ma anche non liquidato il credito, il beneficio della ritenzione produce l'effetto, che la roba si mantenga presso chi la possiede. Si servono di altra ragione i DD., per sostenere questa opinione, ed è quella di evitare il circuito inutile; Imperciocchè costando, che il credito sebbene illiquido, sia anteriore, mancando solamente di liquidarsi, dovrebbe al medesimo creditore anteriore restituirsi la roba, o il prezzo dopoche il credito sia liquidato.

Non negamo però, che debba costare della buona ragione del creditore; poichè se la sua azzione fusse così torbida, che potesse probabilmente di essa dubbitarsi; in tal caso mancando il fondamento della sua ragione, dovrebbe di essa diversamente giudicarsi. Qualora dunque si conosca probabile la ragione del creditore, e manchi solamente il rendersi liquido il credito, a man franca i DD. han conceduta la ritenzione.

Questa opinione non si è fermata nel semplice di loro sentimento; ma è stata confermata, ed autorizzata dalle cose giudicate specialmente del Supremo nostro Senato del S. C.

E' troppo vigoroso l'esempio della *decis.137. di Capecelatro* nella causa del Principe di Ascoli. Era dedotta la Città di Ascoli ad istanza de' Creditori nel S. C. I creditori aveano ottenuta l'assistenza sopra la medesima; si era fatto il sequestro, e si era anche ordinata la vendita; anzi la vendita si stimava già perfezzionata in beneficio del Principe di Melfi, ch' era stato nominato dall'Oblatore, benche dal Principe di Melfi impugnavasi la facoltà data all'Oblatore medesimo; e quelch'è assai notabile, il Principe di Ascoli non avea già il possesso di quella Città, ma teneva soltanto in fitto la medesima. Anzi ne anche n' avea egli l'affitto, essendo, quantunque per suo conto, intestato ad altra persona. Il Principe acquistò alcuni crediti, ma contro a questi si opponeva l'incertezza dell'anteriorità, l'incertezza della quantità, poichè avea ottenute le cessioni da certi creditori per tenue prezzo.

Il S.C. non ostante, che incontrò dubbio, circa la quantità del credito, il quale per questa circostanza fu sottoposto a termine; non ostante, che 'l Principe di Ascoli non fusse legitimo possessore; ma soltanto fittuario, senza che ne anche il fitto apparisse in testa sua, pure in una ben' esatta discussione di causa a ruote giunte, e con Ministri aggiunti, concedè la ritenzione al Principe di Ascoli, e la concedè non ostante che molte cose, le quali giovavano per la sussisten-

fistenza de' crediti, doveano liquidarsi;quanto è a dire,che il S.C. in mezzo anche a gravissimi dubbj, non stimò di togliere la roba da mano al creditore. Anzi è da riflettersi, che in grado di reclamazione il Principe di Ascoli la ottenne. *Fuit determinatum competere Illustri Principi retentionem petitam pro quantitate ejus crediti liquidanda, pro cujus liquidatione, ac super omnibus hinc inde prætensis, infra quatuor dies audiantur partes — Quamvis enim nonnulla in facto opponebantur, tum enim circa anterioritatem respectu aliquorum ex creditoribus, visum fuit, quod omnia discutienda veniebant in prædicta liquidatione.*

Dunque bastò al S. C. una probabiltà di ragione per lo credito del Principe di Ascoli, ancorche chiara non fusse per l'anteriorità, nè per la quantità, e concedè al medesimo la ritenzione, ancorche non avea della Città d'Ascoli un vero possesso.

Uniformi alle decisioni di questo supremo Senato sono stati gli Autori stranieri, come si osserva presso *Ciriaco controv.224. Mans. consul. 130. tom.2. de Luca in dec. Rot.Rom. dec.19.*, ove riferisce, che la Rota Romana ebbe per vero,che qualora il credito nasceva da istrumento dovea produrre l'effetto della ritenzione, quantunque non fusse esecutivamente compensabile, perche richiedeva un giudizio ordinario.

Et per viam retentionis admitti debet compensatio ad evitandum circuitum inutilem, etiam quod debitori pro compensatione via non competeret executiva, sed ordinaria.

Se l'azzione sussidiaria competente per li cennati suoi crediti alla Principessa non fusse chiara, ma fusse solamente probabile: se non avessimo noi dimostrato con chiarezza, che i beni liberi dell'eredità del Duca D. Carlo il vecchio non siano sufficienti a sodisfarli: Se fusse ancor dubbio, che dovesse colli beni soggetti farsene il pagamento: E per questo dubbio non si dovesse attendere la discussione sol tanto dell'inventario, ma dovessero i dubj risolversi in un giudizio ordinario: ne anche potrebbe negarsi la ritenzione alla Principessa, se il S. C. stimò di non negarla in mezzo a tanti dubbj al Principe di Ascoli.

Ma noi non siamo già in questi termini. I crediti della Principessa sono liquidi: si sono liquidati nel termine già compilato, e'l S.C. già l'à ammessi,e soltanto à ordinata la discussione dell'inventario, per vedersi, se debban pagarsi anche co' beni soggetti al fedecommesso: In queste circostanze i crediti non possono dirsi illiquidi; poiche per farsi ciò non deve già compilarsi un termine; dee solo esaminarsi il valore della robba libera, e gli altri crediti, che sulla medesima si rappresentano, crediti già dedotti, e liquidati nel termine già compilato.

Tutta dunque l'ombra del dubbio, che sulla liquidità de' crediti della Principessa potrebbe considerarsi, si riduce ad un calcolo,ad un semplice confronto,che per rendersi in tutte le parti chiaro, liquido, ed

indubbitato, secondo l'idea del Principe di Melfi, richiederebbe non altro, che la formalità della discussione dell' inventario del Duca D.Carlo, poiche sopra il di più si è già compilato il termine. Dove è dunque l'illiquidità de' crediti della Principessa? In qual parte i crediti possono considerarsi illiquidi?

Vediamo in tanto ne' stretti termini della discussione dell'inventario, se possa aver luogo la ritenzione. I termini, in cui noi siamo, non sono diversi da quelli, che convengono, quando l'erede oppone la discussione dell'inventario. La discussione dell' inventario si oppone in due casi. Uno è, quando l'erede oppone, non esservi beni ereditarj; ma questo non è il caso nostro.

L'altro è qualora essendovi beni ereditarj, l'erede il beneficio opponga, che sopra a tali beni, abbia tante ragioni proprie, che possa escludere ogni altro creditore, o legatario. In questo caso lascia l'erede la qualità d'erede, e facendosi in una certa maniera attore, domanda di non essere molestato in quei beni, sopra i quali, per li suoi crediti, o per altra ragione li compete azione; ed in questo caso dee farsi la discussione dell'inventario, per vedersi la qualità de' crediti dell'erede, e la quantità de' beni ereditarj, affine di esaminarsi se vi sia luogo per gli altri creditori.

Or secondo si è divisato, il caso nostro è in termini simili, e non disuguali. Imperciochè la Principessa facendo le parti di attrice, domanda essere sodisfatta sopra i beni soggetti al fedecommessò; e perche trovansi presso di lei quei beni, *petit retinere*. Per vedersi, se la Principessa debba sodisfarsi sulli beni soggetti al fedecommesso, dee esaminarsi l'inventario dell'eredità del Duca D.Carlo per l' eccezione, ch'ella incontra di potersi sodisfare sulli beni liberi. Così come per vedersi, se l'erede possa sodisfarsi sulli beni ereditarj in esclusione di altri creditori, o legatarj, la discussione dell' inventario, parimente è necessaria per vedersi, se possa esservi capienza sopra i beni ereditarj per gli suoi crediti.

Ma se ci piaccia di entrare più a dentro nel caso presente, crediamo, che l'esempio proprio, ed uguale in tutto allo stato delle cose, e ne' termini, ne' quali è la Principessa, sia quello dell'erede, che assume la qualità di creditore, e 'l legatario *certæ rei*, al quale le leggi an voluto, che passi il dominio della cosa legatale *recta via*. Fa le parti di creditrice la Principessa, e 'l Principe di Melfi all'incontro rappresenta nel presente giudizio la figura di legatario, o fedecommessario particolare; Or dunque vediamo in questi termini, qual debba essere l'effetto.

Pendente la discussione dell'inventario, la massima è indubitata, che non può mandarsi in esecuzione la sentenza, o il decreto, che abbia mai ottenuto il legatario; da che al creditore, o sia l'erede debba concedersi la ritenzione di quella robba, su di cui rappresenta il credito, ed in ciò convengono tutti i Dottori, e la prattica de' nostri Tribunali, secondo la quale scrisse *Galeota lib.1. cont.67. num.52.*

num.52. Ex alio non potest Marchio cogi ad solvendum stante exceptione Inventarii, quæ impedit executionem, sententiæ, e così fu deciso.

Anche nel caso, che l'erede creditore deve restituire i beni soggetti a general fedecommesso, e non abbia fatto l'inventario, egli è indubitato, che gli competa l'eccezione della ritenzione. *Hæres enim non confecto inventario potest retinere contra fideicommissum Universale, quantum defunctus sibi debebat. Cancer. de invent. num.78. post Socin. Castrens. &c.*

Il dubbio solo è insorto, se pendente la discussione dell'inventario, in questi termini, debba la robba soggettarsi più tosto a sequestro, che concedersene la ritenzione. Per risolvere questo dubbio quattro casi figurano i Dottori.

Il primo è, quando l'erede non domanda la ritenzione: Ma assumendo come creditore la parte di attore, comparisce in giudizio, e domanda la vendita de' beni ereditarj per sodisfarsi. In questo caso si dà curatore all'eredità, come giacente, e si fà il sequestro secondo l'opinione di *Baldo* nella *l. fin. C. de jure declarandi*, seguitato da *Carleval. de jud. lib.1. tit.3. disp.30. num.18. Amat.*, ed altri.

Il secondo, quando l'erede non abbia ancor fatto l'inventario, e l'oppone per evitar la molestia de' creditori. Si fà in questo caso il sequestro, perche manca all'erede il requisito necessario per ritenere, ed entra il sospetto dell'occultazione de' beni, conforme dopo *Angelo in l. dicas ff. de petit. hæredit.* scrissero molti DD.

Il terzo, qualora, sebbene vi sia l'inventario, si vegga opporre dall'erede la discussione del medesimo, con apparenza di dolo, per non pagare i creditori, e che i crediti, ch'egli l'erede vanti sulli beni ereditarj siano posteriori. In questo caso si procede al sequestro, non potendosi dare la ritenzione all'erede, perche è prevenuto da' creditori anteriori: nè si concede a costoro, perche non si trovano in possesso di quella roba, ch'è alli loro crediti ipotecata. Così insegna *Minad. dec.9. num.1. Cancer. var. lib.3. de inv. num.6.*

Il quarto, ed ultimo caso avviene, quando l'inventario sia sollenne, e nell'erede, che ne oppone la discussione, non possa considerarsi dolo, perche i suoi crediti compariscono già anteriori, e chiari. In questo caso, secondo si è divisato, da prima non si ordina già il sequestro, ma si concede la ritenzione: Così scrissero concordemente gli Autori, fra' quali *Monticula de inven. cap.10. num.150. Galeot. cit. controv.62. prat. obs.53. S. Felic. dec.351.*

Or qual'altro è mai il caso nostro? Non può certamente cosiderarsi dolo, o ombra di fraude nella Principessa, quasiche opponesse la discussione dell'inventario per occultare i beni liberi, o per defatigare altri creditori, o il Principe di Melfi, che viene a vendicare i legati disposti dal Doria Gio: Andrea il vecchio, Già si sono

 pro-

prodotti i documenti delli di lei crediti; se n'è dimostrata la chiarezza in un termine ordinario, e 'l S. C., compilato già il termine medesimo, l'à ammessi: Or s'egli è così, come mai potranno alla Principessa togliersi quei beni, su' quali dee certamente sodisfarsi, per essere poi costretta, con inutile circuito, di tentare nuovi conflitti giudiziarj, per procurare de'suoi crediti già ammessi la sodisfazione? In questo caso, oltre la comune opinione de' Dottori, assistono alla ragione della Principessa le infinite giudicature di questo Supremo Senato, che anno indotto in esso uno stilo di così giudicare, siccome ne fa testimonianza *Rosa in cons. si quis, vel si qua num.670., & 677.*

Fin da' tempi di *Capece* si fa memoria nella di lui *decis.119.*, che essendo stato condannato con sentenza del S. C. il possessore della Torre dell'Annunziata, oppose questi la ritenzione per li suoi crediti, e 'l S. C. deferì alle di lui domande.

Mastrillo nella *dec.24.* riferisce, che nel Concistoro di Sicilia, essendo stato l'erede condannato a pagare, oppose anche dopo proferita la sentenza la eccezzione della discussione dell'inventario, domandando la ritenzione, e non solamente non fu data esecuzione alla sentenza, ma ne anche fu practicato il sequestro.

Rosa nella *consul.57. num.32.* riferisce la decisione seguita nella causa del Marchese di Torrecuso, il quale oppose la discussione dell'inventario, contro a'creditori della eredità paterna, ed ottenne la ritenzione.

Et cum institissent creditores pro sequestro bonorum hæreditariorum, fuit oppositum non posse tractari de sequestro, sed procedendum ad discussionem, & ita fuit provisum; ex quo apparet, quod dum pendebat judicium discussionis inventarii, non poterant creditores neque sequestrum obtinere.

Simile decisione riferisce *Tappia dec.57.* per lo Marchese di Pescara.

Con queste istesse arme si difese il Principe di S.Severo contro i creditori ereditarj del padre. E si difesero il Marchese di Fuscaldo, il Duca di Bisaccia, e 'l Marchese della Giojosa.

Il simile fu praticato nella causa del Principe di Tarsia D. Vincenzo Spinelli, col Duca di Limatola.

E parimente nella causa del Principe di Castellaneta, col Principe di Presicci per la ritenzione della Tenuta di Pomarico riferita da *Carlo di Rosa* nella *cons. si quis, vel si qua &c.*

Vi è altra decisione accaduta nella causa della Contessa Mastarenghi, col Curatore del Patrimonio dell'Avetrana, ove fu ritardata la esecuzione della sentenza del S. C., colla quale erasi ordinata la vendita di Viggiano Montefuscoli, e perche dalla Contessa si opponeva la ritenzione per li suoi crediti, si ordinò, che si procedesse alla discussione dell'inventario, ed all'apprezzo, *salva provisione faciendo super petito sequestro.*

Al-

Altra simile decisione fu fatta nella causa del Principe di Belmonte, colla Duchessa dell'Acerenza, in cui dopo di essersi opposta la discussione dell'inventario, essendosi per decreto del S. C. ordinato il sequestro, ne produsse il Principe le Nullità, e fu dichiarato dal S. C., che le nullità ostavano.

Altra ancora ne abbiamo seguita in altra causa del Marchese di Torrecuso contro i creditori anteriori del Marchese delli Bonati di lui padre riferita dal *Marade i prax. præser. instrum. C. 6. num.*232. *ad* 244., e sebbene il Marchese per lo spazio di 14. anni non avesse procurata la discussione dell' inventario; pure il S. C. nell'1645. altro non ordinò sulle premurose istanze de' creditori. *Quod conventus infra viginti dies præcisè, & peremptoriè procuret discussionem inventarii, alias dicto termino elapso, & discussione non sequuta, fiat sequestrum.*

In fatti dopo le molte decisioni del S. C., la prattica, che riferiscono i nostri moderni Autori, è quella, che si procede alla discussione dell'inventario, e dalla cognizione, che da quella si ricava, si regola poi il doversi, o nò fare il sequestro. Così *Maradei in prax. præsent. instrum. cap.*4. *num.*244. *Verum in praxi, creditoribus instantibus pro sequestro, graduatione, & venditione bonorum debitoris, solet S. C. decernere, quod procedatur ad discussionem inventarii, quam aliquando procurandam mandat ab eodem debitore ad finem providendi super petito sequestro.*

Si fan carico gli Autori di qualche decisione in contrario, colla quale si è ordinato tal volta il sequestro, e specialmente della *dec.*211. di *Sanfelice*, nella quale si ordinò il sequestro. Prato nelle note a *Pasquale de Virib. pat. potest.* riferì la decisione di *Sanfelice*, e la opinione in contrario del *Reg. Capece Galeota*, di non doversi pendente la discussione dell'inventario far il sequestro, e poi soggiunse. *Conciliavi ego in hoc casu antynomiam, & utrumque Regentem bene loqutum judicavi, nempe, & dicta per Illustr. Ducem Reginæ procedant, confecto jam sollemniter inventario, ex arata vero per dictum Sanfelicem, inventario adhuc non confecto.* Ed è egli da riflettersi, che *Sanfelice* rapporta, essersi anco detto dal S.C., *quod gaudeat hæres termino juris ad conficiendum inventarium.* Ma qualora dall'erede creditore, si dimostra l'inventario fatto già sollennemente; qualora si dà un rastro piuche bastante de' suoi crediti, è una vanità pretendere il sequestro.

In fatti nella causa del Duca di Gravina, perche questi dimostrava i crediti sopra i feudi di Muro, e Selosra, fu dato termine sulla domanda della ritenzione, senza il sequestro de' feudi medesimi; ma perche per Gravina non si additorono crediti, o chiari, o probabili, fu questo feudo sequestrato. Ultimamente nella causa del Marchese del Vallo pratticossi lo stesso in R. Camera.

Non è egli fuor di proposito di finir questo punto, colla causa due

volte decisa tra 'l Principe di Tarsia, e 'l Principe di Marano; poiche possiamo chiamare in testimonio della medesima parte delli nostri degnissimi Votanti, anzi l'istesso acerrimo difensore del Principe di Melfi, ch'ebbe l'infelice sorte di soccombere.

Il Principe di Marano, pretendea il legato di doc. 100.m. sopra i beni ereditarj del Principe di Tarsia, ed era in possesso di esiggere l'interesse. Si pretese dal Principe di Tarsia la ritenzione per cagione de' suoi crediti, ed oppose la discussione dell' inventario. Molte opposizioni faceva il Principe di Marano contro l'inventario, di cui si era opposta la discussione.

Si opponeva per prima, che l' inventario non era stato formato fra 'l termine di trè mesi, ma dopo il lasso di 22. anni. Si dicea in oltre, che non si erano descritti molti beni ereditarj, e si convincea la mancanza col confronto, che se ne facea coll'annotazione, che si ritrovava fatta per ordine del Vicerè di quel tempo. E si diceva parimente, che i creditori non furono chiamati nella formazione dell'inventario medesimo.

Si opponeva contro i crediti, che i certi non erano più di doc.68900., che gli altri, o pativano gravissime eccezioni, o erano posteriori al legato del Principe di Marano. E si esaggerava sopra tutto, che i crediti del Principe di Tarsia, erano tutti illiquidi.

E pure non solo il Principe di Marano, non ottenne di essere rimesso nel possesso di esiggere; ma ridottosi a dimandare almeno il sequestro pendente la discussione dell'inventario, ne anche il sequestro potè ottenere.

Concediamo, che tal volta si sia ordinato il sequestro, pendente la discussione dell'inventario, oltre il caso, che riferisce *S. Felice*; ma si è ordinato quando si è conosciuto, che i crediti per mezzo de' quali il possessore vuol ritenere, siano manifestamente posteriori, o non possono fare ostacolo agli altri, che domandano la sodisfazione.

Ben egli è conto, che nella causa tra 'l Duca di Jelzi, col Principe di Tarsia, e 'l Marchese della Petina, domandando il Duca di Jelzi la ritenzione, pendente la discussione dell' inventario, fu ordinato il sequestro *pro concurrenti quantitate* delli due crediti; ma fu ordinato non già pe'l motivo, che pendente la discussione dell'inventario dee farsi il sequestro: ma perche i due crediti di Tarsia, e della Petina erano poziori sopra al feudo di Campobasso, nè poteano escluderli dalli crediti, che volea rappresentare il Duca di Jelzi. In fatti quando ad istanza di altri creditori sopra l'eredità del Duca di Jelzi Gio: Battista erasi antecedentemente domandata la sodisfazione, e dal Duca di Jelzi D.Marco, e dal suo erede si oppose la discussione dell' inventario, non si pensò dal S. C. di ordinare il sequestro.

Anche per altro argomento si conosce, che in quella causa in tanto fu ordinato il sequestro *pro concurrenti quantitate* in favor del Princi-

pe

pe di Tarsia, e della Petina, in quanto concorreva il motivo particolare della poziorità de' loro crediti; poiche essendo comparsi unitamente con loro due altri creditori, per questi, che non aveano poziorità, non fu ordinato sequestro.

E pure non ostante la chiara ragione del Principe di Tarsia, e del Marchese della Petina, in grado di nullità fu riformato quel sequestro, e fu ristretto al deposito di soli annui doc. 500. degli effetti ereditarj. Eccoci già disbrigati dalli due altri crediti dotali di D. Placidia Spinola, e di D.Maria Francesca Doria, per gli quali, se la Principessa rappresenta la ragion di sodisfarsi sopra i beni, che dovrebbero, a senso del Principe di Melfi restituirsi, nella somma di circa doc. 300000. giusto egli è, che le se concede di quelli la ritenzione. Resta or da rispondere alla nuova istanza prodotta dopo la sentenza dal Principe di Melfi per lo credito delli doc. 50. mila del Cardinal Giannettino, per cui il S.C. dichiarò di competer la ritenzione.

TRa li crediti dedotti in questo giudizio dalla Principessa di Avella, vi fu nel sesto luogo quello delli doc. 50. mila, delli quali Gio: Andrea Doria nel formare i fedecommessi diè facoltà al Cardinale Giannettino suo figlio di disporne per testamento, o altra disposizione *contemplatione ultimæ voluntatis*, come si legge al *num.* 3. del suo testamento. Il Cardinale nel suo ultimo testamento del dì 30. Novembre 1635. per Notar Vincenzo Belando di Palermo scrisse suo erede il Duca D. Carlo suo fratello specificamente *in juribus, & actionibus quibuscumque . . . . . virtute quorumvis jurium, testamentorum, codicillorum &c. fol. 125. volum. scriptur. Abell.*

Si domandò per tanto per parte della Signora Principessa la ritenzione per li cennati doc. 50. mila sopra i beni soggetti al fedecommesso del Cardinale. Si oppose per parte del Principe di Melfi, che il Cardinale Giannettino dichiarando di volersi servire di questa facoltà di disporre delli doc. 50. mila ne dispose in vita, alienando per altrettanta somma li beni sottoposti al fedecommesso.

Per fondamento di tale opposizione, produsse copia d'istrumento, con cui il Duca D. Carlo a dì 21. Aprile del 1629. in nome del Cardinale vendè a Gio: Cristofaro de Franchi annui doc. 3500. delli doc. 5687., che il detto Cardinale possedea sopra le Università di Contado di Molise, tanto per la disposizione del detto Principe Gio: Andrea, quanto per altra qualsivoglia scrittura, con condizione, che il Cardinale avesse dovuto fra mesi sei far descrivere in testa del detto de Franchi le partite precedente cessione del *jus luendi* della Regia Corte; Ed all' incontro si obbligò esso de Franchi al pagamento di doc. 50. mila per lo prezzo di detta partita, con depositarli in pubblico Banco qui in Napoli a disposizione di detto Cardinale, dopo che detti annui docati 3500. col di lor capitale si fussero descritti, ed intestati in credito, e libera sua disposizione; *Nec non dictus Excellentissimus D. Carolus promisit, quod dictus*

Illu-

Illustrissimus Dominus Cardinalis infra sex menses proximos scribi faciat dictos annuos ducat. 3500. cum suo capitali ducat. 50. m. in credito, & ratione dicti D. Joannis Christofari, & ad ejus, ejusque hæredum, & successorum liberam dispositionem cum jure luendi dictæ Regiæ Curiæ . . . . . pro pretio, & nomine veri, finiti, & conventi pretii ducat. 50. m. moneta Neapolis, quos dictus Joannes Christopharus solvere promittit in publico Banco dictæ Civitatis Neapolis in credito, ratione, & libera dispositione dicti Illustrissimi Domini Cardinalis, servatis, & adimpletis pro parte dicti Illustrissimi Domini Cardinalis supra conventis, scilicet postquam dicti annui duc. 3500. capitalis ducat. 50. m. scripti fuerint in credito, & ratione, & libera dispositione, & perceptione dicti D. Joannis Christophari, ut supra dictum fuit mediante jure luendi dictæ Regiæ Curiæ competenti, fol. 280. Volum. script. Melph.; Si legge in fine di detto istrumento notamento della ratifica di detta vendita fatta dal detto Cardinale a dì 18. Giugno 1629. per mano di Notar Vincenzo Orlando di Palermo, e finalmente sussiegue altro strumento del consenso alla vendita medesima, dato dal Duca D. Carlo nel suo proprio nome, *fol. 281. d. volum.*

Si produsse altresì l'istrumento dell' elezione fatta dal Cardinale degli annui doc. 24. mila soggetti al suo fedecommesso, fra' quali si leggono annui doc. 8608. 14. sopra l'Arrendamento dell'oglio, e sapone, *fol. 204. ad 209. volum. script. Melph.* Si produsse la partita del Real Patrimonio, che delli detti doc. 8608. 14. colla nuova situazione, che si fè nel 1612., ne passarono annui doc. 6274. sopra fiscali della Provincia di Contado di Molise, come si disse notarsi nel primo libro de' carichi di detta Provincia al foglio 200., *fol. 133. at. proc. curr.*

E finalmente si produsse fede del Razionale del Patrimonio di essa Regia Camera, come sopra Lupara Università sita in detta Provincia di Contado di Molise il Cardinal Doria possedea annui doc. 405. 4. 0., e che questi ridotti poi ad annui doc. 186. 4. 13., si descrissero in testa de' Deputati del Patrimonio di Gio: Cristofaro de Franchi fra la somma di annui doc. 1590. 2. 19. con mandato di Vicaria de' 24. Marzo 1664. in banca di Carlo Ardia, e con ordine della Regia Camera, *fol. 325. volum. script. Melph.*

Queste scritture si produssero per parte del Principe di Melfi prima della sentenza, e proferitasi questa a dì 23. Aprile 1744., questo fu l'unico credito, che fu ammesso a prò della Principessa di Avella nella seguente maniera.

Respectu crediti sexto loco allati, liceat Illustri filiæ Illustris Ducis Tursii uti hæredi dicti qu. Illustris D. Caroli senioris, retinere ex bonis relictis qu. Rever. Cardinali Jannettino ab Auria fideicommisso subjectis, ducatos 50. m., pro quibus per dictum qu. Illustrem Principem Jo: Andream fuit eidem facultas data disponendi, qui tamen remaneant obnoxii creditoribus dicti qu. D. Caroli, salvis juribus Il-

lustri

lustri Principi Melphiæ, quatenus produxerit legitima documenta satisfactionis quantitatis prædictæ, non impedita tamen retentione desuper ordinata, fol.523. proc.cur., per modo che colla sentenza restò ammesso il credito, e solo fu riserbata la ragione al Principe di poter produrre in contrario i legitimi documenti della sodisfazione.

Questa sentenza fu accettata dal Principe di Melfi, essendosi a sua istanza spedito il mandato *de parendo, fol. 528. dict. proc.*, e fu dall'istesso data pleggeria *in casu retractationis, fol.526. 527. ejusd. proc.*

A dì 22. però del mese di Dicembre 1744. per parte del Principe di Melfi si presentò istanza, con cui dopo fatta menzione di quanto di sopra si è detto, affermando di aver presentati nuovi legitimi documenti della sodisfazione delli suddetti duc.50. mila a tenor della sentenza, domandò ordinarsi, che non si debba il Duca di Tursi, e la di lui figlia ritenere da' beni del maggiorato i detti duc. 50. m. *fol.588. ad 598. proc. cur.*

Li nuovi documenti prodotti furono due; uno fu la intiera copia estratta dello strumento della ratifica, che il Cardinal Giannettino fè a dì 18. Giugno 1629. Notar Vincenzo Belando di Palermo della promessa vendita fatta da D. Carlo suo fratello a Gio: Cristofaro de Franchi d'annui doc. 3500. di Fiscali per prezzo di doc. 50. mila, *fol.351. vol. scriptur. Melph.*; E l'altro fu una fede del Razionale della Regia Camera, il quale attesta, che avendo riconosciuto il secondo libro de' carichi della situazione fatta dal primo Gennajo 1612., per tutto l'ultimo d'Agosto 1648. della Provincia di Principato Ultra, in quello si legge, che fra gli annui duc. 24.mila lasciati dal Principe Gio: Andrea al Cardinale suo figlio soggetti al fedecommesso, vi erano annui doc.8608. 1. 4. sopra l'Arrendamento dell'oglio, e sapone; E che nell'anno 1612. di detti annui doc. 8608. tt. 1. 4., ne passarono annui doc. 6274. 2. 18. sopra i fiscali della Provincia di Contado di Molise; come si nota nel primo libro de' carichi dispersò nel foglio 200.

Fa fede di più, che riconosciuto un'altro libro, cioè il libro dell'anno 1612. della Provincia di Contado di Molise, in quello si nota, che il Cardinal Doria possedea sopra diverse Università di detta Provincia varie partite, ascendenti ad annui doc.5972. 41$\frac{1}{4}$., descrivendo una per una le Università debbitrici.

E di più fa fede, che avendo riconosciuto anche il libro della situazione fatta dal primo Settembre 1648. di detta Provincia di Contado di Molise, in quello si nota, che Gio: Luigi Cannavaro, Stefano Balbi, e Luca Spinola Deputati del patrimonio de' creditori del quon. Cristofaro de Franchi, possedeano varie partite, descrivendole anche una per una sopra le istesse Università, olim in testa del detto Cardinale, *fol.353. ad358.d. volum.*

Questi sono li nuovi documenti prodottisi per parte dell'Illustre Principe

cipe di Melfi, e con l'appoggio de' medesimi supponendo di aver, in esecuzione della sentenza, giustificato con legitimi documenti la sodisfazione delli duc. 50. mila, pretende, che non competa l'accordata ritenzione alla Principessa d'Avella.

Ma da noi si dimostrerà, sciogliendosi gli equivoci, ne' quali volontariamente la parte è incorsa, che nè per ordine, nè per giustizia può aver luogo la sua domanda, e che non può impedirsi in vigor della sentenza la ritenzione per li duc. 50. mila a prò della Principessa di Avella.

Non può per ordine questa istanza del Principe di Melfi aver luogo; nè può sù la medesima per ora interloquirsi, poichè stando la presente causa in grado di nullità, che vale a dire di doversi al presente decidere intorno la validità, o nullità della sentenza, non può interloquirsi sù quelle cose, che s'appartengono alla esecuzione della medesima sentenza, le quali debbono ad altro tempo differirsi.

Per giustizia si rifletta, che ebbe dubbio il S. C. della sodisfazione delli duc. 50. m., perche per considerarsi effettivamente seguita la vendita fatta de' Fiscali a Giancristofaro de Franchi, dovea dimostrarsi, oltre la ratifica del Cardinale, il passaggio del *jus luendi* delle partite de' Fiscali, che apparivan vendute coll' istrumento del 1629., il disvincolo delle medesime, l'intestazione nella persona di Giancristofaro de Franchi, e poi il pagamento seguito delli ducati 50. mila; Imperocchè Giancristofaro de Franchi promise di far il pagamento delli duc. 50. mila, quando tutte le cennate circostanze fussero state perfettamente adempiute. E nacque ancora il dubbio al S.C. dal non vedersi con chiarezza, che dal Cardinale fussero passati a Giancristofaro gli annui doc. 3500. a lui venduti, poichè ciò non appariva dalla partita del Real Patrimonio. Or vediamo, se con li due nuovi documenti presentati dopo la sentenza dal Principe di Melfi, si sciolgano li dubbj, che incontrò allora il S.C., e si giustifichi legitimamente, che quella vendita ebbe il suo effetto.

Non si è prodotto nè il disvincolo, nè il passaggio *in jus luendi*; nè l' intestazione, e ne anche il pagamento de' ducati 50. mila; onde resta ancora in piedi il primo dubbio, che incontrò il S.C. Si dirà forse dal Principe di Melfi, che la disgrazia della perdita de' libri del Real Patrimonio, nasconde la notizia di tali documenti; ma l'esagerazione di tal perdita ebbe anche allora presente il S.C., e non perciò ne restò sodisfatto, nè poteva rimanerne sodisfatto, imperocchè fin a quando si dicesse, che per la mancanza de' libri del Real Patrimonio, manchi l' intestazione, potremmo forse condiscendere al desiderio della parte; ma il *jus luendi*, il disvincolo, il pagamento delli ducati 50. mila non doveva apparire solamente dalli libri del Real Patrimonio; poichè se fussero seguiti, come avrebbero dovuto seguire in esecuzione dell' espresso patto apposto nello stromento della vendita,

si av-

si avrebbero dovute per necessità ritrovare nelli Protocolli del Notajo della Regia Corte, nelli libri delle Segreterie della G.C. della Vicaria, e del S.C., ove i decreti de' disvincoli necessariamente devono notarsi, e nelle partite de' Banchi, per mezzo de' quali si fusse fatto il pagamento, tanto maggiormente, che fu espressamente convenuto, che li duc.50. mila si fussero pagati per li Banchi di Napoli adempiute le cōdizioni del passaggio *in jus luendi*, del disvincolo, e dell'intestazione. Nè può suffragare al Principe il documento della ratifica del Cardinale nuovamente negl'atti prodotta, imperocchè il S.C. già ebbe avanti gli occhi, che la ratifica era seguita, trovandosene il notamento nella margine dello strumento; ma con la ratifica sola non si superava, conforme non si supera il duro scoglio della mancanza del *jus luendi*, del disvincolo, dell'intestazione, e del pagamento delli duc.50. m.

In quanto all'altro dubbio del passaggio delle partite, che possedea il Cardinale, soggette al fedecommesso, in testa di Giancristofaro de Franchi, vediamo, se col nuovo documento si è giustificato un tal passaggio. Il nuovo documento altro non contiene, se non quello istesso, ch' ebbe sotto l'occhi il S.C. quando interpose la sentenza, e concedè la ritenzione alla Principessa.

Tutto ciò, che apparisce ora dalla fede del Razionale del Real Patrimonio presentata dopo la sentenza *fol.353.*, appariva da altra fede del Razionale dell'istesso patrimonio prima della sentenza prodotta. Colla cennata fede *fol.353.* primieramente costa, che fra il legato degl' annui doc. 24. mila istituito dal Principe Giannandrea a prò del Cardinale, soggetti al fedecommesso, vi erano annui doc. 8608. 1. 4. sopra l'Arrendamento dell'oglio, e sapone; E che nell'anno 1612. di detti annui docati 8608. 1. 4., ne passarono annui doc.6274. 2. 18. sopra Fiscali di Contado di Molise, come appariva nel libro de' carichi al *fogl. 200.*. Questo istesso, come si è detto, costa, e si legge nell'altra fede per parte del Principe di Melfi prodotta prima della sentenza, *fol.133at. proc.curr.*

Costa dalla nuova fede, che in testa de' Deputati del Patrimonio di Franchi siano passate varie partite di Fiscali sopra varie Università di detta Provincia in somma di ann.duc.1590.2.19., che prima (secondo si asserisce dal Razionale del Real Patrimonio, ma non costa da' detti libri, come si dirà in appresso) stavano in testa del Cardinal Doria: e questo istesso costa dall'altra fede dalla parte presentata prima della sentenza, *fol.325.vol.script.Melph.*, leggendosi in questa, che il Cardinale possedea sopra Lupara in Contado di Molise annui duc. 405. 4. 05, e che questi ridotti ad annui duc.186. 4. 13., fra la somma di annui duc.1590. 2. 19., passarono in testa de' riferiti Deputati del Patrimonio de Franchi intestati in prima al Cardinale, e tante sono appunto le partite, che nella fede ultimamente prodotta si leggono intestate a' Deputati di detto patrimonio. Altra differenza non si riconosce tra dette due Fedi,

se

se non che nella prima; che fu presentata pria della sentenza indistintamente, ed in sano si fa menzione delle partite de' Fiscali sopra le Università di Contado di Molise, passate dal Cardinale alli Deputati del patrimonio di Giancristofaro de Franchi nella somma di annui duc. 1590. 2. 12., e nell'ultima si portano dette partite distese una per una, che compongono però la stessa somma.

Perlocchè, se dalla detta fede presentata prima della sentenza non ricavò il S.C. valevole motivo di poter credere effettivamente seguita la vendita, nè anche potrà giovare ora al Principe di Melfi l'aver prodotta la nuova fede, che altro di più non contiene, se non che la specificazione delle Università, sopra delle quali si rappresentavano le funzioni fiscali nella somma di annui doc. 1590.; Noi però entraremo nell'esame delle fedi medesime, acciocchè dimostrate quelle insussistenti, possa per tutte le vie restar esclusa l'istanza del Principe di Melfi.

Primieramente è da riflettersi, che sebbene sia vero, che fra le partite del fedecommesso del Cardinale, vi furono annui doc. 6274. sopra Fiscali, dovuti da varie Università, site in Provincia di Contado di Molise; non costa però da libro alcuno, sopra quali Università furono situati, essendosi disperso il primo libro de' carichi di detto patrimonio: E si legge solamente nello squarcio, che si ritrova esistente, che nel fogl. 200. di detto libro disperso stavano descritti que' fiscali, senza dinotarsi quali fussero.

Inoltre si scorge con chiarezza, che le partite passate in testa delli Deputati del patrimonio de Franchi non poteano esser quelle del Fedecommesso del Cardinale, perche queste furono al Cardinale intestate per capitale di doc. 122974., ma vinculate, acciò in caso di ricompra *si depositino* (son parole della fede) *per farne altra compra servata la forma della disposizione, vincoli, e fedecommessi apposti nel testamento fatto dall'Illustre Principe Giannandrea*; come leggesi nell'istessa fede del patrimonio dalla parte prodotta, *fol. 353. volum. scriptur. Melph.*; onde per li cennati vincoli non avrebbero potuto passare dette partite in testa di Giancristofaro, e de' Deputati del suo patrimonio senza decreto di disvincolo, il quale non si produce, nè si addita.

E pure se la vendita avesse avuto il suo effetto, si sarebbe, come si è detto, con facilità rinvenuto il decreto di disvincolo nella Segreteria del S.C., ed in quella della G.C. della Vicaria, nelle quali per intiero si conservano i registri non solo dal 1629. a questa parte, nel qual tempo si vuol fatta l'alienazione, ma da tempo molto più lontano.

Il decreto di disvincolo non si è prodotto, non solo perchè non vi è, ma anche perche non potea interporsi, poiche si avrebbe dovuto interporre contro l'espressa volontà del Testatore, giacchè nel testamento del Principe Giannandrea al num. 3. si diè facoltà al Cardinal

dinal Giannettino di disporre delli duc.50.m. nella seguente maniera cioè.

9. *Dichiara però, che non ostante quanto di sopra si è detto, quando detto Illustrissimo Signor Cardinale morisse senza figli legitimi, e naturali, e nati di legitimo matrimonio, li sia lecito per testamento, o altra disposizione contemplatione ultimæ voluntatis disponere liberamente di duc.50.m. di capitale di quelle rendite dette di sopra, o altre, che si comprassero in loro luogo secondo quello, che si dirà in appresso.*

Se dunque il Cardinal Giannettino solamente per testamento, o altra disposizione *contemplatione ultimæ voluntatis* potea disporre delli duc. 50.mila; Come mai avrebbe potuto approvarsi quella vendita, che sarebbe stata una disposizione per contratto tra' vivi? perciò non si trova registrato un tal decreto di disvincolo nelle Segreterie, del S.R.C., o della G.C. della Vicaria; perciò non si trova la cessione del *jus luendi* della Regia Corte, e perciò non può rinvenirsi ne' Banchi il pagamento delli duc.50.m.

Si aggiugne di non esser vero, che apparisca dalli libri del Real Patrimonio, che quelle partite intestate a' Deputati del Patrimonio de' Franchi, a questi sian pervenute dal Cardinal Giannettino: Non negamo, che nelle fedi del Razionale del Real Patrimonio nel descriversi le partite intestate alli detti Deputati, per effetto di una gran diligenza si aggiunse; *olim in testa del Cardinale*: ma nelli libri del Real Patrimonio, in nessuna delle partite intestate a' detti Deputati vi si legge sì fatta espressione, nè vi si legge da chi le partite sian pervenute, come può ravvisarsi dalle intiere copie estratte di tutte le partite sudette, che in pronto per tal effetto abbiam prodotto *fol.* . . . . .

Ma fingiamo, senza pregiudizio del vero, che a' Deputati del Patrimonio de' Franchi siano pervenute le partite del Cardinale, non perciò può trarsi la conseguenza, che tali partite eran quelle sottoposte a fedecommesso da Gio:Andrea, e ciò per due ragioni: La prima, perche non si sà quali erano le Università, sulle quali le partite soggette eran situate, leggendosi soltanto dalla fede prodotta dalla Parte, che in fiscali della Provincia di Contado di Molisi fu fatto assegnamento di annui duc.6274. in luogo della partita dell' oglio, e sapone, come dal libro de' carichi disperso al foglio 200.: Ma non si specifica quali siano, ne possono sapersi, per la perdita del libro, in cui eran descritte a minuto.

La seconda, perche il Cardinale avea certamente altre partite di fiscali in contado di Molisi libere, e non soggette al fedecommesso; tutto ciò chiaramente leggesi nell'istesso istromento del 1629. prodotto dagli Avversarj *dict. fol.*280., in cui affermasi, che il Cardinale possedeva annue rendite *ad haredes*, ottenute dalla Regia Corte *in Comitatu Molisii Regni Neapolis super quacumque assignatione, prout debentur, tàm ex dispositione prædicta dicti Excellen-*

lentissimi ejus Patris, quàm ex aliis quibuscumque scripturis, & cautelis ad ejus favorem expeditis, & apparentibus. Forse dunque le partite libere poterono passare in testa di Gio: Cristofaro de Franchi, e seguentemente de' Deputati del suo Patrimonio, e non quelle con li vincoli, e fedecommessi apposti nel testamento del Principe Giannandrea.

Nè dee ostare il dirsi, che sia in obbligo la Principessa di Avella di dimostrare, ove siano gli annui docati 6274. delle partite sopra Contado di Molisi soggetti a' fedecommessi, poiche altrimente derivando forse la mancanza dalle alienazioni fatte in vita dal Cardinale, debbono colli dilui crediti compensarsi per vigor delle leggi, dalle quali si dispone, che l'alienazioni fatte dal possessore del maggiorato, s'imputano in quei crediti, e ragioni, che il medesimo legittimamente sopra de' beni del maggiorato rappresenta.

Non dee ostare, replichiamo, questa opposizione, primieramente, perche il S.C. non tenendo conto di tale opposizione ricercò i legittimi documenti della sodisfazione. Il Principe accettò la sentenza, onde non è nello stato di proporre altro motivo, ed argomento oltre a quello, che dimostri con legitimo documento la sodisfazione. In secondo luogo non milita la opposizione, perche è fatta su'l supposto, che le alienazioni si fussero fatte dal Cardinale in sua vita, e le alienazioni non si dimostrano; anzi si dee presumere il contrario dal non vedersi i decreti di disvincoli, e dal considerarsi, che avea il Cardinale la facoltà di disponerne soltanto per testamento, o altra disposizione *contemplatione ultimæ voluntatis*, e non già per contratti tra' vivi, qual sarebbe stata la vendita.

E non regge finalmente, perche se la Principessa non puol prontamente dimostrare donde nasca la mancanza di dette partite; non perciò può dirsi con certezza, che manca l'equivalente al fedecommesso. Non sappiamo noi nel passaggio di un secolo, e mezzo, qual cosa sia mai avvenuta, specialmente perche fra questo tempo continuamente dalla R. Corte e generali, e particolari assignamenti si sono fatti a' possessori di fiscali, commutando ed assegnando partite da una Provincia ad un'altra, e fiscali in Arrendamenti, ed Arrendamenti in fiscali: E ne nasconde a noi la cognizione la mancanza de' libri del Patrimonio dispersi per le passate disgrazie occorse del Regno.

E pure per parte della Principessa si è prodotta una partita del Patrimonio, dalla quale ben si può forse ravvisare la esistenza delle partite, che erano in Contado di Molisi, al fedecommesso soggette, quantunque ora diminuite.

E' fuor di controversia, che le partite sopra Contado di Molisi assegnate al Cardinale, erano quelle, che si trovavano notate nel primo libro de' carichi di detta Provincia ora disperso al foglio 200. Costa questo dalla riferita fede del Patrimonio per parte del Principe di Melfi prodotta, *fol. 353. vol. script. Melph.*

Dalla

Dalla partita, che al presente per nostra parte si è prodotta, si giustifica, che gli annui doc. 4555.4.8., che il Duca di Tursi a' posseduto, ed al presente possiede la Principessa sua figlia sopra Gisoni, pervennero al Cardinal Doria, legatili dal Principe suo Padre durante la vita di esso Cardinale, con li vincoli, e fedecommessi apposti nel testamento di detto quondam Principe, e che rimasero nella nuova situazione bassati dagl'annui duc.8355.2.2., che teneva sopra diverse Università, ed Adohi di diverse Provincie, e fra le altre di Contado di Molisi, e si cita il foglio 200. *a t.* del libro de' carichi disperso. Dunque nella partita degl'annui doc.4555. 4. 8. rimasti dagl'annui doc.8355.2.2., vi son comprese quelle partite de' fiscali di Contado di Molisi, che nel foglio 200. del libro disperso si trovavano intestate al Cardinale come soggette al fedecommesso.

Conchiudiamo dunque, che la mancanza del disvincolo, del *jus luendi*, e dell'intestazione fa creder certamente, che non ebbe effetto la vendita delle partite de'fiscali sopra Contado di Molisi, e che magiormente lo fa credere la mancanza del documento del pagamento; e diciamo ancora, che non può giovare al disiderio del Principe di Melfi il dimostrar le partite intestate alli Deputati di Giancristofaro, che egli suppone di essersi prima possedute dal Cardinale: perchè le medesime, o non pervennero dal Cardinale, o se dal Cardinale pervennero, non furon quelle, ch'erano a fedecommesso soggette.

COsì per ogni parte deve esser sicura di sua ragione la Principessa di Avella, poiche il S.C. o dovrà escludere il Principe di Melfi dalla pretensione de' fedecommessi, o dovrà far ritenere a lei i beni per la ragion de' suoi crediti.

Napoli a dì 8. del 1748.

Carlo Paoletti.